ISSN 0378-701 X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 172

27° anno

2 luglio 1984

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Sessione 1984/1985

84/C 172/01 Processo verbale della seduta di lunedì 21 maggio 1984

1. Ripresa della sessione ... 1
2. Approvazione del processo verbale ... 1
3. Commemorazione ... 1
4. Petizioni ... 1
5. Storno di stanziamenti ... 3
6. Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento ... 3
7. Ordine dei lavori ... 3
8. Termine per la presentazione di emendamenti ... 5
9. Tempo di parola ... 5
10. Situazione in America centrale ... 6
11. **Risoluzione** sui comitati per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico e scientifico 6
12. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli relativi a tale professione ... 8

    Risoluzione su misure comunitarie per il risanamento della navigazione interna ... 10
13. **Risoluzione** sul riordinamento degli aeroporti nella Comunità europea ... 13
14. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a

    I. una direttiva che modifica la direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

    II. una direttiva che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali ... 15
15. Ordine del giorno della prossima seduta ... 17

Prezzo: 21 000 Lit

(segue)

84/C 172/02

Processo verbale della seduta di martedì 22 maggio 1984

1. Approvazione del processo verbale ... 20
2. Presentazione di documenti ... 20
3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) ... 28
4. Decisione sulle richieste di discussione con procedura d'urgenza ... 31
5. Diritti dell'uomo (discussione) ... 31
6. Ordine del giorno ... 31
7. Attività di alcuni «nuovi movimenti religiosi» nella Comunità (discussione) ... 31
8. Relazioni CEE-Namibia (discussione) ... 32
9. Relazioni CEE-Malta (discussione) ... 32
10. **Risoluzione** relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile (discussione) ... 32
11. Sicurezza sociale e legislazioni sociali (discussione) ... 32
12. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (comunicazione dell'elenco degli argomenti) 33
13. **Tempo delle interrogazioni**
Interrogazioni al Consiglio ... 34
Interrogazioni al ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica ... 34
14. **Risoluzione** per l'anno 1983—1984 sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica della Comunità concernente i diritti dell'uomo ... 36
15. **Risoluzione** su un'azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione ... 41
16. **Risoluzione** sulle relazioni della CEE con la Namibia ... 45
17. **Risoluzione** sui rapporti economici e commerciali tra la Comunità economica europea e Malta ... 51
18. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un progetto di risoluzione del Consiglio relativo alle azioni per combattere la disoccupazione femminile 53
19. **Risoluzione** sulla pubblicazione della Commissione delle Comunità europee intitolata «Problemi di sicurezza sociale» ... 58
Risoluzione sull'armonizzazione delle legislazioni sociali negli Stati membri ... 60
20. Direttiva relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma (discussione) ... 64
21. Direttiva concernente l'accordo di pesca CEE-governo di Danimarca e CEE-governo locale della Groenlandia (discussione) ... 65
22. Regolamento concernente la protezione delle foreste contro gli incendi e le piogge acide (discussione) ... 65
23. Direttiva relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi (discussione) ... 65
24. Direttiva sul piano di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare (discussione) ... 66
25. Direttiva concernente i solventi da estrazione nelle derrate alimentari (discussione) ... 66
26. Ordine del giorno della prossima seduta ... 66

84/C 172/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 23 maggio 1984

1. Approvazione del processo verbale ... 72
2. Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento ... 72
3. Dichiarazione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio delle Comunità per il 1985 ... 72
4. Stato di previsione del Parlamento per il 1985 (discussione) ... 72

5. Disciplina di bilancio e finanziamento futuro della Comunità (discussione) 72
6. Situazione economica nella Comunità (discussione) 73
7. Ordine del giorno 73
8. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) 73
9. Decisione su una richiesta di discussione d'urgenza 74
10. **Tempo delle interrogazioni**
Interrogazioni alla Commissione 74
11. Termine per la presentazione di emendamenti 75
12. Esito dato ai pareri del Parlamento 75
13. Regolamento concernente la copertura dei fabbisogni per l'esercizio 1984 (discussione) ... 76
14. Situazione economica (seguito) 76
15. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità 76
16. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
I. un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro,
II. un regolamento relativo alla conclusione del protocollo sulle condizioni in materia di pesca fra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca nonché quello locale della Groenlandia, dall'altro,
III. un regolamento che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia 83
17. **Risoluzione** recante conclusione della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un'azione comunitaria destinata a incrementare la protezione della foresta contro gli incendi e le piogge acide 85
18. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi renale mediante massima esposizione all'alluminio 89
19. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva della Commissione al Consiglio relativa alla predisposizione di piani di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare 97
20. Direttiva concernente i solventi da estrazione nelle derrate alimentari (votazione) 100
21. **Risoluzione** sui problemi relativi alla disciplina di bilancio e al finanziamento futuro della Comunità 101
22. **Risoluzione** sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sulla situazione economica nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del 18 febbraio 1974 sulla convergenza 102
23. Regolamento concernente l'applicazione degli articoli 85 e 96 del trattato ai trasporti marittimi (discussione) 106
24. Accordi di distribuzione e assistenza relativi agli autoveicoli (discussione) 106
25. Regolamento concernente le fragole originarie dei paesi ACP o dei PTOM (discussione) ... 106
26. Direttiva concernente l'afta epizootica e la malattia vescicolosa dei suini (discussione) 107
27. Regolamento concernenti gli ovini, i caprini e i bovini, la qualità dei prodotti agricoli e il trasporto di mezzi di produzione in Grecia (discussione) 107
28. Regolamento concernente il latte e i prodotti lattiero-caseari (discussione) 107
29. Decisione concernente l'impiego della telematica per le importazioni e le esportazioni e per la gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo (discussione) .. 107
30. Direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale (discussione) 107
31. Politica comunitaria a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (discussione) 108

(segue)

32. Futuro dell'approvvigionamento di petrolio mediorientale (discussione) 108
33. Organizzazione del mercato della carne ovina (discussione) 108
34. Calcolo delle restituzioni per il malto (discussione) 108
35. Schedario viticolo comunitario (discussione) 108
36. Conseguenze della siccità nell'Africa meridionale (discussione) 108
37. Ordine del giorno della prossima seduta 109

84/C 172/04

Processo verbale della seduta di giovedì 24 maggio 1984

1. Approvazione del processo verbale 115
2. Presentazione di documenti 115
3. **Risoluzione** sulla guerra nel Golfo Persico 116
4. **Risoluzione** su quanto recentemente accaduto nell'ufficio del popolo libico a Londra 116
5. **Risoluzione** sulle Olimpiadi 117
6. **Risoluzione** sulle conseguenze della decisione del Consiglio sui prezzi agricoli e sulle misure connesse per la campagna 1984—85 118

Risoluzione sullo smaltimento di eccedenze di prodotti lattiero-caseari 119

7. **Risoluzione** sulla riduzione delle immissioni di sostanze pericolose nell'atmosfera da parte degli impianti di combustione di grandi dimensioni e su norme di qualità per l'ossido d'azoto presente nell'atmosfera 120

Risoluzione sulla benzina priva di piombo 121

8. **Risoluzione** su un progetto di aiuto comunitario d'urgenza a favore della regione Shamali-Paghman in Afganistan 122
9. **Risoluzione** sui danni provocati dalle recenti frane e smottamenti al patrimonio storico, artistico, paesistico e culturale della città di Orvieto, Umbria 123

Risoluzione sui danni causati dal terremoto del 30 aprile 1984 in Umbria 123

Risoluzione sul terremoto che ha colpito le regioni italiane dell'Appennino centro-meridionale 124

Risoluzione sul terremoto del 7 maggio 1984 che ha colpito l'Italia centrale e alcune regioni meridionali 125

10. **Risoluzione** sulla situazione dei coniugi Sacharov 126

Risoluzione sulla situazione delle persone scomparse in Argentina 126

Risoluzione sulla situazione di Juan Pablo Cardenas 127

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia 128

Risoluzione sul perdurare delle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia 129

Risoluzione sulla tossicodipendenza dei bambini 130

11. Dichiarazioni del presidente in carica del Consiglio europeo e del presidente della Commissione 130
12. Composizione del Parlamento 130
13. Dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro reciproche relazioni 131
14. Decisione sulla creazione di una commissione speciale temporanea «problemi di bilancio» . 131
15. **Risoluzione** sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1985 133
16. Regolamento concernente la copertura dei fabbisogni per l'esercizio 1984 (votazione) 143
17. Proposte oggetto della procedura senza relazione (articolo 99 del regolamento) (votazione) 143
18. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle 144

19. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla seconda modifica della proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità 145

20. Sviluppo delle filiere di reattori avanzati 150

21. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente l'istituzione del consiglio d'amministrazione del CCR 150

22. **Risoluzione** sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che stabilisce nuove disposizioni relative al capitolo VI « Approvvigionamento » del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 152

23. **Risoluzione** sulla situazione degli zingari nella Comunità 153

24. **Risoluzione** sul controllo giuridico preventivo della Comunità per evitare futuri ostacoli agli scambi 154

25. **Risoluzione** sulla legislazione del Regno Unito relativa alla tutela del disegno industriale .. 155

26. **Risoluzione** che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore 157

27. **Risoluzione** sulle acque di balneazione 158

28. **Risoluzione** sulla protezione dell'habitat naturale dei laghi Ganzirri e Faro (Messina) e sulla protezione dell'habitat naturale degli stagni di Vendicari (Siracusa) 160

29. **Risoluzione** sull'area internazionale del Waddenzee 161

30. **Risoluzione** sulla limitazione degli esperimenti su animali e la protezione degli animali da laboratorio 164

31. **Risoluzione** sull'inquinamento in locali chiusi 167

32. **Risoluzione** sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa all'adozione del programma di lavoro per la prima fase di applicazione di un sistema d'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunita (1984—1987) 168

33. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi dei paesi del Vicino Oriente 170

34. **Risoluzione** sulla crisi della legna da ardere nell'Africa del Sahel e le sue gravi conseguenze per il terzo mondo 171

35 **Risoluzione** sul mercato di videocassette che rappresentano atti di violenza e raccapriccianti 174

36. **Risoluzione** sulla pubblicità della gestione comunitaria 176

37. **Risoluzione** sulla petizione n. 13/83 del sig Edward Chapman riguardante il procedimento penale per un omicidio commesso in Grecia 177

38. **Risoluzione** sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che determina le modalita di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE ai trasporti marittimi 178

39. **Risoluzione** sugli accordi di distribuzione e di assistenza relativi agli autoveicoli 181

40. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità al Consiglio concernente un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda l'estensione alle fragole di cui alla sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare 183

41. Direttiva concernente l'afta epizootica e la malattia vescicolosa dei suini (discussione) 185

42. Regolamento concernente gli ovini, i caprini e i bovini, la qualità dei prodotti agricoli e il trasporto di mezzi di produzione in Grecia (votazione) 185

43. Regolamento concernente il latte e i prodotti lattiero-caseari (votazione) 185

(segue)

44. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa al coordinamento delle azioni degli Stati membri e della Commissione per la realizzazione di un programma a lungo termine d'impiego della telematica nei sistemi d'informazione comunitari sulle importazioni/esportazioni e sulla gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo 186

45. **Risoluzione** recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 81/363/CEE del 28 aprile 1981 concernente gli aiuti alla costruzione navale 188

46. **Risoluzione** sulla politica comunitaria delle piccole e medie imprese e dell'artigianato 190

47. **Risoluzione** sul futuro dell'approvvigionamento mondiale — area comunista esclusa — di petrolio mediorientale sui prezzi del petrolio 197

48. **Risoluzione** sull'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine 201

49. **Risoluzione** sullo schedario viticolo comunitario 204

50. Conseguenze della siccità nell'Africa meridionale (votazione) 205

51. Ordine del giorno della prossima seduta 205

84/C 172/05 Processo verbale della seduta di venerdì 25 maggio 1984

1. Approvazione del processo verbale 208

2. Presentazione di documenti 208

3. Petizioni 208

4. Storno di stanziamenti 208

5. Dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro reciproche relazioni (seguito) 209

6. Regolamento sulla copertura del fabbisogno dell'esercizio 1984 (votazione) 209

7. **Risoluzione** sullo sviluppo delle filiere di reattori avanzati 209

8. Conseguenze della siccità nell'Africa meridionale (seguito della votazione) 211

9. **Risoluzione** sulla situazione degli operatori culturali nella CE 211

Risoluzione sulla politica europea dei mezzi d'informazione 212

Risoluzione sulla procedura di acquisto da parte della Commissione di attrezzature, servizi e software riguardanti la tecnologia dell'informazione 213

10. Allocuzione del presidente 214

11. Dichiarazioni scritte nel registro (articolo 49 del regolamento) 214

12. Approvazione del processo verbale della presente seduta 214

13. Calendario delle prossime sedute 214

14. Interruzione della sessione 214

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1983/1984

Sedute dal 21 al 25 maggio 1984

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 21 MAGGIO 1984

(84/C 172/01)

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Presidente

(La seduta inizia alle 17.00)

1. Ripresa della sessione

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 13 aprile 1984.

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene l'on. Spencer sulla consultazione del Parlamento europeo in merito alla nomina del presidente della Commissione.

Intervengono, sull'opportunità di esaminare nel corso della presente tornata la relazione Cottrell (doc. 1-47/84), il relatore, gli on. Nord, a nome del gruppo liberale e democratico, che chiede il rinvio in commissione della relazione, de la Malène, a nome del gruppo DEP, Hord, quest'ultimo sulla procedura, Arndt, a nome del gruppo socialista, Fanti, gruppo comunista e apparentati, Sir Fred Catherwood, a nome del gruppo DE, Barbi, a nome del gruppo del PPE, Skawmand e il relatore.

Il presidente comunica che il Parlamento sarà consultato sulla richiesta di rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine dei lavori.

3. Commemorazione

Il presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria dell'on. Narducci, deceduto il 10 maggio 1984.

4. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto:

— dal sig. A. Criaco, una petizione sull'indennità di rimpatrio (n. 14/84)

— dal sig. R. Grunewald, una petizione sulla protezione sociale dei francesi all'estero (n. 15/84)

— dalla sig.ra P. Bonanno, una petizione sulla legge sulla tutela dei transessuali (n. 16/84)

— dal gruppo « Banbury » di Amnesty International — sezione britannica, una petizione sulla violazione dei diritti umani in Uganda (n. 17/84)

Lunedì 21 maggio 1984

— dalla sig.ra A. Bianchi, una petizione sul rispetto delle leggi a favore degli handicappati (n. 18/84)

— dal sig. J. Illes, una petizione sul passaporto CEE per i residenti (n. 19/84)

— dal «Gruppo di lavoro internazionale sul divorzio e sulla separazione», una petizione sull'uguaglianza dei genitori nell'interesse dei figli (n. 20/84).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento, e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

Decisioni concernenti varie petizioni

A. Petizioni dichiarate ricevibili conformemente all'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento

a) — Petizione n. 55: trasmessa alla Commissione per informazioni complementari; sarà nominato un relatore dopo le elezioni a suffragio diretto del giugno 1984

— Petizioni nn. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 14 e 15/84: trasmesse alla Commissione per informazioni complementari; le petizioni nn. 5 e 12/84 sono state deferite, per parere, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e la petizione n. 10/84 alla commissione per l'agricoltura

— Petizione n. 6/84: la commissione per il regolamento e le petizioni ha deciso di mettersi in contatto con la commissione per le petizioni del Bundestag della Repubblica federale di Germania e di incaricare uno dei suoi membri di contattare le competenti autorità tedesche

— Petizione n. 9/84: trasmessa all'ufficio di presidenza e al segretario generale del Parlamento

— Petizione n. 16/84: deferita per parere alla commissione giuridica

b) — Petizioni nn. 16, 17 e 34/81: chiuso l'esame dopo trasmissione ai petenti della relazione Cousté (doc. 1-1344/83) e della risoluzione a essa attinente approvata il 17 febbraio 1984

— Petizione n. 42/81: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente della risposta scritta della Commissione. Il presidente del Parlamento europeo è pregato di inviare una lettera al presidente della Repubblica francese invitandolo a intervenire al fine di risolvere il problema esposto dal petente; la commissione giuridica è invitata a elaborare una relazione in merito al rifiuto della Corte nazionale di cassazione dell'applicazione dell'articolo 177 del trattato CEE

— Petizione n. 67/82: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente della risoluzione approvata il 10 febbraio 1983 in materia

— Petizione n. 12/83: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente della relazione Viehoff (doc. 1-816/83), della risoluzione a essa attinente approvata il 16 dicembre 1983 e del parere della commissione giuridica

— Petizione n. 14/83: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente della relazione Squarcialupi (doc. 1-1358/83), della risoluzione a essa attinente approvata il 13 marzo 1984 e del parere della commissione giuridica

— Petizione n. 18/83: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente della relazione Viehoff (doc. 1-816/83), della risoluzione a essa attinente approvata il 16 dicembre 1983 e del parere della commissione economica e monetaria

— Petizione n. 49/83: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente del documento di lavoro elaborato dall'on. Enright (PE 89.954)

— Petizioni nn. 57/82, 70/82 e 70/83: chiuso l'esame dopo trasmissione delle informazioni complementari fornite dalla Commissione; la commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport è stata invitata a elaborare una relazione in materia

— Petizione n. 66/83: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente della risposta della Commissione e delle copie di scambio di lettere tra il Parlamento europeo e il Bundestag della Repubblica federale di Germania in materia

— Petizioni nn. 68/82, 69/82, 63, 65, 73, 75, 81 e 85/83: chiuso l'esame dopo trasmissione ai petenti della risposta della Commissione

— Petizione n. 4/84: chiuso l'esame dopo trasmissione al petente delle risoluzioni approvate dal Parlamento sui coniugi Sakharov

— Petizione n. 7/84: chiuso l'esame, il petente è stato informato che, in assenza di una procedura elettorale uniforme, il Parlamento non ha nella fattispecie altri mezzi d'azione

— Petizione n. 8/84: chiuso l'esame, al petente sono state indirizzate copia della relazione Haagerup (doc. 1-1533/83) e della risoluzione a essa attinente approvata il 13 aprile 1984 nonché copia della lettera del presidente del Parlamento europeo alle autorità dell'Uganda sul rispetto dei diritti dell'uomo

B. Petizioni archiviate conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

— Petizioni nn. 100/83 e 13/84

5. **Storno di stanziamenti**

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole alle seguenti richieste di storno di stanziamenti:

— n. 2/84, riducendolo da 7 500 000 000 ECU a 6 000 000 000 ECU,

— n. 3/84,

— n. 4/84, fermo restando che detta voce non dovrà essere considerata rientrante tra le spese obbligatorie.

6. **Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento**

Le dichiarazioni scritte di cui ai doc. 1-1444/83, 1-1511/83, 1-1483/83, 1-3/84, 1-8/84, 1-10/84 e 1-9/84, non avendo ottenuto un numero di firme sufficiente, decadono conformemente all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento.

7. **Ordine dei lavori**

Il presidente ricorda che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 90 300).

Comunica che nel corso della riunione tra il presidente del Parlamento e i presidenti dei gruppi politici svoltasi questa mattina, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento, si è convenuto di proporre all'Assemblea di apportare le seguenti modifiche a detto progetto di ordine del giorno:

Lunedì 21 maggio:

— Nessuna modifica.

Martedì 22 maggio:

— Richiesta dell'on. Deschamps e 9 altri firmatari, presentata sulla base dell'articolo 56 del regolamento, di ritirare dall'ordine del giorno la relazione Galluzzi (doc. 1-65/84).

Intervengono gli on. Deschamps e Galluzzi.

Il Parlamento accoglie, con votazione elettronica, la richiesta di ritiro.

— Richiesta del gruppo liberale e democratico di rinviare in commissione la relazione dell'on. Cottrell (doc. 1-47/84).

Il gruppo comunista e apparentati ha chiesto una votazione per appello nominale su detta richiesta:

Votanti: 114 (1)

Favorevoli: 28

Contrari: 84

Astenuti: 2

Il Parlamento respinge così la richiesta del gruppo liberale di rinvio in commissione.

— Richiesta dell'on. Rumor e altri 9 deputati di ritirare dall'ordine del giorno la relazione dell'on. Enright (doc. 1-67/84).

Intervengono gli on. Klepsch, Enright, Arndt, quest'ultimo sulla procedura, Klepsch e Ewing, quest'ultima sulla procedura.

Il Parlamento respinge, dopo un controllo con votazione elettronica, la richiesta di ritiro.

— Richiesta del gruppo PPE di iscrivere la relazione Ghergo (doc. 1-248/84) dopo la relazione Squarcialupi (doc. 1-243/84).

Il Parlamento respinge la richiesta.

— Richiesta della commissione per lo sviluppo e la cooperazione di applicare la procedura senza discussione alla relazione Dury (doc. 1-218/84); la richiesta è accolta, per cui la relazione viene iscritta insieme alle altre relazioni senza discussione previste per la seduta pomeridiana di giovedì 24.

Mercoledì 23 maggio:

— Richiesta del gruppo PPE di iscrivere un'interrogazione orale sulla situazione finanziaria della Comunità.

Conformemente all'articolo 42 del regolamento, questo documento sarà inserito nella discussione sulle relazioni concernenti il finanziamento della Comunità, previste per la seduta di mercoledì 23.

— Iscrizione, su richiesta della commissione economica e monetaria, di una relazione Welsh sugli autoveicoli (doc. 1-192/84) dopo la relazione Nyborg (doc. 1-249/84).

— Iscrizione, su richiesta della commissione per l'agricoltura, delle seguenti relazioni, in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledi 23:

(1) Vedi allegato.

Lunedì 21 maggio 1984

— relazione Eyraud (doc. 1-236/84)

— relazione Howell (doc. 1-60/84)

— relazione Stella (doc. 1-61/84).

— Iscrizione, su richiesta della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, in chiusura dell'ordine del giorno, di una relazione Pearce (doc. 1-212/84).

Il Parlamento accoglie dette richieste di iscrizione.

Intervengono gli on. Hord, Pearce, il quale chiede che la sua relazione sia posta in votazione anche qualora mancasse il tempo per discuterla, G. Fuchs, Arndt, il quale si oppone, a nome del gruppo socialista, alla richiesta dell'on. Pearce, e Gautier.

— Richiesta dell'on. M. Martin e 9 altri firmatari di iscrivere all'ordine del giorno della presente tornata una dichiarazione della Commissione sul settore vitivinicolo, con relativa discussione.

Intervengono il sig. Contogeorgis, *membro della Commissione,* il quale fa presente che una dichiarazione della Commissione su questo argomento non sarebbe opportuna in questo momento, in considerazione delle discussioni che stanno procedendo favorevolmente in sede di Consiglio, l'on. Chambeiron, il sig. Contogeorgis e l'on. Hord.

La richiesta in oggetto non è accolta.

Giovedì 24 maggio:

— Richiesta dell'on. Barbi e 12 altri firmatari, a nome del gruppo PPE, di iscrivere all'ordine del giorno il progetto di dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro reciproche relazioni.

Dal momento che l'ufficio di presidenza ampliato sarà investito della questione nel corso della riunione di mercoledì 23, il Parlamento sarà consultato, se del caso, su tale testo nella seduta pomeridiana di giovedì 24, senza discussione.

— Proposta di organizzare nel modo seguente la discussione sulle dichiarazioni del presidente in carica del Consiglio europeo e del presidente della Commissione, in seguito alla riunione del Consiglio europeo:

Dalle 11.00 alle 13.00:

Interventi dei presidenti dei gruppi politici dopo le dichiarazioni (durata massima di ciascun intervento: 10 minuti)

Alle 15.00 (prima votazioni):

Risposta del sig. Cheysson, *presidente in carica del Consiglio,* agli interventi della seduta antimeridiana.

— Richiesta dell'on. Ansquer, a nome del gruppo DEP, di esaminare con discussione la relazione dell'on. J. Moreau (doc. 1-209/84), prevista senza discussione.

Interviene l'on. Gautier.

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento, la relazione è rinviata in commissione.

Intervengono gli on. Hord e Forth sul progetto di dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione e Delorozoy sulla succitata relazione J. Moreau.

— Richiesta del Consiglio, presentata sulla base dell'articolo 57 del regolamento, di applicare la procedura con discussione d'urgenza ai seguenti documenti:

— Proposta di regolamento concernente la copertura delle necessità finanziarie 1984 (doc. 1-233/84) (relazione Scrivener)

La richiesta di urgenza è motivata dal fatto che occorre coprire il fabbisogno inderogabili dell'esercizio 1984 per tutelare l'evoluzione della Comunità e un adeguato funzionamento delle politiche e delle azioni comuni.

In caso di accoglimento della richiesta di discussione d'urgenza, la succitata relazione Scrivener sarà iscritta come primo punto all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 23, prima delle relazioni concernenti l'esercizio finanziario 1985.

— Proposta di regolamento concernente le fragole provenienti dai paesi ACP (doc. 1-171/84) (relazione De Courcy Ling)

La richiesta di urgenza è motivata dal fatto che i paesi ACP annettono molta importanza alla fissazione da parte della Comunità di un regime particolare per questo prodotto.

In caso di accoglimento della richiesta di discussione d'urgenza, la succitata relazione De Courcy Ling sarà iscritta in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì.

— Proposta di direttiva concernente l'afta epizootica (doc. 1-232/84)

La richiesta di urgenza è motivata dal fatto che la direttiva dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 1984.

In caso di accoglimento della richiesta di discussione d'urgenza, il documento in oggetto sarà iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì 23.

— Proposta di regolamento concernente lo smercio delle uve secche (doc. 1-276/84)

La richiesta di urgenza è motivata dal fatto che il Consiglio dovrebbe decidere in merito a detta proposta nel corso del mese di giugno.

In caso di accoglimento della richiesta di discussione d'urgenza il documento sarà iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì 23.

— Proposte di regolamento concernenti varie questioni agricole relative alla Grecia

La richiesta di discussione d'urgenza è motivata dal fatto che detti regolamenti devono entrare in vigore il 1° luglio 1984.

In caso di accoglimento della richiesta di discussione d'urgenza i documenti in oggetto saranno iscritti in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì.

— Proposta di regolamento nel settore lattiero-caseario

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è motivata dal fatto che la campagna lattiero-casearia ha avuto inizio il 1° aprile 1984 e il Consiglio è chiamato a decidere in materia il più rapidamente possibile.

In caso di accoglimento della richiesta di discussione d'urgenza, il documento in oggetto sarà iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì.

Il presidente comunica che il Parlamento sarà consultato su tutte le succitate richieste di discussione con procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani.

Intervengono gli on. Forth e Gautier sulla procedura.

L'ordine dei lavori è fissato.

8. **Termine per la presentazione di emendamenti**

Il presidente ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto, eccezione fatta per le relazioni Pfennig e Scrivener, per le quali il termine è fissato a mercoledì 23 maggio, alle 16.00.

Su proposta del presidente, il Parlamento fissa alle 12.00 di domani il termine per la presentazione di emendamenti ai nuovi punti iscritti all'ordine del giorno.

9. **Tempo di parola**

Il presidente comunica che il tempo di parola per la presente tornata viene così ripartito, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— *Tempo di parola globale per i punti iscritti all'ordine del giorno di lunedì:*

Relatori 25 minuti (5 × 5)

Commissione 25 minuti complessivamente

Membri: 60 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista 9 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico-cristiano) 9 minuti

Gruppo democratico europeo 7 minuti

Gruppo comunista e apparentati 7 minuti

Gruppo liberale e democratico 6 minuti

Gruppo dei democratici europei di progresso 6 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti 5 minuti

Non iscritti 11 minuti

— *Tempo di parola globale per i punti iscritti all'ordine del giorno di martedì:*

Relatori 65 minuti (13 × 5)

Commissione 65 minuti complessivamente

Membri: 300 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista 75 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano) 72 minuti

Gruppo democratico europeo 41 minuti

Gruppo comunista e apparentati 33 minuti

Gruppo liberale e democratico 27 minuti

Gruppo dei democratici europei di progresso 18 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti 12 minuti

Non iscritti 22 minuti

— *Tempo di parola globale per i punti iscritti all'ordine del giorno di mercoledì:*

Relatori 65 minuti (13 × 5)

Commissione 80 minuti complessivamente

Membri: 210 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista 51 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano) 49 minuti

Gruppo democratico europeo 28 minuti

Gruppo comunista e apparentati 23 minuti

Gruppo liberale e democratico 19 minuti

Gruppo dei democratici europei di progresso 13 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti 9 minuti

Non iscritti 18 minuti

— *Tempo di parola per le dichiarazioni sul Consiglio europeo* (giovedì)

Consiglio 45 minuti complessivamente

Commissione 15 minuti complessivamente

Gruppi politici e membri non iscritti 10 minuti ciascuno

Lunedì 21 maggio 1984

— *Tempo di parola per i punti iscritti all'ordine del giorno di venerdì:*

Interroganti 25 minuti (5 × 5)

Commissione 25 minuti

Membri: 60 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista 9 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico-cristiano) 9 minuti

Gruppo democratico europeo 7 minuti

Gruppo comunista e apparentati 7 minuti

Gruppo liberale e democratico 6 minuti

Gruppo dei democratici europei di progresso 6 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti 5 minuti

Non iscritti 11 minuti.

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Vicepresidente

10. Situazione in America centrale

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Lenz sulla situazione in America centrale (doc. 1-56/84), rinviata sulla base dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento, in occasione dell'ultima seduta *(processo verbale della seduta del 13 aprile, punto 28).*

L'on. Chambeiron chiede unitamente ad altri 9 deputati, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento, la constatazione del numero legale.

Intervengono gli on. Pearce e Pfennig.

Il presidente constata la mancanza del numero legale.

Conformemente all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento, la relazione è rinviata in commissione.

Interviene l'on. Pearce.

11. Comitati per l'adeguamento tecnico e scientifico

L'on. Tyrrell illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica, sui comitati per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico e scientifico (doc. 1-205/84).

Intervengono l'on. Janssen van Raay, a nome del gruppo del PPE, il sig. Contogeorgis, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione:

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui comitati per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico e scientifico

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui «Comitati per l'adeguamento al progresso tecnico» (doc. 1-1392/83),

— visto il principio generale comune alle legislazioni degli Stati membri secondo il quale il delegante non dovrebbe interferire con l'esercizio dei poteri delegati,

— vista la relazione della commissione giuridica (doc. 1-205/84),

A. considerando che esiste un gran numero di comitati per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico delle direttive nel contesto di moltissimi settori («Comitati per l'adeguamento tecnico»), i cui poteri legislativi e consultivi consentono loro di svolgere un ruolo essenziale nell'ambito del processo legislativo senza essere responsabili di fronte a nessun organo democraticamente eletto né a livello comunitario né a livello nazionale,

B. considerando che la Commissione dovrebbe poter esercitare i poteri a essa delegati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 155, quarto trattino, del trattato CEE, senza dover sottostare alla necessità di presentare le proprie proposte a tali comitati,

C. considerando che i poteri esercitati da tali comitati si sostituiscono in effetti a quelli conferiti dai trattati al Parlamento europeo,

D. considerando che la Commissione è in definitiva responsabile di fronte al Parlamento europeo per le proprie proposte in materia di legislazione primaria e derivata, a prescindere dal fatto che la legislazione in questione sia alla fine adottata dalla Commissione stessa o dal Consiglio,

1. invita la Commissione a trasmettergli tutte quelle proposte che essa trasmetterebbe ordinariamente ai comitati per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico e scientifico;

2. si impegna a

— informare la Commissione entro due mesi o dopo due tornate — tenendo per buono il periodo più lungo — se desidererà esprimere un parere sui provvedimenti proposti,

— adottare tale eventuale parere entro tre mesi dalla sua decisione di formulare un parere, scadenza che tuttavia, in casi speciali, potrà essere prorogata col consenso della Commissione;

3. invita la Commissione a trasmettere al Consiglio il parere del Parlamento europeo con i provvedimenti proposti, qualora, secondo la legislazione vigente, essa debba farlo;

4. chiede alla Commissione di astenersi dal proporre l'istituzione di altri «Comitati per l'adeguamento tecnico» e dal conferire competenze in nuovi settori a comitati già esistenti, e inoltre di astenersi dal proporre provvedimenti che priverebbero il Parlamento del ruolo conferitogli dai trattati nel quadro del processo normativo;

5. chiede alla Commissione di riferire entro il giugno 1985 sul seguito dato alle suddette richieste e incarica la propria commissione competente di esaminare tali informazioni in vista di eventuali future azioni del Parlamento miranti a rendere la procedura seguita da altri comitati di regolamentazione conforme a quella prevista nella presente risoluzione;

6. invita il Consiglio a rispettare lo spirito dei trattati e a rifiutarsi di adottare qualsivoglia

7. ribadisce la richiesta già rivolta alla Commissione nella sua risoluzione del 16 settembre 1983 [1] perché proceda a una razionalizzazione del funzionamento e del finanziamento dei comitati di gestione, dei comitati consultivi nonché dei gruppi di esperti;

8. incarica le sue commissioni di tenere particolarmente conto della presente risoluzione nel corso dell'esame di future proposte della Commissione relative a provvedimenti legislativi;

9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 195.

Lunedì 21 maggio 1984

12. **Direttiva concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile — Misure comunitarie per il risanamento della navigazione interna**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Geurtsen, in sostituzione della relatrice, illustra la relazione che l'on. Veil ha presentato, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1239/83 — COM(83) 720 def.) relativa a una direttiva riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli relativi a tale professione (doc. 1-105/84).

L'on. Albers illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, su alcune misure comunitarie per il risanamento della navigazione interna (doc. 1-43/84) (È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-173/84).

Intervengono gli on. Klinkenborg, a nome del gruppo socialista, Janssen van Raay, a nome del gruppo del PPE, il sig. Contogeorgis, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione:

— Relazione dell'on. Veil (doc. 1-105/84)

Proposta di direttiva (doc. 1-1239/83 — COM(83) 720 def.)

Dopo il terzo considerando

— n. 1 della commissione giuridica: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli relativi a tale professione

Preambolo e considerando primo, secondo e terzo immutati

— considerando i risultati soddisfacenti forniti dall'applicazione delle disposizioni della direttiva 74/561/CEE, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (1), e della direttiva 77/796/CEE, del 12 dicembre 1977, recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e contenente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di tali trasportatori (2);

Considerando dal quarto al decimo immutati

Articoli immutati

Allegato immutato

(1) Testo completo vedi GU n. C 351 del 24. 12. 1983, pag. 5.

(1) **GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.**
(2) **GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37.**

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli relativi a tale professione

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio [1],

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 57 del trattato che istituisce la CEE (doc. 1-1239/83),

— viste le proposte di direttiva [2] ritirate dalla Commissione nel 1982 [3],

— vista la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali [4],

— vista la direttiva 77/796/CEE recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e contenente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di tali trasportatori [5],

— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti (doc. 1-105/84),

— viste le votazioni intervenute sulla proposta della Commissione,

A. considerando che occorre uniformare le disposizioni applicabili ai trasporti per via navigabile e quelle applicabili ai trasporti su strada, onde evitare sia distorsioni di concorrenza sia disparità di trattamento tra questi due modi di trasporto di merci,

B. considerando che occorre adottare ogni misura utile a livello comunitario per risanare la navigazione interna, tenuto conto soprattutto della grave crisi che tale settore attraversa a causa di un eccesso di capacità strutturale,

C. considerando che la direttiva proposta può contribuire a una più efficace organizzazione del mercato nel settore dei trasporti di merci per via navigabile,

1. si compiace della presentazione della proposta di direttiva all'esame, che rientra nel quadro di un'azione comunitaria d'insieme avente per obiettivo il risanamento e l'organizzazione del mercato dei trasporti per via navigabile;

2. prende atto che la Commissione propone di lasciare alla completa discrezione degli Stati membri il mantenimento o l'instaurazione di requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria e di limitare il campo d'applicazione della direttiva ai soli trasporti di merci;

---

[1] GU n. C 351 del 24. 12. 1983, pag. 5.
[2] GU n. C 1 del 5. 1. 1976, pag. 31 e 35.
[3] GU n. C 23 del 30. 1. 1982, pag. 3.
[4] GU n. C 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.
[5] GU n. C 334 del 24. 12. 1977, pag. 37.

3. constata che per il resto il testo proposto è in armonia con le direttive relative alla professione di trasportatore su strada e non differisce in modo sostanziale dalle proposte presentate dalla Commissione nel 1976 sulle quali il Parlamento aveva espresso il proprio assenso (1);

4. approva la proposta di direttiva con riserva della modifica apportatavi;

5. chiede alla Commissione di far propria tale modifica conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato che istituisce la CEE;

6. invita il Consiglio ad adottare senza indugi, conformemente all'auspicio della Commissione, tale direttiva la cui applicazione contribuirà al miglioramento della capacità professionale dei trasportatori e a una migliore qualità del servizio in tale settore;

7. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la risoluzione a essa attinente.

---

(1) Risoluzioni del 14 maggio 1975 (GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 53 e 54).

— *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Albers*

Preambolo e paragrafi da 1 a 7: approvati

Paragrafo 8

— n. 1 dell'on. Didò: approvato dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 8, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 9 a 14: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

su misure comunitarie per il risanamento della navigazione interna

Il Parlamento europeo,

A. vista la proposta di risoluzione dell'on. van Vandewiele e altri su provvedimenti comunitari a favore della navigazione interna (doc. 1-263/83),

B. richiamandosi alla sua risoluzione dell'11 maggio 1979 sulle misure possibili per il risanamento della navigazione interna (1),

C. vista la sua risoluzione del 9 luglio 1982 sui collegamenti idroviari nella Comunità (2),

D. estremamente preoccupato per le gravi difficoltà che incontra la navigazione interna e, più in particolare, per il problema della sovraccapacità strutturale,

E. consapevole della necessità urgente che venga compiuto ogni utile sforzo, nell'ambito comunitario, per un risanamento di questo settore dei trasporti,

---

(1) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 169.
(2) GU n. C 238 del 13. 9. 1982, pag. 102.

F. esprimendo disappunto per il fatto di non essere stato consultato sulla proposta della Commissione concernente una decisione del Consiglio, del 7 ottobre 1983, relativa a un'azione comune di taluni Stati membri nell'ambito della commissione centrale per la navigazione del Reno per l'adozione di misure atte a eliminare l'eccesso di capacità strutturali delle flotte renane ed a impedire la formazione di nuove sovraccapacita (1),

G. vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. 1-43/84),

1. constata con vivo rammarico che la situazione sul mercato della navigazione interna si è ancor più deteriorata gli anni scorsi, come evidenziano

— l'ulteriore riduzione della quota della navigazione interna nel volume totale dei trasporti,

— la costante diminuzione del numero degli addetti alla navigazione, delle aziende operanti nel settore della navigazione interna e dei battelli della navigazione interna;

— il sempre più ridotto livello dei redditi delle aziende operanti nel settore della navigazione interna;

2. si dichiara seriamente preoccupato per l'allarmante aumento dell'eccedenza strutturale di stazza caricabile, che:

— determina tempi di attesa sempre più lunghi per le operazioni di carico,

— comporta una percentuale di utilizzazione dei battelli sempre piu ridotta,

— induce prezzi di trasporto che non crescono di pari passo con l'aumento dei costi operativi, e pertanto

— minaccia nella loro stessa esistenza numerose aziende, principalmente quelle dei trasportatori privati che rischiano di perdere, con il loro battello, anche la loro abitazione;

3 è fermamente persuaso che l'applicazione tempestiva di disposizioni comunitarie appropriate a favore della navigazione interna avrebbe permesso, se non proprio di scongiurare la crisi attuale del settore, perlomeno di evitare che assumesse le note proporzioni;

4 deplora pertanto formalmente che la Commissione non abbia dato l'auspicato seguito alle molte raccomandazioni concrete e realistiche contenute nella sua risoluzione sopra citata dell'11 maggio 1979;

5 constata con vivo disappunto che il Consiglio, nell'arco degli ultimi cinque anni, ha emanato un unico testo di legge di un certo rilievo in ordine alla navigazione interna, ossia la direttiva 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna del 4 ottobre 1982 (2), non riuscendo a raggiungere un punto di vista comune su tutta una serie di proposte la cui attuazione era malgrado tutto urgente;

6. non comprende per quale motivo la Commissione non ha richiesto il parere del Parlamento sulla sua proposta di decisione attinente alla sovraccapacità del 7 ottobre 1983,

7. ritiene che la mancata adozione di decisioni da parte della Comunità in ordine alla navigazione interna sia tanto più amareggiante in quanto questo settore dei trasporti offre importanti vantaggi, da ravvisarsi, in particolare, in un ridotto consumo di energia, in un alto livello di sicurezza e in uno scarso inquinamento dell'ambiente;

8. reputa pertanto auspicabile che la Comunità, principalmente in vista di un sano equilibrio tra domanda e offerta sul mercato della navigazione interna, procuri di rendere operanti quanto prima

---

(1) COM(83) 582 def
(2) GU n L 301 del 28 10 1982, pag 1

— anzitutto un programma europeo ben congegnato di demolizione della stazza caricabile in eccesso e costituita da imbarcazioni ormai vecchie,

— una regolamentazione uniforme in materia di disarmo che permetta, anch'essa, di ovviare alle conseguenze negative di forti fluttuazioni stagionali o di una sovraccapacità congiunturale,

— una politica di sviluppo della navigazione fluviale negli Stati membri sprovvisti di una tradizione in questo settore e in particolare in Italia, sul fiume Po, in cui si constata una penuria di stazza,

— una politica di vendita di battelli della navigazione interna ai paesi terzi,

— un sistema di osservazione del mercato più funzionale, che permetta di intervenire più rapidamente e più efficacemente,

— un sistema di tariffe soddisfacente,

— le necessarie misure cautelative contro il dumping che verrà praticato dalle compagnie armatrici dei paesi dell'Est dopo l'apertura del raccordo Reno, Meno, Danubio;

9. chiede alla Commissione di studiare a breve scadenza le prospettive per quanto riguarda una regolamentazione comunitaria in materia di accesso al mercato, sulla base di un sistema di autorizzazioni o meno, nonché per quanto riguarda la rotazione; la invita, se del caso, a presentare adeguate proposte per ovviare all'eterogeneità dei sistemi nazionali e per eliminare o prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza;

10. auspica che questa indagine si basi sul programma in materia di risanamento della navigazione interna che, già nel 1982, le organizzazioni interessate del settore avevano approvato al termine di negoziati laboriosi e assai lunghi;

11. invita la Commissione a presentare quanto prima al Consiglio una nuova proposta in vista di un'armonizzazione soddisfacente delle normative sociali attinenti alla navigazione interna, che tenda a una riduzione del tempo di lavoro nel quadro della ridistribuzione del lavoro disponibile e preveda delle retribuzioni salariali minime garantite;

12. annette notevole importanza alla realizzazione di una rete idroviaria europea organica e invita la Commissione a prendere in adeguata considerazione tanto le grandi arterie del traffico idroviario quanto la soppressione dei punti di strozzatura delle più modeste idrovie transfrontaliere nel quadro della concessione degli aiuti per progetti di infrastrutture di trasporto di interesse comunitario; a tale proposito giova peraltro rinviare espressamente al pregevolissimo Piano Grégoire, che è stato approvato dal governo francese il 1° giugno 1983;

13. ricorda alla Commissione e al Consiglio le esigenze particolari delle vie navigabili degli estuari;

14. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

---

13. **Riordinamento degli aeroporti nella Comunità**

L'on. Klinkenborg illustra, in sostituzione del relatore, la relazione che l'on. K. H. Hoffmann ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sul riordinamento degli aeroporti nella Comunità (doc. 1-63/84). Interviene altresì sugli emendamenti.

Intervengono gli on. Key, a nome del gruppo socialista, Veronesi, gruppo comunista e apparentati, il sig. Contogeorgis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione:

Preambolo e considerando A, B e C: approvati

Considerando D

— n. 6 dell'on. M. Martin: approvato

Considerando E e paragrafo 1: approvati

Lunedì 21 maggio 1984

Paragrafo 2

— n. 7 dell'on. M. Martin: approvato

Paragrafo 3

— n. 1 dell'on. Delorozoy: approvato

Paragrafo 4: approvato

Paragrafo 5

— n. 2 dell'on. Delorozoy: approvato

Paragrafo 6

— n. 3 idem: approvato

Paragrafo 7: approvato

Dopo il paragrafo 7

— n. 5 di Sir Fred Warner, a nome del gruppo DE: approvato

Paragrafo 8

— n. 8 dell'on. M. Martin: approvato

Paragrafi 9 e 10: approvati

Paragrafo 11

— n. 4 dell'on. Delorozoy: approvato

Paragrafo 12: approvato

Interviene l'on. M. Martin, a nome dei membri francesi del gruppo comunista e apparentati, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul riordinamento degli aeroporti nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Romualdi e altri sull'aeroporto di Firenze (doc. 1-250/82),

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Moorhouse e altri sugli aeroporti-satellite (doc. 1-1080/82),

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Flanagan e altri sulla necessità di un aiuto all'aeroporto di Galway, Irlanda (doc. 1-1275/83),

— vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. 1-63/84),

A. considerando che la Convenzione di Chicago del 1944, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e determinati accordi bilaterali concernenti la navigazione aerea fissano le norme e le condizioni essenziali applicabili all'insieme dei voli internazionali e pertanto al traffico all'interno degli aeroporti,

B. considerando il ruolo determinante degli aeroporti nello sviluppo del trasporto aereo e quindi nella politica dei trasporti, in particolare nel contesto della direttiva 83/416/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, concernente l'autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali di passeggeri, posta e merci tra Stati membri,

C. considerando che gli aeroporti sono, attraverso la molteplicità delle funzioni che essi riuniscono, fonte di investimenti e di occupazione e che essi possono costituire uno strumento di politica regionale, in particolare per le regioni periferiche e insulari,

D. considerando la necessità per l'Europa comunitaria di disporre di una pianificazione aeroportuale che consenta di rispondere alle necessità delle popolazioni, di riservare siti, di preservare l'ambiente e di evitare incompatibilità urbanistiche,

E. constatando la complessità e la diversità delle situazioni degli aeroporti della Comunità europea, sia dal punto di vista del loro regime giuridico che del tipo di gestione,

1. ritiene che la situazione attuale in questo settore giustifichi la realizzazione di significativi progressi;

Lunedì 21 maggio 1984

2. richiama ancora una volta l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di adottare tutte le disposizioni atte a semplificare le formalità che rientrano nella loro competenza (dogana, controllo dell'immigrazione e sicurezza):

— impiego di personale e attrezzature sufficienti,

— generalizzazione in tutti gli aeroporti europei a traffico internazionale di un sistema di sportelli distinti, modificabile in funzione della provenienza dei voli, al fine di snellire il flusso dei viaggiatori che sono cittadini della Comunità europea;

3. chiede alle autorità aeroportuali di dedicare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— miglioramento delle condizioni di lavoro delle varie categorie di agenti che lavorano negli aeroporti, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro e di possibilità di formazione,

— sviluppo delle entrate provenienti da attività non aeronautiche per evitare un eccessivo aumento dei canoni aeroportuali per le compagnie aeree,

— eventuali sperimentazioni di aeroporti di tipo «STOLPORT» (concepiti per gli aerei STOL), situati nel centro delle città o in prossimità delle medesime, i quali permettono un accesso facile e rapido a collegamenti aerei assicurati da apparecchi molto silenziosi, destinati essenzialmente agli uomini d'affari,

— sviluppo di infrastrutture sufficienti (in particolare mediante i trasporti pubblici), per i collegamenti tra città e aeroporto ed eventualmente tra aeroporti di una stessa città,

— miglioramento della tutela dell'ambiente in collaborazione con le autorità pubbliche, intensificando la lotta contro i rumori, programmando per tempo la destinazione dei siti e predisponendo norme urbanistiche;

4. ritiene che, tenuto conto della loro importanza nelle entrate degli aeroporti, la soppressione delle possibilità di vendita di prodotti detassati costituirebbe un grave errore;

5. ritiene che legami troppo stretti aventi conseguenze pregiudizievoli uniscono ancora gli aeroporti alle amministrazioni centrali degli Stati;

6. afferma la necessità per gli aeroporti di disporre di ciascuno degli strumenti necessari per pervenire:

— a una vera e propria autonomia finanziaria, condizione unica per una concorrenza leale, grazie al pagamento da parte degli utenti dei costi indotti;

— a una trasparenza di tutte le forme di aiuti pubblici quando questi ultimi si giustificano temporaneamente, in particolare per le regioni periferiche e insulari;

7. è favorevole all'attuazione di una politica aeroportuale nel quadro della politica comune dei trasporti aerei sotto forma di una pianificazione indicativa e chiede a tale titolo alla Commissione una proposta di modifica del regolamento del comitato in materia di infrastrutture di trasporto affinché gli aeroporti devengano infrastrutture suscettibili di beneficiare di contributi;

8. sottolinea che ogni politica aeroportuale comune dovrebbe tenere debito conto delle strutture di atterraggio per gli elicotteri sia come mezzo di rapida comunicazione tra diversi aeroporti o con i centri cittadini, sia come un mezzo autonomo e alternativo di trasporto aereo su brevi distanze;

9. ritiene che questa politica dovrebbe beneficiare del sostegno finanziario degli Stati membri e del contributo degli strumenti finanziari della Comunità (per esempio di prestiti della BEI e di sovvenzioni del FESR), non soltanto nel caso delle regioni periferiche e insulari, ma anche per tutti gli aeroporti il cui ruolo è essenziale per il traffico intracomunitario;

conseguentemente

10. invita la Commissione a condurre indagini approfondite nel quadro degli articoli 92 e 93 del trattato CEE sugli aiuti pubblici, presso le autorità aeroportuali, al fine di mettere in evidenza le sovvenzioni e le assistenze diverse di cui potrebbero beneficiare alcuni aeroporti nonché tutti i condizionamenti di qualsiasi natura che provengono dal potere pubblico e che intralciano la gestione autonoma degli aeroporti e ad applicare al settore dei trasporti aerei la direttiva sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le pubbliche imprese;

11. invita la Commissione a definire rapidamente, in relazione con gli Stati membri, uno studio sugli aeroporti per la Comunità europea che metta in luce le attuali carenze, eviti le disparità degli investimenti, permetta un armonico sviluppo degli aeroporti, un'utilizzazione ottimale dello spazio e la tutela dell'ambiente nel quadro delle nuove competenze che sarebbero date per gli aeroporti al comitato in materia di infrastrutture di trasporto;

12. invita la Commissione a definire procedure atte a facilitare l'accesso degli aeroporti agli strumenti finanziari comunitari, tenendo conto allo stesso tempo delle incidenze che questi interventi hanno sulla concorrenza tra aeroporti e limitando questo contributo finanziario;

13. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee e chiede alla Commissione di trasmetterla all'OACI, alla CEAC, all'ICAA e alla IATA.

---

14. **Ammissione in franchigia del carburante degli autoveicoli industriali**

L'on. Vandewiele illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(84) 171 def. — doc. 1-130/84) relative a

I. una direttiva che modifica la direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

II. una direttiva che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali

(doc. 1-204/84).

Interviene il sig. Contogeorgis, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE:

Proposta di direttiva (COM(84) 171 def. — doc. 1-130/84:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

Proposta di risoluzione:

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a

I. una direttiva che modifica la direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

II. una direttiva che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte della Commissione al Consiglio (COM(84) def.),

— consultato dal Consiglio (doc. 1-130/84),

— vista la relazione della commissione per i trasporti e il parere della commissione economica e monetaria (doc. 1-204/84),

— viste le votazioni sulle proposte della Commissione,

Lunedì 21 maggio 1984

A. richiamandosi alle sue numerose iniziative, relazioni e risoluzioni per la promozione di un traffico transfrontaliero senza ostacoli all'interno della Comunità e per la realizzazione del mercato interno,

B. richiamandosi in particolare alla sua risoluzione dell' 11 maggio 1979 sulle difficoltà che si prospettano alle frontiere interne della Comunità nel settore del trasporto di viaggiatori e di merci su strada e alle raccomandazioni ivi contenute per la soluzione di tali problemi (1),

C. visti i blocchi e gli incidenti verificatisi di recente a numerosi posti di frontiera, con conseguente perturbazione del traffico internazionale e ingenti danni per le imprese,

D. richiamandosi specificamente alla sua risoluzione del 16 marzo 1984, adottata a seguito di tali avvenimenti, sugli ostacoli ai confini e la libera circolazione nella Comunità (2),

E. considerando che, in forza dell'articolo 99 del trattato CEE, occorre in sede comunitaria puntare con maggiore determinazione a una rapida armonizzazione delle aliquote IVA e delle imposte di consumo sui carburanti per autoveicoli, al fine di eliminare le distorsioni di concorrenza ed evitare le modificazioni delle correnti di traffico che potrebbero derivarne,

1. è fermamente persuaso che la misura proposta relativa all'ammissione in franchigia della totalità del carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali potrà contribuire effettivamente a un notevole snellimento del traffico transfrontaliero di persone e merci all'interno della Comunità;

2. rammenta di aver, proprio per tali motivi, propugnato già nel 1974, con un emendamento, un'analoga disciplina (3), peraltro ignorata sia dalla Commissione che dal Consiglio;

3. rammenta inoltre che la proposta della Commissione del 1974 (4) è rimasta giacente presso il Consiglio per 9 anni, prima che quest'ultimo riuscisse a raggiungere l'unanimità il 28 marzo 1983, sia pur limitando il proprio consenso all'aumento da 50 a 200 litri del quantitativo di carburante ammissibile in franchigia (5);

4. concorda con la Commissione nel ritenere che tale normativa continuerà di fatto a comportare l'esecuzione di controlli frontalieri sui serbatoi di autobus, autocorriere e autocarri e la riscossione ai posti di frontiera delle imposte di consumo e dell'IVA su eventuali quantitativi eccedenti, in contrasto con l'obiettivo stesso della direttiva, che è appunto quello di agevolare i passaggi di frontiera;

5. ritiene inoltre che gli introiti derivanti da tali prelievi alle frontiere siano verosimilmente assai inferiori rispetto ai costi aggiuntivi imputabili a detti controlli e ai relativi tempi di attesa;

6. esprime soddisfazione per il fatto che anche per le frontiere esterne vengano proposte misure di snellimento mediante modifica degli articoli 83 e 84 della direttiva 83/181/CEE del 28 marzo 1983 (6);

7. approva pertanto senza modifiche le proposte della Commissione;

8. ritiene tuttavia opportuno, al fine di evitare deviazioni delle correnti di traffico ed eliminare distorsioni di concorrenza, che siano accelerati i lavori in materia di armonizzazione dell'IVA e delle imposte di consumo sui carburanti per autoveicoli;

---

(1) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 166.
(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984.
(3) GU n. C 155 del 9. 12. 1974, pag. 77.
(4) GU n. C 104 del 13. 9. 1974, pag. 96.
(5) GU n. L 91 del 9. 4. 1984, pag. 28.
(6) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 54.

9. sollecita d'altre parte il Consiglio a procedere senza indugio all'emanazione delle direttive ora proposte;

10. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale parere del Parlamento, le proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

---

15. **Ordine del giorno della prossima seduta**

L'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 22 maggio 1984, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00:

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

— Decisioni di urgenza

— Relazione Bethell sui diritti dell'uomo

— Relazione Cottrell sui nuovi movimenti religiosi

— Relazione Enright sulle relazioni con la Namibia

— Relazione Baduel Glorioso sulle relazioni con Malta

— Relazione Salisch sulle azioni per combattere la disoccupazione femminile (1)

— Discussione congiunta sulla relazione interlocutoria Maij-Weggen e sulla relazione Calvez sulla sicurezza sociale e legislazioni sociali

— Relazione Maij-Weggen sulla parità di trattamento fra uomini e donne (2)

— Relazione Battersby sull'accordo di pesca CEE-Groenlandia

— Relazione Ghergo sulle piogge acide (3)

— Relazione Ceravolo sulla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi

— Relazione Eisma sugli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare

— Relazione Squarcialupi sui solventi da estrazione nelle derrate alimentari

Dalle 16.30 alle 18.00:

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (comunicazione dell'elenco degli argomenti)

— Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

Alle 18.00:

— Votazioni sulle relazioni di cui è stata chiusa la discussione

(La seduta termina alle 19.30)

H.-J. OPITZ
Segretario generale

Gérard JAQUET
Vicepresidente

---

(1) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-180/84.

(2) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-178/84.

(3) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-859/83.

Lunedì 21 maggio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 21 maggio 1984

ABENS, ADAMOU, AIGNER, ALBER, ALBERS, ALEXIADIS, ALMIRANTE, ANSQUER, ARNDT, BAILLOT, BANGEMANN, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BERKHOUWER, BERNARD, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOMBARD, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BOYES, BROK, BUCCHINI, BUCHAN, CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, CLWYD, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COTTRELL, DE COURCY, LING, CRONIN, CROUX, DALSASS, DAMETTE, DAMSEAUX, D'ANGELOSANTE, DELEAU, DELOROZOY, DE PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DONNEZ, DOURO, DURY, EISMA, ENRIGHT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FORTH, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FRÜH, FUCHS K., GABERT, GALLAGHER, GALLAND, GALLUZZI, GAUTHIER R., GAUTIER F., GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSEN, DE GOEDE, GOERENS, GONTIKAS, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HAMMERICH, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOOPER, HORD, HUME, HUTTON, IRMER, ISRAEL, JACKSON C., JACKSON R., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KÜHN, LAGAKOS, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LEZZI, LINKOHR, LOUWES, LUSTER, LYNGE, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE LA MALENE, MARCHESIN, MART, MARTIN M., MEGAHY, MERTENS, VAN MINNEN, MODIANO, MOMMERSTEEG, MOREAU J., MÜLLER-HERMANN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NOTENBOOM, NYBORG, O'MAHONY, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PAISLEY, PANTAZI, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PATTERSON, PAUWELYN, PEARCE, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PLASKOVITIS, PÖTTERING, PROTOPAPADAKIS, PROVAN, PRUVOT, RABBETHGE, RADOUX, REMILLY, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHE, RIVIEREZ, ROGALLA, ROGERS, ROLLAND, RUMOR, RYAN, SABLE, SABY, SÄLZER, SCAMARONI, SCHALL, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHMIDT, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL–EMMERLING, SEITLINGER, SHERLOCK, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND, SPENCER, SUTRA, TAYLOR J. D., TAYLOR J. M., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TREACY, TUCKMAN, TURNER, TYRELL, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, VON DER VRING, WALTER, WALZ, WAWRZIK, WURTZ, ZIAGAS.

Lunedì 21 maggio 1984

ALLEGATO

Risultato della votazione per appello nominale

(+) = Sì

(—) = No

(O) = Astensioni

Richiesta di rinvio in commissione della relazione di cui al doc. 1-47/84

(+)

BOSERUP, BOURNIAS, CALVEZ, DE PASQUALE, DELOROZOY, FANTI, FORTH, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSEN, HAAGERUP, JAKOBSEN, KALLIAS, KELLETT-BOWMAN EL., LOUWES, MART, NIELSEN T., NORD, PAUWELYN, PFLIMLIN, PRUVOT, RYAN, SABLE, SCRIVENER, SEGRE, SIMONNET, TYRRELL, VANDEWIELE, VERONESI.

(—)

ABENS, ALBERS, ALEXIADIS, ARNDT, BARBI, BATTERSBY, BERNARD, BETHELL, BOCKLET, BORD, BROK, CAILLAVET, CATHERWOOD, COHEN, COTTRELL, DALSASS, DOURO, EISMA, ENRIGHT, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FRÜH, FUCHS G., FUCHS K., GAUTIER, GERONIMI, GOEDE DE, GRIFFITHS, HAHN, HARRIS, HASSEL VON, HELMS, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HORD, JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, KEY, KLEPSCH, KLINKENBORG, LANGE, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LUSTER, MALENE DE LA, MARCHESIN, MERTENS, MODIANO, NIKOLOU K., NOTENBOOM, NYBORG, D'ORMESSON, PAISLEY, PAPANTONIOU, PEARCE, PENDERS, PLASKOVITIS, PÖTTERING, RABBETHGE, REMILLY, RIVIEREZ, SABY, SCAMARONI, SCHALL, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHÖN KARL, SCHWENCKE, SEELER, SHERLOCK, SPENCER, SUTRA, THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TURNER, VERGEER, VIEHOFF, VRING VON DER, WALZ, WAWRZIK.

(O)

GONTIKAS, MAIJ-WEGGEN.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 22 MAGGIO 1984

(84/C 172/02)

PRESIDENZA DELL'ON. GÉRARD JAQUET

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo interventi degli on. Arndt e Forth.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione:

— sulle raccomandazioni del Consiglio delle Comunità europee del 10 aprile 1984:

— di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES) per l'esercizio 1982

— di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES) per l'esercizio 1982,

(doc. 1-185/84),

deferite alla commissione per il controllo di bilancio, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

— sulle decisioni del Consiglio del 10 aprile 1984:

— che dà atto al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese della fondazione per l'esercizio 1982

— che dà atto al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale dell'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese del centro per l'esercizio 1982,

(doc. 1-187/84),

deferite alla commissione per il controllo di bilancio;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (doc. 1-190/84),

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per l'agricoltura;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (doc. 1-196/84),

deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (doc. 1-197/84),

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione economica e monetaria;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulle cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (doc. 1-198/84),

deferita alla commissione economica e monetaria;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 64/532/CEE, per quanto riguarda talune disposizioni relative

all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini (doc. 1-232/84),

deferita alla commissione per l'agricoltura;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce, a seguito dell'esaurimento delle risorse proprie, misure per la copertura del fabbisogno finanziario dell'esercizio di bilancio 1984 (doc. 1-233/84),

deferita alla commissione per i bilanci;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEEA, CECA, CEE) che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico (doc. 1-250/84),

deferita alla commissione giuridica, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che adotta un piano di incentivazione delle cooperazioni e degli scambi scientifici e tecnici a livello europeo — Piano 1985-1988 (doc. 1-251/84),

deferita alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione economica e monetaria;

— sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sulla protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo (doc. 1-268/84),

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un progetto di raccomandazione per la promozione di azioni positive a favore delle donne (doc. 1-269/84)

deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1983 (doc. 1-273/84)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/83 che prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi detenuti dagli organismi di ammasso (doc. 1-276/84)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. un regolamento che istituisce un aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia

II. un regolamento relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia

III. un regolamento che autorizza la Grecia a concedere un aiuto per il trasporto di mezzi di produzione in alcune isole

(doc. 1-281/84)

deferite alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 1-282/84)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che adotta un terzo programma quinquennale (1985—1989) per la gestione e il deposito dei residui radioattivi (programma d'azione di

ricerca nel settore dell'energia nucleare di fissione) (doc. 1-283/84);

deferita alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché alla commissione per i bilanci;

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— relazione dell'on. Salisch, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, su una proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-38/84 — COM(84) 74 def.) sul progetto di risoluzione relativo alle azioni per combattere la disoccupazione femminile (doc. 1-170/84);

— relazione dell'on. Mertens, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla salvaguardia dell'habitat dei laghi di Ganzirri e Faro (Messina) e sulla protezione dell'habitat naturale degli stagni di Vendicari (Siracusa) (doc. 1-189/84);

— relazione dell'on. Welsh, a nome della commissione economica e monetaria, sugli accordi di distribuzione e assistenza relativi agli autoveicoli (doc. 1-192/84);

— relazione dell'on. Eisma, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-890/83 — COM(83) 520 def.) concernente una direttiva relativa alla predisposizione di piani di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare (doc. 1-193/84);

— relazione dell'on. Squarcialupi, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle acque di balneazione (doc. 1-194/84);

— relazione dell'on. Ceravolo, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-617/83 — COM(83) 368 def.) concernente una direttiva relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi renale mediante massima riduzione dell'esposizione all'alluminio (doc. 1-195/84);

— relazione dell'on. Sherlock, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-616/83 — COM(83) 392 def.) relativa a una direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni sociali degli Stati membri riguardanti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (doc. 1-203/84);

— relazione dell'on. Vandewiele, a nome della commissione per i trasporti, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-130/84 — COM(84) 171 def.) relative a

I. una direttiva che modifica la direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

II. una direttiva che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali

(doc. 1-204/84);

— relazione dell'on. Tyrrell, a nome della commissione giuridica, sui comitati per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico e scientifico (doc. 1-205/84);

— relazione dell'on. Cottrell, a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulla petizione n. 13/83 del sig. Edward Chapman riguardante il procedimento penale per un omicidio commesso in Grecia (doc. 1-206/84);

— relazione dell'on. J. Moreau, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-151/84 — COM(84) 119 def.) concernente una decisione relativa al coordinamento delle azioni degli Stati membri e della Commissione per la realizzazione di un programma a lungo termine di impiego della telematica nei sistemi di informazione comunitari sulle importazioni/esportazioni e sulla gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo (doc. 1-207/84);

— relazione dell'on. J. Moreau, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-198/84 — COM(84) 182 def.) concernente una direttiva che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le franchigie dalle

imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (doc. 1-209/84);

— relazione dell'on. Rhys Williams, a nome della commissione economica e monetaria, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sulla situazione economica nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del 18 febbraio 1974 sulla convergenza (COM(84) 108 def.) (doc. 1-210/84);

— relazione dell'on. Carettoni Romagnoli, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla crisi della legna da ardere nell'Africa del Sahel e le sue gravi conseguenze per il terzo mondo (doc. 1-211/84);

— relazione dell'on. Pearce, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulle conseguenze della siccità nell'Africa meridionale (doc. 1-212/84);

— relazione dell'on. Schleicher, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla limitazione degli esperimenti sugli animali e la protezione degli animali da laboratorio (doc. 1-213/84);

— relazione dell'on. Maij-Weggen, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-147/84 — COM(84) 57 def.) concernente una direttiva relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le professioni del settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (doc. 1-214/84);

— relazione interlocutoria dell'on. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee (doc. 1-1001/83 — COM(83) 528 def.) concernente una decisione relativa all'adozione del programma di lavoro per la prima fase di applicazione di un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità (1984—1987) (doc. 1-215/84);

— relazione dell'on. Janssen van Raay, a nome della commissione giuridica, sulla legislazione del Regno Unito relativa alla tutela del disegno industriale (doc. 1-216/84);

— relazione dell'on. de Courcy Ling, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-171/84 — COM(83) 719 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda l'estensione alle fragole di cui alla sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (doc. 1-217/84);

— relazione dell'on. Dury, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-133/84 — COM(84) 113 def.) relativa a una decisione concernente la conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi dei paesi del Vicino Oriente (doc. 1-218/84);

— relazione dell'on. Battersby, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1553/83 — COM(84) 68 def.) concernenti

I. un regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

II. un regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca nonché quello locale della Groenlandia, dall'altro

III. un regolamento (CEE) del Consiglio che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia

(doc. 1-221/84);

— relazione dell'on. Battersby, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-132/84 — COM(84) 122 def.) concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle (doc. 1-222/84);

— relazione dell'on. Marck, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione,

Martedì 22 maggio 1984

l'informazione e lo sport, sulla pubblicità della gestione comunitaria (doc. 1-223/84);

— relazione dell'on. Pedini, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sullo sviluppo delle filiere di reattori avanzati (doc. 1-224/84);

— seconda relazione dell'on. Notenboom, a nome della commissione per i bilanci, sulla seconda modifica della proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1039/83 — COM(83) 621 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (doc. 1-226/84);

— relazione dell'on. Turner, a nome della commissione giuridica, sul controllo giuridico preventivo della Comunità per evitare futuri ostacoli agli scambi (doc. 1-227/84);

— relazione interlocutoria dell'on. Ippolito, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1164/82 — COM(82) 732 def.) concernente una decisione che stabilisce nuove disposizioni relative al capitolo VI «Approvvigionamento» del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (doc. 1-228/84);

— seconda relazione dell'on. Pedini, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-594/83 — COM(83) 377 def.) concernente l'istituzione del consiglio di amministrazione del CCR (doc. 1-229/84);

— relazione dell'on. Simmonds, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sul mercato di videocassette che rappresentano atti di violenza e raccappriccianti (doc. 1-230/84);

— relazione dell'on. J. Moreau, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-165/84 — COM(84) 73 def.) relativa a una direttiva che modifica la direttiva 81/363/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale (doc. 1-231/84);

— seconda relazione dell'on. Eyraud, a nome della commissione per l'agricoltura, sull'organizzazione di mercato delle carni ovine (doc. 1-236/84);

— relazione dell'on. Muntingh, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'area internazionale del Waddenzee (doc. 1-237/84);

— relazione dell'on. Hooper, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'inquinamento in locali chiusi (doc. 1-241/84);

— relazione dell'on. Squarcialupi, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1111/83 — COM(83) 626 def.) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione delle derrate e degli ingredienti alimentari (doc. 1-243/84);

— relazione dell'on. Pintat, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sul futuro dell'approvvigionamento mondiale — area comunista eclusa — di petrolio mediorientale e sui prezzi del petrolio (doc. 1-244/84);

— relazione dell'on. Lange, a nome della commissione per i bilanci, sui problemi relativi alla disciplina di bilancio e al finanziamento futuro della Comunità (doc. 1-247/84);

— relazione dell'on. Ghergo, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(83) 375 def. — doc. 1-610/83) concernente un regolamento che istituisce un'azione comunitaria destinata a incrementare la protezione della foresta nella Comunità contro gli incendi e le piogge acide (doc. 1-248/84);

— relazione interlocutoria dell'on. Nyborg, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione al Consiglio (doc. 1-722/81 — COM(81) 423 def.) concernente un regolamento che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (doc. 1-249/84);

— relazione dell'on. Pfennig, a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1985 (doc. 1-280/84);

— relazione dell'on. Scrivener, a nome della commissione per i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-233/84 — COM(84) 250 def.) concernente un regolamento che istituisce, a seguito dell'esaurimento delle risorse proprie, misure per la copertura del fabbisogno finanziario dell'esercizio di bilancio 1984 (doc. 1-322/84);

c) le seguenti interrogazioni orali

— interrogazione orale con discussione degli on. Albers, Klinkenborg e Loo, a nome del gruppo socialista, alla Commissione, sul risanamento strutturale del settore dei trasporti per via navigabile interna (doc. 1-173/84);

— interrogazione orale con discussione degli on. von Alemann, T. Nielsen, Scrivener, S. Martin e J. Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico, alla Commissione, sulle videocassette (doc. 1-174/84);

— interrogazione orale con discussione degli on. Bangemann e Pruvot, a nome del gruppo liberale e democratico, alla Commissione, sulla televisione europea (doc. 1-175/84);

— interrogazione orale con discussione dell'on. Hahn, a nome del gruppo del partito popolare europeo, alla Commissione, sulla politica europea dei mezzi di informazione (doc. 1-176/84);

— interrogazione orale con discussione degli on. Schwencke, Viehoff, Arfè e Glinne, a nome del gruppo socialista, alla Commissione sulle azioni nel settore culturale con riguardo alla situazione socio-economica e giuridica degli operatori culturali nella CE (doc. 1-177/84);

— interrogazione orale con discussione dell'on. Cinciari Rodano, a nome della commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa, alla Commissione sul programma d'azione per l'uguaglianza fra uomo e donna (doc. 1-178/84);

— interrogazione orale con discussione dell'on. Adam, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, alla Commissione sulla procedura seguita dalla Commissione in materia di approvvigionamento di sistemi, servizi e programmi informatici (doc. 1-179/84);

— interrogazione orale con discussione degli on. Glinne e Salisch, a nome del gruppo socialista, sulla disoccupazione giovanile (doc. 1-180/84);

— interrogazioni orali degli on. Schleicher, Papantoniou, Papaefstratiou, Hooper, Bonde, Rogalla, Hutton, Marshall, Van Hemeldonck, Ewing, Eisma, Maffre-Baugé, Deschamps, Seligman, Lizin, Marck, M. Martin, Pearce, van Aerssen, Stewart-Clark, Sir Peter Vanneck, Pöttering, Plaskovitis, Van Miert, Van Hemeldonck, Israël, Wurtz, Hammerich, Lizin, Lomas, Kyrkos, Haagerup, Purvis, Efremidis, Nebout, De Valera, Seeler, Ewing, Stewart-Clark, Gerokostopoulos, Balfe, Duport, Bord, Jackson, Rogalla, Quin, Van Hemeldonck, Adamou, Israël, Lizin, Le Roux, Sir Peter Vanneck, Hooper, Purvis, Eisma, Deschamps, Castle, Croux, von Wogau, van Aerssen, Squarcialupi, Keating, Früh, Hutton, Pranchère, Normanton, Seligman, Hammerich, Simmonds, Pearce, Alavanos e Marck, conformemente all'articolo 44 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni del 22 e 23 maggio 1984 (doc. 1-270/84);

— interrogazione orale con discussione degli on. Ligios, Barbi, Adonnino, Diana, Barbagli e Giavazzi, alla Commissione, sulla situazione finanziaria della Comunità: decisione della Commissione di costituire una riserva speciale di 800 milioni di ECU (doc. 1-306/84);

d) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento:

— proposta di risoluzione dell'on. Luster sul riassetto del programma mensile di lavoro del Parlamento europeo (doc. 126/84) (annullata)

— proposta di risoluzione dell'on. Leonardi sul rapporto sugli effetti che l'appartenenza alla Comunità ha avuto sulle economie delle Comunità (doc. 1-183/84)

deferita alla commissione politica, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione economica e monetaria e alla commissione per il controllo di bilancio;

— proposta di risoluzione dell'on. Kyrkos sulla fondazione di un Centro europeo di ricerca sul patrimonio alieutico del Mediterraneo (doc. 1-191/84)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commis-

Martedì 22 maggio 1984

sione per la politica regionale e l'assetto territoriale;

— proposta di risoluzione dell'on. Balfe su un «Anno europeo della musica» (doc. 1-219/84)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione degli on. Patterson e Tuckman sulla politica della famiglia nella Comunità (doc. 1-220/84)

deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione;

— proposta di risoluzione presentata da Sir Henry Plumb su un'azione comunitaria coordinata destinata a impedire gli abusi connessi con l'immunità diplomatica (doc. 1-225/84)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Boserup sulla chiusura di centrali nucleari e la rinuncia a costruirne nuove (doc. 1-235/84)

deferita alla commissione politica, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia nonché alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori;

— proposta di risoluzione degli on. Efremidis, Adamou e Alavanos sullo sfruttamento a fini commerciali della fiamma olimpica e sul sostegno alla proposta di una tregua delle attività belliche durante i giochi olimpici (doc. 1-238/84)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Efremidis, Adamou e Alavanos sulla continuazione degli aiuti all'apicoltura (doc. 1-239/84)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere alla commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione degli on. Ephremidis, Adamou e Alavanos sulle misure relative ai diritti della donna in campo sociale (doc. 1-240/84)

deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione sulla situazione della donna in Europa;

— proposta di risoluzione degli on. Ryan, Clinton, McCartin e O'Donnell sulla situazione in Irlanda del Nord (doc. 1-242/84)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Cottrell concernente un detenuto cileno (doc. 1-245/84)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Filippi sull'istituzione di un premio annuale alle squadre europee di calcio vincitrici di tornei di coppa (doc. 1-252/84)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

— proposta di risoluzione degli on. Romualdi, Almirante, Buttafuoco e Petronio, sul terremoto che ha colpito le città di Chieti, Frosinone, Isernia, L'Aquila, Caserta e Pescara (doc. 1-253/84)

deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per i bilanci;

e) le seguenti dichiarazioni scritte, conformemente all'articolo 49 del regolamento:

— dichiarazione scritta degli on. Adonnino, Lega, Giavazzi, Pedini e Antoniozzi sulla Banca europea degli investimenti — finalità di finanziamento e accesso al credito per investimenti nel settore commercio (doc. 1-181/84);

— dichiarazione scritta dell'on. Macciocchi sulla dichiarazione dei 70 intellettuali a Venezia (doc. 1-182/84);

— dichiarazione scritta dell'on. Lomas su una carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e una carta dei diritti delle minoranze etniche (doc. 1-188/84);

— dichiarazione scritta degli on. Cecovini, Bangemann, Beyer de Ryke, Calvez, Damseaux, von Alemann sulla protezione degli animali da labo-

ratorio e sui disastri farmacologici conseguenti a tale tipo di ricerca (doc. 1-255/84);

f) dalla Commissione:

— una proposta di storno di stanziamenti n. 5/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-172/84)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio;

— una proposta di storno di stanziamenti n. 10/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-200/84)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio e alla commissione per i bilanci (trattandosi di spese che non derivano obbligatoriamente dai trattati, il presidente comunica di avere, ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario, consultato il Consiglio, a nome del Parlamento);

— una proposta di storno di stanziamenti n. 9/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione), parte B, del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-201/84)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio;

— le proposte di storno di stanziamenti nn. 11/84, 12/84 e 13/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-202/84)

deferite alla commissione per i bilanci (trattandosi di spese che non derivano obbligatoriamente dai trattati, il presidente comunica di avere, ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario, consultato il Consiglio, a nome del Parlamento);

— le proposte di storno di stanziamenti nn. 16/84 e 17/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione), parte B, del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-277/84)

deferite alla commissione per i bilanci (trattandosi di spese che non derivano obbligatoriamente dai trattati, il presidente comunica di avere, ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario, consultato il Consiglio, a nome del Parlamento);

— una proposta di storno di stanziamenti n. 18/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione V (Corte dei conti) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-278/84)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio e alla commissione per i bilanci;

— una proposta di storno di stanziamenti n. 19/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione V (Corte dei conti) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-279/84)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio;

g) dalla Commissione:

— una relazione sull'esecuzione del bilancio delle Comunità europee al 31 dicembre 1983 (doc. 1-184/84)

deferita alla commissione per il controllo di bilancio;

— una diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee per l'esercizio 1983: tredicesima relazione sulla politica di concorrenza (doc. 1-208/84)

deferita alla commissione economica e monetaria, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione giuridica;

— una lettera concernente il tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorio del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1985 (doc. 1-246/84)

deferita alla commissione per i bilanci;

h) dal Consiglio i seguenti pareri:

— sulla proposta di storno di stanziamenti n. 2/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-2/84) (doc. 1-186/84)

deferita alla commissione per i bilanci;

— una proposta di storno di stanziamenti n. 6/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-144/84) (doc. 1-254/84),

deferita alla commissione per i bilanci;

Martedì 22 maggio 1984

— una proposta di storno di stanziamenti n. 7/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-144/84) (doc. 1-266/84),

deferita alla commissione per i bilanci;

— una proposta di storno di stanziamenti n. 8/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-144/84) (doc. 1-267/84)

deferita alla commissione per i bilanci;

— una proposta di storno di stanziamenti n. 5/84 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-172/84) (doc. 1-274/84),

deferita alla commissione per il controllo di bilancio;

i) dal Consiglio la seguente richiesta di consultazione:

— sulle richieste di riporti di stanziamento dall'esercizio 1983 all'esercizio 1984 (riporti non automatici), sezione I (Parlamento), sezione II (Consiglio), allegato (Comitato economico e sociale) (doc. 1-234/84),

deferita alla commissione per i bilanci.

3. **Discussioni su problemi di attualità e urgenti** (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti richieste di discussione su problemi di attualità e urgenti, presentate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento:

— proposta di risoluzione degli on. Glinne, a nome del gruppo socialista, Barbi, a nome del gruppo del PPE, Fanti, a nome del gruppo comunista e apparentati, e de la Malène, a nome del gruppo DEP, sulla competenza degli organi del Parlamento europeo (doc. 1-256/84);

— proposta di risoluzione degli on. Schleicher, Seibel-Emmerling, Ghergo, Squarcialupi, Le Roux, Hooper, Sherlock, Duport, Vandemeulebroucke, Krouwel-Vlam, K. Fuchs, Van Hemeldonck, Johnson, Mertens, Eisma, Bernard, Spaak, Bombard, Schall, Collins e Muntingh, sulla riduzione delle immissioni di sostanze pericolose nell'atmosfera da parte degli impianti di combustione di grandi dimensioni (doc. 1-257/84 corr.);

— proposta di risoluzione degli on. Lizin, Vgenopoulos, C. Nikolaou, Markopoulos, Papantoniou, Bernard, G. Fuchs, Vayssade, J. Moreau, Desouches, Pery, Saby, Van Miert, Bombard, Eyraud, Radoux, Van Hemeldonck, Marchesin, Fajardie, Fuillet e Thareau, sull'introduzione, a vantaggio dei giovani disoccupati e degli studenti borsisti di età inferiore ai 25 anni di tutta la Comunità, di un sistema di spostamenti gratuiti sull'insieme dei mezzi di trasporto (strada, ferrovia, acqua) (doc. 1-258/84);

— proposta di risoluzione degli on. Sir Fred Warner, de Courcy Ling, Clinton, Maher, J. D. Taylor, Bersani, Jonker, L. Moreau, Rabbethge, Wedekind, Deleau, Flanagan, Beyer de Ryke, Irmer, S. Martin, Sablé, Battersby, Beazley, Kirk, Simpson e Provan, sullo smaltimento di eccedenze di prodotti lattiero-caseari (doc. 1-259/84);

— proposta di risoluzione degli on. Ercini, Langes, Modiano, Del Duca, Colleselli, Lima, Gatto, Barbi, Macario, Rumor, Giummarra, Stella, Adonnino, Cosentino, Ghergo, Costanzo, Travaglini, Bersani, Lega, Herman, Zecchino e Pedini, sui danni provocati dalle recenti frane e smottamenti al patrimonio storico, artistico, paesistico e culturale della città di Orvieto, Umbria (doc. 1-260/84);

— proposta di risoluzione degli on. Barbagli, Barbi, Adonnino, Cosentino, Ercini e Filippi, a nome del gruppo del PPE, sui danni causati dal terremoto del 30 aprile 1984 in Umbria (doc. 1-261/84);

— proposta di risoluzione dell'on. Klepsch, a nome del gruppo del PPE, sullo snellimento dei controlli alle frontiere interne della CE (doc. 1-262/84);

— proposta di risoluzione degli on. Costanzo, Del Duca, Barbi, Adonnino, Ercini, Filippi, Barbagli, Antoniozzi, Ghergo, Travaglini, Cosentino, Bersani, Colleselli, Lega, Lima, Macario, Modiano, Pedini, Rumor, Giummarra e Zecchino, sul terremoto che ha colpito le regioni italiane dell'Appennino centro-meridionale (doc. 1-263/84);

— proposta di risoluzione degli on. Bocklet, Barbi, Dalsass, Früh, Jakobsen, Helms, Colleselli, Mertens, Herman, Tolman, Langes, Sälzer, a nome del gruppo del PPE, sulle coneguenze della decisione del

Consiglio sui prezzi agricoli e sulle misure connesse per la campagna 1984—1985 (doc. 1-264/84);

— proposta di risoluzione degli on. Barbi, Kallias, Croux, Herman, Langes e Gontikas, a nome del gruppo del PPE, su un progetto di aiuto comunitario d'urgenza a favore della regione Shamali-Paghman in Afghanistan (doc. 1-265/84);

— proposta di risoluzione dell'on. Penders, a nome del gruppo del PPE, sulla partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles (doc. 1-284/84);

— proposta di risoluzione degli on. Langes, Brok, Kallias, Klepsch, Bournias, Sälzer, Herman, von Hassel, Lentz-Cornette, Wedekind, Phlix, Rabbethge, Vankerkhoven, Franz, Gontikas, a nome del gruppo del PPE, sulle Olimpiadi (doc. 1-285/84);

— proposta di Sir Henry Plumb, Lady Elles e on. Beazley, a nome del gruppo DE, sui recenti eventi nell'«ufficio del popolo libico» a Londra (doc. 1-286/84);

— proposta di risoluzione degli on. van den Heuvel, Krouwel-Vlam, Cinciari Rodano, Spaak, Fuillet, Dury, Lizin, Viehoff, Pery, Van Hemeldonck, Vayssade, Desouches, Castle, C. Nikolaou, Eisma, Rogalla, Deleau, Glinne, Enright, Seal, Heinemann, Peters e Wagner sulla proposta di risoluzione dell'on. Lizin e altri (doc. 1-97/84) sulla discriminazione e sulla sospensione dei sussidi di disoccupazione in Belgio (articolo 143 del regio decreto del 20. 12. 1963) (doc. 1-287/84);

— proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Lalor, Bord e Israël, a nome del gruppo DEP, sul boicottaggio sovietico delle Olimpiadi 1984 (doc. 1-288/84);

— proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Barbi, Klepsch e Pflimlin, a nome del gruppo del PPE, sulla situazione dei coniugi Sakharov (doc. 1-289/84);

— proposta di risoluzione dell'on. Haagerup, a nome del gruppo liberale e democratico, sulle Olimpiadi (doc. 1-294/84);

— proposta di risoluzione degli on. Squarcialupi, Clwyd, Enright, Woltjer, Bernard, Dury, Muntingh, Van Hemeldonck, Collins, Seibel-Emmerling, Griffiths, Castle, Veronesi, Cinciari Rodano, De Pasquale, Johnson, Ceravolo, Cardia, Vitale, Eisma e R. Jackson sul divieto del tiro al piccione (doc. 1-295/84);

— proposta di risoluzione degli on. Collins, Bombard, Bernard, Sir Peter Vanneck, Scrivener, Johnson, de Goede, Penders, Schleicher, Langes, Janssen van Raay, Notenboom, Karl Schön, Ryan, Pruvot, Lentz-Cornette, Lenz, von der Vring, Viehoff, Alber, Mertens, Cohen, Eisma e Klinkenborg sulla benzina priva di piombo (doc. 1-296/84);

— proposta di risoluzione degli on. Sutra e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulle azioni strutturali per il miglioramento dei vigneti (doc. 1-297/84);

— proposta di risoluzione dell'on. Clwyd a nome del gruppo socialista, sui provvedimenti adottati da certe società multinazionali nei confronti dei loro dipendenti (doc. 1-298/84);

— proposta di risoluzione degli on. Viehoff, Albers e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla produzione della bomba atomica iraniana (doc. 1-299/84);

— proposta di risoluzione degli on. Albers, Viehoff e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla missione dei 7 paesi arabi (doc. 1-300/84);

— proposta di risoluzione degli on. Castle, Clwyd, Seal, Megahy e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla decisione del governo britannico di abolire dei consigli municipali (doc. 1-301/84);

— proposta di risoluzione degli on. Lezzi e Glinne, a nome del gruppo socialista, sul terremoto del 7 maggio che ha colpito l'Italia centrale e alcune regioni meridionali (doc. 1-302/84);

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla situazione delle persone scomparse in Argentina (doc. 1-303/84);

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla situazione di Juan Pablo Cardenas (doc. 1-304/84);

— proposta di risoluzione degli on. Dury, Castle, Enright, Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla visita della sig.ra Botha in Europa (doc. 1-305/84);

Martedì 22 maggio 1984

— proposta di risoluzione degli on. Lomas, Balfe, Megahy, Enright, Glinne, Van Miert, Lizin, Viehoff, Key, Castle, Buchan, Boyes, Van Hemeldonck, Griffiths, Herklotz, Quin, Collins, Clwyd, Adam, Caborn e Linkohr sulla deportazione di Afia Begum (doc. 1-307/84);

— proposta di risoluzione degli on. Glinne e Sieglerschmidt, a nome del gruppo socialista, sull'imminente esecuzione di un gran numero di pene di morte negli Stati Uniti e sul progetto di legge del congresso americano relativo alla reintroduzione della pena di morte per reati politici (doc. 1-308/84);

— proposta di risoluzione degli on. Enright e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulle scorte di intervento (doc. 1-309/84);

— proposta di risoluzione degli on. Gautier, Glinne, Linkohr, Arndt, Fellermaier, Focke, B. Friedrich, Gabert, Hänsch, Heinemann, Herklotz, Hoff, Klinkenborg, Kühn, Lange, Mihr, Peters, Rieger, Rogalla, Salisch, Schieler, Schinzel, Schmid, Karl Schön, Schwencke, Seefeld, Seeler, Seibel-Emmerling, Sieglerschmidt, Vetter, von der Vring, Wagner, Walter, Weber, Wettig, Wieczorek-Zeul, a nome del gruppo socialista, sulle norme relative ai gas di scarico (doc. 1-310/84);

— proposta di risoluzione degli on. Fellermaier e Glinne, a nome del gruppo socialista, sul rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. 1-311/84);

— proposta di risoluzione degli on. Hooper e Tuckman, a nome del gruppo democratico europeo, van Aerssen, Barbi e Pedini, a nome del gruppo del PPE, Bangemann e Irmer, a nome del gruppo liberale e democratico, Wieczorek-Zeul e Linkohr, a nome del gruppo socialista, Fanti e Piquet, a nome del gruppo comunista e apparentati, sugli accordi bilaterali fra la CEE e l'Argentina (doc. 1-312/84);

— proposta di risoluzione degli on. Pearce, Sir Jack Stewart-Clark e Normanton, a nome del gruppo DE, sulla tossicodipendenza dei bambini (doc. 1-313/84);

— proposta di risoluzione degli on. Sir Peter Vanneck e Battersby, a nome del gruppo DE, sulla guerra nel Golfo Persico (doc. 1-314/84);

— proposta di risoluzione degli on. Wagner, J. Moreau, Franz, Heinemann, Bonaccini, Peters, Herman, Rogalla, Mommersteeg, Rhys Williams, Marchesin, Leonardi, Welsh, Damseaux, Vergeer, Seal, von Bismarck, Deleau, Desouches, Schinzel, Beumer, von Wogau, Albers, Rogers, I. Friedrich, Théobald Paoli, Gautier e Delorozoy, sull'industria siderurgica (doc. 1-315/84);

— proposta di risoluzione degli on. Alber, Schleicher, Mertens, Schnitker, K. Fuchs e Malangré, a nome del gruppo del PPE, sull'introduzione di benzina esente da piombo nella Comunità (doc. 1-316/84);

— proposta di risoluzione degli on. Wurtz, Chambeiron, Maffre-Baugé, De March, Albers, Viehoff, Megahy, Cardia, Baduel Glorioso, Alavanos, Efremidis, Adamou, D'Angelosante, Gouthier, Gremetz, Denis, J. Hoffmann, Poirier, Piquet, Bucchini, Vergès e Pranchère, sul licenziamento in data 9 maggio 1984, del sig. Hans Meister colpito da divieto di esercitare la professione da parte del ministro delle PTT (doc. 1-317/84);

— proposta di risoluzione degli on. Piquet, Ferrero, Denis, Adamou, Verges, a nome del gruppo comunista e apparentati, sulla visita del primo ministro sudafricano in Europa (doc. 1-318/84);

— proposta di risoluzione degli on. Denis, D'Angelosante e Efremidis, a nome del gruppo comunista e apparentati, sul perdurare delle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. 1-319/84);

— proposta di risoluzione degli on. Frischmann, Baillot, Bernard, Carettoni Romagnoli, Ceravolo, Chambeiron, D'Angelosante, De March, Denis, Duport, J. Hoffmann, Linkohr, Marchesin, M. Martin, Peters, Piquet, Cinciari Rodano, Squarcialupi, van Minnen, Gremeth e Le Roux, sulla riduzione delle ore lavorative settimanali a 35 ore (doc. 1-320/84);

— proposta di risoluzione degli on. Hord, Tyrrell, Provan, Turner, Patterson, C. Jackson, Battersby, J. D. Taylor, Collins, Tuckmann, Hutton, Spencer, Key, R. Jackson, Hooper, Sir Brandon Rhys Williams, Cottrell, Harris, Lord Bethell, Pearce e Sherlock, sull'ingresso in Francia senza passaporto (doc. 321/84).

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, comunicherà al Parlamento, oggi alle 16.30, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità e urgenti, previste per giovedì 24 maggio 1984.

4. **Decisione sulle richieste di discussione con procedura d'urgenza**

L'ordine del giorno reca la decisione sulle richieste di applicazione della procedura con discussione d'urgenza su varie consultazioni, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento:

— Proposta di regolamento concernente la copertura del fabbisogno finanziario dell'esercizio di bilancio 1984 (doc. 1-233/84) (relazione Scrivener, doc. 1-322/84):

Intervengono Lord Douro, l'on. Scrivener e l'on. Hord, il quale chiede, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento la constatazione del numero legale.

Il presidente constata la mancanza del numero legale.

La votazione è rinviata alla prossima seduta (processo verbale della seduta del 23 maggio, punto 9)

— Proposta di regolamento concernente le fragole originarie degli Stati ACP (doc. 1-171/84) (relazione de Courcy Ling, doc. 1-217/84):

Interviene l'on. de Courcy Ling.

Il Parlamento accoglie la richiesta di urgenza.

Il punto in oggetto è iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì.

— Proposta di direttiva concernente la febbre epizootica (doc. 1-232/84):

Il Parlamento accoglie la richiesta di urgenza.

Il punto in oggetto è iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì.

— Proposta di regolamento concernente lo smercio per le uve secche (doc. 1-276/84):

Interviene l'on. Gautier.

Il Parlamento respinge la richiesta d'urgenza.

— Proposte di regolamento concernenti gli ovini, i caprini e i bovini in Grecia (doc. 1-281/84):

Intervengono gli on. Bournias e Hord.

Il Parlamento accoglie la richiesta d'urgenza.

Il punto in oggetto è iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di mercoledì.

— Proposta di regolamento concernente il settore lattiero-caseario (doc. 1-282/84):

Il Parlamento accoglie la richiesta d'urgenza.

Il punto in oggetto è iscritto in chiusura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì.

5. **Diritti dell'uomo** (discussione)

Lord Bethell illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica delle Comunità concernente i diritti dell'uomo per l'anno 1983—1984 (doc. 1-68/84).

Intervengono gli on. van den Heuvel, a nome del gruppo socialista, Penders, a nome del gruppo del PPE, Spencer, a nome del gruppo DE, Wurtz, gruppo comunista e apparentati, Haagerup, a nome del gruppo liberale e democratico, Israël, a nome del gruppo DEP, Théobald-Paoli, Bournias, Segre, Pesmazoglou, Lenz, Habsburg, Spaak, il sig. Contogeorgis, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della presente seduta, punto 14).*

6. **Ordine del giorno**

Su proposta del presidente, il Parlamento decide, al fine di assicurare la ripartizione più razionale possibile dei lavori, di iscrivere le urgenze di cui ai doc. 1-217/84, 1-232/84, 1-281/84 e 1-282/84 *(processo verbale della presente seduta, punto 4)* in chiusura dell'ordine del giorno della seduta di oggi, fermo restando che, se esse non possono venire esaminate questa sera, saranno rinviate al termine della seduta di domani.

Interviene l'on. Dalsass sul termine per la presentazione di emendamenti.

7. **Attività di alcuni «nuovi movimenti religiosi» nella Comunità** (discussione)

L'on. Cottrell illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sull'attività di alcuni «nuovi movimenti religiosi» all'interno della Comunità europea (doc. 1-47/84).

Intervengono gli on. Beumer, *presidente della commissione per la gioventù,* la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, Schwencke, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. BRUNO FRIEDRICH

Vicepresidente

Martedì 22 maggio 1984

Intervengono gli on. Bocklet, a nome del gruppo del PPE, Simmonds, gruppo DE, Cinciari Rodano, gruppo comunista e apparentati, Maher, gruppo liberale e democratico, Nyborg, gruppo DEP, Skovmand, gruppo CDI, Eisma, non iscritto, Viehoff, Brok, Sir Fred Catherwood, Scrivener, Vandemeulebroucke, Seeler, R. Jackson, Jakobsen, Turner, Kirk, il relatore, il sig. Pisani, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della presente seduta, punto 15).*

8. **Relazioni CEE—Namibia** (discussione)

L'on. Enright illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulle relazioni tra la CEE e la Namibia (doc. 1-67/84); parla anche a nome del gruppo socialista.

Interviene l'on. Vergeer, a nome del gruppo del PPE.

PRESIDENZA DELL'ON. MARCEL VANDEWIELE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Pearce, a nome del gruppo DE, Haagerup, a nome del gruppo liberale e democratico e anche a nome della commissione politica, Ewing, gruppo DEP, d'Ormesson, Luster, il sig. Pisani, *membro della Commissione,* e il relatore.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta odierna, punto 16).*

9. **Relazioni CEE — Malta** (discussione)

L'on. Baduel Glorioso illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sui rapporti economici e commerciali tra la Comunità economica europea e Malta (doc. 1-59/84).

Intervengono gli on. Rieger, a nome del gruppo socialista, Lenz, a nome del gruppo del PPE, Spencer, a nome del gruppo DE, il sig. Richard, *membro della Commissione,* e la relatrice.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della presente seduta, punto 17).*

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

Vicepresidente

10. **Risoluzione relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile** (discussione)

L'on. Salisch illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-38/84 — COM(84) 74 def.) sul progetto di risoluzione relativo alle azioni per combattere la disoccupazione femminile (doc. 1-170/84) (è inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-180/84).

Intervengono le on. Duport, a nome del gruppo socialista, Maij-Weggen, a nome del gruppo del PPE, Cinciari Rodano, *presidente della commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa,* T. Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico, Clwyd, Lenz, l'on. Adamou, la relatrice su quest'ultimo intervento, l'on. Patterson, il sig. Richard, *membro della Commissione,* che risponde anche all'interrogazione orale di cui al doc. 1-180/84, la relatrice e il sig. Richard.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della presente seduta, punto 18).*

Interviene l'on. Enright, che, richiamandosi all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento, chiede che i questori siano consultati in merito al rifiuto di accesso al Palazzo d'Europa a un gruppo di visitatori.

Il presidente comunica che consulterà immediatamente i questori sulla questione.

11. **Sicurezza sociale e legislazioni sociali** (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Maij-Weggen illustra la relazione interlocutoria che ella ha presentato a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla pubblicazione della

Commissione delle Comunità europee intitolata «problemi di sicurezza sociale» (COM(82) 716 def.) (doc. 1-45/84).

PRESIDENZA DELL'ON. KONSTANTINOS NIKOLAOU

Vicepresidente

L'on. Calvez illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sull'armonizzazione delle legislazioni sociali negli Stati membri (doc. 1-66/84).

Intervengono gli on. Patterson, a nome del gruppo DE, Frischmann, gruppo comunista e apparentati, Pesmazoglou, non'iscritti, Simpson, il sig. Richard, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che le proposte di risoluzione saranno poste in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della presente seduta, punto 19).*

12. **Discussioni su problemi di attualità e urgenti** (comunicazione dell'elenco degli argomenti)

Il presidente comunica che è stato stabilito, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità e urgenti, previsti per la seduta di giovedì 24 maggio, dalle 9.00 alle 11.00.

L'elenco, che comprende 20 proposte di risoluzione presentate entro i termini stabiliti *(processo verbale della presente seduta, punto 3),* è così composto:

I. GUERRA DEL GOLFO

Discussione congiunta

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Albers e altri, a nome del gruppo socialista, sulla missione di 7 paesi arabi (doc. 1-300/84)

— sulla proposta di risoluzione di Sir Peter Vanneck, a nome del gruppo DE, sulla guerra nel Golfo Persico (doc. 1-314/84)

II. OLIMPIADI

Discussione congiunta

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Penders, a nome del gruppo del PPE, sulla partecipazione ai giochi olimpici di Los Angeles (doc. 1-284/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Langes e altri, a nome del gruppo del PPE, sulle Olimpiadi (doc. 1-285/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. de la Malène e altri, a nome del gruppo DEP, sul biocottaggio sovietico delle Olimpiadi 1984 (doc. 1-288/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Haagerup, a nome del gruppo liberale e democratico, sulle Olimpiadi (doc. 1-294/84)

III. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Discussione congiunta

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Schleicher e altri, sulla riduzione delle immissioni di sostanze pericolose nell'atmosfera da parte degli impianti di combustione di grandi dimensioni (doc. 1-257/84/corr.)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Collins e altri sulla benzina priva di piombo (doc. 1-296/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Alber, a nome del gruppo PPE, sull'introduzione di benzina esente da piombo nella Comunità (doc. 1-316/84)

IV. Proposta di risoluzione dell'on. Barbi e altri, a nome del gruppo del PPE, su un progetto di aiuto comunitario d'urgenza a favore della regione Shamali-Paghman in Afghanistan (doc. 1-265/84)

V. TERREMOTO IN ITALIA

Discussione congiunta

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Ercini e altri sui danni provocati dalle recenti frane e smottamenti al patrimonio storico, artistico, paesistico e culturale della città di Orvieto, Umbria (doc. 1-260/84);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Barbagli e altri, a nome del gruppo del PPE, sui danni causati dal terremoto del 30 aprile 1984 in Umbria (doc. 1-261/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Costanzo e altri sul terremoto che ha colpito le regioni italiane dell'Appennino centro-meridionale (doc. 1-263/84)

— sulla proposta di risoluzione degli on. Lezzi e Glinne, a nome del gruppo socialista, sul terremoto del 7 maggio 1984 che ha colpito l'Italia centrale e alcune regioni meridionali (doc. 1-302/84)

VI. DIRITTI DELL'UOMO

Discussione congiunta

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Habsburg e altri, a nome del gruppo del PPE, sulla situazione dei coniugi Sacharov (doc. 1-289/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla situazione delle perone scomparse in Argentina (doc. 1-303/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla situazione di Juan Pablo Cardenas (doc. 1-304/84)

— sulla proposta di risoluzione degli on. Fellermaier e Glinne, a nome del gruppo socialista, sul rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. 1-311/84)

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Denis e altri, a nome del gruppo comunista e apparen-

Martedì 22 maggio 1984

tati, sul perdurare delle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. 1-319/84)

Conformemente al disposto dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento, il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti è ripartito come segue, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco:

— Per uno degli autori 1 minuto

— Deputati 60 minuti (complessivamente)

— Gruppo socialista 9 minuti

— Gruppo del partito popolare europeo (gruppo DC) 9 minuti

— Gruppo democratico europeo 7 minuti

— Gruppo comunista e apparentati 7 minuti

— Gruppo liberale e democratico 6 minuti

— Gruppo dei democratici europei di progresso 6 minuti

— Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti 5 minuti

— Non iscritti 11 minuti

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e provenire da un gruppo politico o da almeno 21 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 15.00 di domani, mercoledì e che le votazioni su dette obiezioni avranno luogo, senza discussione, alle 15.00.

13. Tempo delle interrogazioni

Il Parlamento inizia l'esame di una serie di interrogazioni rivolte al Consiglio, ai ministri degli affari esteri e alla Commissione (doc. 1-270/84).

Interrogazioni al Consiglio

N. 1 dell'on. Schleicher: Direttiva «ridotta» sull'impiego dell'amianto

Il sig. Cheysson, *presidente in carica del Consiglio,* risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Alber, che sostituisce l'interrogante, e Johnson.

— L'interrogazione n. 2 è stata ritirata dall'interrogante.

— All'interrogazione scritta n. 3 dell'on. Papaefstratiou sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente e non si è proceduto alla designazione di un sostituto.

Intervengono gli on. Spencer, sulla procedura, Schleicher e Pesmazoglou, quest'ultimo sulla procedura.

N. 4 dell'on. Hooper: Insegnamento della religione nell'isola greca di Sira

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hooper.

Interviene l'on. Pesmazoglou sulla procedura.

— Alle interrogazioni n. 5 dell'on. Bonde e 6 dell'on. Rogalla saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 7 dell'on. Hutton: Riforma della procedura di concertazione

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hutton.

N. 8 dell'on. Marshall: Utilizzazione di burro a prezzo ridotto nelle industrie alimentari

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Spencer, che sostituisce l'interrogante, Ewing, Hord e Van Hemeldonck.

N. 9 dell'on. Van Hemeldonck: Sorveglianza e controllo dei trasporti di residui pericolosi all'interno della Comunità europea

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Van Hemeldonck, von der Vring e Purvis.

N. 10 dell'on. Ewing: Negoziati con la Spagna in materia di pesca

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Ewing.

Intervengono l'on. Purvis e il sig. Cheysson.

Il sig. Cheysson risponde poi alle domande complementari degli on. Provan e Van Miert.

N. 11 dell'on. Eisma: Politica europea di incentivazione economica

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Herman, che sostituisce l'interrogante.

Interrogazione ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica

N. 21 di Sir Peter Vanneck: Disposizioni di emergenza per assicurare le telecomunicazioni nella Comunità

Il sig. Cheysson, *presidente in carica dei ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica,* fa rilevare che l'interrogazione in questione non rientra nelle competenze dei ministri degli affari esteri.

Intervengono Sir Peter Vanneck, il sig. Cheysson, l'on. Howell, il sig. Cheysson.

— All'interrogazione n. 22 dell'on. Pöttering sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 23 dell'on. Plaskovitis: Sviluppi negativi della conferenza di Stoccolma

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on Plaskovitis, Howell, Israël e Radoux.

N. 2 dell'on. Van Miert: Statuto per il personale delle organizzazioni a carattere umanitario

Il sig. Cheysson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Van Miert.

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Presidente

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

14. **Diritto dell'uomo** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione di Lord Bethell (doc. 1-68/84) (1)

Preambolo e considerando A, B e C: approvati

Dopo il considerando C

— n. 2 degli on. Piquet e Wurtz: respinto

Considerando D: approvato

Considerando E

— n. 8 di Lady Elles: approvato

Il considerando E, così modificato, è approvato.

Considerando F: approvato

Considerando G, lettera a)

— n. 7 dell'on. Spencer: approvato

— n. 11 degli on. Lenz e Habsburg, a nome del gruppo del PPE: approvato

La lettera a), così modificata, è approvata.

Considerando G, lettera b)

— n. 4 dell'on. van den Heuvel, a nome del gruppo socialista: respinto

— n. 10 degli on. Lenz e Habsburg: approvato

La lettera b), così modificata, è approvata.

Dopo il considerando G, lettera b)

— n. 12 dell'on. Tyrrell: approvato

Considerando H e paragrafi da 1 a 5: approvati

Dopo il paragrafo 5

— n. 3 degli on. Piquet e Wurtz:

Il gruppo comunista e apparentati ha chiesto una votazione per appello nominale

Votanti: 97 (2)

Favorevoli: 3

Contrari: 92

Astenuti: 2

L'emendamento n. 3 è così respinto.

Paragrafi 6 e 7: approvati

Paragrafo 8

— n. 5 dell'on. van den Heuvel, a nome del gruppo socialista: approvato

Il paragrafo 8, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 8

— n. 1 dell'on. Israel: approvato

Paragrafo 9: approvato

Paragrafo 10

— n. 6 dell'on. van den Heuvel, a nome del gruppo socialista: approvato

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 11 a 17: approvati

(n. 9: ritirato)

Paragrafi da 18 a 22: approvati

(Il presidente fa rilevare che il testo del paragrafo 21 — attualmente paragrafo 22 — deve essere considerato come una raccomandazione e non come una decisione)

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Adamou e Israël.

Il gruppo DE ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 127 (2)

Favorevoli: 119

Contrari: 2

Astenuti: 6

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

(2) Vedi allegato.

Martedì 22 maggio 1984

RISOLUZIONE

per l'anno 1983—1984 sui diritti dell'uomo nel mondo e sulla politica della Comunità concernente i diritti dell'uomo

Il Parlamento europeo,

— viste le seguenti proposte di risoluzione:

  — proposte di risoluzione dell'on. van Aerssen e altri sulla situazione in Uganda (doc. 1-421/83),

  — proposta di risoluzione dell'on. Lenz e altri sulle violazioni dei diritti dell'uomo riguardanti le suore nella Cecoslovacchia (doc. 1-424/83),

  — proposta di risoluzione dell'on. Van Hemeldonck sulla condanna di Valeri Senderov (doc. 1-163/83),

  — proposta di risoluzione dell'on. Penders e altri sulle esecuzioni capitali extragiudiziarie (doc. 1-1438/83/riv.),

  — proposta di risoluzione dell'on. Théobald-Paoli sulla situazione dei diritti dell'uomo in Uganda (doc. 1-448/83),

  — proposta di risoluzione dell'on. Théobald-Paoli sulla liberazione di Peter Uhl, cecoslovacco militante per i diritti dell'uomo (doc. 1-488/83),

— vista la sua risoluzione del 17 maggio 1983 sui diritti dell'uomo nel mondo [1],

— vista la relazione della sua commissione politica (doc. 1-68/84),

A. ricordando l'impegno assunto di elaborare ogni anno una relazioni sui diritti dell'uomo nel mondo;

B. richiamandosi ai termini della sua prima relazione annuale, in cui ha messo in particolare risalto tre diritti fondamentali: il diritto alla vita, il diritto al rispetto dell'integrità fisica e morale della persona e il diritto a un giudizio obiettivo da parte di un tribunale indipendente;

C. considerando che l'impegno ad attenersi ai principi democratici di governo e a proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali costituisce una condizione preliminare per poter far parte della Comunità europea,

D. deplorando che negli ultimi anni si è riscontrato un troppo esiguo progresso per quanto riguarda l'adozione di una politica comunitaria globale e coerente in materia di diritti dell'uomo nei confronti dei paesi terzi,

E. convinto che l'adozione e l'applicazione di una tale politica sono più che mai essenziali e rispondono ai voti di un gran numero di cittadini che continuano a rivolgere appelli alla Comunità e al suo Parlamento affinché intervengano attivamente in casi di violazioni dei diritti dell'uomo,

F. profondamente rattristato dal continuo aumento delle violazioni dei diritti dell'uomo nel 1983, soprattutto riguardo agli omicidi politici, alla scomparsa di persone e alle espulsioni in massa, che sono da ritenere come un indice di un generale deterioramento della situazione per quanto riguarda di diritti dell'uomo,

G. a) esprimendo il suo profondo dolore per il sacrificio di coloro che sono stati assassinati nel loro paese a causa del loro impegno per il ripristino delle libertà democratiche, e in particolare della libertà religiosa, tra cui, nei paesi a regime comunista, numerosi rappresentanti del clero cristiano e difensori dei diritti civili — per esempio quei

---

[1] GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 58.

milioni di persone morte durante questo secolo per aver sostenuto l'identità nazionale propria dell'Ucraina, oppure il reverendo Ceza Palfj, sacerdote ungherese in Romania, torturato a morte dalla polizia rumena per aver protestato a causa del fatto che il 25 dicembre 1983 era stato dichiarato giorno lavorativo — o, in altri paesi aderenti alla religione Bahai in Iran, Marianella Garcia Villas, di El Salvador, militante a favore dei diritti dell'uomo con grande rischio personale;

b) accordando tutto il proprio sostegno a quanti ancora oggi combattono con tutte le loro forze e a rischio della propria vita a favore dei diritti dell'uomo, come

1. Andrei Sacharov e i membri della sua famiglia,

2. Anatoly Sharansky,

3. Ladislas Lis, in Cecoslovacchia;

c) deplorando in particolare la soppressione di diritti dell'uomo per motivi religiosi, in riguardo soprattutto di ebrei, battisti e cattolici, nell'Unione Sovietica;

H. consapevole del fatto che, mentre si sta elaborando questa relazione, una ventina di guerre sono in corso in diverse parti del mondo, la tortura e i maltrattamenti sono notoriamente e sistematicamente praticati in almeno 50 paesi, e circa metà dei 157 Stati membri delle Nazioni Unite tengono in cattività diverse categorie di prigionieri politici,

1. esprime tutta la sua costernazione di fronte al numero di paesi del globo in cui le violazioni dei diritti dell'uomo possono essere considerate « flagranti e sistematiche » e per il fatto che una maggioranza di tali violazioni sono state perpetrate da governi o da loro agenti;

2. è particolarmente preoccupato per l'informazione recentemente pervenuta, che mette in luce un vero e proprio aumento di taluni tipi di violazione dei diritti dell'uomo, soprattutto le « scomparse » e gli omidicidi politici;

3. constata con preoccupazione che, nella maggior parte dei paesi menzionati nella prima relazione annuale del Parlamento, le violazioni dei diritti dell'uomo sono continuate anche nel 1983;

4. afferma che la semplice condanna e semplici espressioni di biasimo non sono sufficienti e che la Comunità europea deve compiere tutti i passi possibili per impedire tali violazioni e per alleviare le sofferenze da esse causate;

5. rileva che in alcuni paesi si sono verificati sostanziali miglioramenti per quanto riguarda i diritti dell'uomo, e si compiace in particolare della proclamata determinazione del nuovo governo argentino democraticamente eletto di avviare un'azione legale contro coloro che hanno commesso violazioni dei diritti dell'uomo sotto la dittatura militare;

Politica della Comunità

6. è convinto che la Comunità europea e le sue istituzioni dispongano di notevoli strumenti politici ed economici di cui sinora non è stato sufficientemente fatto uso, al fine di promuovere e obbligare a rispettare i diritti dell'uomo;

7. deplora che, nonostante gli inviti rivolti nello scorso anno affinché la Commissione, il Consiglio e i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica facessero passi concreti, si sono registrati scarsi progressi evidenti nel senso di sviluppare un'ampia e coerente politica comune concernente i diritti dell'uomo;

8. si compiace del fatto che, aderendo alla richiesta avanzata dal Parlamento europeo nella sua prima relazione annuale (1), il Consiglio ha chiesto alla Commissione di includere nella nuova convenzione ACP-CEE un preciso riferimento ai diritti dell'uomo e invita la Commissione e il Consiglio a insistere col maggior vigore possibile affinché nella convenzione venga incluso tale riferimento ai diritti dell'uomo;

9. si compiace del fatto che il comitato paritetico ACP-CEE abbia deciso, su proposta della parte europea e del Senegal, conformemente alla risolusione del Parlamento del 17 maggio 1983 sui diritti dell'uomo nel mondo (1), di creare al proprio interno un gruppo di lavoro sui diritti dell'uomo;

10. chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di preparare, insieme con le istituzioni della Comunità, accordi appropriati al fine di elaborare entro la fine del 1984, per poi sottoporla al Parlamento, una relazione scritta in cui si esponga ciò che si fa attualmente al fine di promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi terzi e si indichi il modo in cui tale attività può essere sviluppata ulteriormente;

11. chiede alla Commissione, nell'ambito della relazione soprammenzionata, di dedicare particolare considerazione ai punti seguenti:

a) la possibilità di affidare alla responsabilità specifica di un commissario il settore dei diritti dell'uomo;

b) quali sono le modalità attualmente esistenti e quelle potenziali di collegare l'aiuto comunitario con delle condizioni minime di tutela dei diritti dell'uomo; nei casi tuttavia di calamità e di necessità urgenti, la fornitura di aiuto alimentare non dovrebbe essere subordinata a tali condizioni;

c) esaminare la possibilità di inglobare il rispetto dei diritti dell'uomo in programmi di sviluppo e accordi esterni e di studiare in qual misura le questioni attinenti ai diritti dell'uomo possano essere sollevate in una vasta gamma di contatti della Comunità con l'esterno;

d) l'aumento degli stanziamenti di bilancio per i progetti relativi ai diritti dell'uomo all'interno della Comunità;

e) presentazione di una relazione periodica al Parlamento sul seguito dato alle risoluzioni di quest'ultimo concernenti i diritti dell'uomo nonché su altre attività comunitarie relative ai diritti dell'uomo;

Cooperazione politica europea

12. ricorda la risposta positiva data dal sig. Mertes (2), quale presidente in carica, alla prima relazione annuale del Parlamento sui diritti dell'uomo, e le dichiarazioni fatte dai successivi presidenti in carica, secondo cui essi considerano le questioni attinenti ai diritti dell'uomo come un aspetto essenziale delle relazioni internazionali;

---

(1) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 58.
(2) Vedi dibattiti del PE — maggio 1983.

13. rileva che, nel contesto della cooperazione politica europea, si sono compiuti progressi quanto al coordinamento della posizione dei Dieci su questioni attinenti ai diritti dell'uomo, soprattutto in sedi internazionali, come le Nazioni Unite e la CSCE;

14. ritiene tuttavia che, stante la necessità di raggiungere il consenso all'interno dei Dieci prima di prendere iniziative comuni, non si sia ancora realizzato un sufficiente progresso quanto alla presentazione di casi e problemi specifici riguardanti i diritti dell'uomo a governi di paesi terzi;

15. ritiene che i ministri degli affari esteri non abbiano accordato un'abbastanza elevata priorità alle considerazioni sui diritti dell'uomo, nello sviluppo della Comunità e nelle politiche di relazioni esterne, e non abbiano dato sufficiente sostegno a un'iniziativa della Commissione in questo senso (per esempio delle trattative della Lome II);

16. esige che per il settembre 1984 il presidente in carica prenda accordi affinché il Parlamento venga informato in un modo appropriato (possibilmente tramite periodici resoconti scritti alla commissione politica, nel contesto dei colloqui trimestrali) circa le iniziative prese dai Dieci nel settore dei diritti dell'uomo, specificando a quale livello sono state prese e con quale risultato, nonché esponendo i seguiti dati alle risoluzioni del Parlamento concernenti i diritti dell'uomo;

Nazioni Unite

17. è convinto che i Dieci debbano raddoppiare i loro sforzi per rendere maggiormente efficaci gli organismi delle Nazioni Unite che si occupano della protezione e della promozione del rispetto dei diritti dell'uomo, soprattutto al fine di rafforzare il rispetto e l'applicazione delle norme internazionali attualmente in vigore;

18. invita i Dieci a fornire un energico sostegno alle azioni volte a:

a) far adottare il progetto di convenzione contro la tortura, nonché un protocollo opzionale,

b) creare un Alto Commissario per i diritti dell'uomo, abilitato a prendere contatti diretti con i governi;

19. è convinto che i Dieci si troverebbero in una posizione morale più forte presso le Nazioni Unite se tutti i paesi della Comunità avessero ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il suo protocollo facoltativo, nonché il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e insiste ancora energicamente affinché tutti i paesi della Comunità lo facciano (1);

20. ritiene che l'ONU, pur essendo uno dei più importanti organismi del mondo in materia di diritti dell'uomo, si trovi tuttavia ostacolata dalla sua natura intergovernativa e che perciò le istituzioni rappresentative, come il Parlamento, hanno una funzione essenziale da svolgere;

21. ribadisce il proprio impegno a far uso di tutti gli strumenti appropriati per sollevare e pubblicizzare casi e problemi attinenti ai diritti dell'uomo e ai diritti di singoli cittadini, compresi i suoi contatti con rappresentati e delegazioni del terzo mondo, con organizzazioni non governative e nelle riunioni interparlamentari e interpartitiche;

22. si impegna a creare strutture appropriate, a livello di segretariato, al fine di sostenere tali attività, conformemente alle proposte presentate all'ufficio di presidenza del Parlamento

(1) Vedi allegato I al doc 1-68/84

da parte della commissione politica e del suo gruppo di lavoro sui diritti dell'uomo, e ai sensi della risoluzione del Parlamento sul bilancio 1984 (1);

23. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e al segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) Sezione I (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1984.

15. **Attività di alcuni «nuovi movimenti religiosi» nella Comunità** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Cottrell (doc. 1-47/84) (1).

Titolo

— n. 27 degli on. Bocklet, Cottrell, Beyer de Ryke, Fajardie, Gerokostopoulos, Hahn, Papapietro, Pery, Schwencke, Simmonds, Viehoff: approvato

Preambolo: approvato

Considerando A

— n. 22 dell'on. Beumer: approvato

Il considerando A, così modificato, è approvato.

Considerando B, C e D: approvati

Considerando E

— n. 21 idem: approvato

Il considerando E, così modificato, è approvato.

Dopo il considerando E

— n. 30 dell'on. Bocklet e altri: approvato

Paragrafo 1

— nn. 20 e 19 dell'on. Beumer: approvati con successive distinte votazioni

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 2 (nel suo complesso)

— n. 13 dell'on. Gaiotti De Biase: respinto

Paragrafo 2 (frase introduttiva)

— n. 24 dell'on. von der Vring: respinto

— n. 18 dell'on. Beumer: respinto

— n. 25 degli on. Sieglerschmidt, Schwencke e Seeler: respinto con VE

— n. 35 dell'on. Bocklet e altri: approvato

(n. 5: ritirato)

Paragrafo 2, lettera a)

— n. 17 dell'on. Beumer: approvato

(n. 6: ritirato)

La lettera a), così modificata, è approvata.

Paragrafo 2, lettere b) e c): approvate

Paragrafo 2, lettera d)

— n. 1 degli on. Sieglerschmidt e Schwencke, a nome del gruppo socialista: approvato

La lettera d), così modificata, è approvata.

Resto del paragrafo 2: approvato

(nn. 7, 8 e 9: ritirati)

Paragrafo 3 (nel suo complesso)

— n. 23 dell'on. de la Malène: respinto

— n. 31 dell'on. Bocklet e altri: approvato

(nn. 2, 3 e 16: decadono)

Dopo il paragrafo 3

— n. 32 dell'on. Bocklet e altri: approvato

Paragrafo 4

(nn. 4, 10 e 15: ritirati)

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

— n. 33 dell'on. Bocklet e altri: approvato

Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

Paragrafo 5

— n. 14 dell'on. Beumer: approvato

— n. 34 dell'on. Bocklet e altri: approvato

Il paragrafo 3, così modificato, è approvato.

Paragrafo 6: approvato

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. J. Nielsen, Croux, Møller, che parla anche a nome dell'on. Kirk, Phlix, Petersen, a nome dei membri danesi del gruppo socialista, Chambeiron, a nome del gruppo comunista e apparentati, von der Vring, che parla anche a nome degli on. Seibel, Emmerling e Schmid.

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 149 (1)

Favorevoli: 98

Contrari: 24

Attenuti: 27

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

---

(1) Vedi allegato.

RISOLUZIONE

su un'azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione

Il Parlamento europeo,

— accettando il principio sancito dall'articolo 9 della convenzione europea sui diritti dell'uomo,

— visto il trattato CEE e segnatamente il suo articolo 220,

— visto che il 1985 sarà l'anno internazionale della gioventù,

— viste le proposte di risoluzione concernenti:

  — il pericolo causato dalla Chiesa dell'unificazione di Sun Myung Moon (doc. 1-2/82),

  — le attività della Chiesa dell'unificazione di Sun Myung Moon (doc. 1-109/82),

— visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica (doc. 1-47/84),

A. conscio della preoccupazione che suscitano in taluni cittadini e famiglie della Comunità le attività di nuove organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione quando le loro pratiche ledono i diritti dell'uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati,

B. ribadendo il principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la piena libertà di religione e di opinione e perciò gli organi della Comunità non hanno alcun diritto di giudicare la legittimità delle credenze religiose in generale e l'attività religiosa in particolare,

C. convinto che in questo contesto non si pone in discussione la validità delle convinzioni religiose bensì la liceità o meno delle pratiche connesse con l'ammissione di nuovi membri e con il loro trattamento,

D. considerando che i problemi posti dal sorgere delle predette organizzazioni costituiscono un fenomeno mondiale che si manifesta, sia pure con intensità diversa, in tutti gli Stati membri e ha già dato luogo in alcuni di essi a indagini, a provvedimenti governativi e a sentenze,

E. considerando che i membri di queste organizzazioni, quando abbandonano il modo di vita seguito fino allora, incontrano problemi sul piano sociale e lavorativo che possono avere conseguenze negative non solo per loro stessi, ma anche per la società e per il sistema sociale,

F. consapevole che è molto difficile — date le differenti denominazioni di queste organizzazioni negli Stati membri — farsene un'idea neutrale intesa da tutti allo stesso modo;

1. ritiene necessario che i competenti Consigli dei ministri — vale a dire i ministri dell'interno e della giustizia riuniti nell'ambito della cooperazione politica nonché il Consiglio dei ministri degli affari sociali — abbiano al più presto uno scambio di informazioni sui problemi sollevati dall'attività delle predette organizzazioni e che in tale sede vengano trattati in particolare i seguenti temi:

a) procedura applicata nel conferimento del carattere di utilità pubblica e nella concessione dell'esonero fiscale a queste organizzazioni,

b) osservanza delle leggi vigenti nei rispettivi Stati membri, per esempio in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale,

c) conseguenze dell'inadempienza di queste leggi per la società,

d) ricerca delle persone scomparse e possibilità, in questo campo, di una cooperazione con paesi terzi,

e) in quale modo verrebbero lesi i diritti della libertà personale dei membri,

f) istituzione di servizi che forniscano assistenza legale ai membri quando lasciano le rispettive organizzazioni e li aiutino a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro,

g) attuali carenze legislative dovute a normative diverse nei singoli Stati, cosicché in certi paesi si possono esercitare attività eventualmente vietate in altri;

2. invita gli Stati membri a mettersi d'accordo su una raccolta di dati concernenti le ramificazioni internazionali delle predette organizzazioni, compresi eventuali nomi fittizi e organizzazioni camuffate, nonché le loro attività negli Stati membri;

3. invita la Commissione

a) a presentare una relazione su quanto si è detto al paragrafo 2, che indichi in particolare come si siano comportate sinora le istanze statali, soprattutto organi di polizia e tribunali, di fronte alle infrazioni della legge compiute da queste organizzazioni e riferisca sui risultati cui sono pervenute le commissioni d'inchiesta, insediate dallo Stato, in merito a queste organizzazioni;

b) a elaborare procedure atte ad assicurare, in questo contesto, un'efficace protezione dei cittadini della Comunità;

4. chiede ai competenti Consigli dei ministri — sulla base dei dati raccolti e della relazione della Commissione — di dibattere i problemi posti dall'attività delle predette organizzazioni e di mettere in tal modo gli Stati membri in condizione di tutelare in maniera concertata i diritti dei loro cittadini;

5. raccomanda che per l'esame, la registrazione e la valutazione dell'attività delle suddette organizzazioni vengano impiegati i seguenti criteri:

a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire,

b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull'impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale,

c) dopo l'adesione a un'organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili,

d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine,

e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell'individuo:
— il diritto di abbandonare liberamente un'organizzazione;
— il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono;
— il diritto di chiedere un consiglio all'esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo;
— il diritto di chiedere l'assistenza medica;

f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione;

g) le organizzazioni non possono richiedere un'adesione permanente all'organizzazione a quei membri potenziali — per esempio studenti o turisti — che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello di residenza;

h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediatamente specificare la denominazione e i principi dell'organizzazione;

i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri;

j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da loro o svolgono un'attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri nei quali vivono o lavorano;

k) se un membro intraprende un viaggio all'estero, soprattutto in un paese lontano, nell'interesse dell'organizzazione, quest'ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia;

l) le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati, la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari;

m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile affinche siano impartite loro un'educazione, un'istruzione e cure appropriate; inoltre, devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere,

6. ritiene auspicabile un'azione comune anche nell'ambito del Consiglio d'Europa e chiede pertanto ai governi degli Stati membri di adoperarsi affinché il Consiglio d'Europa elabori appropriate convenzioni che proteggano efficacemente i singoli dalle possibili macchinazioni di queste organizzazioni e dalla loro coartazione fisica e psichica;

7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee, ai governi e parlamenti degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa.

---

16. **Relazioni CEE-Namibia** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Enright (doc. 1-67/84) (1).

Preambolo e considerando A, B e C: approvati

Considerando D

— n. 9 dell'on. D'Ormesson: respinto

— n. 22 dell'on. Luster: respinto con VE

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti

Martedì 22 maggio 1984

Il considerando D è approvato.

Considerando E e F: approvati

Considerando G

— n. 10 dell'on. D'ormesson: respinto

Il considerando G è approvato.

Considerando H: approvato

Considerando I

— n. 17 dell'on. Luster: approvato con VE

Il considerando I, così modificato, è approvato.

Considerando J e K: approvati

Considerando L

— n. 1 dell'on. Enright: approvato

(n. 21: ritirato)

Il considerando L, così modificato, è approvato.

Considerando M, N e O: approvati

Dopo il considerando O

— n. 6 dell'on. Enright: approvato

Considerando P: approvato

Considerando Q

— n. 11 dell'on. D'Ormesson: respinto

Il considerando Q è approvato.

Considerando R

— n. 12 idem: respinto dopo un intervento dell'autore

Il considerando R è approvato.

Paragrafo 1

— n. 13 idem: respinto con VE

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafi 2 e 3: approvati

Paragrafo 4

— n. 2 dell'on. Enright: approvato dopo un intervento dell'autore

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6

— n. 14 dell'on. D'Ormesson: respinto con VE

(n. 19: ritirato)

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafi 7 e 8: approvati

L'on. C. Jackson chiede una votazione per parti separate sul paragrafo 9

Prima parte (fino a «rispettato»: approvata

Seconda parte: approvata con VE

Paragrafo 10

— n. 3 dell'on. Enright: approvato

(n. 20: ritirato)

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 10

— n. 30 dell'on. Luster: approvato

— n. 23 idem: respinto con VE

— n. 24 idem: respinto con VE

Paragrafi 11 e 12: approvati

(n. 18: ritirato)

Paragrafi 13 e 14: approvati

Dopo il paragrafo 14

— n. 25 idem; respinto con VE

Paragrafi 15, 16 e 17: approvati

Paragrafo 18

— n. 26 idem: respinto

Il paragrafo 18 è approvato.

Paragrafo 19

— n. 27 idem: respinto

Il paragrafo 19 è approvato.

Paragrafo 20

— n. 28 idem: respinto

Il paragrafo 20 è approvato.

Paragrafo 21

— n. 4 dell'on. Enright: approvato

Il paragrafo 21, così modificato, è approvato.

Paragrafi 22, 23 e 24: approvati

Paragrafo 25

— n. 29 dell'on. Luster: respinto con VE

Il paragrafo 25 è approvato.

Paragrafi 26 e 27: approvati

Paragrafo 28

— n. 15 dell'on. D'Ormesson: respinto

— n. 5 dell'on. Enright: approvato con VE

L'on. C. Jackson chiede una votazione per parti separate sul paragrafo 28

Prima parte (fino alle parole «Baia di Walvis»: approvata

Interviene l'on. Hume sulla procedura.

Seconda parte (escluso l'emendamento): approvata con VE

Interviene l'on. Pearce sulla procedura.

Il paragrafo 28, così modificato, è approvato con VE.

Paragrafo 29

— n. 16 dell'on. D'Ormesson: respinto

Il paragrafo 29 è approvato.

Paragrafi 30 e 31: approvati

Paragrafo 32

— n. 7 dell'on. Enright: approvato

Il paragrafo 32, così modificato, è approvato.

Paragrafo 33: approvato.

Paragrafo 34

— n. 8 dell'on. Enright: approvato

Il paragrafo 34, così modificato, è approvato.

Paragrafi 35 e 36: approvati

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli onn. G. Fuchs, Pearce, Denis a nome dei membri francesi del gruppo comunista e apparentati, Enright, relatore.

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 137 (1)

Favorevoli: 120

Contrari: 6

Astenuti: 11

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

(1) Vedi allegato.

RISOLUZIONE

sulle relazioni della CEE con la Namibia

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Müller-Hermann e altri sulle relazioni economiche e commerciali con la Namibia (doc. 1-362/83),

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Pearce sull'indipendenza della Namibia (doc. 1-1125/83),

— vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1983 sulla necessità di concedere alla Namibia un aiuto allo sviluppo (1),

— ricordando la sua risoluzione del 9 febbraio 1983 sull'Africa australe (2),

— vista la serie di risoluzioni sulla situazione nell'Africa australe approvate dal comitato paritetico e dall'assemblea consultiva ACP-CEE nelle riunioni tenute nel 1982 a Harare (Zimbabwe) e a Roma (3), nonché nel 1983 a Kingston (Giamaica) e a Berlino (4),

— vista la risoluzione adottata nel febbraio 1984 dal comitato paritetico ACP-CEE nella sua riunione di Brazzaville (Congo) sulla base dei dati forniti dalla missione d'inchiesta in Mozambico (5),

(1) GU n. C 42 del 14. 2. 1983, pag. 52.
(2) GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 35.
(3) GU n. C 39 del 10. 2. 1983.
(4) GU n. C 300 del 7. 11. 1983.
(5) CA/CP/452/def.

— vista l'esauriente relazione elaborata dalla missione d'inchiesta ACP—CEE negli Stati della linea del fronte sugli effetti degli atti d'aggressione perpetrati dal Sudafrica contro i paesi confinanti (1),

— considerata la grande preoccupazione ripetutamente manifestata dai ministri degli affari esteri della Comunità per la situazione nell'Africa australe,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 1-67/84),

A. ricordando lo status internazionale della Namibia e riaffermando la speciale responsabilità delle Nazioni Unite nei confronti della Namibia,

B. attento al fatto che la CEE e i suoi Stati membri considerano illegale la persistente presenza sudafricana in Namibia, che le loro politiche si accordano con il piano-quadro elaborato dalle Nazioni Unite per la Namibia e che essi si sono astenuti dal riconoscere sul piano diplomatico l'amministrazione interna della Namibia,

C. ribadendo la sua convinzione che il popolo della Namibia debba essere posto in grado di esercitare il suo diritto all'autodeterminazione e che la Namibia debba conquistare la propria indipendenza, così a lungo differita,

D. condannando senza riserve la politica di apartheid in tutte le sue manifestazioni, che rappresenta una violazione permanente ed estremamente grave dei diritti dell'uomo, e condannando inoltre l'applicazione di tale politica alla Namibia da parte del Sudafrica,

E. convinto che l'attuazione del piano delle Nazioni Unite per la composizione della controversia, così com'è esposto nella risoluzione 435 (78) del consiglio di sicurezza, sia l'unico metodo accettabile a livello internazionale per consentire alla Namibia di giungere per vie pacifiche all'indipendenza,

F. deplorando i ripetuti insuccessi registrati nell'attuazione di tale piano nonostante le difficili trattative che il gruppo di contatto conduce da anni,

G. prendendo atto della risoluzione 539 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 ottobre 1983, in cui il consiglio di sicurezza ha respinto fermamente l'ostinata richiesta del Sudafrica di collegare l'indipendenza della Namibia a questioni «non pertinenti» e «estranee», non contemplate dalla risoluzione 435,

H. sottolineando che nella summenzionata risoluzione il consiglio di sicurezza ha preso atto che le consultazioni avviate dal segretario generale delle Nazioni Unite con tutte le parti interessate ai fini dell'attuazione della risoluzione 435 hanno confermato che «tutte le questioni in sospeso» menzionate nella risoluzione 435 sono state risolte,

I. attento ai più vasti problemi di sicurezza regionale che influiscono sulla conquista pacifica dell'indipendenza da parte della Namibia e che sono stati oggetto di recenti iniziative volte a porre termine al conflitto armato in corso nella regione e a rafforzare la fiducia, necessaria per una rapida attuazione della risoluzione 435, iniziative che hanno già portato ad accordi tra alcune delle parti in causa,

J. approvando il vigoroso sostegno dato a tali iniziative dai ministri degli affari esteri dei Dieci riuniti nell'ambito della cooperazione politica, e compiacendosi della loro chiara e inequivocabile dichiarazione secondo cui esse offrono una nuova occasione per attuare senza ulteriori ritardi il piano delle Nazioni Unite,

K. sottolineando l'importanza degli investimenti e degli interessi commerciali degli Stati membri nella regione, e specialmente in Namibia, e consapevole della necessità di

(1) CA/CP/393.

salvaguardarli fornendo appoggio a iniziative volte ad assicurare alla Namibia un'indipendenza riconosciuta a livello internazionale,

L. ricordando che l'Angola e il Mozambico partecipano ora insieme ai paesi ACP, a livello sia di ministri che di ambasciatori, ai negoziati in corso per la nuova convenzione ACP—CEE,

M. sottolineando il ruolo essenziale svolto dalla Conferenza per il coordinamento e lo sviluppo dell'Africa australe (SADCC) nel creare solidi legami tra i paesi dell'Africa australe, e compiacendosi del considerevole aiuto e sostegno fornito dalla CEE,

N. esprimendo la speranza che il governo di una Namibia indipendente decida di aderire sia alla SADCC che alla prossima convenzione ACP—CEE,

O. profondamente consapevole che una Namibia libera e indipendente avrà bisogno di cospicui aiuti internazionali per la sua riorganizzazione, la sua ricostruzione e il suo sviluppo,

P. sperando che la Repubblica sudafricana continuerà a fornire assistenza finanziaria a una Namibia indipendente,

Q. dichiarando solennemente di essere pronto a sollecitare l'aiuto della Comunità per lo sviluppo di una Namibia indipendente,

R. ansioso di alleviare le sofferenze patite dalla grande maggioranza della popolazione della Namibia a causa della siccità, della guerra e delle ingiustizie insite nel regime di apartheid, nonché di mitigare le continue privazioni affrontate da migliaia di profughi della Namibia rifugiatisi nei paesi limitrofi,

S. fermamente convinto che bisognerebbe estendere gli aiuti a tutte le persone, i gruppi, i partiti e le associazioni che nella Namibia sono consapevoli della necessità per il loro paese di conquistare l'indipendenza in modo pacifico, attraverso elezioni libere e regolari aperte a tutti i partiti, come previsto nel piano delle Nazioni Unite, sotto la supervisione e il controllo internazionali,

I. **Status internazionale della Namibia e attuazione del piano delle Nazioni Unite (risoluzione 435 del consiglio di sicurezza)**

1. condanna senza riserve le persistenti e diffuse violazioni dei diritti umani fondamentali in Namibia e l'esistenza del proclama n. 9 dell'amministratore generale, che autorizza la polizia militare a detenere persone senza che venga loro mosso alcun addebito e in segregazione a tempo indeterminato, e deplora altresì la pratica della tortura, attestata da Amnesty International e da varie organizzazioni ecclesiastiche;

2. ricorda che la risoluzione 435 contiene un calendario preciso per l'indipendenza alla Namibia e prevede la creazione, per un periodo sino a dodici mesi, di un gruppo di assistenza delle Nazioni Unite (UNTAG) incaricato di assistere il rappresentante speciale in Namibia nel compito di garantire che le elezioni indette sotto l'egida delle Nazioni Unite siano veramente libere e regolari;

3. sottolinea il ruolo decisivo che sarà svolto in Namibia dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite, responsabile dell'UNTAG, nel collaborare con l'amministrazione interna all'attuazione del piano durante il periodo di transizione fino all'indipendenza;

4. sottolinea il fatto che paesi membri delle Nazioni Unite finanzieranno il piano delle Nazioni Unite per la composizione della controversia; ritiene che la CEE dovrebbe contribuire al soddisfacimento delle notevoli esigenze finanziarie e materiali dell'UNCTAD, che parteciperà direttamente alla definizione degli accordi costituzionali, di sicurezza ed elettorali, quale parte dell'operazione globale delle Nazioni Unite;

5. ritiene in particolare che la CEE dovrebbe fornire un sostegno finanziario specifico, com'è stato chiesto dal rappresentante speciale, per un efficace svolgimento di elezioni democratiche;

6. si appella alla Comunità affinché fornisca assistenza per il rimpatrio e la risistemazione di quei profughi che ritorneranno in Namibia nella fase transitoria fino alle elezioni;

7. si compiace dei recenti progressi verso una composizione pacifica del problema della Namibia, e in particolare della tregua decretata nell'Angola meridionale e dell'istituzione di un comitato paritetico Sudafrica-Angola incaricato di sorvegliarne l'osservanza;

8. ritiene che tali sviluppi aprano la strada all'immediata attuazione della risoluzione 435 del consiglio di sicurezza;

9. è del parere che il calendario stabilito dalla risoluzione 435 dovrebbe essere rispettato nel 1984, in modo da consentire alla Namibia di ottenere l'indipendenza quest'anno;

10. si rallegra della recente decisione del governo sudafricano di rimettere in libertà, dopo sedici anni di detenzione, Hermann ya Toivo, uno dei fondatori dell'Organizzazione del popolo del Sud-Ovest africano (SWAPO), e ritiene che questo passo contribuisca a migliorare il clima di fiducia necessario per consentire lo svolgimento di elezioni libere e regolari; resta inoltre in attesa di una rapida liberazione di tutti i prigionieri politici;

11. si compiace dell'opera di mediazione e degli sforzi per la pace compiuti dal presidente dello Zambia Kenneth Kaunda, che si era anche offerto di ospitare la conferenza multilaterale sulla Namibia,

II. CEE e Namibia

a) *Quadro relativo agli aiuti per il periodo precedente l'indipendenza*

in Namibia

12. ribadisce che, fintanto che perdurerà la situazione attuale, la fornitura di aiuti governativi diretti per lo sviluppo della Namibia sarebbe in contrasto con le norme di diritto internazionale e con il piano-quadro predisposto dalle Nazioni Unite;

13. conviene che la CEE dovrebbe sfruttare le possibilità esistenti per la concessione di aiuti umanitari diretti a favore della Namibia attraverso gli strumenti a disposizione, in particolare mediante il cofinanziamento con organizzazioni non governative (ONG);

14. ritiene che occorrerebbe provvedere alla concessione alla Namibia di aiuti umanitari CEE diretti, a determinate condizioni, tramite organizzazioni indipendenti quali le Chiese, e in particolare il «Namibian Council of Churches», nonché tramite organizzazioni ecclesiastiche non governative come l'indipendente «Gibeon Community School»;

15. ritiene altresì che tali aiuti dovrebbero essere destinati principalmente ai settori dell'istruzione e della formazione professionale, a progetti autonomi di piccole dimensioni e al sostegno di progetti per lo sviluppo di base delle comunita locali, come per esempio centri culturali, nei luoghi in cui questi esistono;

16. apprezza i paesi nordici e quegli Stati membri della Comunità che già forniscono alla Namibia aiuti umanitari su base bilaterale, nonché le organizzazioni non governative europee che operano con l'appoggio di organizzazioni corrispondenti situate in Namibia, e prende atto in particolare dell'eccellente lavoro svolto dal Consiglio ecumenico delle Chiese e dalla Federazione mondiale luterana,

Profughi dalla Namibia

17. rileva che il numero totale di profughi della Namibia, calcolato intorno alle 85 000 unità, corrisponde quasi al 10 % della popolazione complessiva;

18. rileva altresì la stragrande maggioranza (75—80 000 profughi) vive in Angola, e altri 5 000 profughi vivono nella Zambia;

19. sottolinea che i ripetuti fallimenti dei tentativi per giungere all'indipendenza della Namibia e porre in tal modo fine al conflitto armato in corso nella regione hanno costretto i profughi della Namibia a trascorrere lunghi anni di esilio in campi nei quali è necessario soddisfare le loro esigenze fondamentali, di ordine sia materiale che sociale, segnatamente per quanto riguarda l'istruzione, la sanità e la formazione professionale;

20. apprezza il lavoro effettuato dalle organizzazioni assistenziali di carattere internazionale e bilaterale, segnatamente il Programma alimentare mondiale (PAM), l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR), la «Danish International Development Agency» (DANIDA), la «Swedish International Development Authority» (SIDA), e da altri paesi nordici nei principali insediamenti angolani, in particolare con la fornitura di attrezzature didattiche di base per bambini e adulti, nonché di aiuti alimentari e d'assistenza sanitaria;

21. rivolge un particolare encomio al sostegno dato dalla Federazione mondiale luterana attraverso le missioni ai cittadini della Namibia che vivono in campi profughi all'estero;

22. sollecita la CEE a fornire un ulteriore sostegno al programma di aiuti umanitari dello UNHCR, specificamente diretto ai settori dell'istruzione, della formazione professionale e dell'agricoltura, il cui scopo principale è di aiutare i profughi a migliorare il loro tenore di vita fornendo loro i mezzi per poter contare maggiormente su sé stessi e ridurre in tal modo la loro dipendenza dagli aiuti internazionali e prepararli a divenire elementi preziosi per il futuro sviluppo della Namibia;

23. esorta a mettere a disposizione per questo scopo fondi adeguati mediante il trasferimento di stanziamenti alla linea di bilancio 936, di recente creazione, destinata espressamente a consentire alla CEE di finanziare programmi di autoassistenza per i profughi, e fa notare che detta linea è stata iscritta in bilancio su espressa richiesta del Parlamento europeo;

24. si compiace dell'assistenza fornita dalla Comunità alla Namibia attraverso il fondo di cooperazione regionale della convenzione di Lomé, e concorda con le priorità definite in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e i paesi ACP; rileva che la maggior parte di tale aiuto è stata concessa allo «United Nations Istitute for Namibia» con sede a Lusaka (Zambia) allo scopo di soddisfare la necessità di formazione di funzionari intermedi esperti per l'amministrazione pubblica di una futura Namibia indipendente;

25. è del parere che la CEE, nell'ambito del suo programma di cooperazione con i paesi in via di sviluppo non associati, dovrebbe stanziare fondi supplementari per borse di studio e tirocini, allo scopo di consentire a cittadini della Namibia di accedere a una più completa formazione professionale e universitaria in Europa; prende atto in particolare di programmi simili attuati da vari paesi CEE, da paesi nordici, dal Segretariato del Commonwealth e da organizzazioni private quali il «World University Service» (WUS);

b) *La Comunità e una Namibia indipendente*

26. crede fermamente che la Comunità, insieme ai suoi partner ACP, dovrebbe offrire la prospettiva di relazioni politiche e economiche con una Namibia indipendente nel quadro dell'accordo che farà seguito alla convenzione di Lomé;

27. ritiene che la futura convenzione ACP—CEE dovrebbe prevedere espressamente, in una dichiarazione o in un protocollo allegato alla convenzione, l'adesione finale di una Namibia indipendente;

28. ritiene inoltre che, in considerazione dei cospicui aiuti internazionali di cui la Namibia avrà bisogno sia alla vigilia dell'indipendenza che negli anni immediatamente successivi, il soddisfacimento di tali esigenze nell'ambito della futura convenzione servirà a evitare potenziali difficolta di bilancio e/o di carattere finanziario;

29. spera che si possano concludere accordi soddisfacenti per definire lo status della Baia di Walvis e garantire in tal modo l'integrità territoriale e l'unita della Namibia, come richiesto all'unanimita dal consiglio di sicurezza nella sua risoluzione 432 (78) sulla Baia di Walvis e chiede inoltre la reintegrazione di varie isole al largo della costa che hanno particolare importanza in relazione ai diritti di pesca;

30. sottolinea che la Baia di Walvis, essendo l'unico porto commerciale con acque profonde della Namibia, è di importanza vitale per l'economia del paese; mette in evidenza l'importanza economica che essa riveste per la CEE, dato che il traffico commerciale con una Namibia indipendente passerà per la Baia di Walvis, e fa rilevare altresì che essa costituisce il capolinea della progettata ferrovia trans-Kalahariana e offre così un nuovo sbocco sull'Oceano Atlantico ai paesi interni dell'Africa australe;

31. sottolinea la vitale importanza che la Namibia riveste per la SADCC e per i paesi ACP, particolarmente nel settore delle infrastrutture di trasporto e di comunicazione, e ritiene pertanto che si debba compiere ogni sforzo per garantire un coordinamento efficace dei programmi e dei progetti finanziati dalla SADCC e dalla futura convenzione ACP—CEE a favore di una Namibia indipendente;

32. sottolinea che la comunità internazionale ha una responsabilità speciale nei confronti della Namibia e ricorda che i paesi nordici hanno sviluppato un ambizioso programma comune di assistenza a favore di una Namibia indipendente; esorta la CEE ad avviare senza indugio consultazioni con importanti donatori internazionali e bilaterali al fine di assicurare un efficace coordinamento dei programmi di aiuto per una Namibia indipendente;

33. mette in risalto gli speciali problemi che si porranno al governo di una Namibia indipendente in relazione alla necessità di

— risistemare i profughi che torneranno nel paese,

— sostituire quel personale dell'attuale amministrazione che tornera in Sudafrica,

e si appella alla CEE e agli altri donatori affinché concentrino, in un primo tempo, i loro aiuti su tali settori;

34. invita la Commissione ad avviare studi preparatori per l'individuazione dei settori prioritari per i futuri programmi comunitari di aiuti;

35. ritiene che gli aiuti comunitari a una Namibia indipendente dovrebbero essere indirizzati verso le seguenti aree critiche dello sviluppo:

— istruzione di base e formazione professionale, le carenze dell'attuale sistema d'istruzione sono responsabili di un tasso di analfabetismo del 60 %;

— formazione in lingua inglese e formazione degli insegnanti;

— agricoltura, e in particolare le colture alimentari; l'attuale squilibrio tra il settore agricolo commerciale, che opera su vasta scala ed è orientato verso l'esportazione, e il settore agricolo tradizionale di mera sussistenza, prevalentemente in mano alla popolazione di colore, costringe la Namibia a coprire con le importazioni la maggior parte del suo fabbisogno alimentare;

— risanamento dell'industria della pesca;

— sfruttamento delle risorse idriche, nei luoghi in cui queste sono disponibili, per mezzo di progetti d'irrigazione;

— miglioramento dell'approvvigionamento energetico;

36. chiede che, per quanto concerne le relazioni commerciali della Comunità con una Namibia indipendente, si prendano provvedimenti per assicurare:

— l'accesso preferenziale alla CEE dei pochi prodotti tradizionali d'esportazione della Namibia, quali le carni bovine;

— la copertura SYSMIN per le esportazioni di minerali;

— prestiti BEI allo sviluppo industriale;

— sostegno CSI per le «joint ventures» e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

37. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio dei ministri, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, al presidente del consiglio dei ministri ACP—CEE, al segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente del consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, al governo della Repubblica del Sudafrica e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità.

---

17. **Relazioni CEE—Malta** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Baduel Glorioso (doc. 1-59/84) [1].

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1

— n. 3 degli onn. van Aerssen e Zarges: respinto con VE

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafi da 2 a 6: approvati

Paragrafo 7

— n. 2 dell'on. Papapietro: respinto con VE

— n. 1 dell'on. Rieger: approvato con VE

Paragrafi 8 e 9: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

---

[1] La relatrice è intervenuta su tutti gli emendamenti.

RISOLUZIONE

sui rapporti economici e commerciali tra la Comunità economica europea e Malta

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Schmid e altri (doc. 1-206/83),

Martedì 22 maggio 1984

— vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 1-59/84),

A. considerando i legami politici, economici e culturali che hanno da sempre legato l'Europa a Malta,

B. considerando gli interessi che la Comunita ha in questa regione del Mediterraneo centrale non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico e strategico,

C. considerando che la posizione politica assunta dal governo maltese sul piano internazionale, in particolare per quanto concerne la sua dichiarazione di neutralità fondata sul principio di non allineamento, impone di considerare anche i rapporti economici e commerciali tra le due parti nel contesto di un necessario equilibrio economico e politico nel Mediterraneo,

D. considerando l'accordo di associazione concluso tra Malta e la Comunità economica europea, in particolare la necessità di collocarne le disposizioni commerciali su un piano contrattuale,

E. riconoscendo che vi sono state considerevoli tensioni fra Malta e la Comunità,

F. considerando che la proposta della Commissione del 1982 per il rinnovo del protocollo finanziario provedeva 35 000 000 di ECU e 10 000 000 di ECU sotto forma di sovvenzione speciale e che il Consiglio dei ministri della CEE nell'ottobre 1983 ridusse la cifra da 35 000 000 di ECU a 28 000 000 di ECU e non accetto la proposta di sovvenzione speciale,

G. considerando la mancanza di un protocollo di adeguamento, per cui Malta continua a considerare la Grecia come un paese terzo,

1. riafferma la necessita di approfondire ulteriormente e di consolidare le relazioni economiche e finanziarie con Malta al fine di dare un contributo allo sviluppo economico e sociale della sua popolazione,

2. sottolinea che le relazioni economiche e finanziarie tra la CEE e Malta possono costituire un fattore importante per lo sviluppo dell'economia maltese data la struttura particolare dell'agricoltura e dell'industria del paese e tenuto conto della loro connessione con il mercato della Comunità;

3. afferma che la Comunità deve, più che in passato, esaminare con spirito di apertura e di collaborazione le richieste maltesi di beneficiare di possibilità di esportazioni agricole e industriali nella CEE;

4. auspica che il governo maltese accetti di negoziare con la Comunità il rinnovo delle disposizioni commerciali dell'accordo scadute il 31 dicembre 1980 e applicate in seguito a titolo autonomo dalla Comunita;

5. auspica altresì che il governo maltese accetti di negoziare con la Comunità un accordo di adeguamento allo scopo di tener conto della recente adesione della Grecia alla Comunità stessa;

6. ritiene che la Comunita, nell'esaminare le richieste maltesi, debba cercare di tenere conto dei problemi che deriveranno dal prossimo ampliamento e dalla riforma della politica agricola comune;

7. chiede, per quanto concerne il rinnovo del protocollo finanziario, che

a) si ripristini la proposta della Commissione di concedere una sovvenzione speciale per il 1984,

b) si riesamini la cifra totale sulla base della proposta della Commissione;

8. auspica che il governo maltese accetti di negoziare su questa base un nuovo protocollo finanziario con la Comunità;

9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

18. **Risoluzione relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Salisch (doc. 1-170/84) (1).

— *Progetto di risoluzione del Consiglio* (COM(84) 74 def. — doc. 1-38/84):

Dopo il settimo considerando

— n. 6 degli on. Le Roux, Frischmann, De March, Damette, J. Hoffmann: respinto con VE

Paragrafo 2

— n. 7 dell'on. Le Roux e altri: respinto con VE

— n. 10 dell'on. Maij-Weggen: approvato

— n. 8 dell'on. Le Roux e altri: respinto

Paragrafo 3

— n. 1 della commissione per gli affari sociali: approvato

— n. 11 delle on. Lenz e Maij-Weggen: l'on. Hoff chiede una votazione per parti separate

Primo trattino: approvato

Secondo trattino: approvato con VE

Paragrafo 4

— n. 2 della commissione per gli affari sociali: approvato

Paragrafo 6

— n. 3 idem: l'on. Maij-Weggen chiede una votazione per parti separate

Primo comma: approvato

Secondo comma: respinto

Paragrafo 7

— n. idem: approvato

Il Parlamento approva il progetto di decisione del Consiglio così modificato:

(1) La relatrice è intervenuta su tutti gli emendamenti.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Risoluzione del Consiglio relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile	
Preambolo e considerando immutati	
Paragrafo 1 immutato	
2. Esso pone in rilievo i principi sui quali devono fondarsi i provvedimenti da adottare al riguardo, e cioé:	2. Esso pone in rilievo i principi sui quali devono fondarsi i provvedimenti da adottare al riguardo, e cioè:
Primo e secondo trattino immutati	
	— **ogni politica volta a scoraggiare, mediante pressioni a carattere sociale, fiscale o psico sociale, le donne dall'occupare il proprio posto nel mercato**

(1) Per il testo completo vedi COM(84) 74 def.

Martedì 22 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
	del lavoro va considerata in contrasto con il principio europeo della parità di trattamento;
Resto del paragrafo immutato	
3. Esso ritiene che si debbano porre in atto i seguenti orientamenti di azione, come contributo alla lotta contro la disoccupazione femminile:	3. Esso ritiene che si debbano porre in atto i seguenti orientamenti di azione, come contributo alla lotta contro la disoccupazione femminile:
3.1. Riguardo alla creazione di posti di lavoro e alle assunzioni:	3.1. Riguardo alla creazione di posti di lavoro e alle assunzioni:
Dal primo al sesto trattino imutati	
— i provvedimenti intesi a favorire e a stimolare lo sviluppo delle iniziative locali in materia di occupazione (1), nell'offrire prospettive interessanti di lavoro per le donne e nel contribuire a migliorarne le condizioni di lavoro, devono garantire loro parità di accesso alle agevolazioni finanziarie e di altro tipo offerte per la creazione di imprese.	— i provvedimenti intesi a favorire e a stimolare lo sviluppo delle iniziative locali in materia di occupazione (1), nell'offrire prospettive interessanti di lavoro per le donne e nel contribuire a migliorarne le condizioni di lavoro, devono garantire loro **un diritto alla** parità di accesso alle agevolazioni finanziarie e di altro tipo offerte per la creazione di imprese, **in particolare a base cooperativa.**
	— **tutte le misure di riduzione e di ristrutturazione del tempo di lavoro devono — pur senza pregiudicare la capacità concorrenziale — prefiggersi l'equa distribuzione del lavoro, contribuire fattivamente alla promozione dell'uguaglianza di opportunità nel mondo del lavoro e servire a meglio conciliare la vita familiare e quella professionale;**
	— **il lavoro volontario a tempo parziale deve essere incoraggiato nel caso non solo delle donne ma anche degli uomini, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per consentire a un maggior numero di persone di beneficiare delle possibilità occupazioniali esistenti e, in tal modo, ridurre la disoccupazione.**
Resto del paragrafo 3 immutato	
4. Il Consiglio insiste sul valore da esso attribuito al contributo positivo del Fondo sociale europeo per attuare questi orientamenti di azione.	4. Il Consiglio insiste sul valore da esso attribuito al contributo positivo del Fondo sociale europeo per attuare questi orientamenti di azione.
	Il Consiglio incarica la Commissione di sviluppare queste azioni nel quadro delle priorità del Fondo sociale europeo; ricorda ai governi la necessità che rivestono i programmi dell'FSE tenendo conto di tali orientamenti e conferma il carattere prioritario da attribuire a siffatte azioni.
(1) COM(83) 662.	(1) COM(82) 662.

Martedì 22 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Paragrafi 5 e 6 immutati	
7. Il Consiglio invita gli Stati membri a sviluppare sollecitamente campagne di informazione intese a stimolare la necessaria evoluzione delle mentalità che permetta di favorire una migliore parità delle possibilità sul lavoro.	7. Il Consiglio invita gli Stati membri a sviluppare sollecitamente campagne di informazione intese a stimolare la necessaria evoluzione delle mentalità che permetta di favorire una migliore parità delle possibilità sul lavoro, **e sottolinea il ruolo essenziale, a questo fine e come promotori di azioni positive, dei comitati per la parità cui deve essere garantita efficienza di funzionamento.**
Paragrafi 8 e 9 immutati	

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo e considerando A, B e C: approvati

Considerando D

— n. 12 dell'on. Wieczorek-Zeul: respinto

Il considerando D è approvato.

Considerando E

— n. 9 dell'on. Le Roux e altri: respinto

— n. 13 dell'on. Wieckzorek-Zeul: respinto con VE

Il considerando E è approvato.

Paragrafi 1 e 2: approvati

Dopo il paragrafo 2

— n. 5/corr. dell'on. Lizin: approvato

Paragrafo 3: approvato

Interviene l'on. Enright per dichiarazione di voto.

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 97 (1)

Favorevoli: 97

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

---

(1) Vedi allegato.

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un progetto di risoluzione del Consiglio relativo alle azioni per combattere la disoccupazione femminile

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(84) 74 def.),

— consultato dal Consiglio (doc. 1-38/84),

— vista la propria risoluzione dell'11 febbraio 1981 sulla situazione della donna nella Comunità europea (1)

— vista la costituzione, l'8 luglio 1981, della commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa, e in particolare il mandato a essa conferito (2),

---

(1) GU n. C 50 del 9. 3. 1981, pag. 35.
(2) GU n. C 234 del 14. 9. 1981, pag. 42.

Martedì 22 maggio 1984

— visto il nuovo programma d'azione della Comunità volto a promuovere la parità delle possibilità per le donne 1982—1985 [1],

— vista la propria risoluzione del 12 maggio 1982 concernente tale programma d'azione [2],

— viste le proprie risoluzione su

— il regolamento che modifica il Fondo europeo di sviluppo regionale [3],

— il progetto di direttiva sul lavoro volontario a tempo parziale [4],

— la situazione dell'occupazione nella Comunità [5],

— il memorandum [6] della Commissione (COM(82) 809 def.) e il progetto di raccomandazione [7] (COM(83) 543 def.) sulla riduzione e la ristrutturazione del tempo di lavoro,

— la proposta riguardante la revisione del regolamento del Fondo sociale europeo [8] (COM(82) 485 def.),

— le politiche di formazione professionale per gli anni 1980 (COM(82) 637 def.) e le nuove tecnologie dell'informazione (COM(82) 296 def.) [9],

— il progetto di direttiva sul lavoro temporaneo (COM(82) 155 def.) [10],

— vista la risoluzione del Consiglio del 12 luglio 1982 concernente la promozione della parità di possibilità per le donne [11],

— vista la risoluzione del Consiglio dell'11 luglio 1983 concernente le politiche di formazione professionale nella Comunità europea per gli anni '80 [12],

— vista la sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione della donna in Europa [13],

— vista la sua risoluzione del 30 marzo 1984 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, relativa all'azione comunitaria per combattere la disoccupazione/contributo delle iniziative locali per l'occupazione (doc. 1-351/84),

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa (doc. 1-170/84),

A. ribadendo il diritto al lavoro degli uomini e delle donne e l'uguaglianza di opportunità sul mercato del lavoro,

B. constatando che, mentre la disoccupazione maschile è inferiore al 10 %, quella femminile raggiunge attualmente il 15 %

C. appoggiando pertanto espressamente il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione e volto a combattere la disoccupazione femminile;

D. sottolineando che tutte le misure di riduzione e di ristrutturazione del tempo di lavoro devono — pur senza pregiudicare la capacità concorrenziale — prefiggersi l'equa

---

(1) Doc. 1-927/81 — COM(81) 758 def.
(2) GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag. 54.
(3) Doc. 1-61/82 e doc. 1-102/82, GU n. C 125 del 17. 5. 1982 (approvati il 22. 4. 1982).
(4) Doc. 1-540/92, GU n. C 267 dell'11. 10. 1982 (approvato il 16. 9. 1982).
(5) Doc. 1-87/83, GU n. C 135 del 24. 5. 1983 (approvato il 28. 4. 1983).
(6) Doc. 1-71/83, GU n. C 135 del 24. 5. 1983 (approvato il 28. 4. 1983).
(7) Doc. 1-909/83, GU n. C 342 del 19. 12. 1983 (approvato il 18. 11. 1983).
(8) Doc. 1-61/83, GU n. C 161 del 20. 6. 1983 (approvato il 17. 5. 1983).
(9) Doc. 1-1363/82, GU n. C 161 del 20. 6. 1983 (approvato il 17. 5. 1983).
(10) Doc. 1-1314/83, GU n. C 242 del 12. 9. 1983 (approvato il 6. 7. 1983).
(11) GU n. C 186 del 21. 7. 1982.
(12) GU n. C 193 del 20. 7. 1983.
(13) GU n. C 46 del 20. 2. 1984.

distribuzione del lavoro, contribuire fattivamente alla promozione dell'uguaglianza di opportunità nel mondo del lavoro e servire a meglio conciliare la vita familiare e quella professionale,

E. insistendo sulla necessità che il lavoro volontario a tempo parziale venga incoraggiato nel caso non solo delle donne ma anche degli uomini in quanto rappresenta uno strumento essenziale per consentire a un maggior numero di persone di beneficiare delle possibilità occupazionali esistenti e, in tal modo, ridurre la disoccupazione, e affermando che occorre insistere affinché il Consiglio adotti finalmente, dopo due anni di inerzia, la direttiva sul lavoro volontario a tempo parziale,

1. attira l'attenzione, per quel che riguarda la formazione e l'orientamento professionale, sulle eccellenti iniziative del ministro francese incaricato dei diritti della donna (1), volte a migliorare la parità di opportunità delle ragazze e delle donne, e raccomanda che — ove necessario — siano prese a modello negli Stati membri della Comunità;

2. ritiene che il Fondo sociale europeo possa dare un concreto contributo alla lotta contro la disoccupazione femminile e all'instaurazione dell'uguaglianza di opportunità; per realizzare adeguatamente questo impegno, che comporta un vasto compito da assolvere, e per ridurre la concorrenza fra gruppi svantaggiati in fase di assegnazione degli stanziamenti del Fondo sociale, occorre giungere a un notevole aumento di questi stanziamenti nel bilancio comunitario;

3. chiede a tutte le amministrazioni comunali (municipali) europee di promuovere una campagna di informazione sulle opzioni delle varie iniziative locali in materia di impiego riunendo l'insieme delle forze interessate a livello locale;

4. approva per il resto la proposta della Commissione e incarica il suo presidente di trasmettere tempestivamente al Consiglio e alla Commissione, prima della prossima riunione del Consiglio, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento nonché la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

---

(1) Vedi «Loi n. 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes» pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 14 luglio 1983.

---

19. **Sicurezza sociale e legislazioni sociali** (votazioni)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni dell'on. Maij-Weggen (doc. 1-45/84) e dell'on. Calvez (doc. 1-66/84) (1)

— doc. 1-45/84:

2 primi trattini del preambolo: approvati

Dopo il secondo trattino:

— n. 7 degli on. Frischmann, J. Hoffmann, Damette e Le Roux: respinto

(n. 1: ritirato)

Terzo considerando: approvato

Dopo il terzo considerando

— n. 9 idem: respinto

(n. 3: ritirato)

Paragrafi da 1 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4

— n. 8 idem: respinto

(n. 2: respinto)

Paragrafo 5: approvato

Dopo il paragrafo 5

— n. 4 dell'on. Frischmann: la relatrice chiede una votazione per parti separate

---

(1) I relatori sono intervenuti su tutti gli emendamenti.

Martedì 22 maggio 1984

Paragrafo 5 bis: approvato

Paragrafo 5 ter: respinto

Paragrafo 6: approvato

Dopo il paragrafo 6

La relatrice fa presente che gli emendamenti nn. 10 e 11 decadono; il presidente fa proprio il parere della relatrice.

— n. 6 dell'on. Maij-Weggen: approvato

Paragrafo 7

— n. 12 dell'on. Frischmann e altri: respinto

(n. 5: ritirato)

Il paragrafo 7 è approvato.

Paragrafi da 8 a 12: approvati

Interviene l'on. Ephremidis per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla pubblicazione della Commissione delle Comunità europee intitolata «Problemi di sicurezza sociale»

Il Parlamento europeo,

— vista la pubblicazione della Commissione delle Comunità europee intitolata «Problemi di sicurezza sociale» (COM(82) 716 def.),

— vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. 1-45/84),

— considerando che il finanziamento dei regimi di sicurezza sociale deviene sempre più difficile in tutta la Comunità e che, anche in questo settore, si profila la necessità di uno sforzo comune di tutti gli Stati membri,

1. reputa utile che la Commissione presti attenzione a questa problematica comunitaria e formuli suggerimenti in vista di un approccio identico in tutti gli Stati membri;

2. ritiene tuttavia che i dati concreti e le cifre figuranti nell'attuale documento della Commissione siano troppo succinti e incompleti per consentire la stesura di proposte concrete da presentare agli Stati membri;

3. chiede alla Commissione

a) di procedere a un più approfondito studio della problematica dei finanziamenti, badando tra l'altro ad appurare con chiarezza se i problemi di finanziamento attuali siano principalmente dovuti alla sfavorevole congiuntura economica negli Stati membri oppure a problemi interni dei regimi sociali medesimi, o ancora ad ambedue i fattori in misura più o meno equivalente,

b) di elaborare una relazione specifica sull'argomento, dato che è necessario sapere con chiarezza su quali aspetti debba concentrarsi un approccio comunitario di questa problematica dei finanziamenti;

4. chiede altresì alla Commissione di studiare e riferire più dettagliatamente in merito al modo in cui la sicurezza sociale è organizzata nei vari Stati membri affinché, nel rispetto delle diverse tradizioni nazionali, si possa stabilire quale tipo di organizzazione della sicurezza sociale è più efficace;

5. ritiene inoltre che sia importantissima un'indagine specifica sull'efficacia della sicurezza sociale nei vari Stati membri, in quanto, da recenti relazioni della CE, si evince che la povertà (1) è ancora assai diffusa negli Stati membri e anzi va addirittura accentuandosi;

6. fa propria l'affermazione della Commissione secondo cui si dovrebbe accordare maggiore attenzione ai mezzi atti a ridurre il costo sociale dell'attività economica (inquina-

(1) Una relazione sulla povertà sarà elaborata ulteriormente.

mento, perturbazioni ambientali, incidenti) che in definitiva è a carico del regime di protezione sociale;

7. parte dal presupposto che uno dei compiti principali della sicurezza sociale debba essere di lottare contro la povertà e, pertanto, ritiene che gli Stati membri debbano procedere con molta cautela in materia di riduzione delle varie forme di sicurezza sociale, soprattutto quando le nuove misure sono tali da colpire per primi i cittadini europei più poveri;

8. afferma, nel contempo, che la parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, conformemente a quanto stabilito nella direttiva 79/77/CEE (GU n. L 6 del 10 1 1979, pag. 24), deve essere garantita;

9. concorda con la critica emessa dalla Commissione per quanto riguarda l'eccessivo aumento dei costi dell'assistenza sanitaria e la invita ad appurare se, ponendo maggiormente l'accento su forme di prevenzione medica di ogni genere, sia possibile ridurre i costi inutili nel campo dell'assistenza sanitaria;

10. condivide la preoccupazione della Commissione in ordine all'aumento dei costi dell'assistenza agli anziani, ma ritiene che in questo settore si possa economizzare ben poco, dato che quello di provvedere pienamente all'assistenza degli anziani è un compito che l'onore impone a qualsiasi civiltà di accollarsi;

11. tuttavia, afferma che le persone anziane devono poter vivere autonomamente quanto più a lungo possibile nella nostra società europea, che devono esser fatte partecipare maggiormente alle mansioni sociali e che un loro accoglimento prematuro nelle case di riposo o di cura non rende giustizia all'importante funzione di riflessione e distribuzione di consigli che le generazioni anziane potrebbero svolgere nei confronti di quelle più giovani;

12. esorta infine la Commissione a intraprendere formalmente le ulteriori indagini per quanto riguarda la problematica dei finanziamenti e l'efficacia di cui si è detto in vista di una graduale, ma effettiva, convergenza e armonizzazione dei regimi nazionali di sicurezza sociale e delle normative sociali, approntando unicamente proposte che conducano sempre più vicino allo scopo ultimo della convergenza e dell'armonizzazione, pur rimanendo compatibili con le disposizioni vigenti nei singoli Stati membri;

13. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio e al Parlamento le indagini e le proposte sollecitate entro e non oltre il 1° luglio 1985;

14. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

— *Risoluzione di cui al doc 1-66/84*:

Preambolo e considerando A e B: approvati

Dopo il considerando B

— n. 7 degli on. Frischmann e Damette: respinto

Considerando C e D: approvati

Considerando E

— n. 6 dell'on. Maij-Weggen: approvato

Considerando da F a L e paragrafo 1: approvati

Dopo il paragrafo 1

— n. 5 idem: approvato

Paragrafo 2: approvato

Dopo il paragrafo 2

— n. 3 idem: approvato

Paragrafo 3: approvato

Paragrafo 4

— n. 8 degli on. Frischmann e Damette: respinto

Martedì 22 maggio 1984

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafi da 5 a 12: approvati

Dopo il paragrafo 12

— n. 1 dell'on. Pearce: respinto

— n. 11 dell'on. Dalziel, a nome della commissione giuridica: approvato

Paragrafo 13

— n. 4 dell'on. Maij-Weggen: approvato

(n. 10: decade)

Paragrafo 14

— n. 9 degli on. Frischmann e Damette: respinto

— n. 2 dell'on. Pearce: respinto

Il paragrafo 14 è approvato.

Paragrafi da 15 a 18: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'armonizzazione delle legislazioni sociali negli Stati membri

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 25 ottobre 1979 sull'armonizzazione della legislazione sociale negli Stati membri della Comunità europea (1),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Peters e altri sull'armonizzazione delle politiche degli Stati membri in materia di disposizioni sociali (doc. 1-423/79/riv.),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Vandemeulebroucke sulle difficoltà inerenti al regime di assicurazione malattia nel Belgio orientale di lingua tedesca (doc. 1-770/81),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Donnez sull'armonizzazione delle disposizioni relative all'indennizzo degli infortuni sul lavoro nella Comunità e al riconoscimento comunitario dei certificati medici (doc. 1-917/81),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Pearce sull'armonizzazione dei contributi di sicurezza sociale negli Stati membri (doc. 1-1107/82),

— visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione giuridica (doc. 1-66/84),

A. considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo h, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal trattato, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,

B. considerando che uno dei compiti della Comunità consiste nel migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e nel contribuire a elevare il loro tenore di vita,

C. considerando che, all'atto dei lavori preparatori del trattato di Roma, le questioni sociali hanno costituito oggetto di una relazione preliminare da parte dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) dal titolo «Rapporto sugli aspetti sociali della cooperazione economica europea» (2) e che, secondo tale testo, per l'istituzione del mercato comune non era indispensabile una politica sociale uniforme, ma era più utile il coordinamento delle politiche economiche e sociali in seno alla Comunità,

---

(1) GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 35.
(2) UIL serie «Studi e documenti», 1956.

D. considerando che le disposizioni in materia sociale del trattato che istituisce la CEE hanno solo un carattere frazionario e frammentario rispetto a quelle che disciplinano l'instaurazione del mercato comune e le regole di concorrenza, e che i mezzi di azione di cui dispone la Comunità in tale settore sono ben più limitati di quelli a sua disposizione in campo sia economico che di politiche settoriali,

E. considerando l'esistenza di poteri propri alle istituzioni comunitarie in taluni settori, come quello della libera circolazione, della sicurezza sociale dei lavoratori migranti e transfrontalieri, del Fondo sociale europeo, della formazione professionale e della parita di trattamento tra uomini e donne,

F. considerando inoltre che la «sovranita sociale» degli Stati membri non viene scalfita in materia salariale e di diritto del lavoro in generale, poiche ciascuno di essi mantiene il diritto a una propria politica in materia,

G. considerando tuttavia che i due maggiori assi di sviluppo del trattato CEE in materia sociale passano per la necessita di garantire un alto livello di occupazione nonche per l'armonizzazione delle legislazioni, anzi in senso più ampio delle politiche sociali, nell'intento di realizzare il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,

H. considerando che il trattato CEE assegna alla Commissione il compito di promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri per certe determinate materie del settore sociale,

I. considerando la decisione del vertice dell'Aia di dicembre 1969 volta alla realizzazione di un'unione economica e monetaria, il cui presupposto inderogabile è una politica sociale comunitaria, nonché la dichiarazione del vertice europeo di Parigi di ottobre 1972, in cui si asserisce che un'azione vigorosa nel campo sociale riveste per i governi degli Stati membri un'importanza pari a quella della realizzazione dell'unione economica e monetaria, e si ritiene altresì indispensabile una sempre maggior partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunita,

J. considerando la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 [1] relativa a un programma di azione sociale — vera e propria carta di politica sociale per gli Stati membri della Comunita — che deve essere attuato non solo servendosi dei meccanismi previsti nel trattato CEE, ma anche ricorrendo nel caso all'articolo 235 di tale trattato, che prevede la possibilita di estendere le competenze della Comunita ove risulti necessario,

K. considerando la dichiarazione solenne sull'Unione europea approvata nel Consiglio europeo di Stoccarda del 19 giugno 1983, che accenna all'importante priorita da accordare al settore sociale mediante lo sviluppo della politica sociale europea,

L. riconoscendo l'ampiezza e la complessita del compito cui occorrera far fronte per stabilire le basi di un'armonizzazione destinata a rappresentare una piattaforma piu solida in vista dell'integrazione economica degli Stati membri e in particolare il fatto che la nozione di armonizzazione è oggetto di un persistente malinteso, in quanto tale concetto viene confuso con quello di unificazione,

1. ribadisce che nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, al titolo III concernente la politica sociale, articolo 117, si parla di parificazione nel progresso mediante il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, precisando che tale evoluzione risultante dal funzionamento del mercato comune favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,

---

[1] GU n C 13 del 12 2 1974

2. ribadisce ancora una volta che, a norma dell'articolo 56 del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, le competenze dell'unione nel settore sociale dovrebbero applicarsi ai seguenti settori:

— l'occupazione, in particolare la determinazione di condizioni generali paragonabili per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro,

— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,

— la parità tra uomini e donne,

— la formazione e il perfezionamento professionale,

— la sicurezza e l'assistenza sociale,

— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,

— l'igiene del lavoro,

— il diritto sindacale e i negoziati collettivi tra datori di lavoro e lavoratori, segnatamente in vista della stipulazione di convenzioni collettive a livello dell'unione,

— le forme di partecipazione dei lavoratori alle decisioni relative alla vita professionale nonché all'organizzazione delle imprese,

— la determinazione della misura in cui i cittadini di Stati terzi beneficiano della parità di trattamento;

3. rileva che, a norma dell'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:

— l'occupazione,

— il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,

— la formazione e il perfezionamento professionale,

— la sicurezza sociale,

— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,

— l'igiene del lavoro,

— il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori;

4. constata altresì che, in base all'articolo 119 del trattato CEE, i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile debbono ricevere la stessa retribuzione per uno stesso lavoro e si compiace che siano già state introdotte varie direttive europee sulla base di tale articolo;

5. constata che, data la diversità di situazioni sociali, culturali e storiche, nonché di fattori determinati da strutture economiche differenti nei vari paesi della Comunità, le disparità fra legislazioni sociali degli Stati membri sono spesso assai rilevanti,; che a questo contribuisce molto anche il fatto che le politiche in materia sociale dipendono dalle decisioni legislative e regolamentari adottate dai poteri pubblici, nonche dai negoziati collettivi fra datori di lavoro e lavoratori;

6. ritiene comunque che la difesa dell'economia europea e la parità nelle condizioni di lavoro per le imprese e i lavoratori della Comunità costituiscano i due obiettivi che rendono indispensabile un'azione di armonizzazione sociale;

7. fa osservare che la differenza di oneri sociali da un paese all'altro non va considerata per se stessa come fonte di effettivi ostacoli alla liberalizzazione degli scambi, poiché gli effetti di distorsione sulla concorrenza determinati da tale disparità possono essere valutati adeguatamente solo a parità di produttività, condizione del tutto irrealizzabile oggi, data la diversa produttività del lavoro da un paese all'altro della Comunità;

8. constata tuttavia che gli oneri sociali visti in un contesto globale, che tenga anche debito conto delle diversità fra le legislazioni fiscali, le norme per il movimento dei capitali e le spese di trasporto, possono costituire effettivi elementi di distorsione, riuscendo persino a falsare la concorrenza e a compromettere a termine la realizzazione di un mercato unico;

9. fa presente che il processo di armonizzazione, ai sensi dell'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, non consiste in un'azione di unificazione e neppure di semplice coordinamento; che esso non muove verso un'identità delle norme giuridiche, ma piuttosto verso un'equivalenza di risultati economici; che tale equivalenza deve rivelarsi nei redditi salariali e nelle prestazioni sociali per i lavoratori, nonché negli oneri sociali per le imprese;

10. tiene conto dell'attuale stadio di armonizzazione delle legislazioni sociali, attuata mediante direttive o regolamenti del Consiglio, in cui vanno distinti due diversi aspetti:

— quello delle misure specifiche per taluni lavoratori (armonizzazione del diritto della rappresentanza commerciale e del diritto per i conducenti di autocarri),

— quello delle misure di carattere generale;

11. fa rilevare che in massima parte le misure di armonizzazione di carattere generale sono state prese conseguentemente all'adozione da parte del Consiglio, con risoluzione del 21 gennaio 1974, del programma di azione sociale, stabilito previa consultazione delle parti sociali; che di conseguenza negli anni dal 1974 al 1976 varie direttive sono state approvate dal Consiglio su questioni importanti, quali:

— i licenziamenti collettivi [1],

— i trasferimenti di imprese [2],

— la parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile [3],

— la parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguardo l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [4],

— la parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale [5];

12. apprezza l'impegno della Commissione che, in applicazione dell'articolo 118 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ha ripetutamente intrapreso la promozione di una stretta collaborazione fra gli Stati membri nel settore sociale rivolgendo loro raccomandazioni in materia di miglioramento delle condizioni di lavoro, di durata del lavoro e di politica sanitaria;

---

[1] Direttiva del 17. 2. 1975 (GU n. L 48 del 22. 2. 1975).
[2] Direttiva del 14. 2. 1977 (GU n. L 61 del 5. 3. 1977).
[3] Direttiva del 10. 2. 1975 (GU n. L 45 del 19. 2. 1975).
[4] Direttiva del 9. 2. 1976 (GU n. L 39 del 14. 2. 1976).
[5] Direttiva del 19. 12. 1978 (GU n. L 6 del 10. 1. 1979).

13. è consapevole, pur deplorandolo, che le crisi energetiche e la recessione da esse determinata in tutti gli Stati membri della Comunità hanno notevolmente frenato la politica di integrazione europea, e quindi anche la politica sociale comunitaria;

14. chiede alla Commissione di studiare ancora una volta le possibilità di estendere il processo di armonizzazione dei sistemi sociali e del ravvicinamento delle legislazioni, poiché un'armonizzazione limitata soltanto ad alcuni aspetti isolati di tale settore avrebbe risultati molto più scarsi, ciò che a termine comprometterebbe gravemente la «efficacia comparata» del sistema economico e sociale europeo rispetto a quello di altri paesi non comunitari;

15. chiede inoltre alla Commissione di indagare in quale misura le divergenze nella legislazione degli Stati membri relativa all'indennizzo degli infortuni sul lavoro potrebbe incidere o già incida negativamente sulla libera circolazione delle persone e di prendere le debite misure a norma degli articoli 51 e 235 del trattato CEE;

16. ritiene che una prima tappa potrebbe essere conclusa mediante una migliore convergenza nel settore dell'organizzazione e del finanziamento dei regimi di sicurezza sociale; in una seconda fase si dovrebbe poi cercare di realizzare una maggiore uniformazione delle varie normative sociali, applicando, per esempio, un livello minimo europeo per tutte le legislazioni in materia di sicurezza sociale, in modo da eliminare definitivamente la povertà nella Comunità;

17. riafferma la necessità di pervenire a una maggiore partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità, e quindi allo stesso processo di armonizzazione sociale, in piena aderenza tanto alle disposizioni del trattato e alla dichiarazione del vertice europeo di ottobre 1972 che alla risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974;

18. considera infatti che in un settore come quello della politica sociale, in cui sull'aspetto legislativo prende il sopravvento l'autonomia collettiva delle associazioni professionali, non sia consigliabile prospettare e raggiungere l'armonizzazione delle condizioni di lavoro e delle legislazioni sociali senza l'accordo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di ogni singolo Stato;

19. insiste tuttavia sulla necessità che lo sforzo di integrazione sia operato su tutti i piani, in particolare quelli economico e monetario, della concorrenza e del mercato interno, che possono condizionare e promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera nella Comunità, nonché favorire l'armonizzazione dei sistemi sociali e la loro legislazione nel progresso, come peraltro indicato dalle disposizioni sociali del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

20. chiede infine alla Commissione di dedicare ogni anno, nella sua relazione sull'evoluzione della situazione sociale, un capitolo allo stadio raggiunto nell'evoluzione dell'armonizzazione delle legislazioni e dei sistemi sociali;

21. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

20. **Direttiva relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma** (discussione)

L'on. Maij-Weggen illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-147/84 — COM (84) 57 def.) concernente una direttiva relativa all'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le professioni del settore

agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (doc. 1-214/84). È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-178/84).

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

Vicepresidente

Intervengono gli on. Phlix, a nome del gruppo del PPE, Tuckman, a nome del gruppo DE, Cinciari Rodano, gruppo comunista e apparentati e autrice dell'interrogazione orale di cui al doc. 1-178/84, S. Martin, a nome del gruppo liberale e democratico.

(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. BRUNO FRIEDRICH

Vicepresidente

Interviene il sig. Richard, *membro della Commissione,* che risponde anche alla succitata interrogazione.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 23 maggio, punto 15)*

21. **Direttiva concernente l'accordo di pesca CEE-governo di Danimarca e governo locale della Groenlandia** (discussione)

L'on. Battersby illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1553/83 — COM(84) 68 def.) concernenti

I. un regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo locale della Groenlandia, dall'altro,

II. un regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca nonché quello locale della Groenlandia, dall'altro

III. un regolamento (CEE) del Consiglio che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia

(doc. 1-221/84).

Intervengono gli on. Gautier, a nome del gruppo socialista, Helms, a nome del gruppo del PPE, Lynge e il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 23 maggio, punto 16)*

22. **Regolamento concernente la protezione delle foreste contro gli incendi e le piogge acide** (discussione)

L'on. Ghergo illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-610/83 — COM(83) 375 def.) concernente un regolamento che istituisce un'azione comunitaria destinata a incrementare la protezione della foresta nella Comunità contro gli incendi e le piogge acide (doc. 1-248/84. È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-859/83).

Intervengono gli on. M. Martin, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Seibel-Emmerling a nome del gruppo socialista, Mertens, gruppo del PPE, Pearce, gruppo DE, Bucchini, gruppo comunista e apparentati, Scamaroni, a nome del gruppo DEP, Gautier, sull'intervento dell'on. Pearce e come coautore dell'interrogazione orale di cui al doc. 1-859/83, Pearce, sullo svolgimento delle discussioni, Hutton, Cousté, Linkohr, Bombard, il sig. Narjes, *membro della Commissione,* il quale risponde anche alla succitata interrogazione orale, Pearce, che rivolge una domanda al sig. Narjes cui questi risponde, Gautier, sulla procedura, von der Vring e Sir Fred Warner, i quali rivolgono delle domande al sig. Narjes cui questi risponde, e Pearce sulla procedura.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 23 maggio, punto 17)*

23. **Direttiva relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi** (discussione)

L'on. Squarcialupi illustra, in sostituzione del relatore, la relazione che l'on. Ceravolo ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-617/83 — COM(83) 368 def.) concernente una direttiva relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi renale mediante massima riduzione dell'esposizione all'alluminio (doc. 1-195/84).

PRESIDENZA DELL'ON. KONSTANTINOS NIKOLAOU

Vicepresidente

Intervengono le on. Krouwel-Vlam, a nome del gruppo socialista, Schleicher, gruppo del PPE, e il sig. Richard, *membro della Commissione.*

Martedì 22 maggio 1984

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 23 maggio, punto 18)*

24. **Direttiva sul piano di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare** (discussione)

L'on. Eisma illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-890/83 — COM(83) 520 def.) concernente una direttiva relativa alla predisposizione di piani di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare (doc. 1-193/84).

Intervengono gli on. Bombard, a nome del gruppo socialista, Protopapadakis, gruppo PPE, Calvez, a nome del gruppo liberale e democratico, il sig. Narjes, *membro della Commissione,* il relatore che rivolge una domanda alla Commissione cui risponde il sig. Narjes.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale del 23 maggio, punto 19).*

25. **Direttiva concernente i solventi da estrazione nelle derrate alimentari** (discussione)

L'on. Squarcialupi illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1111/83 — COM(83) 626 def.) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione delle derrate e degli ingredienti alimentari (doc. 1-243/84)

Intervengono gli on. Turner, in sostituzione del relatore per parere della commissione giuridica, Seibel-Emmerling, a nome del gruppo socialista, Schleicher, gruppo del PPE, il sig. Narjes, *membro della Commissione,* la relatrice, l'on. Turner che rivolge una domanda alla Commissione cui risponde il sig. Narjes. Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale del 23 maggio, punto 20).*

26. **Ordine del giorno della prossima seduta**

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 23 maggio 1984, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00:

— Dichiarazione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio generale per il 1985

— Relazione Pfennig sullo stato di previsione del Parlamento per il 1985

— Relazione Lange sul finanziamento futuro della Comunità [1]

— Relazione Rhys Williams sulla situazione economica nella Comunità

— Relazione Nyborg sui trasporti marittimi

— Relazione Welsh sugli accordi di assistenza per gli autoveicoli

— Relazione J. Moreau sulle organizzazioni di mercato agricole

— Relazione J. Moreau sugli aiuti alla costruzione navale

— Relazione Deleau sulle piccole e medie imprese

— Relazione Pintat sull'approvviggionamento di petrolio del Medio Oriente

— Seconda relazione Eyraud sulle carni ovine

— Relazione Howell sul malto

— Relazione Stella sullo schedario viticolo comunitario

— Relazione Pearce sulla siccità nell'Africa meridionale

— Relazione de Courcy Ling sulle fragole dei paesi ACP

— Proposta di direttiva sull'afta epizootica

— Proposta di regolamento concernente la Grecia

— Proposta di regolamento sul settore lattiero-caseario

Dalle 15.00 alle 16.30:

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

— Decisione sulla richiesta di discussione di urgenza per la relazione Scrivener sui fabbisogni per l'esercizio finanziario 1984

---

[1] È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-306/84.

Martedì 22 maggio 1984

— Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

— Esito dato ai pareri del Parlamento

Alle 18.00:

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

(La seduta termina alle 24.00)

H.-J. OPITZ
Segretario generale

POUL MØLLER
Vicepresidente

Martedì 22 maggio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 22 maggio 1984

ABENS, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ALBERS, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BALFOUR, BARBAGLI, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETHELL, BEUMER, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BROK, BUCCHINI, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CABORN, CAILLAVET, CALVEZ, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CLWYD, COHEN, COLLESELLI, COLLINS, COLLOMB, COSENTINO, COTTRELL, DE COURCY LING, COUSTE, CRONIN, CROUX, DALSASS, DAMETTE, DAMSEAUX, D'ANGELOSANTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DE MARCH, DENIS, DE PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DE VALERA, DI BARTOLOMEI, DIDO, DILIGENT, DONNEZ, DOURO, DUPORT, DURY, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FAURE, FELLERMAIER, FERGUSSON, FERNANDEZ, FERRERO, FERRY, FORTH, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FRÜH, FUCHS G., FUCHS K., FUILLET, GABERT, GALLAGHER, GALLAND, GALLUZZI, GAUTHIER R., GAUTIER F., GAWRONSKI, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSEN, GHERGO, GIAVAZZI, GIUMMARRA, DE GOEDE, GONTIKAS, GOUTHIER, GREDAL, GRIFFITHS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HAMMERICH, HARMAR-NICHOLLS, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOOPER, HORD, HOWELL, HUME, HUTTON, IRMER, ISRAEL, JACKSON C., JACKSON R., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON, JONKER, JÜRGENS, KALLIAS, KALOYANNIS, KASPEREIT, KAZAZIS, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KIRK, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, KÜHN, LAGAKOS, LALOR, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LEZZI, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOO, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, LYNGE, MACARIO, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE LA MALENE, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MART, MARTIN M., MARTIN S., MEGAHY, MERTENS, VAN MINNEN, MODIANO, MØLLER, MOMMERSTEEG, MOREAU J., MOREAU L, MÜLLER-HERMANN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORD, NORDMANN, NOTENBOOM, NYBORG, O'MAHONY, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PANTAZI, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PATTERSON, PAUWLEYN, PEARCE, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PININFARINA, PINTAT, PIQUET, PLASKOVITIS, PÖTTERING, PONIATOWSKI, PRANCHERE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, REMILLY, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHE, RIVIEREZ, ROGERS, ROLLAND, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SABY, SÄLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHALL, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHMIDT, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STEWART-CLARK, SUTRA, TAYLOR J. D., TAYLOR J. M., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TREACY, TUCKMAN, TURNER, TYRRELL, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAN MIERT, VANNECK, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VITALE, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZARGES, ZECCHINO, ZIAGAS.

Martedì 22 maggio 1984

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Sì

(-) = No

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. 1-68/84

(Emendamento n. 3)

(+)

CHAMBEIRON, LE ROUX, WURTZ.

(—)

ABENS, ALBERS, ALEXIADIS, BAUDIS, BEAZLEY, BETHELL, BISMARCK VON, BOCKLET, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, COTTRELL, CROUX, DALSASS, DESCHAMPS, DOURO, EISMA, FRIEDRICH B., FRÜH, FUCHS G., FUCHS K., GAUTIER, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSEN, HAAGERUP, HAHN, HASSEL VON, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JANSSEN VAN RAAY, JONKER, KALLIAS, KELLETT-BOWMAN ED., KIRK, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LENZ, LINKOHR, LOUWES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MEGAHY, MERTENS, MØLLER, MÜLLER-HERMANN, NIELSEN J., NOTENBOOM, PENDERS, PETERSEN, PFENNIG, PHLIX, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PURVIS, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RYAN, SALISCH, SCHWENCKE, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIMMONDS, SPENCER, SPICER, STELLA, TOLMAN, TUCKMAN, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERGEER, VIEHOFF, VRING VON DER, WALZ, WETTIG, ZARGES.

(O)

JAKOBSEN, NYBORG.

Risoluzione di cui al doc. 1-68/84

(+)

ABENS, ALBERS, ALEXIADIS, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BETHELL, BEUMER, BISMARCK VON, BOCKLET, BOURNIAS, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, COTTRELL, COURCY LING DE, DALSASS, DESCHAMPS, DESOUCHES, DOURO, EISMA, FAJARDIE, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS G., FUCHS K., GABERT, GAUTIER, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSEN, HAAGERUP, HAHN, HASSEL VON, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOOPER, HOWELL, HUTTON, ISRAEL, JACKSON C., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JONKER, KALLIAS, KELLETT-BOWMAN ED., KEY, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LENZ, LINKOHR, LOUWES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MEGAHY, MERTENS, MODIANO, MØLLER, MOREAU L., MÜLLER-HERMANN, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NOTENBOOM, D'ORMESSON, PEARCE, PENDERS, PETERS, PFENNIG, PHLIX, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PURVIS, RABBETHGE, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RYAN, SALISCH, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN KARL, SCHWENCKE, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SPAAK, SPENCER, SPICER, STELLA, TOLMAN, TREACY, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERGEER, VIEHOFF, VRING VON DER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WETTIG, ZARGES.

(—)

ADAMOU, EPHREMIDIS.

(O)

HAMMERICH, LE ROUX, NYBORG, PETERSEN, SKOVMAND, WURTZ.

Martedì 22 maggio 1984

Risoluzione di cui al doc. 1-47/84

(+)

ABENS, ALBERS, ALEXIADIS, BARBI, BAUDIS, BEAZLEY, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, COLLESELLI, COTTRELL, COURCY LING DE, CROUX, DALSASS, DOURO, ENRIGHT, FAJARDIE, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRÜH, FUCHS G., FUCHS K., GABERT, GAUTIER, HAHN, HASSEL VON, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HORD, HOWELL, ISRAEL, JACKSON C., JANSSEN VAN RAAY, JONKER, KELLETT-BOWMAN ED., KEY, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LANGE, LANGES, LENZ, LINKOHR, LIZIN, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRE, MOREAU L., NEWTON DUNN, NIELSEN J., NOTENBOOM, PATTERSON, PEARCE, PENDERS, PETERS, PHLIX, PROVAN, PURVIS, RABBETHGE, RADOUX, RYAN, SALISCH, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SIMMONDS, SPAAK, SPICER, STELLA, THAREAU, TOLMAN, TUCKMAN, TURNER, VANKERKHOVEN, VERGEER, VIE, VIEHOFF, WALTER, WALZ, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WETTIG, ZARGES.

(—)

BALFE, BALFOUR, BUCHAN, CABORN, CALVEZ, CECOVINI, CLWYD, COLLINS, DESOUCHES, GEURTSEN, GONTIKAS, GREDAL, HAMMERICH, HOOPER, HUTTON, KIRK, LOUWES, MEGAHY, MODIANO, MØLLER, NYBORG, D'ORMESSON, PETERSEN, RHYS WILLIAMS, SEAL, SKOVMAND, TREACY, WARNER.

(O)

BADUEL GLORIOSO, CAROSSINO, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, DENIS, DESCHAMPS, DUPORT, EISMA, FANTI, GERONIMI, JAKOBSEN, KALLIAS, LE ROUX, PEDINI, SCAMARONI, SCHMID, SEIBEL-EMMERLING, SIMONNET, SQUARCIALUPI, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VERONESI, VRING VON DER, WELSH.

Risoluzione di cui al doc. 1-67/84

(+)

ALBERS, BADUEL GLORIOSO, BALFE, BALFOUR, BARBI, BEAZLEY, BEUMER, BOMBARD, BUCHAN, CABORN, CALVEZ, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CLWYD, COLLINS, COURCY LING DE, CROUX, D'ANGELOSANTE, DALSASS, DAMSEAUX, DE PASQUALE, DENIS, DESCHAMPS, DESOUCHES, DOURO, DUPORT, EISMA, ENRIGHT, EWING, FAJARDIE, FANTI, FERNANDEZ, FERRI, FRISCHMANN, FUCHS G., GABERT, GAUTIER, GREDAL, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOOPER, HOWELL, HUTTON, JACKSON C., KALLIAS, KELLETT-BOWMAN ED., KEY, KIRK, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LALVMIERE, LANGE, LANGES, LE ROUX, LEZZI, LINKOHR, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, MARKOPOULOS, MEGAHY, MØLLER, NEWTON DUNN, NOTENBOOM, ORLANDI, PAPANTONIOU, PATTERSON, PENDERS, PETERS, PETERSEN, PFENNIG, PROUT, PURVIS, RABBETHGE, RHYS WILLIAMS, ROGERS, RYAN, SALISCH, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMMONDS, SIMPSON, SPENCER, SPICER, SQUARCIALUPI, STELLA, THAREAU, TOLMAN, TREACY, TUCKMAN, VAN HEMELDONCK, VAN MIERT, VERGEER, VERGES, VERONESI, VIEHOFF, VRING VON DER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, WOLTJER, ZARGES, ZIAGAS.

(—)

BORD, COSENTINO, MERTENS, MÜLLER-HERMANN, D'ORMESSON, VANKERKHOVEN.

(O)

BOCKLET, FRÜH, FUCHS K., HERMAN, HORD, JONKER, NYBORG, PFLIMLIN, SIMONNET, SKOVMAND, VANDEWIELE.

Martedì 22 maggio 1984

Risoluzione di cui al doc. 1-170/84

(+)

ALBERS, BALFOUR, BARBI, BARTOLOMEI, BATTERSBY, BEAZLEY, BEUMER, BOMBARD, CALVEZ, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CATHERWOOD, CECOVINI, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CLWYD, COLLINS, COLLOMB, COSENTINO, COURCY LING DE, DALSASS, DAMSEAUX, DESOUCHES, DILIGENT, DOURO, DUPORT, EISMA, ENRIGHT, EWING, FAJARDIE, FRISCHMANN, FUCHS K., GAUTIER, GEROKOSTOPOULOS, GONTIKAS, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, HOOPER, HUTTON, JACKSON C., JONKER, KALLIAS, KELLETT-BOWMAN ED., KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LENZ, LEZZI, LINKOHR, MACARIO, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRE, MEGAHY, MERTENS, NEWTON DUNN, NOTENBOOM, PATTERSON, PEARCE, PETERS, PFLIMLIN, PHLIX, PURVIS, RADOUX, RHYS WILLIAMS, RYAN, SABLE, SALISCH, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖN KONRAD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMMONDS, SIMPSON, SQUARCIALUPI, STELLA, SUTRA, TUCKMAN, VAN HEMELDONCK, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VANNECK, VERGEER, VERONESI, VIEHOFF, VRING VON DER, WALTER, WARNER, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, ZARGES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1984

(84/C 172/03)

PRESIDENZA DELL'ON. POUL MØLLER

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 10.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo un intervento dell'on. Viehoff sull'elenco delle proposte di risoluzione previste per l'iscrizione nelle discussioni su problemi di attualità e urgenti.

2. Dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta presentata dagli on. Adonnino, Lega, Giavazzi, Pedini e Antoniozzi sulla Banca europea degli investimenti (Finalità di finanziamento e accesso al credito per investimenti nel settore del commercio) (doc. 1-181/84), firmata, alla data del 22 maggio 1984, da 218 deputati, è stata trasmessa alle istituzioni indicate sul documento, vale a dire il Consiglio e la Commissione (1).

3. Dichiarazione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio delle Comunità per il 1985

Il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione,* fa una dichiarazione sul progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1985.

Intervengono, sulle riprese televisive che vengono effettuate in aula, gli on. C. Jackson, Fergusson, Rogers e Castle.

Il sig. Tugendhat prosegue la sua dichiarazione.

In base alle disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento intervengono gli on. Langes, Tugendhat, Lord Douro, Tugendhat, Hord, Castle, Barbi, Fergusson, quest'ultimo sulla procedura, Seeler, Lange, *presidente della commissione per i bilanci,* e Tugendhat.

4. Stato di previsione del Parlamento per il 1985 (discussione)

L'on. Pfennig illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1985 (doc. 1-280/84).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono Lord Douro, a nome del gruppo DE, gli on. Bonde, gruppo CDI, J. Nielsen, quest'ultimo sull'intervento dell'oratore precedente, Bonde, Kirk, Hord, Bonde, Kirk, questi ultimi due per fatto personale, e il relatore.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione domani, 24 maggio, alle 15.30 *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 15).*

5. Disciplina di bilancio e finanziamento futuro della Comunità (discussione)

L'on. Lange illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sui problemi relativi alla disciplina di bilancio e al finanziamento futuro della Comunità (doc. 1-247/84). È inclusa nella discussione l'interrogazione orale di cui al doc. 1-306/84.

Intervengono gli on. C. Nikolaou, a nome del gruppo socialista, Barbi, a nome del gruppo PPE, Lange, sullo svolgimento della discussione, Lord Douro, a nome del gruppo DE, Scrivener, a nome del gruppo liberale e democratico, Eisma, non iscritto, Langes.

PRESIDENZA DELL'ON. GÉRARD JAQUET

Vicepresidente

Intervengono il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione,* che risponde anche alla succitata interrogazione orale, e l'on. Lange.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della presente seduta, punto 21).*

(1) Vedi allegato I.

Intervengono gli on. Sutra e Lange, *presidente della commissione per i bilanci,* sull'ordine del giorno.

6. **Situazione economica nella Comunità** (discussione)

Sir Brandon Rhys Williams illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sulla situazione economica nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del 18 febbraio 1974 sulla convergenza (COM(84) 108 def.) (doc. 1-210/84).

Intervengono gli on. Papantoniou, a nome del gruppo socialista, von Bismarck, a nome del gruppo PPE, Bonaccini, gruppo comunista e apparentati, Damseaux, a nome del gruppo liberale e democratico, Lalor, a nome del gruppo DEP, J. Moreau, *presidente della commissione economica e monetaria (per il seguito della discussione vedi punto 14).*

7. **Ordine del giorno**

Il presidente comunica che l'ufficio di presidenza lo ha incaricato, nel corso della riunione di questa mattina, di sottoporre all'Assemblea le seguenti proposte:

Esame alle 21.00 di oggi dei seguenti punti previsti in chiusura dell'ordine del giorno, punti che constituiscono oggetto della procedura con discussione d'urgenza:

— Relazione de Courcy Ling (doc. 1-217/84)

— Proposta di direttiva sull'afta epizootica (doc. 1-232/84)

— Proposta di regolamento concernente la Grecia (doc. 1-281/84)

— Proposta di regolamento sul settore lattiero-caseario (doc. 1-282/84)

Relative votazioni, come previsto, domani alle 15.30.

Qualora non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno della presente seduta, i documenti non esaminati saranno iscritti dopo il turno di votazioni di domani. Le relative proposte di risoluzione saranno poste in votazione al termine di ciascuna discussione.

Chiusura dell'elenco degli oratori per tutti i punti iscritti all'ordine del giorno della presente settimana di sedute alle 15.00 di oggi.

Il Parlamento accoglie le proposte.

(La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00)

Mercoledì 23 maggio 1984

PRESIDENZA DELL'ON. MARCEL VANDEWIELE

Vicepresidente

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di iscrivere come primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani il progetto di dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro relazioni reciproche (la relativa richiesta era stata presentata nella seduta di lunedì 21 maggio: *processo verbale in tale data, punto 7).*

Il presidente comunica altresì che l'ufficio di presidenza ampliato lo ha incaricato di proporre all'Assemblea l'iscrizione al turno di votazioni della seduta di domani di una proposta di decisione sulla creazione di una commissione speciale temporanea «problemi di bilancio», documento che sarà distribuito nel corso della giornata di oggi.

Su questa proposta intervengono Lady Elles, gli on. Castle, Lange, *presidente della commissione per i bilanci,* e Fellermaier.

8. **Discussioni su problemi di attualità e urgenti** (obiezioni)

Il presidente comunica di aver ricevuto, conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto all'elenco degli argomenti iscritti nelle prossime discussioni su problemi di attualità e urgenti *(processo verbale della seduta precedente, punto 11).*

a) richiesta dell'on. Viehoff, a nome del gruppo socialista, di aggiungere al punto I (guerra del Golfo) la proposta di risoluzione dell'on. Viehoff (doc. 1-299/84) (prima obiezione)

b) richiesta di Lady Elles, a nome del gruppo DE, di inserire dopo il punto I (guerra del Golfo), la proposta di risoluzione di Sir Henry Plumb e altri (doc. 1-286/84) (seconda obiezione)

c) richiesta dell'on. Bocklet e altri, di iscrivere dopo il punto II (giochi olimpici) la proposta di risoluzione dell'on. Bocklet (doc. 1-264/84) (terza obiezione)

d) richiesta di Sir Fred Warner, a nome del gruppo DE, di iscrivere dopo il punto 2, eventualmente in discussione congiunta con la proposta di risoluzione oggetto dell'obiezione precedente, la proposta di risoluzione di Sir Fred Warner e altri (doc. 1-259/84) (quarta obiezione)

e) richiesta del gruppo comunista e apparentati, di iscrivere al punto VI (diritti dell'uomo) le proposte

Mercoledì 23 maggio 1984

di risoluzione degli on. Piquet e altri (doc. 1-318/84) e Dury e altri (doc. 1-305/84) (quinta obiezione)

f) richiesta dell'on. Castle, a nome del gruppo socialista, di iscrivere al punto VI (diritti dell'uomo), la proposta di risoluzione dell'on. Dury e altri (doc. 1-305/84) (sesta obiezione)

g) richiesta dell'on. Pearce, a nome del gruppo DE, di iscrivere al punto VI (diritti dell'uomo), la proposta di risoluzione dell'on. Pearce e altri (doc. 1-313/84) (settima obiezione)

h) richiesta dell'on. van den Heuvel, a nome del gruppo socialista, di iscrivere la proposta di risoluzione dell'on. van den Heuvel e altri (doc. 1-287/84) come punto VI (ottava obiezione)

i) richiesta dell'on. Cinciari Rodano e altri ventuno firmatari, di iscrivere la proposta di risoluzione dell'on. van den Heuvel e altri (doc. 1-287/84) (nona obiezione)

j) richiesta dell'on. Hord, a nome del gruppo DE, di iscrivere la proposta di risoluzione dell'on. Hord e altri (doc. 1-321/84) come punto VII (decimo ricorso)

Intervengono Lady Elles, gli on. van den Heuvel, Castle, Lady Elles, l'on. Castle e Lady Elles, sulla procedura.

Decisioni del Parlamento sulle obiezioni

— prima obiezione: respinta

— seconda obiezione: approvata

— terza obiezione: approvata

— quarta obiezione: approvata

— quinta obiezione: respinta

— sesta obiezione: il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale

Votanti: 168 (1)

Favorevoli: 70

Contrari: 96

Astenuti: 2

L'obiezione è così respinta.

— settima obiezione: approvata dopo verifica con votazione elettronica

— ottava obiezione: respinta

— nona obiezione: decade in seguito alla reiezione dell'obiezione precedente

— decima obiezione: respinta dopo verifica con votazione elettronica

9. Decisione su una richiesta di discussione d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di discussione d'urgenza per la relazione Scrivener (doc. 1-322/84), decisione rinviata, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3 del regolamento *(processo verbale della seduta precedente, punto 4).*

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale.

Votanti: 148 (1)

Favorevoli: 129

Contrari: 16

Astenuti: 3

La richiesta di discussione d'urgenza è così accolta.

Questo punto viene iscritto all'ordine del giorno della presente seduta, dopo la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento.

Intervengono sulla procedura gli on. Arndt, Elaine Kellett-Bowman, Enright, Spicer, Sir Fred Warner e Castle.

10. Tempo delle interrogazioni

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni (doc. 1-270/84).

Interrogazioni alla Commissione

N. 34 dell'on. Efremidis: Dichiarazione della Commissione sulla questione di Cipro

Il sig. Richard, *membro della Commissione,* risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Efremidis, Marshall e Adamou.

— Alle interrogazioni nn. 35 dell'on. Nebout e 36 dell'on. De Valera saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 37 dell'on. Seeler: Accordo di cooperazione CEE-Pakistan

Il sig. Davignon, *vicepresidente della Commissione,* risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Seeler, Israël, Seligman e Rieger.

L'on. Enright chiede, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, che si proceda, al termine del tempo delle interrogazioni, a una discussione sulla risposta fornita dalla Commissione a quest'ultima interrogazione.

(1) Vedi allegato II.

Conformemente al paragrafo 3 del succitato articolo del regolamento, il presidente fa rilevare che prenderà una decisione in merito a detta richiesta al termine del tempo delle interrogazioni.

Propone peraltro, vista l'ora, di limitare il numero di domande complementari, proposta non accolta dal momento che l'on. Marshall vi si oppone.

Interviene il sig. Davignon sulla richiesta dell'on. Enright, il quale, tenuto conto di quanto dichiarato dal commissario, ritira la sua richiesta di organizzare una discussione sulla risposta all'interrogazione n. 37.

N. 38 dell'on. Ewing: Tariffe equivalenti strada

Il sig. Narjes, *membro della Commissione,* risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Ewing.

N. 39 di Sir Jack Stewart-Clark: Proposta relativa a una carta d'identità per pensionati europei

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sir Jack Stewart-Clark e degli on. Alber, Balfe, Chanterie e Seligman.

N. 40 dell'on. Gerokostopoulos: Regolamento (CEE) n. 1196/81 che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura

Il sig. Dalsager, *membro della Commissione,* risponde all'interrogazione e alle domande complementari dell'on. Gerokostopoulos e Sir James Stewart-Clark.

N. 41 dell'on. Balfe: Progetti nel distretto londinese di Southwark

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Balfe, Price. Interviene l'on. Balfe.

N. 42 dell'on. Duport: Nuova regolamentazione del Fondo sociale europeo

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Duport, Pearce, Clwyd.

Interviene l'on. Gerokostopoulos sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

PRESIDENZA DELL'ON. PATRICK LALOR

Vicepresidente

Il sig. Richard risponde poi a una domanda complementare dell'on. Chanterie.

Intervengono le on. Duport e Clwyd sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

N. 43 dell'on. Bord: Ostacoli alla libera circolazione delle persone

Il sig. Richard risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Bord, Marshall, Herman, Balfe e Lizin.

N. 44 dell'on. C. Jackson: Spesa agricola comunitaria

Il sig. Dalsager risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. C. Jackson.

Alle interrogazioni nn. 45 dell'on. Rogalla e 46 dell'on. Quin saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

N. 47 dell'on. Van Hemeldonck: Preparati ormonali

Il sig. Dalsager risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Van Hemeldonck.

Il sig. Dalsager risponde a una domanda complementare dell'on. Bonde.

N. 48 dell'on. Adamou: Dichiarazioni del sig. Thorn sulla definizione di una «politica comune di difesa»

Il sig. Andriessen, *membro della Commissione,* risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Adamou.

— All'interrogazione n. 49 dell'on. Israël sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 50 dell'on. Lizin: Zone di «sostegno all'occupazione» in Vallonia

Il sig. Andriessen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Lizin.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non hanno potuto essere esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le ritirino o non desiderino ricevere una risposta orale nel corso del prossimo tempo delle interrogazioni.

11. Termine per la presentazione di emendamenti

Il presidente comunica che il progetto di decisione sulla creazione di una commissione speciale temporanea «problemi di bilancio» (doc. 1-327/84) è stato distribuito e che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a domani, alle 10.00; quanto al termine per la presentazione degli emendamenti alla relazione Scrivener (doc. 1-322/84), esso è stato fissato alle 16.00 di oggi.

12. Esito dato ai pareri del Parlamento

Il presidente comunica che è stata distribuita, contemporaneamente al testo elaborato sull'argomento dal

Mercoledì 23 maggio 1984

segretariato generale, la comunicazione della Commissione sull'esito da essa dato ai pareri del Parlamento approvati nel corso delle sedute di marzo I, marzo II e aprile 1984 (1).

Intervengono l'on. M. Martin, il sig. Dalsager, *membro della Commissione,* l'on. Denis, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Andriessen, *membro della Commissione,* risponde.

13. **Regolamento concernente la copertura dei fabbisogni per l'esercizio 1984** (discussione)

L'on. Scrivener illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(84) 250 def. — doc. 1-233/84) concernente un regolamento che istituisce, a seguito dell'esaurimento delle risorse proprie, misure per la copertura del fabbisogno finanziario dell'esercizio di bilancio 1984 (doc. 1-322/84).

Intervengono gli on. C. Nikolaou, a nome del gruppo socialista, Langes, a nome del gruppo del PPE, Lord Douro, a nome del gruppo DE, Baillot, gruppo comunista e apparentati, Louwes, a nome del gruppo liberale e democratico, Scamaroni, a nome del gruppo DEP, Castle, De Courcy Ling, Notenboom, il sig. Tugendhat, *vicepresidente della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà pota in votazione nel turno di votazioni di domani, giovedì, alle 15.30 *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 16).*

Interviene Lord Douro sul termine per la presentazione di emendamenti.

14. **Situazione economica** (seguito)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione di Sir Brandon Rhys Williams (doc. 1-210/84).

Interviene l'on. Ryan.

PRESIDENZA DI LADY ELLES

Vicepresidente

Intervengono il sig. Ortoli, *vicepresidente della Commissione,* e la relatrice.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta odierna, punto 22).*

15. **Direttiva relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Maij-Weggen (doc. 1-214/84) (2).

— *Proposta di direttiva* (COM(84) 57 def. — doc. 1-147/84)

Intervengono gli on. Patterson sulle versione inglese degli emendamenti nn. 14, 15 e 16, la relatrice e l'on. Patterson.

Dopo il secondo trattino del preambolo

— n. 30 dell'on. S. Martin, a nome della commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa: approvato

Dopo il terzo trattino del preambolo

(n. 1: decade)

Dopo il quinto considerando

— n. 2 della commissione per gli affari sociali: approvato

Artiolo 2, lettera a)

— n. 3 idem: approvato

Articolo 2, lettera b)

— n. 25 dell'on. Maij-Weggen: approvato

— n. 28 dell'on. Patterson: respinto con VE

Articolo 5

— n. 4 della commissione per gli affari sociali: approvato

Articolo 6

— n. 9 dell'on. S. Martin, a nome della commissione d'inchiesta: approvato

Articolo 7, frase introduttiva:

— n. 26 dell'on. Maij-Weggen: approvato

Articolo 7, lettera a)

— n. 27 idem: approvato

(1) Comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 23 maggio 1984.

(2) La relatrice è intervenuta su tutti gli emendamenti.

— n. 5: decade

Articolo 7, dopo la lettera a)

— n. 10 dell'on. S. Martin, a nome della commissione d'inchiesta: approvato

Articolo 7, lettera d)

— n. 11 idem: approvato

— n. 6: decade

Articolo 8

— n. 7 della commissione per gli affari sociali: approvato

— nn. 12 e 13: decadono

Articolo 11

— n. 8 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Direttiva del Consiglio relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità	
Preambolo : primo trattino immutato	
	— vista la risoluzione sulla condizione della donna nella Comunità europea, approvata dal Parlamento europeo l'11 febbraio 1981 (1),
	— vista la risoluzione sulla situazione della donna in Europa, approvata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984 (2),
Resto del preambolo e considerando dal primo al quinto immutati	
	viste le ripetute richieste del Parlamento europeo di una direttiva concernente la parità di trattamento fra uomini e donne nelle professioni autonome ;
Restanti considerando immutati	
Articolo 1 immutato	
Articolo 2	*Articolo 2*
La presente direttiva riguarda	La presente direttiva riguarda
a) i lavoratori autonomi, cioè chiunque eserciti un'attività lucratica per conto proprio, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti ;	a) i lavoratori autonomi, cioè chiunque eserciti un'attività lucrativa per conto proprio **e che lavori o no in un'impresa a conduzione familiare,** compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti,

(1) Per il testo completo vedi COM(84) 57 def./2.

(1) GU n. C 50 del 9. 3. 1981.
(2) GU n. C 46 del 20. 2. 1984.

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
b) i coniugi dei medesimi, non salariati né soci, che partecipino in maniera significativa all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o accessori.	b) i coniugi dei medesimi, non salariati né soci **o comunque cointeressati a una società,** che partecipino in maniera significativa **all'esercizio dell'attività autonoma** svolgendo compiti identici o accessori.

Articoli 3 e 4 immutati

Articolo 5	*Articolo 5*
Per quanto riguarda i coniugi di cui all'articolo 2, lettera b), gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano soppressi gli impedimenti diretti o indiretti alla costituzione di una società tra coniugi.	Per quanto riguarda i coniugi di cui all'articolo 2, lettera b), gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano soppressi gli impedimenti diretti o indiretti alla costituzione di una società **o di un'associazione** tra coniugi
Articolo 6	*Articolo 6*
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano eliminate le disposizioni e pratiche fiscali che costituiscano discriminazioni dirette o indirette che pregiudichino *gravemente* lo statuto di salariato per il coniuge.	Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano eliminati le disposizioni e pratiche fiscali che costituiscano discriminazioni dirette o indirette che pregiudichino lo statuto di salariato per il coniuge.
Articolo 7	*Articolo 7*
Per consentire ai coniugi di cui all'articolo 2, lettera b) che lavorino senza contratto societario o di lavoro, di trarre profitto dalla loro partecipazione all'attività del lavoratore autonomo, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché detti coniugi possano :	Per consentire ai coniugi di cui all'articolo 2, lettera b) che lavorino senza contratto societario o di lavoro, di trarre profitto dalla loro partecipazione all'attività del lavoratore autonomo, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché detti coniugi possano :
a) ricevere a loro richiesta, e se tale diritto non sia garantito *negli accordi matrimoniali stipulati tra i* coniugi stessi, la contropartita del lavoro che svolgono, in forma di retribuzione *o in qualsiasi altra forma, fermo restando che tale contropartita non può conferir loro emolumenti annui superiori alla metà dei profitti annui del lavoratore autonomo, né superiori alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta ad un terzo per mansioni equivalenti ;*	a) ricevere a loro richiesta, e qualora tale diritto non sia garantito *nel quadro del contratto matrimoniale stipulato dai* coniugi stessi, la contropartita del lavoro che svolgono, in forma di retribuzione,
	a bis) **beneficiare del riconoscimento del loro contributo al patrimonio del lavoratore autonomo, in particolare per quanto concerne i diritti di successione.**

Lettere b) e c) immutate

d) avere le medesime possibilità del lavoratore autonomo di eleggere ed essere eletto negli organi di rappresentanza del settore di attività del lavoratore autonomo ; peraltro tale obbligo non riguarda le	d) avere le medesime possibilità del lavoratore autonomo di eleggere ed essere eletto negli organi di rappresentanza, **nelle organizzazioni economiche e nelle cooperative** del settore di attività del lavoratore

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
attività, l'accesso alle quali è subordinato all'obbligo di attestare un'attitudine professionale comprovata da un diploma, certificato o altro documento, se il coniuge non ne sia in possesso.	autonomo ; **gli statuti di tali organismi economici e di tali cooperative dovranno essere adattati di conseguenza;** peraltro tale obbligo non riguarda le attività, l'accesso alle quali è subordinato all'obbligo di attestare un'attitudine professionale comprovata da un diploma, certificato o altro documento, se il coniuge non ne sia in possesso.
Lettera e) immutata	
Articolo 8	*Articolo 8*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le donne che svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attività autonoma di cui all'articolo 2, lettera b), possano, nel corso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità, avere accesso a servizi di sostituzione o ricevere indennità nell'ambito di un regime di sicurezza sociale su base contributiva o no, oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le donne che svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attività autonoma, di cui all'articolo 2, lettera b), possano, nel corso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità **nonché nel periodo vedovile, per ragioni di formazione o di riconversione contemplate all'articolo 7, lettera e), di responsabilità professionali o di vacanze,** avere accesso a servizi di sostituzione o ricevere indennità nell'ambito di un regime di sicurezza sociale, su base contributiva o no, oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica ;
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i lavoratori autonomi e i loro coniugi, di cui all'articolo 2, lettera b) possano beneficiare, alle stesse condizioni degli altri lavoratori, delle disposizioni vigenti in materia di congedi parentali e di congedi per ragioni familiari.
Articoli 9 e 10 immutati	
Articolo 11	*Articolo 11*
Gli Stati membri si adoperano affinché le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia siano portate a conoscenza degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi e dei centri di formazione professionale.	Gli Stati membri si adoperano affinché le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia siano portate a conoscenza degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi e dei centri di formazione professionale.
	La presente direttiva non osta all'applicazione da parte degli Stati membri di norme più favorevoli.
Articoli 12, 13 e 14 immutati	

Mercoledì 23 maggio 1984

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo e considerando da A a D: approvati

Dopo il considerando D

— nn. 14, 15, 16 e 17 della commissione d'inchiesta: interviene l'on. Patterson sulla versione inglese di questi emendamenti

Gli emendamenti sono approvati con successive distinte votazioni (l'ultimo con votazione elettronica)

Paragrafi da 1 a 3: approvati

Dopo il paragrafo 3

— n. 29 dell'on. Patterson: respinto

Paragrafo 4

— n. 18 dell'on. S. Martin, a nome della commissione d'inchiesta: approvato

— n. 19 idem: approvato

— n. 20 idem: approvato con votazione elettronica

— n. 21 idem: il gruppo comunista chiede una votazione per parti separate sulle parole «o d'indennizzo».

Intervengono le on. Cinciari Rodano, Squarcialupi e Cinciari Rodano.

L'emendamento, con le parole di cui sopra, è approvato con votazione elettronica.

— n. 22 idem: respinto

Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 4

— n. 23 idem: respinto

Paragrafi da 5 a 7: approvati

Dopo il paragrafo 7

— n. 24 idem: approvato

Paragrafo 8: approvato

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Lizin e Patterson, quest'ultimo a nome del gruppo DE.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(84) 57 def.),

— consultato dal Consiglio (doc. 1-147/84),

— vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione di inchiesta sulla situazione della donna in Europa (doc. 1-214/84),

— viste le votazioni sulla proposta della Commissione,

A. facendo riferimento all'udienza conoscitiva della commissione ad hoc per i diritti della donna sul tema «la donna nella piccola e media impresa e nell'agricoltura» (1),

B. facendo altresì riferimento alla risoluzione del Parlamento sulla situazione della donna in Europa dell'11 febbraio 1981 segnatamente ai paragrafi 43 e 44 relativi alle donne che collaborano a imprese familiari (2),

C. facendo inoltre riferimento alla relazione d'inchiesta dell'on. S. Martin sui problemi delle donne nelle professioni autonome, in particolare nell'agricoltura, nel commercio e nell'artigianato (3),

---

(1) Hearing del 20 e 21 ottobre 1980 a Milano.
(2) GU n. C 50 del 9. 3. 1981, pag. 35.
(3) Doc. 1-1229/83/C allegati del 5 gennaio 1984.

D. facendo inoltre riferimento alla propria risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione della donna in Europa (1),

E considerando che la direttiva 75/117/CEE relativa all'eguaglianza delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e femminile (2) si applica unicamente ai lavoratori salariati,

F. considerando che la direttiva 76/207/CEE relativa alla parità di trattamento fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella promozione professionale e nelle condizioni di lavoro (3) e la direttiva 79/7/CEE sull'eguaglianza di trattamento fra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (4), si applicano a qualsiasi lavoratore,

G considerando che queste direttive non tengono sempre conto della situazione specifica dei lavoratori autonomi e dei loro coniugi che partecipano all'attivita autonoma,

H. considerando la necessita di applicare il principio dell'eguaglianza di trattamento a tutti i settori professionali grazie al potenziamento dei diritti individuali,

1. constata di avere gia piu volte sollecitato una direttiva concernente la parità di trattamento tra uomini e donne nelle professioni autonome, in particolare nell'agricoltura, nel commercio e nell'artigianato;

2. si compiace pertanto dell'iniziativa della Commissione di presentare una direttiva concernente la parità di trattamento in questa categoria di persone;

3. esprime il suo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione in vista di una normativa europea in materia di parita di trattamento fra uomini e donne;

4. si augura che, in tutti gli Stati membri, le donne che esercitano attività autonome, comprese le donne che collaborano a imprese familiari, grazie a questa direttiva,

— siano protette da ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso, lo stato civile e/o le condizioni familiari,

— possano far valere un diritto allo status professionale di lavoratrici autonome, in senso sia giuridico che finanziario, in particolare mediante l'instaurazione del principio della continuita dell'azienda che conferisce diritti preferenziali al coniuge superstite per quanto riguarda la successione di un salario differito mediante il quale il coniuge che abbia contribuito all'attivita di un lavoratore autonomo riceverebbe la contropartita della sua partecipazione all'attivita e allo sviluppo dell'impresa, tenuto conto dell'importanza del riconoscimento del contributo al patrimonio familiare rappresentato dal lavoro svolto effettivamente dal coniuge che collabora,

— acquisiscano il diritto a un reddito proprio, a un trattamento individuale dal punto di vista fiscale e nell'ambito del sistema di sicurezza sociale, settore in cui la nozione di «diritti derivati» del coniuge dovrebbe essere progressivamente eliminata,

— acquisiscano il diritto alla partecipazione a tutte le forme di istruzione e formazione sugli aspetti specifici della loro impresa o dell'impresa familiare alla quale esse collaborano, in modo da ottenere la necessaria competenza professionale, in particolare mediante la creazione di borse di formazione di base, finanziate congiuntamente dalle istanze nazionali e dalle istanze comunitarie, e l'attribuzione di vantaggi per la formazione continua in riconoscimento dell'acquisizione di una formazione di base,

---

(1) GU n C 46 del 20 2 1984
(2) GU n L 45 del 19 2 1975
(3) GU n L 39 del 14 2 1976
(4) GU n L 6 del 10 1 1979

— acquisiscano il diritto a una partecipazione a pieno titolo al sistema di servizi sostitutivi o di indennizzo esistente per certi settori; tuttavia l'accesso a tali servizi di sostituzione o di indennizzo non deve essere ristretto unicamente alle interruzioni di attività per ragioni di gravidanza o di maternità, ma dovrebbe consentire alle donne lavoratrici autonome o coniugi di lavoratori autonomi di assentarsi durante il periodo vedovile nonché per seguire corsi di formazione o di riconversione, per assumere responsabilità professionali o per prendere delle vacanze,

— acquisiscano il diritto a una partecipazione a pieno titolo all'attività di organizzazioni professionali settoriali, a tutti i livelli,

— acquisiscano gli stessi diritti normalmente riconosciuti alle lavoratrici dipendenti in caso di gravidanza e maternità;

5. spera vivamente che, grazie a questa direttiva, le donne che esercitano attività autonome e quelle che collaborano a un'impresa familiare possano venire a trovarsi su un piede di parità rispetto agli uomini;

6. auspica che il settore delle piccole e medie imprese e il settore agrario ricevano da questa direttiva un ulteriore impulso al miglioramento della propria gestione;

7. ritiene che i servizi di sostituzione potrebbero essere delle occasioni per creare nuovi posti di lavoro specie fra i giovani e le donne, anche con l'intervento del Fondo sociale europeo;

8. invita il Consiglio ad adottare quanto più rapidamente possibile la direttiva relativa ai congedi parentali e ai congedi per ragioni familiari e chiede agli Stati membri di fare in modo che i lavoratori autonomi e i loro coniugi possano beneficiare delle disposizioni esistenti in materia di congedi parentali e di congedi per ragioni familiari, e invita la Commissione a completare tale proposta di direttiva affinché i lavoratori indipendenti e i loro coniugi possano beneficiare delle disposizioni in materia di congedi parentali e di congedi per ragioni familiari;

9. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento, in tempo utile prima della prossima sessione del Consiglio.

---

16. **Regolamento concernente l'accordo di pesca CEE-governo di Danimarca e governo locale della Groenlandia** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione Battersby (doc. 1-221/84).

— *Proposte di regolamento I, II e III (doc. 1-1553/83 — COM(84) 68 def.)*

Il Parlamento approva le proposte della Commissione con successive distinte votazioni.

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo, considerando e paragrafo 1: approvati

Dopo il paragrafo 1

— n. 1 dell'on. Helms, a nome del gruppo PPE: approvato dopo un intervento del relatore

Paragrafo 2: approvato

Dopo il paragrafo 2

— n. 2 idem: approvato dopo un intervento del relatore

Paragrafi da 3 a 12: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

Mercoledì 23 maggio 1984

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro,

II. un regolamento relativo alla conclusione del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca nonché quello locale della Groenlandia, dall'altro,

III. un regolamento che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia

Il Parlamento europeo,

— viste le proposte della Commissione al Consiglio (1),

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-1553/83),

— visto il memorandum concernente la proposta di modifica dei trattati che istituiscono le Comunità europee presentato dal governo danese (doc. 1-380/82),

— vista la sua risoluzione del 7 giugno 1983 (2) su tale memorandum,

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i bilanci (doc. 1-221/84),

— viste le votazioni sulle proposte della Commissione,

A. considerando che il Parlamento europeo ha già espresso recentemente un parere sulla pesca groenlandese nella sua risoluzione del 17 febbraio 1984 (3),

B. considerando che il trattato che modifica, per quanto concerne la Groenlandia, i trattati che istituiscono le Comunità europee è stato firmato dai rappresentanti degli Stati membri previa debita consultazione del Parlamento europeo,

C. considerando che si è convenuto che la Groenlandia acquisisca lo statuto di PTOM, previa ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri della Comunità, con disposizioni speciali che garantiscano un accesso preferenziale al mercato comunitario più favorevole di quello previsto a norma della parte IV dei trattati CEE per altri PTOM, a condizione che sia raggiunta una soluzione soddisfacente per il settore della pesca,

D. considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea da un lato e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia dall'altro è già stato firmato,

1. prende atto con soddisfazione del fatto che molti dei suggerimenti avanzati dal Parlamento europeo nella sua recente relazione sulla pesca groenlandese sono stati recepiti nell'accordo;

2. dichiara tuttavia espressamente che le richieste fondamentali formulate nella succitata risoluzione del 17 febbraio 1984 sulla pesca groenlandese vanno ulteriormente e incondizionatamente sostenute;

3. prende atto con soddisfazione del fatto che l'accordo prevede l'accesso alle acque groenlandesi per i pescherecci comunitari per la pesca a strascico dotati di impianti di refrigerazione, e prevede altresì l'aumento dei livelli di cattura qualora ne esista la possibilità, e invita la Commissione ad assicurarsi che si utilizzino appieno tali disposizioni;

---

(1) GU n. C 73 del 14. 3. 1984, pag. 6, 7 e 10.
(2) GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 26.
(3) GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 154.

4. deplora che, nonostante le considerevoli concessioni della Comunità europea per quanto concerne l'accesso al mercato e il contributo finanziario alla Groenlandia, non sia stato raggiunto un accordo vincolante su un'adeguata ed equa partecipazione della pesca comunitaria in caso di aumento delle risorse ittiche ;

5. ritiene che si possano apportare miglioramenti al funzionamento dell'accordo che è stato firmato ;

6. sottolinea in tale contesto che, mentre l'accordo fa riferimento in termini generici alla necessità di consultazione, sarebbe opportuno creare un comitato misto per assicurare una consultazione costante e armoniosa tra le due parti ;

7. sottolinea inoltre che, nonostante siano previste adeguate disposizioni per la sospensione dell'accordo in caso di tangibile deterioramento della situazione di una delle parti a causa di una grave violazione degli impegni previsti dalla controparte, non si è rivolta sufficiente attenzione agli specifici metodi per evitare siffatti problemi e ricorda, a tale proposito, la necessità di un adeguato controllo per garantire la conservazione delle riserve ;

8. esprime inoltre preoccupazione per il fatto che, pur essendo l'accordo previsto per dieci anni, non esiste un vero impegno dalle due parti a rinnovarlo, visto che l'accordo può essere denunciato al termine di tale periodo decennale senza necessità di dichiarare i motivi della denuncia ;

9. riconosce l'opportunità che il protocollo che stabilisce dettagliatamente le condizioni in materia di pesca abbia una validità di cinque anni (con decorrenza dal 1° gennaio 1985), e che risponde a una necessità pratica, essendo impossibile stabilire su base scientifica livelli di cattura dettagliati per un periodo più lungo, ed essendo inoltre possibile che la compensazione finanziaria versata dalla Comunità debba essere modificata al termine di tale periodo, ma deplora che non sia stato previsto un automatico rinnovo del protocollo per un periodo specifico qualora non si raggiunga un accordo in termini soddisfacenti per ambo le parti, entro una determinata scadenza, per il secondo periodo di cinque anni ;

10. ritiene inoltre che non si sia riservata sufficiente attenzione alla creazione di meccanismi per lo sviluppo della pesca groenlandese, per la concessione di aiuti ai settori della tecnologia della trasformazione, della commercializzazione e delle attività connesse nonché per la realizzazione di « joint ventures » Groenlandia-CEE, che comporterebbero reciproci vantaggi per le due parti ;

11. osserva in tale contesto che la Commissione sta elaborando proposte d'insieme applicabili a tutti i PTOM a partire dal 1985 e si augura che nel quadro di tali proposte verranno messe a punto speciali disposizioni che riconoscano la particolare importanza della pesca per la Groenlandia ;

12. ritiene che, con l'inclusione di tali suggerimenti pratici, che non sono in contraddizione con l'accordo di pesca già firmato, gli interessi delle due parti siano stati salvaguardati in maniera soddisfacente ;

13. approva, con le riserve di cui sopra, le proposte di regolamento presentate dalla Commissione ;

14. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio, alla Commissione e al governo locale della Groenlandia il testo delle proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

Mercoledì 23 maggio 1984

17. **Regolamento concernente la protezione delle foreste contro gli incendi e le piogge acide** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Ghergo (doc. 1-248/84).

— *Proposta di regolamento* (COM(83) 375 def. — doc. 1-610/83

Articolo 2

— n. 1 della commissione per la protezione dell'ambiente: approvato

Articolo 4

— n. 2 idem: approvato

Dopo l'articolo 8

— n. 3 idem: approvato

Articolo 10, *terzo trattino*

— n. 4 idem: approvato

Articolo 10, quarto trattino

— n. 5 idem: approvato

Dopo l'articolo 10

— n. 6 idem: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria destinata a incrementare la protezione della foresta contro gli incendi e le piogge acide	
Preambolo e considerando immutati	
Articolo 1 immutato	
Articolo 2	*Articolo 2*
L'azione comunitaria comporta l'attuazione di misure di prevenzione rafforzata, fra cui in particolare:	L'azione comunitaria comporta l'attuazione di misure di prevenzione rafforzata, fra cui in particolare:
Trattini immutati	
	— la costituzione di «centri di osservazione» di carattere interdisciplinare, incaricati di individuare e aggiornare tutti gli elementi di valutazione che potrebbero interessare ai vari livelli di intervento.
Articolo 3 immutato	
Articolo 4	*Articolo 4*
L'azione comunitaria comporta l'attuazione di misure specifiche intese a rafforzare l'efficacia della prevenzione e della lotta, in particolare:	L'azione comunitaria comporta l'attuazione di misure specifiche intese a rafforzare l'efficacia della prevenzione e della lotta, in particolare:
Lettere immutate	

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 187 del 13. 7. 1983, pag. 9.

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
	c bis) definendo delle zone di maggior rischio e prevedendo corrispondentemente degli interventi finanziari diversificati.
Articoli da 5 a 8 immutati	
	Articolo 8 bis
	La Commissione è incaricata di definire delle zone ad alto rischio e di prevedere degli interventi finanziari diversificati.
Articolo 9 immutato	
Articolo 10	*Articolo 10*
L'azione comunitaria comporta la realizzazione:	L'azione comunitaria comporta la realizzazione:
Trattini immutati	
	— di programmi volti alla promozione e allo sviluppo delle tecnologie e di impianti pilota volti a evitare e ridurre l'inquinamento atmosferico,
	— di programmi volti a promuovere la ricerca sulle cause e sugli effetti della pioggia acida e di altri inquinanti atmosferici.
	Articolo 10 bis
	Gli Stati membri, con l'ausilio di un personale numericamente e professionalmente adeguato, vigilano sull'osservanza delle norme di protezione del patrimonio forestale.
Articoli da 11 a 19 immutati	

— *Proposta di risoluzione* (1)

Preambolo

— nn. 7 e 8 degli on. De March, Bucchini, Maffre-Baugé, Poirier, Pranchère e M. Martin: approvati con successive distinte votazioni

Il preambolo, così modificato, è approvato.

Considerando e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2

— n. 12 dell'on. Pearce: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3: approvato

Paragrafo 4

— n. 13 dell'on. M. Martin, a nome della commissione per l'agricoltura: approvato

Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 4

n. 14 idem: il relatore supplente chiede una votazione per parti separate

primo comma: approvato

secondo comma: respinto

Paragrafo 5: approvato

(1) L'on. Mertens, relatore supplente, è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Dopo il paragrafo 5

— n. 9 dell'on. De March e altri: approvato

Paragrafo 6: approvato

Dopo il paragrafo 6

— n. 15 dell'on. M. Martin, a nome della commissione per l'agricoltura: respinto con votazione elettronica

Paragrafo 7

— n. 16 idem: approvato

(n. 10: decade)

Paragrafi da 8 a 12: approvati

Dopo il paragrafo 12

— n. 17 idem: approvato

Paragrafo 13

— n. 11 dell'on. De March e altri: approvato

Il paragrafo 13, così modificato, è approvato.

Paragrafi 14 e 15: approvati

Interviene l'on. De March, a nome dei membri francesi del gruppo comunista e apparentati, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante conclusione della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un'azione comunitaria destinata a incrementare la protezione della foresta nella Comunità contro gli incendi e le piogge acide

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio [1],

— consultato dal Consiglio a norma degli articoli 43 e 235 del trattato che istituisce la CEE (doc. 1-610/83),

— vista la sua risoluzione del 15 aprile 1983 sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (ACE) [2],

— vista la sua risoluzione dell'8 giugno 1983 sulla necessità di migliorare la protezione della foresta contro gli incendi [3],

— vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1983 sulla politica forestale della Comunità [4],

— vista la sua risoluzione del 15 settembre 1983 sulla necessità urgente di potenziare la lotta contro gli incendi dei boschi [5],

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e visti i pareri della commissione per l'agricoltura e della commissione per i bilanci (doc. 1-248/84),

— visto l'esito delle votazioni sulla proposta della Commissione,

A. considerando che la protezione delle foreste contro gli incendi e le piogge acide riveste una particolare importanza, sul piano nazionale e su quello comunitario, tanto per l'equilibrio dell'ambiente quanto per l'economia in generale,

---

[1] GU n. C 187 del 13. 7. 1983.
[2] GU n. C 128 del 16. 5. 1983.
[3] GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 100.
[4] GU n. C 307 del 14. 11. 1983.
[5] GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 132.

B. considerando che i danni cagionati alle foreste dagli incendi compromettono, a causa delle loro dimensioni, l'equilibrio ecologico delle aree circostanti e hanno ripercussioni dirette sulle attività connesse con lo sfruttamento delle foreste e sulla situazione occupazionale nelle regioni boscose della Comunità le quali sono spesso delle regioni sfavorite,

C. considerando che l'inquinamento dell'aria e, in particolare, le piogge acide danneggiano l'ambiente naturale e soprattutto compromettono lo stato sanitario delle foreste, determinando il deterioramento di queste ultime,

1. si congratula dell'iniziativa della Commissione tendente a istituire un'azione comunitaria destinata a incrementare la protezione delle foreste contro i danni cagionati dagli incendi e dalle piogge acide ;

2. invita la Commissione ad aumentare notevolmente la percentuale assegnata alla ricerca nel settore delle piogge acide e dell'inquinamento atmosferico ;

3. ritiene particolarmente importante aumentare gli stanziamenti destinati a combattere l'inquinamento atmosferico, in quanto, da un lato, bisogna indagare sugli effetti non solo della pioggia acida ma anche di altre sostanze nocive per l'atmosfera e di altre fonti d'inquinamento atmosferico e, dall'altro, occorre urgentemente potenziare la ricerca sulle cause e sugli effetti ;

4. riconosce l'importanza che le prospettate misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi possono avere per un miglioramento dell'efficacia della protezione del potenziale forestale della Comunità ; ritiene che, per proteggere efficacemente la foresta contro gli incendi, la prevenzione e la lotta debbano essere abbinate ; constata peraltro che troppo spesso gli sforzi attuati in materia di prevenzione rischiano di essere compromessi a causa dell'insufficienza dei mezzi di lotta ;

5. è persuaso che un intervento rapido e massiccio nella fase iniziale rimanga il metodo più efficace e pertanto considera che sia necessario potenziare i mezzi di individuazione e di lotta ;

6. ritiene che, date le caratteristiche specifiche dell'ambiente naturale, i rischi di incendio delle foreste risultino essere più gravi in talune regioni della Comunità e che, pertanto, sia opportuno definire, nel quadro dell'azione comunitaria, delle zone ad alto rischio e prevedere corrispondentemente degli interventi finanziari diversificati ;

7. reputa particolarmente positiva l'impostazione di una cooperazione attiva tra gli Stati membri in vista di un'assistenza reciproca volontaria per lottare contro gli incendi di boschi di dimensioni eccezionali ;

8. è del parere che occorra completare l'azione proposta mediante l'elaborazione di misure uniformi tendenti a garantire che le zone boschive devastate da un incendio non vengano destinate ad altre utilizzazioni ;

9. auspica che le misure specifiche previste per lottare contro le piogge acide nelle zone boschive vengano inserite in un programma più globale di lotta contro l'inquinamento atmosferico ;

10. ritiene che il fenomeno delle piogge acide sia particolarmente grave in talune regioni della Comunità e che sia opportuno definire, nel quadro dell'azione comunitaria, delle zone ad alto rischio e prevedere corrispondentemente degli interventi finanziari diversificati ;

11. invita la Commissione a compilare, nel quadro dell'azione proposta, un inventario dei danni cagionati alle foreste in tutti gli Stati membri e a redigere anche un catasto delle

fonti di emissioni che interessi tutti gli impianti di combustione di potenza a 50 MW, allo scopo di accertare le principali fonti d'inquinamento atmosferico ;

12. richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di una standardizzazione, a livello comunitario, dei metodi di misurazione dell'inquinamento dell'aria ;

13. sottolinea l'importanza dei lavori di ricerca, il cui coordinamento sarà assicurato dalla Commissione e che hanno per obiettivo una più esatta conoscenza delle cause dell'inquinamento atmosferico ;

14. invita gli Stati membri ad adoperarsi affinché le norme di protezione del patrimonio forestale vengano rispettate ;

15. invita la Commissione a fare un inventario di tutti i tipi di danni ai boschi e a compilarne un catasto europeo; le chiede di studiare provvedimenti che permettano di lottare contro i danni diversi da quelli causati dagli incendi e dalle piogge acide ;

16. auspica che la proposta della Commissione sia resa esecutiva quanto prima, segnatamente avviando azioni in base agli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 1984 della Comunità ;

17. approva la proposta della Commissione, a condizione che quest'ultima accolga gli emendamenti alla proposta di regolamento del Consiglio figuranti nel presente documento ;

18. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione scaturente dalle votazioni del Parlamento, nonché la relativa risoluzione.

---

18. **Direttiva relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione Ceravolo (doc. 1-195/84).

— *Proposta di direttiva* (COM(83) 368 def. — doc. 1-617/83)

Il presidente propone di procedere a un'unica votazione per gli emendamenti da 1 a 24 della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, proposta che il Parlamento accoglie.

Gli emendamenti da 1 a 24 sono approvati.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata :

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi renale mediante massima riduzione dell'esposizione all'alluminio	
Preambolo e primo considerando immutati	
considerando che, visto il numero sempre crescente di pazienti sottoposti a *dialisi renale* nella Comunità, nonché i loro problemi di salute e il costo che detto	considerando che, visto il numero sempre crescente di pazienti sottoposti a **terapia sostitutiva dialitica** nella Comunità, nonché i loro problemi di salute e il costo

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 202 del 29. 7. 1983, pag. 5.

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
trattamento comporta, si rende necessario fissare norme miranti ad aumentare la protezione della salute di detti pazienti;	che detto trattamento comporta, si rende necessario fissare norme miranti ad aumentare la protezione della salute di detti pazienti;
Terzo considerando immutato	
considerando che da osservazioni cliniche e studi epidemiologici è risultato che l'alluminio si accumula nel corpo dei pazienti sottoposti a *dialisi;*	considerando che da osservazioni cliniche e studi epidemiologici è risultato che l'alluminio si accumula nel corpo dei pazienti sottoposti a **trattamento dialitico o a emofiltrazione,**
considerando che osservazioni cliniche hanno dimostrato che elevati carichi corporei di alluminio provocano, *nell'arco di due o tre anni,* effetti gravi sulla salute, e in particolare l'encefalopatia;	considerando che osservazioni cliniche hanno dimostrato che elevati carichi corporei di alluminio provocano **acutamente e cronicamente nel tempo (in prima seduta, in mesi, ecc.)** effetti gravi sulla salute, in particolare l'encefalopatia **e l'osteomalacia;**
considerando che la determinazione dell'alluminio nel plasma o nel siero fornisce un'indicazione del carico corporeo di alluminio e che i livelli di riferimento possono contribuire al trattamento dei pazienti sottoposti a dialisi;	considerando che la determinazione dell'alluminio nel plasma o nel siero fornisce un'indicazione del carico corporeo di alluminio e che i livelli di riferimento possono contribuire a **migliore** trattamento dei pazienti sottoposti a dialisi;
considerando che è opportuno adottare un'impostazione globale che tenga conto di tutti i metodi di *dialisi renale* e di tutte le fonti di concentrazione di alluminio;	considerando che è opportuno adottare un'impostazione globale che tenga conto di tutti i metodi di **trattamento sostitutivo per l'uremia** e di tutte le fonti di concentrazione di alluminio;
considerando che un accumulo di alluminio nei pazienti sottoposti a dialisi può essere causato dai fluidi *di* dialisi, ivi compresa l'acqua usata per la diluizione delle soluzioni concentrate, dagli strumenti utilizzati per la dialisi e dai sali di alluminio somministrati per via orale per legare i fosfati;	considerando che un accumulo di alluminio nei pazienti sottoposti a dialisi può essere causato dai fluidi **per** dialisi **e per emofiltrazione,** ivi compresa l'acqua usata per la diluizione delle soluzioni concentrate, dagli strumenti utilizzati per la dialisi e dai sali di alluminio somministrati per via orale per legare i fosfati;
Considerando nono e decimo immutati	
considerando che i più recenti dati scientifici hanno confermato chiaramente che se concentrazioni di alluminio superiori a 50 µg/l sono presenti nell'acqua destinata alla preparazione dei liquidi per emodialisi *renale* sussiste la possibilità di *encefalopatie presso* un certo numero di pazienti;	considerando che i più recenti dati scientifici hanno confermato chiaramente che se concentrazioni di alluminio superiori a 50 µg/l sono presenti nell'acqua destinata alla preparazione dei liquidi per emodialisi sussiste la possibilità di **grave danno per** un certo numero di pazienti;
Dodicesimo e tredicesimo considerando immutati	
considerando che l'efficacia dei vari metodi per il trattamento delle acque per l'eliminazione dell'alluminio dalle stesse dipende dalla concentrazione e dalla formula chimica dell'alluminio presente nell'acqua;	considerando che l'efficacia dei vari metodi per il trattamento delle acque **di rete** per l'eliminazione dell'alluminio dalle stesse dipende dalla concentrazione e dalla formula chimica dell'alluminio presente nell'acqua;
considerando che attualmente la demineralizzazione e l'osmosi inversa sembrano essere le tecniche più adeguate di trattamento delle acque;	considerando che attualmente la demineralizzazione e l'osmosi inversa sembrano essere le tecniche più adeguate di trattamento delle acque **di rete;**
considerando che è necessario ridurre quanto possibile la concentrazione di alluminio nelle soluzioni *dializzanti concentrate* e nelle soluzioni per emofiltrazione e per dialisi peritoneale; riconoscendo nel contempo la necessità di un'azione graduale in considerazione delle difficoltà tecniche; che gli Stati membri devono essere incoraggiati a far sì che entrino al più presto in vigore disposizioni atte a garantire le concentrazioni minime;	considerando che è necessario ridurre quanto possibile la concentrazione di alluminio nelle soluzione **concentrate per dialisi** e nelle soluzioni per emofiltrazione e per dialisi peritoneale; riconoscendo nel contempo la necessità di un'azione graduale in considerazione delle difficoltà tecniche; che gli Stati membri devono essere incoraggiati a far sì che entrino al più presto in vigore disposizioni atte a garantire le concentrazioni minime;
Considerando diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo immutati	

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 1	*Articolo 1*
La presente direttiva riguarda la protezione dei pazienti *sottoposti a dialisi renale* dagli effetti tossici derivanti dall'assorbimento di alluminio di qualsivoglia origine, mediante il controllo dei livelli di alluminio nel plasma e nei fluidi di dialisi, nonché riducendo al massimo l'assorbimento.	La presente direttiva riguarda la protezione dei pazienti **affetti da insufficienza renale e sottoposti a trattamento sostitutivo** dagli effetti tossici derivanti dall'assorbimento di alluminio di qualsivoglia origine, mediante il controllo dei livelli di alluminio nel plasma e nei fluidi di dialisi, nonché riducendo al massimo l'assorbimento.
Articolo 2	*Articolo 2*
1. *Gli Stati membri informeranno le persone incaricate del trattamento dei pazienti sottoposti a dialisi che il controllo regolare dell'alluminio nel plasma o nel siero di tali pazienti è auspicabile per tentare di proteggere questi ultimi contro gli effetti tossici derivanti dall'alluminio;* essi forniranno livelli di riferimento raccomandati di alluminio nel siero o nel plasma.	1. **Per proteggere i pazienti sottoposti a dialisi dagli effetti tossici dell'alluminio, gli Stati membri informano le persone incaricate del trattamento di tali pazienti che il controllo regolare dell'alluminio nel plasma o nel siero di questi ultimi è necessario;** essi forniscono livelli di riferimento raccomandati di alluminio nel siero o nel plasma.
Paragrafo 2 immutato	
Articolo 3	*Articolo 3*
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli Stati membri adotteranno tutte le disposizioni atte a garantire che la concentrazione di alluminio nei fluidi di dialisi non superi i 30 µg/l; si raccomanda tuttavia che tali *livelli non superino i 10 µg/l.*	1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, gli Stati membri adotteranno tutte le disposizioni atte a garantire che la concentrazione di alluminio nei fluidi di dialisi non superi i 30 µg/l; si raccomanda tuttavia che tali **concentrazioni di alluminio vengano ridotte quanto prima possibile a 10 µg/l, valore che, una volta soddisfatte le condizioni tecniche, diventa obbligatorio dal 1° gennaio 1988.**
Paragrafi 2 e 3 immutati	
4. Qualora i risultati delle analisi *dovessero indicare* la presenza di concentrazioni superiori ai 30 µg/l, *gli Stati membri adotteranno le disposizioni atte a garantire che vengano applicati i provvedimenti del caso.*	4. Qualora i risultati delle analisi **indicassero dal 1° gennaio 1986** la presenza di concentrazioni superiori a 30 µg/l e **dal 1° gennaio 1988 la presenza di concentrazioni superiori a 10 µg/l, gli Stati membri devono assicurare l'applicazione di misure idonee a riportare nella norma i livelli di alluminio nei fluidi per dialisi.**
Paragrafo 5 immutato	
6. Le concentrazioni di 30 µg/l verranno sottoposte, a intervalli regolari, all'esame della Commissione; **verranno altresì effettuate proposte al fine di garantire il rapido conseguimento della concentrazione raccomandata di 10 µg/l.**	6. Le concentrazioni di 30 µg/l, **e a partire dal 1° gennaio 1988 di 10 µg/l,** verranno sottoposte, a intervalli regolari, all'esame della Commissione.
Articolo 4	*Articolo 4*
Paragrafi 1 e 2 immutati	
3. Gli Stati membri adotteranno le disposizioni atte a garantire che l'acqua di diluzione venga adeguatamente	3. Gli Stati membri adotteranno le disposizioni atte a garantire che l'acqua di diluzione venga adeguatamente

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
trattata ai fini dell'eliminazione dell'alluminio, qualora la concentrazione d'alluminio superi i 30 µg/l.	trattata ai fini dell'eliminazione dell'alluminio, qualora la concentrazione di alluminio superi i 30 µg/l **a decorrere dal 1° gennaio 1986 e i 10 µg/l a decorrere dal 1° gennaio 1988.**
Un adeguato trattamento dell'acqua di diluzione è raccomandato anche qualora la concentrazione di alluminio nell'acqua non superi i *30 µg/l*, al fine di tener conto della presenza di alluminio nella soluzione dializzante concentrata e negli strumenti per la dialisi e al fine di conseguire la concentrazione raccomandata all'articolo 3, paragrafo 1.	Un adeguato trattamento dell'acqua di diluzione è raccomandato anche qualora la concentrazione di alluminio nell'acqua non superi **i livelli suddetti,** al fine di tener conto della presenza di alluminio nella soluzione dializzante concentrata e negli strumenti per la dialisi e al fine di conseguire la concentrazione raccomandata all'articolo 3, paragrafo 1.
Paragrafo 4 immutato	
Articolo 5	*Articolo 5*
1. Gli Stati membri vigileranno affinché gli enti erogatori delle acque siano resi edotti di tutti i centri di dialisi *renale e di tutti i pazienti sottoposti a emodialisi* che fanno uso dell'acqua da essi distribuita.	1. Gli Stati membri vigileranno affinché gli enti erogatori delle acque siano resi edotti di tutti i centri di dialisi che fanno uso dell'acqua da essi distribuita.
2. Gli enti erogatori delle acque informeranno, se possibile in anticipo, tutti i centri che praticano la dialisi renale di ogni cambiamento nei processi di trattamento delle acque suscettibile di aumentare la concentrazione di alluminio nell'acqua.	2. Gli enti erogatori delle acque informano, se possibile in anticipo, tutti i centri che praticano la dialisi renale di ogni cambiamento nei processi di trattamento delle acque suscettibile di aumentare la concentrazione di alluminio nell'acqua **e invitano i centri di dialisi renale a informare in tal senso i pazienti da loro curati.**
Paragrafo 3 immutato	
Articolo 6	*Articolo 6*
1. Ai fini della presente direttiva:	1. Ai fini della presente direttiva:
Primo e secondo trattino immutati	
— per soluzioni per emofiltrazione si intenderanno le soluzioni in uso nella Comunità europea per *il ricambio dei fluidi nell'emofiltrazione.*	— per soluzioni per emofiltrazione si intendono le soluzioni in uso nella Comunità europea per **la emofiltrazione e l'emodiafiltrazione.**
2. Gli Stati membri adotteranno tutte le disposizioni atte ad assicurare che:	2. Gli Stati membri adotteranno tutte le disposizioni atte ad assicurare che:
Primo trattino immutato	
— la concentrazione di alluminio nei fluidi di dialisi forniti per le soluzioni di dialisi peritoneale non sarà superiore ai 15 µg/l. *Si dovrà tuttavia cercare di ridurre la concentrazione di alluminio al livello più basso possibile;*	— la concentrazione di alluminio nei fluidi di dialisi forniti per le soluzioni di dialisi peritoneale non sarà superiore a 15 µg/l **dal 1° gennaio 1986 e a 10 µg/l dal 1° gennaio 1988;**
— la concentrazione di alluminio nella soluzione di emofiltrazione *non dovrebbe essere* superiore ai 10 µg/l.	— la concentrazione di alluminio nella soluzione di emofiltrazione, **dialisi peritoneale e soluzioni saline concentrate per emodialisi, non sia** superiore a 10 µg/l;

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
	— **siano stabilite norme specifiche di fabbricazione per i produttori e per ogni lotto sia controllata la concentrazione di alluminio. (L'allegato 2 riporta le indicazioni riguardanti i metodi analitici);**
	— **tutti i liquidi per dialisi posti in commercio riportino in etichetta il massimo contributo di alluminio da essi fornito, eventualmente dopo la diluzione se si tratta di concentrati per dialisi. I risultati analitici e un campione per ogni lotto devono essere tenuti a disposizione per le autorità competenti.**
Articoli da 7 a 12 immutati	
Allegati 1 e 2 immutati	
Allegato 3	*Allegato 3*
In linea di massima, per il trattamento dell'acqua possono essere applicate sia le tecniche di demineralizzazione che l'osmosi inversa. La scelta dipenderà dalle circostanze locali.	Per il trattamento dell'acqua possono essere applicate, **con l'esclusione della tecnica dell'addolcimento,** sia le tecniche di demineralizzazione che l'osmosi inversa. La scelta dipenderà dalle circostanze locali.

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alla protezione dei pazienti sottoposti a dialisi renale mediante massima esposizione all'alluminio

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

— consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 100 e dell'articolo 235 del trattato CEE (doc. 1-617/83),

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-195/84),

— visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,

A. considerato che recenti studi clinici ed epidemiologici hanno rivelato una sindrome neurologica molto grave che colpisce gli uremici dializzati,

B. considerato che si è accertato che la causa risiede nell'alta carica di alluminio che si accumula nella materia grigia del cervello dei pazienti sottoposti a dialisi,

(1) GU n. C 202 del 29. 7. 1983.

C. considerato che dove le encefalopatie hanno assunto carattere epidemico sono state riscontrate concentrazioni di alluminio molto alte nelle acque di rete e quindi nei fluidi di dialisi,

D. considerato che la direttiva 80/778/CEE [1] sulla qualità delle acque potabili non include ancora l'alluminio fra le sostanze tossiche, fissando così livelli di concentrazione massima non corrispondenti più alle esigenze poste dalle nuove acquisizioni cliniche ed epidemiologiche,

E. considerato che i pazienti sottoposti a dialisi sono circa 60 000 all'anno, con un incremento annuale del 10 %,

1. si compiace che la Commissione, dopo gli opportuni studi, abbia predisposto una proposta di direttiva che affronta in maniera articolata e complessiva i metodi di dialisi renali e tutte le fonti di concentrazione di alluminio, al fine di armonizzare a livello comunitario gli interventi necessari a garantire la dovuta qualità delle acque anche sotto questo nuovo profilo;

2. approva in linea generale la proposta di direttiva della Commissione;

3. indica in particolare la necessità di articolare meglio la direttiva fino a includervi gli aspetti commerciali connessi con il controllo sui prodotti per dialisi in sede sia di produzione che di distribuzione;

4. impegna la Commissione a fissare anche la data entro cui conseguire la riduzione a 10 µg/l del livello di alluminio nei fluidi di dialisi e a intensificare la ricerca tecnica per la definizione delle procedure di analisi necessarie allo scopo;

5. auspica che il Consiglio approvi con celerità la direttiva non essendo tollerabile che, una volta conosciuta la gravità del problema a carico della salute di decine di migliaia di cittadini, ogni anno, si interpongano indugi di qualsivoglia natura;

6. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione.

---

19. **Direttiva sui piani di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Eisma (doc. 1-193/84).

— *Proposta di direttiva* (COM(83) 520 def. — doc. 1-890/83)

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di procedere a un'unica votazione sui quattro emendamenti della commissione per la protezione dell'ambiente.

— nn. da 1 a 4: approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

---

[1] GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Direttiva del Consiglio relativa alla predisposizione di piani di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare	**Direttiva del Consiglio relativa alla predisposizione di piani di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi *o di altre sostanze nocive* in mare**
Preambolo e considerando primo, secondo e terzo immutati	
considerando che l'esistenza di piani nazionali di pronto intervento in ciascuno Stato membro può accelerare e migliorare la lotta contro gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare e quindi accrescerne l'efficacia;	considerando che l'esistenza di piani nazionali di pronto intervento in ciascuno Stato membro può accelerare e migliorare la lotta contro gli spandimenti accidentali di idrocarburi **o di altre sostanze nocive** in mare e quindi accrescerne l'efficacia;
Quinto e sesto considerando immutati	
considerando che più Stati membri possono avere interessi comuni in determinate zone marittime esposte al rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi e che conseguentemente potrebbero essere indotti a lottare insieme contro il verificarsi di eventi inquinanti;	considerando che più Stati membri possono avere interessi comuni in determinate zone marittime esposte al rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi **o da altre sostanze novice** e che conseguentemente potrebbero essere indotti a lottare insieme contro il verificarsi di eventi inquinanti;
Ottavo considerando immutato	
considerando che, anche in assenza di piani congiunti di pronto intervento, uno Stato membro deve informare gli altri Stati membri interessati qualora il prodursi di un incidente o la presenza di chiazze di idrocarburi rischi di costituire una minaccia per detti Stati membri;	considerando che, anche in assenza di piani congiunti di pronto intervento, uno Stato membro deve informare gli altri Stati membri interessati qualora il prodursi di un incidente o la presenza di chiazze di idrocarburi **o di altre sostanze nocive** rischia di costituire una minaccia per detti Stati membri;
Decimo e undicesimo considerando immutati	
considerando che gli obblighi derivanti dalla presente direttiva sono compatibili con quelli che incombono a taluni Stati membri, parti contraenti dell'accordo di Bonn del 1969 concernente la cooperazione nella lotta contro l'inquinamento da idrocarburi nelle acque del Mare del Nord, della convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e della convenzione di Helsinki del 1974 per la protezione dell'ambiente marino nell'area del Mar Baltico;	considerando che gli obblighi derivanti dalla presente direttiva sono compatibili con quelli che incombono a taluni Stati membri, parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione nella lotta contro l'inquinamento da idrocarburi delle acque del Mare del Nord **(accordo di Bonn, 1969, esteso, in data 13 settembre 1983, ad altre sostanze nocive)** della convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e della convenzione di Helsinki del 1974 per la protezione dell'ambiente marino nell'area del Mar Baltico;
	considerando che qualora gli Stati membri abbiano adottato, ai sensi dell'accordo e delle succitate convenzioni, misure equivalenti alle norme della presente direttiva, non deriva dalla medesima alcun obbligo per gli Stati membri;
considerando che la predisposizione di piani di pronto intervento risulta necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità nel campo del controllo e della riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi; che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato, per cui è necessario far ricorso all'articolo 235 del trattato;	considerando che la predisposizione di piani di pronto intervento risulta necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità nel campo del controllo e della riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi **o da altre sostanze nocive,** che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato, per cui è necessario far ricorso all'articolo 235 del trattato;

(1) Per il testo completo vedi GU n. C 273 del 12. 10. 1983, pag. 3.

Mercoledì 23 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 1	*Articolo 1*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e idonee per predisporre piani nazionali di pronto intervento che permettano di organizzare e di dirigere la lotta contro l'inquinamento provocato da spandimenti accidentali di idrocarburi in mare.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e idonee per predisporre piani nazionali di pronto intervento che permettano di organizzare e di dirigere la lotta contro l'inquinamento provocato da spandimenti accidentali di idrocarburi **o di altre sostanze nocive** in mare.
Paragrafi 2 e 3 immutati	
Articolo 2	*Articolo 2*
1. Allo scopo di organizzare e potenziare la lotta contro l'inquinamento provocato da spandimenti accidentali di idrocarburi in mare nelle zone marittime in cui due o più Stati membri hanno interessi comuni, gli Stati interessati predispongono piani congiunti di pronto intervento. Tali piani precisano in particolare:	1. Allo scopo di organizzare e potenziare la lotta contro l'inquinamento provocato da spandimenti accidentali di idrocarburi **o di altre sostanze nocive** in mare nelle zone marittime in cui due o più Stati membri hanno interessi comuni, gli Stati interessati predispongono piani congiunti di pronto intervento. Tali piani precisano in particolare:
Trattini immutati	
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni qualvolta uno Stato membro venga a conoscenza di un incidente o della presenza di chiazze di idrocarburi nelle zone marittime di interesse comune, che possono costituire una minaccia per le coste o gli interessi connessi di un altro o di diversi Stati membri, esso deve informarne immediatamente detto Stato membro o detti Stati membri interessati.	2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni qualvolta uno Stato membro venga a conoscenza di un incidente o della presenza di chiazze di idrocarburi **o di altre sostanze nocive** nelle zone marittime di interesse comune, che possono costituire una minaccia per le coste o gli interessi connessi di un altro o di diversi Stati membri, esso deve informarne immediatamente detto Stato membro o detti Stati membri interessati.
	2 bis. Quanto disposto al primo e secondo comma del presente articolo fa salvi gli obblighi e le convenzioni stipulate con paesi terzi in materia di lotta all'inquinamento determinato da spandimenti accidentali di idrocarburi e di altre sostanze nocive in mare.
Articoli da 3 a 6 immutati	
Allegati immutati	

— *Proposta di risoluzione* (1)

Preambolo e considerando A: approvati

Considerando B

— n. 5 degli on. Le Roux, De March, Poirier, Frischmann e M. Martin: respinto con votazione elettronica

Il considerando B è approvato.

Considerando da C a M e paragrafo 1: approvati

Dopo il paragrafo 1

— n. 6 idem: respinto

Paragrafi da 2 a 5: approvati

Dopo il paragrafo 5

— n. 7 idem: respinto dopo un intervento dell'on. Le Roux

Paragrafi da 6 a 9: approvati

Paragrafo 10

— n. 8 dell'on. Seeler: approvato

— n. 9 idem: il relatore propone, con l'accordo dell'on. Seeler, di considerare tale emendamento come aggiuntivo: l'emendamento è approvato

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 11 a 13: approvati

Interviene l'on. Le Roux, a nome dei membri francesi del gruppo comunista e apparentati, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Mercoledì 23 maggio 1984

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva della Commissione al Consiglio relativa alla predisposizione di piani di pronto intervento per combattere gli spandimenti accidentali di idrocarburi in mare

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio [1],

— consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 del trattato CEE (doc. 1-890/83),

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-193/84),

— visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,

A. considerando di avere reiteratamente sollecitato misure di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento marino [2], [3], [4], [5], [6], e che anche il Consiglio reputa che la prevenzione nonché la lotta all'inquinamento marino debbano costituire una componente di rilievo del programma d'azione della Comunità [7],

B. considerando che la proposta della Commissione si limita alla lotta, in maniera idonea, all'inquinamento marino causato da incidenti, ma non si addentra

1. nella prevenzione di incidenti, e pertanto nella promozione della sicurezza in mare (vedi tra l'altro il doc. 1-773/83),

2. nella prevenzione degli scarichi illegali,

C. considerando che la presente proposta può essere reputata un corollario dell'accordo di Bonn [8], della convenzione di Helsinki [9] e della convenzione di Barcellona [10] oltre che un provvedimento esecutivo delle medesime, ma che occorre vigilare onde evitare indesiderabili doppioni in materia di regolamentazione,

D. considerando che le convenzioni di cui al considerando C presentano lacune, quali

1. con riferimento all'area geografica: il Golfo di Biscaglia, il Mar d'Irlanda;

2. con riferimento alle sanzioni: le convenzioni non offrono alcuna possibilità di obbligare le parti contraenti a cooperare e attuare le disposizioni ivi contenute, mentre l'attuazione della normativa comunitaria può essere imposta dalla Corte di giustizia,

E. considerando che le convenzioni di cui sub C e L nonché l'accordo di Bonn (a decorrere dal 1983) trattano non solo del petrolio, ma anche di altre sostanze nocive,

F. considerando che solamente due Stati membri hanno notificato alla Commissione il loro piano di lotta, in ottemperanza alla decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 [11],

G. considerando che il Consiglio non ha ancora deliberato sulla proposta della Commissione del 26 giugno 1980 (norme internazionali sulla sicurezza della navigazione e sulla prevenzione dell'inquinamento) [12];

H. considerando che nella proposta della Commissione non si fa menzione

a) delle incidenze finanziarie della medesima,

b) dell'obbligo da parte di coloro che hanno provocato l'inquinamento di ridurre al massimo i danni,

c) della loro responsabilità,

I. considerando che i danni provocati da incidenti sono certamente ingenti in ogni caso, ma che questi si verificano per fortuna con minor frequenza dei piccoli spandimenti, per lo più illegali, che, a causa del loro gran numero, nel volgere di un anno danneggiano tra l'altro l'avifauna e le coste molto più gravemente,

J. considerando che risulta praticamente impossibile, con i mezzi attualmente a disposizione, la vigilanza marittima per accertare i piccoli scarichi illegali,

K. considerando che risulta particolarmente arduo combattere le conseguenze di questi piccoli spandimenti e che pertanto vanno prevenuti,

L. considerando che la convenzione Marpol ([13]) contempla importanti norme per la prevenzione e la lotta allo scarico di petrolio e di altre sostanze pericolose in mare, ma che le possibilita di imporre l'applicazione di dette norme risultano insufficienti,

M. considerando che la Commissione ha presentato una proposta di direttiva ([14]) per sollecitare gli Stati membri a ratificare, fra l'altro, la convenzione Marpol, ma che purtroppo il Consiglio l'ha trasformata in raccomandazione ([15]) per cui due Stati membri non hanno ancora proceduto alla ratifica della predetta convenzione Marpol,

1. reputa che i piani di pronto intervento di cui alla presente proposta debbono riguardare sia gli idrocarburi sia altre sostanze nocive;

2. ritiene che la presente proposta non debba duplicare le convenzioni di cui ai considerando C e L né ostacolarne l'attuazione;

3. considera intollerabile che 8 Stati membri non abbiano ancora comunicato il loro piano di lotta e invita la Commissione ad adottare opportuni provvedimenti perché ciò avvenga quanto prima;

4. deplora che il Consiglio non abbia ancora deliberato sulla proposta della Commissione ([12]), inoltrata il 2 luglio 1980 e lo invita a farlo senza indugio,

5. invita la Commissione ad appurare se

a) le incidenze finanziarie connesse alla presente proposta,

b) l'obbligo degli autori dell'inquinamento di limitare al massimo i danni,

c) la loro responsabilita,

siano disciplinati in maniera soddisfacente in altre sedi e a informarne il Parlamento;

6. sollecita il Consiglio e la Commissione a insistere nuovamente presso gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto affinché ratifichino la convenzione Marpol, e a fare tutte il possibile perche la Comunità ne diventi parte contraente;

7. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri interessati a fare tutto il possibile per rilanciare e accelerare i negoziati di adesione della Comunità alla convenzione di Helsinki;

8. rivolge alla Commissione l'invito, forse superfluo, a richiamare l'attenzione degli Stati membri sull'esistenza del «Manual on oil Pollution» ([18]) dell'OMI che alla section II (Contingency planning) fornisce dettagliate istruzioni per la predisposizione di piani di pronto intervento a livello nazionale e internazionale;

9. invita la Commissione a prendere gli opportuni provvedimenti affinché tutti i programmi di formazione per capitani, motoristi e membri dell'equipaggio siano integrati con una disciplina speciale che tratti delle conseguenze dannose per l'ambiente risultanti dagli

scarichi di idrocarburi e altre sostanze novice in mare oltre che delle tecniche volte a prevenire siffatti scarichi;

10. invita il Consiglio e la Commissione a prevenire con tutti i mezzi a loro disposizione ogni spandimento illegale promuovendo

a) l'allestimento di attrezzature portuarie per la presa in consegna e il disinquinamento del petrolio oltre che la presa in consegna di altre sostanze di scarico,

b) la frequente sorveglianza marittima e aerea, se possibile via satellite, qualora si abbiano migliori risultati,

c) il varo di un programma di ricerche a carattere tecnico per la messa a punto di mezzi tecnici, più efficaci oltre che più convenienti di quelli attualmente in uso, allo scopo sia di individuare gli scarichi di idrocarburi e di altre sostanze nocive in mare sia di neutralizzarne le conseguenze nefaste,

d) in caso di infrazioni accertate, la comminazione di sanzioni, concertate a livello internazionale, senza possibilità di scappatoie, la cui entità — qualora si tratti di pena pecuniaria — deve essere sensibilmente superiore al costo di un regolare smaltimento,

e) la conformazione alle altre norme e raccomandazioni contenute negli allegati della convenzione Marpol ([13]) nel memorandum CEE del 1981 sul «Shipping and the Environment» ivi compreso il supplemento del 1983 ([16]) oltre che nel programma di azione del Consiglio dei comuni d'Europa, Rotterdam, 1983 ([17]);

11. rileva con compiacimento che la Commissione parteciperà alla conferenza sul Mare del Nord in programma nel 1984 per iniziativa della Repubblica federale di Germania e confida che la Commissione insisterà affinché gli Stati membri presentino in tale sede i dati di rilievo concernenti in particolare la qualità e gli scarichi accertati (operativi e accidentali);

12. approva la proposta della Commissione, con gli emendamenti presentati e tenuto conto delle osservazioni sopra riportate;

13. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

([1]) GU n. C 273 del 12. 10. 1983, pag. 3.
([2]) Risoluzione del 16 gennaio 1981 sulla prevenzione di disastri in fase di estrazione di petrolio e di gas naturale nelle acque dell'Europa settentrionale e occidentale (GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 56).
([3]) Risoluzione del 16 gennaio 1981 sulla lotta alle conseguenze di disastri con spandimenti di petrolio in mare e sulle coste (GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 58).
([4]) Risoluzione del 10 marzo 1983 sui provvedimenti urgenti contro l'inquinamento da idrocarburi del mare del Nord (GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 66).
([5]) Risoluzione del 10 marzo 1983 sul problema vieppiù grave dell'inquinamento da petrolio del Mare del Nord (GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 66).
([6]) Risoluzione del 20 gennaio 1984 sulla lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord (GU n. C 46 del 20. 2. 1984, pag. 135).
([7]) Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1978 recante varo di un programma di azione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (GU n. C 162 dell'8. 7. 1978).
([8]) Accordo sulla cooperazione nella lotta contro l'inquinamento da idrocarburi delle acque del Mare del Nord, Bonn 1969, esteso nel 1983 ad altre sostanze pericolose.
([9]) Convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'area del Mar Baltico, Helsinki, 1974.
([10]) Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, Barcellona, 1976, ivi compresi i protocolli.
([11]) Decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 su un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi (GU n. L 355 del 10. 12. 1981).

(12) Proposta di direttiva del Consiglio sull'osservanza di norme internazionali per la sicurezza della navigazione e la prevenzione dell'inquinamento (GU n. C 192 del 30. 7. 1980, pag. 8) con il parere del Parlamento europeo, risoluzione del 16 gennaio 1981 (GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 52).
(13) Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento a partire da navi, Londra 1973, ivi compresi i protocolli del 1978 (Marpol).
(14) Proposta di direttiva del Consiglio sulla ratifica, fra l'altro, della convenzione Marpol del 30 maggio 1978 (GU n. C 135 del 9. 6. 1978, pag. 5).
(15) Raccomandazione del Consiglio sulla ratifica, tra l'altro, della convenzione Marpol (GU n. L 194 del 19. 7. 1978, pag. 17).
(16) «Memorandum on Shipping and the Environment» Brussels, European Environmental Bureau, 10 dicembre 1981, Supplement n. 1 (1983).
(17) Conseil des communes d'Europe, Colloque européen sur la pollution marine, Rotterdam, septembre 1983, resolution final + annexe «propositions d'actions»,
(18) Manual on oil pollution, section II (contingency planning) June 1978, IMO, London.

---

20. **Direttiva concernente i solventi da estrazione nelle derrate alimentari** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Squarcialupi (doc. 1-243/84).

— *Proposta di direttiva* (doc. 1-1111/83 — COM (83) 626 def.) (1)

Il presidente comunica il parere della relatrice sui vari emendamenti, parere che quest'ultima gli ha fatto pervenire per iscritto.

Interviene l'on. Sherlock.

Settimo considerando

— n. 1: approvato

Ottavo considerando

— n. 2 approvato

Dodicesimo considerando

— n. 3: approvato

Quindicesimo considerando

— n. 4: approvato

Articolo 1, paragrafo 1

— n. 5: approvato

Articolo 1, paragrafo 3

— n. 6: approvato

Articolo 2, paragrafo 1

— n. 12 dell'on. Schleicher: respinto

Articolo 3

— n. 14 dell'on. Sherlock: approvato con votazione elettronica dopo interventi dell'on. Sherlock e della relatrice

Articolo 8

— n. 11 dell'on. Tyrrell, a nome della commissione giuridica: respinto

— n. 7: approvato

Articolo 9, paragrafo 1

— n. 8: approvato

Articolo 9, paragrafo 3

— n. 9: approvato

Articolo 10

— n. 10: approvato

Allegato 1 (nuovo)

— n. 13 dell'on. Schleicher: respinto

Allegato 2a parte

— n. 15 dell'on. Sherlock: approvato dopo un intervento della relatrice

Il Parlamento respinge, con votazione elettronica, la proposta della Commissione.

Il presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento.

Il sig. Narjes, *membro della Commissione,* comunica che quest'ultima esaminerà la questione.

Interviene la relatrice che ritira la proposta di risoluzione.

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per la protezione dell'ambiente.

La questione è rinviata alla commissione competente, conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento.

21. **Disciplina di bilancio per il futuro finanziamento della Comunità** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Lange (doc. 1-247/84).

Il relatore comunica che un certo numero di errori è stato rilevato nelle note a piè di pagina.

Invita il gruppo DE a ritirare l'emendamento n. 1; Lord Douro, a nome del gruppo DE, rifiuta.

Preambolo e paragrafi da 1 a 3: approvato

Paragrafo 4

— n. 1 del gruppo DE: respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafi da 5 a 8: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui problemi relativi alla disciplina di bilancio e al finanziamento futuro della Comunità

Il Parlamento europeo,

— viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio sulla «Disciplina di bilancio» (COM(84) 83 def./3), sul «Finanziamento futuro della Comunità» (COM(84) 140 def.), nonché sulla «Creazione di nuove risorse proprie» (COM(84) 162 def.),

— senza essere stato consultato dal Consiglio, nonostante ne avesse fatto richiesta,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 1-247/84),

A. tenuto conto del dibattito che ha avuto luogo in occasione del vertice dei capi di Stato o di governo del 19 e 20 marzo 1984 e delle decisioni attualmente in discussione sulla disciplina di bilancio, sull'esecuzione del bilancio e sul finanziamento futuro della Comunità,

B. fermamente deciso a salvaguardare e a sviluppare ulteriormente i poteri e le competenze attribuitegli dai trattati nel settore della politica finanziaria e di bilancio,

C. ricordando le proposte da esso presentate in passato [1],

1. respinge decisamente le intenzioni del Consiglio di adottare unilateralmente misure concernenti la disciplina di bilancio e il finanziamento futuro della Comunità e ricorda l'obbligo del Consiglio di collaborare strettamente e di concertarsi con il Parlamento europeo in occasione della prima e della seconda revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee [2]:

---

[1] Relazione Lange sulla perequazione finanziaria (GU n. C 309 del 10. 12. 1979, pag. 34).
Relazione Spinelli sulle risorse proprie della Comunità (GU n. C 101 del 4. 5. 1981, pag. 75).
Relazione Pfennig sul futuro del bilancio comunitario (GU n. C 172 del 13. 7. 1981, pag. 54).
Relazione Arndt sul finanziamento futuro della Comunità (GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 37).
Relazione De Pasquale sulla modifica della procedura di concertazione (GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 34).
Relazione Spinelli sull'istituzione dell'Unione europea (GU n. C 77 del 14. 2. 1984, pag. 33).
Relazioni Arndt sull'aumento delle spese agricole (GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 84; GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 37).
Bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1981 (riserva agricola).
Segnalazione tempestiva del superamento delle dotazioni per le spese agricole — relazione Bangemann (GU n. C 275 del 20. 11. 1978, pag. 45, par. 37).

[2] Risoluzione del 22 aprile 1970 sugli atti giuridici della Comunità aventi un'incidenza finanziaria e sulla collaborazione con il Consiglio e il Parlamento europeo.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975.

2. ricorda che, già in occasione della reiezione del bilancio 1980, il Parlamento ha fatto presente la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio; sottolinea tuttavia che la fissazione del bilancio generale della Comunità per quanto riguarda le entrate e le spese può essere effettuata solo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento;

3. ritiene pertanto necessario, per motivi di collaborazione paritetica dei due rami dell'autorità di bilancio, sopprimere la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie per giungere di comune accordo a un bilancio equilibrato, e garantire così uno sviluppo uniforme della Comunità in tutti i settori della politica comunitaria;

4. si pronuncia ancora una volta a favore di un aumento dell'aliquota IVA comunitaria a condizione che le nuove risorse proprie che ne risulteranno vengano destinate all'ulteriore sviluppo e all'approfondimento della Comunità in tutti i settori;

5. è del parere che ai fini di una logica e razionale impostazione del bilancio si debbano creare alcune premesse fondamentali, sotto forma di obiettivi, direttive, punti di riferimento nonché orientamenti finanziari, che vanno definite dai due rami dell'autorità di bilancio, con la collaborazione della Commissione, e che nel loro insieme devono costituire una previsione finanziaria pluriennale a carattere vincolante;

6. ritiene inoltre necessario per il conseguimento di un'effettiva disciplina di bilancio che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento si accordino con i governi degli Stati membri nel definire quali politiche devono essere finanziate solo a livello comunitario, quali solo dagli Stati membri e quali dalla Comunità e dagli Stati membri congiuntamente;

7. chiede che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si riuniscano in conformità della sezione III, paragrafo 5, della dichiarazione comune del 30 giugno 1982 «per esaminare i problemi in sospeso» e «preparare proposte comuni di soluzione» che possano costituire il fondamento di una più logica e più razionale politica di bilancio nella Comunità europea;

8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

22. Situazione economica

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione di Sir Brandon Rhys Williams (doc. 1-210/84).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sulla situazione economica nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del 18 febbraio 1974 sulla convergenza

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio (COM(84) 108 def.),

— vista la sua risoluzione del 17 novembre 1983 concernente l'adozione della relazione annuale sulla situazione economica della Comunità nel 1983 e la fissazione degli orientamenti di politica economica per il 1984 [1],

— vista la necessità di aggiornare tale risoluzione alla luce delle recenti comunicazioni della Commissione,

---

[1] GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 66.

— viste le raccomandazioni formulate nelle seguenti risoluzioni, adottate recentemente:

i) piano per la ripresa economica europea e relativa risoluzione del 29 marzo 1984, sulla base di una relazione della commissione speciale temporanea sul rilancio economico europeo (1),

ii) risoluzione del 29 marzo 1984 sullo stato della convergenza, con particolare considerazione dell'interdipendenza fra tutte le politiche (2),

iii) risoluzione del 13 febbraio 1984 sul ruolo e sulle funzioni delle istituzioni finanziarie internazionali nell'attuale situazione monetaria (3),

iv) risoluzione del 16 febbraio 1984 sul consolidamento e il perfezionamento del sistema monetario europeo nel quadro delle proposte formulate dalla Commissione delle Comunità europee nel marzo 1982 (3),

v) risoluzione del 16 febbraio 1984 sull'integrazione finanziaria nella Comunità (3),

vi) risoluzione del 16 febbraio 1984 sulla politica degli investimenti nella Comunità (3),

vii) risoluzione del 17 febbraio 1984 sulla creazione di un mercato europeo dei capitali (3)

viii) risoluzione del 9 aprile 1984 sul mercato interno (doc. 1-32/84),

— vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-210/84),

1. prende atto della nuova previsione della Commissione che indica per il 1984 un aumento del 2 % del PIL della Comunità dopo tre anni di ristagno, ma rileva che si prevede che gli Stati Uniti e il Giappone realizzeranno più del doppio di tale aumento percentuale;

2. prende atto con soddisfazione delle stime della Commissione, secondo cui nel 1984 le importazioni mondiali potrebbero aumentare in volume del 5 %, contro l'1,7 % nel 1983, ma osserva che è probabile che la quota della Comunità negli scambi mondiali continui a diminuire;

3. prende atto del rallentamento della progressione dei costi salariali, ma teme che gli aumenti dei redditi delle persone occupate supereranno comunque l'output di ricchezza reale, perpetuando così il processo inflazionistico e minacciando di provocare una flessione del tenore di vita dei pensionati, dei disoccupati e di altri il cui reddito dipende da prestazioni sociali;

4. prende atto del fatto che il tasso d'aumento della dissoccupazione nella Comunità è stato frenato, ma condivide il parere della Commissione secondo cui la disoccupazione resta il più preoccupante problema economico e sociale della Comunità e osserva altresì che per il 1984 si prevede un ulteriore aumento del numero di disoccupati fino a raggiungere l'11,0 % della popolazione attiva civile, mentre per gli Stati Uniti e il Giappone ci si attende che i corrispondenti dati scendano rispettivamente al 7,0 % e al 2,5 %;

5. prende atto con soddisfazione della stima della Commissione secondo cui le intenzioni di investimento nell'industria manifatturiera dopo un calo di volume del 3 % nel 1983 registreranno una ripresa nel 1984 e potranno raggiungere il 4,7 % nel 1984, ma si rende conto della minaccia che il probabile persistere di elevati tassi di interesse negli Stati Uniti rappresenta per la fiducia degli investitori e ritiene che la previsione della Commissione secondo cui per il 1984 ci si può attendere un aumento leggermente superiore al 2 % di media degli investimenti fissi lordi sia deludente;

---

(1) GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 22.
(2) GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 60.
(3) GU n. C 77 del 19. 3. 1984.

6. prende atto dei progressi per quanto concerne una maggiore convergenza delle evoluzioni degli Stati membri in ordine agli scambi esterni, la gestione di bilancio e il controllo dell'inflazione, ma considera tali progressi ancora inadeguati a creare un clima di fiducia per gli investimenti a lungo termine e li reputa di gran lunga troppo modesti per consentire alla Comunità di realizzare appieno il suo potenziale economico;

7. prende atto con soddisfazione del grado di convergenza derivante dal persistente successo dello SME, ma deplora che i progressi nella direzione del consolidamento delle condizioni monetarie della Comunità non siano ancora sufficienti a consentirle di esercitare un'adeguata influenza atta a favorire la stabilità dell'economia mondiale e a dare nuovo impulso agli scambi mondiali;

8. esprime il suo plauso per i risultati costantemente soddisfacenti conseguiti dalla Banca europea per gli investimenti nel promuovere gli investimenti della Comunità e prende atto con particolare soddisfazione dell'intensificarsi del ricorso al NSC (sportello Ortoli), come aiuto al finanziamento a lungo termine di progetti comunitari, ma deplora i modesti risultati ottenuti dalla Comunità nel suo insieme per quanto riguarda l'estensione dei programmi economici su un arco di tempo superiore ad alcuni anni; prende atto che alcuni Stati membri continuano a rifiutare di ricorrere al Nuovo strumento comunitario e ritiene che le istituzioni comunitarie siano inutilmente svantaggiate dalle dimensioni limitate del conto capitale della Comunità;

9. accetta le conclusioni della Commissione secondo cui il compito delle politiche macroeconomiche degli Stati membri in tale contesto dovrebbe consistere nel creare le condizioni in cui questo miglioramento delle realizzazioni e delle prospettive economiche si possa consolidare in una ripresa equilibrata dell'attività;

ritiene tuttavia che, data la portata delle deficienze economiche della Comunità, la comunicazione della Commissione sia troppo ottimistica e che essa non fornisca un'analisi dell'andamento economico negli Stati membri sufficientemente dettagliata per valutare i progressi compiuti nell'attuazione degli orientamenti di politica economica adottati per il 1984;

Raccomandazioni

10. invita le istituzioni della Comunità e le autorità monetarie degli Stati membri a collaborare più strettamente e positivamente per promuovere il ripristino dell'ordine monetario mondiale, in particolare per sostenere il finanziamento del debito accumulato dai paesi in via di sviluppo;

11. insiste affinché, nel contesto della ricostruzione industriale che la Comunità dovrà compiere, si faccia tutto il possibile per mettere in grado la Comunità stessa di migliorare la sua posizione concorrenziale sul mercato mondiale;

12. insiste ancora una volta che si devono compiere rapidi progressi nello smantellamento delle restrizioni e degli ostacoli non tariffari alla circolazione di beni e servizi nella Comunità, onde realizzare un'autentica apertura del mercato interno;

13. insiste affinché la copertura fornita da parte degli Stati membri per i rischi di cambio, le garanzie di credito all'esportazione e i meccanismi di promozione delle esportazioni venga impostata su base razionale e uniforme al fine di impedire una concorrenza squilibrata sui mercati di esportazione della Comunità;

14. chiede alla Commissione di esaminare i miglioramenti da apportare al funzionamento del sistema monetario secondo le modalità figuranti nella sua risoluzione sul consolidamento e il perfezionamento del sistema monetario europeo nel quadro delle proposte formulate dalla Commissione delle Comunità europee nel marzo 1982 [1] e di studiare in quale modo si possa assicurare l'ingresso della sterlina nello SME senza aumentare le forze che tendono a creare instabilità all'interno del sistema, e le chiede in particolare di adoperarsi per la

---

[1] GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 88, sulla base della relazione Herman (doc. 1-1251/83).

progressiva eliminazione degli ostacoli che ancora impediscono lo sviluppo di un mercato integrato dei capitali a livello comunitario;

15. prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti nel senso di un accordo da parte degli Stati membri sulle condizioni per un aumento delle risorse proprie della Comunità per le spese in conto corrente, ma si augura che i nuovi fondi messi a disposizione saranno destinati alla promozione degli obiettivi della Comunità e non verranno utilizzati solo per ritardare inevitabili adeguamenti delle economie degli Stati membri;

16. sottolinea ancora una volta la necessità di un vigoroso potenziamento dell'aiuto comunitario alla ricerca sulle nuove tecnologie e l'esigenza di promuovere una più ampia applicazione di tali tecnologie in tutta l'industria comunitaria;

17. ricorda che, per realizzare i suddetti obiettivi, è necessario porre in atto politiche comuni (informatica, biotecnologia, ecc.);

18. chiede che vengano adottate misure comunitarie connesse nei settori della politica sociale e della formazione professionale, per far fronte ai problemi della disoccupazione giovanile, in particolare, e della disoccupazione nelle regioni e nelle industrie più gravemente colpite, come pure per contribuire al processo di adeguamento economico;

19. riconoscendo la difficoltà che comporta per i singoli Stati membri la realizzazione di grandi progetti di investimento pubblico a carattere transfrontaliero, invita ancora una volta la Commissione a esaminare e a promuovere specifiche proposte realizzabili per progetti di investimento nel settore delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'approvvigionamento energetico e dei trasporti;

20. accetta l'affermazione della Commissione secondo cui nella Comunità si va vieppiù affermando un consenso sugli orientamenti da imprimere alle politiche economiche, ma deplora il fatto che l'armonizzazione fiscale proceda a un ritmo di gran lunga troppo lento e osserva che negli Stati membri le imposte sono riscosse secondo tassi diversi e in condizioni reciprocamente incompatibili e possono essere modificate senza consultazione o preavviso; osserva altresì che le tradizioni fiscali, i precedenti giurisdizionali e le varie prassi nazionali continuano a creare barriere alle frontiere che sono in contrasto con un efficiente funzionamento dell'economia comunitaria; ribadisce la sua richiesta che si tengano consultazioni tra Stati membri prima di procedere a modifiche a livello di fiscalità come richiesto in precedenti risoluzioni del Parlamento;

21. chiede alla Commissione, in previsione dell'ingresso della Spagna e del Portogallo nella Comunità, di formulare proposte atte a promuovere più strette relazioni formali tra l'economia comunitaria e quelle dei paesi di lingua spagnola e portoghese in altri continenti;

22. invita la Commissione a fornire un contributo alla valutazione degli investimenti e delle operazioni economiche pubblicando regolarmente informazioni molto più dettagliate e aggiornate su base compatibile riguardo ai risultati delle economie degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la produzione e la formazione di scorte delle principali categorie di prodotti, le tendenze occupazionali, gli sviluppi commerciali e monetari e le realizzazioni comunitarie nell'ambito dell'economia mondiale;

23. ricorda il suo suggerimento che sarebbe opportuno introdurre un indicatore di convergenza [1] o un sistema di segnali d'allarme [2] quali per esempio i costi salariali, il differenziale di inflazione, i tassi di interesse, i deficit di bilancio, ecc. che, al pari dell'indicatore di divergenza nell'ambito dello SME, creerebbero una presunzione di azione degli Stati membri e un obbligo di raccomandazione per il Consiglio; ripete in tale contesto

---

[1] Paragrafo 15 del piano per la ripresa economica europea, doc. cit.

[2] Paragrafo 13 della risoluzione sul consolidamento e il perfezionamento dello SME, doc. cit.

le sue precedenti richieste alla Commissione di avvalersi maggiormente del potere di raccomandazione assegnatole dall'articolo 11 della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 (1);

24. esprime la propria insoddisfazione per il modesto grado di cooperazione tra Stati membri nella formulazione delle loro politiche monetarie, economiche e fiscali, ma riconosce che in molti casi i governi degli Stati membri si attengono agli impegni sulla base dei quali sono stati eletti; sottolinea la portata del pericolo che le tendenze separatiste e protezionistiche comportano per le realizzazioni economiche della Comunità; si augura che gli elettori della Comunità continueranno a riconoscere i benefici economici che si possono ottenere con l'attuazione dell'unione europea;

25. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU n. L 63 del 5. 3. 1974.

---

23. **Regolamento concernente l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi** (discussione)

L'on. Nyborg illustra la relazione interlocutoria che egli ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-722/81 — COM(81) 423 def.) concernente un regolamento che determina le modalità di appplicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (doc. 1-249/84).

Intervengono gli on. Papantoniou, a nome del gruppo socialista, Blumenfeld, a nome del gruppo del PPE, Sir Brandon Rhys Williams, a nome del gruppo DE, Théobald-Paoli, Hooper, il sig. Andriessen, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 38).*

24. **Accordi di distribuzione e assistenza relativi agli autoveicoli** (discussione)

Sir Brandon Rhys Williams illustra, in sostituzione del relatore, la relazione che l'on. Welsh ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sugli accordi di distribuzione e assistenza relativi agli autoveicoli (doc. 1-192/84).

Intervengono gli on. Mihr, a nome del gruppo socialista, C. Jackson, a norme del gruppo DE, Van Hemeldonck, il sig. Andriessen, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 39).*

(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. DANIELLE DE MARCH

Vicepresidente

25. **Regolamento concernente le fragole originarie dei paesi ACP o dei PTOM** (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione che l'on. de Courcy Ling ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-171/84 — COM(83) 719 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda l'estensione alle fragole, di cui alla sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (doc. 1-217/84).

Nessuno chiede di parlare.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 40).*

26. **Direttiva concernente l'afta epizootica e la malattia vescicolosa dei suini** (discussione)

L'ordine del giorno reca la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(84) 217 def. — doc. 1-232/84) relativa a una direttiva che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini.

Nessuno chiede di parlare.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 41)*.

27. **Regolamenti concernenti gli ovini, i caprini e i bovini, la qualità dei prodotti agricoli e il trasporto di mezzi di produzione in Grecia** (discussione)

L'ordine del giorno reca le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(84) 192 def. — doc. 1-281/84) concernenti

I. un regolamento che istituisce un aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia

II. un regolamento relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia

III. un regolamento che autorizza la Grecia a concedere un aiuto per il trasporto di mezzi di produzione in alcune isole

Nessuno chiede di parlare.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione sulle proposte della Commissione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale del 24 maggio, punto 42)*.

28. **Regolamento concernente il latte e i prodotti lattiero-caseari** (discussione)

L'ordine del giorno reca la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-282/84/ — COM(84) 285 def.) concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Nessuno chiede di parlare.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta della Commissione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 43)*.

Interviene l'on. Provan sullo svolgimento delle discussioni.

29. **Decisione concernente l'impiego della telematica per le importazioni e le esportazioni e per la gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo** (discussione)

L'on. Herman illustra, in sostituzione del relatore, la relazione che l'on. J. Moreau ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-151/84 — COM(84) 119 def.) concernente una decisione relativa al coordinamento delle azioni degli Stati membri e della Commissione per la realizzazione di un programma a lungo termine di impiego della telematica nei sistemi d'informazione comunitaria sulle importazioni/esportazioni e sulla gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo (doc. 1-207/84).

Intervengono gli on. Bernard, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo del PPE, il sig. Dalsager, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione sulla proposta di risoluzione avrà luogo nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 44)*.

30. **Direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale** (discussione)

L'on. Herman illustra, in sostituzione del relatore, la relazione che l'on. J. Moreau ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-165/84 — (COM(84) 73 def.) relativa a una direttiva che modifica la direttiva 81/363/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale (doc. 1-231/84).

Intervengono l'on. Théobald-Paoli, a nome del gruppo socialista, e il sig. Andriessen, *membro della Commissione*.

Mercoledì 23 maggio 1984

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 45).*

31. **Politica comunitaria a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato** (discussione)

L'on. Deleau illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (doc. 1-69/84).

Intervengono gli on. Phlix, a nome del gruppo del PPE, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Bonaccini, gruppo comunista e apparentati, T. Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico, I. Friedrich, il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 46).*

32. **Futuro dell'approvvigionamento di petrolio mediorientale** (discussione)

L'on. Pintat illustra la relazione che egli ha presentato, a norme della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sul futuro dell'approvvigionamento mondiale — area comunista esclusa — di petrolio mediorientale e sui prezzi del petrolio (doc. 1-244/84).

Intervengono gli on. Bernard, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo del PPE, Seligman, a nome del gruppo DE, Veronesi, gruppo comunista e apparentati, il sig. Davignon, *vicepresidente della Commissione,* l'on. Linkohr che rivolge una domanda al sig. Davignon cui questi risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 47).*

33. **Organizzazione del mercato della carne ovina** (discussione)

L'on. Eyraud illustra la seconda relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sull'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine (doc. 1-236/84).

Intervengono gli on. Provan, a nome del gruppo DE, Pranchère, gruppo comunista e apparentati, il sig. Dalsager, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 48).*

Interviene il relatore sulla versione inglese della relazione.

34. **Calcolo delle restituzioni per il malto** (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione che l'on. Howell ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle restituzioni per il malto calcolate in funzione delle condizioni di mercato (doc. 1-60/84).

Il relatore illustra la relazione e ne chiede il rinvio in commissione, conformemente all'articolo 85 del regolamento.

Interviene l'on. Bocklet.

Il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio in commissione della relazione Howell.

Interviene l'on. Bocklet sulla procedura.

35. **Schedario viticolo comunitario** (discussione)

L'on. Stella illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, sullo schedario viticolo comunitario (doc. 1-61/84).

Interviene il sig. Dalsager, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 49).*

36. **Conseguenze della siccità nell'Africa meridionale** (discussione)

L'on. Pearce illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulle conseguenze della siccità nell'Africa meridionale (doc. 1-212/84).

Interviene il sig. Dalsager, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 50).*

Intervengono per fatto personale gli on. Howell e de Courcy Ling.

37. **Ordine del giorno della prossima seduta**

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 24 maggio 1984, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Dalle 9.00 alle 11.00:

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti

Dalle 11.00 alle 13.00 e alle 15.00:

— Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulla riunione del Consiglio europeo (seguite da discussione)

Alle 15.30:

Votazioni:

— sulla dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione

— sulla proposta di decisione dell'ufficio di presidenza ampliato su una commissione speciale temporanea «problemi di bilancio»

— sulla relazione Pflennig sullo stato di previsione per il 1985

— sulla relazione Scrivener sulla copertura dei fabbisogni per l'esercizio 1984

— sulle procedure senza relazione

— sulla relazione Battersby sull'accordo con le Seichelle sulla pesca (senza discussione)

— sulla seconda relazione Notenboom sulle risorse proprie (senza discussione)

— sulla relazione Pedini sui reattori avanzati (senza discussione)

— sulla seconda relazione Pedini sul consiglio di amministrazione del CCR (senza discussione)

— sulla relazione interlocutoria Ippolito sul capitolo VI del trattato CEEA (senza discussione)

— sulla relazione Vayssade sugli zingari (senza discussione)

— sulla relazione Turner sui futuri ostacoli agli scambi (senza discussione)

— sulla relazione Janssen van Raay sulla legislazione del Regno Unito relativa alla tutela del disegno industriale (senza discussione)

— sulla relazione Sherlock sui dispositivi di scarico dei veicoli a motore (senza discussione)

— sulla relazione Squarcialupi sulle acque di balneazione (senza discussione)

— sulla relazione Mertens sulla protezione dell'habitat naturale (senza discussione)

— sulla relazione Muntingh sull'area internazionale del Waddenzee (senza discussione)

— sulla relazione Schleicher sugli animali da laboratorio (senza discussione)

— sulla relazione Hooper sull'inquinamento (senza discussione)

— sulla relazione interlocutoria Collins su un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente (senza discussione)

— sulla relazione Dury sull'UNRWA (senza discussione)

— sulla relazione Carettoni Romagnoli sulla crisi della legna da ardere nell'Africa del Sahel (senza discussione)

— sulla relazione Simmonds sulle videocassette (senza discussione)

— sulla relazione Marck sulla pubblicità della gestione comunitaria (senza discussione)

— sulla relazione Cottrell sul procedimento penale per un omicidio commesso in Grecia (senza discussione)

— sulle proposte di risoluzione, proposte di direttiva e di regolamento di cui è stata chiusa la discussione.

(La seduta termina alle 23.30)

H.-J. OPITZ
Segretario generale

Pierre PFLIMLIN
Vicepresidente

Mercoledì 23 maggio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 23 maggio 1984

ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, AIGNER, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER, ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BARBI, BATTERSBY, BAUDIS, BEAZLEY, BERKHOUWER, BERNARD, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BØGH, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONINO, BOOT, BOSERUP, BOURNIAS, BUCCHINI, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CALVEZ, CAPANNA, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CLWYD, COHEN, COLLINS, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, DE COURCY LING, COUSTE, CRONIN, CROUX, DALSASS, DALZIEL, DAMETTE, DAMSEAUX, D'ANGELOSANTE, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DE MARCH, DENIS, DE PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DE VALERA, DI BARTOLOMEI, DONNEZ, DOURO, DUPORT, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FAURE, FELLERMAIER, FERGUSSON, FERNANDEZ, FERRERO, FERRY, FILIPPI, FORTH, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FRÜH, FUCHS G., FUCHS K., FUILLET, GABERT, GAUTHIER R., GAUTIER F., GAWRONSKI, GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSEN, GIUMMARRA, GLINNE, DE GOEDE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, GREDAL, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HAMMERICH, HARMAR-NICHOLLS, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOFFMANN K.-H., HOOPER, HORD, HOWELL, HUTTON, ISRAEL, JACKSON C., JACKSON R., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KASPEREIT, KAZAZIS, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KIRK, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LALOR, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LECANUET, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LIGIOS, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOO, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, LYNGE, MACARIO, MACCIOCCHI, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE LA MALENE, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MARSHALL, MART, MARTIN M., MARTIN S., MERTENS, MIHR, VAN MINNEN, MODIANO, MØLLER, MOMMERSTEEG, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, MÜLLER-HERMANN, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NICOLSON, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORDMANN, NORMANTON, NOTENBOOM, NYBORG, O'MAHONY, ORLANDI, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PANNELLA, PANTAZI, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PATTERSON, PAUWELYN, PEARCE, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFLIMLIN, PHLIX, PININFARINA, PINTAT, PIQUET, PLASKOVITIS, PLUMB, PONIATOWSKI, PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, QUIN, RADOUX, REMILLY, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHE, RIPA DI MEANA, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGERS, ROLLAND, ROMUALDI, ROSSI, RUMOR, RYAN, SABLE, SABY, SÄLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHALL, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHMIDT, SCHNITKER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMONNET, SIMPSON, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STEWART-CLARK, SUTRA, TAYLOR J. D., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TREACY, TUCKMAN, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAN MIERT, VANNECK, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VITALE, VON DER WRING, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZARGES, ZECCHINO, ZIAGAS.

Mercoledì 23 maggio 1984

ALLEGATO I

Dichiarazione scritta

sulla Banca europea degli investimenti

Finalità di finanziamento e accesso al credito per investimenti nel settore del commercio

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 129 del trattato che istituisce la Comunità economica europea relativo alla costituzione della Banca europea degli investimenti,

— visto l'articolo 130 del trattato che definisce i compiti della BEI consistenti nel facilitare mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento di progetti in tutti i settori dell'economia,

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 1983 sul commercio e l'artigianato nella CEE [1],

A. considerando la dinamica socioeconomica intervenuta nel corso degli ultimi anni e riconoscendo che il settore terziario ha assunto nell'economia europea un ruolo sempre più importante,

B. mettendo in evidenza la necessità di riadattare o riconsiderare determinate politiche fin qui seguite in una prospettiva che tenga conto della specificità del settore terziario,

C. considerando che all'interno di questo settore il commercio rappresenta la componente più importante sia per la forza quantitativa che esprime sia per l'insostituibile ruolo che svolge nell'economia,

D. considerando che in una politica comunitaria di sostegno agli investimenti per rilanciare l'economia è necessario porre a disposizione del commercio tutta una serie di mezzi finanziari adeguati,

E. considerando che la Banca finanzia infrastrutture pubbliche e progetti di investimento nei diversi settori produttivi principalmente industriale e agricolo, ma anche in quello dei servizi,

F. considerando che la Banca può finanziare solo quegli investimenti che contribuiscono direttamente o indirettamente all'aumento della produttività economica generale,

G. considerando che la BEI ha evidenziato la necessità di contribuire maggiormente all'aiuto agli investimenti di piccola e media dimensione sotto la forma dei prestiti globali con particolare riferimento alle PMI,

H. constatando che, in base alla relazione della BEI per l'anno 1980, il settore dell'energia-comunicazione e altre infrastrutture ha visto assegnati il 78,7 % del totale dei finanziamenti, l'industria il 15,8 %, l'agricoltura 0,6 %, i prestiti globali il 4,9 %,

I. constatando che, all'interno del finanziamento accordato con la tecnica dei prestiti globali, le operazioni di finanziamento hanno finora considerato le piccole e medie imprese industriali,

J. constatando che l'investimento per posto di lavoro nelle piccole e medie imprese che hanno beneficiato di prestiti BEI è stato in media di 37 000 ECU (anno 1980),

K. rammentando che la funzione del commercio è di mettere a disposizione dei consumatori i beni prodotti nel luogo e nelle quantità richieste da questi ultimi,

L. rammentando che il valore economico della produzione si realizza soltanto con l'atto di vendita,

M. sottolineando che la funzione e il dinamismo del commercio sono il vero tramite per la realizzazione di un reale mercato interno europeo e contribuiscono a incentivare la razionalizzazione e la competitività delle imprese industriali,

N. evidenziando che per conseguire il migliore risultato in termini di efficienza occorre porre a disposizione del commercio aiuti finanziari per promuovere investimenti volti alla razionalizzazione del settore della distribuzione,

---

[1] GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 94.

Mercoledì 23 maggio 1984

O. sottolineando che il commercio è il secondo settore economico europeo in termini di fattori occupazionali con 14 700 000 addetti (di cui 11 000 000 occupati nelle PMI), con un contributo alla formazione del prodotto interno lordo della Comunità pari al 12 %,

P. rammentando che il commercio ha garantito e in molti casi incrementato i fattori occupazionali pur in una fase di prolungata recessione economica,

Q. rammentando che il progresso tecnologico tenderà sempre più, attraverso la diffusione dell'automazione, a produrre diminuzione dei posti di lavoro, e che questa tendenza si evidenzia in misura minore nelle attività commerciali rispetto ad altri settori,

R. rammentando che l'anno 1983, destinato alla promozione delle PMI intese nella loro globalità e in tutte le loro espressioni, deve essere un momento di scelte politiche adeguate per ridare impulso all'economia e chiede pertanto una serie di incentivi che producano effetti positivi in tutti i settori in cui operano le PMI,

S. ricordando che la BEI, quale istituto di gestione delle pratiche inerenti il Nuovo strumento comunitario, non può ignorare che quest'ultimo ha previsto, in riferimento ai finanziamenti per investimenti nelle PMI, l'inserimento del settore commercio a titolo paritetico rispetto agli altri settori,

1. chiede che il settore delle imprese commerciali abbia riconoscimento e titolarità per essere inserito nelle finalità di intervento della BEI;

2. chiede che le PMI commerciali possano accedere ai finanziamenti previsti sotto la forma di prestiti globali;

3. chiede che il problema delle garanzie venga riconsiderato e riadattato in relazione alla specificità dell'attività commerciale;

4. chiede che tali tipi di finanziamenti possano usufruire di tassi agevolati nella misura e nelle forme da definire e che la Comunità provochi accordi con i governi degli Stati membri perché possano essere concesse ed estese alle PMI commerciali, che intendono accedere ai finanziamenti in questione, le garanzie di cambio;

5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione scritta alla Commissione e al Consiglio.

Elenco dei firmatari

Adam, Adonnino, van Aerssen, Aigner, Alber, von Alemann, Alexiadis, Almirante, Ansquer, Antoniozzi, Arfé, Arndt, Baduel Glorioso, Balfour, Bangemann, Barbagli, Barbarella, Barbi, Battersby, Baudis, Beazley, Berkhouwer, Bersani, Bettiza, Beumer, Beyer de Ryke, von Bismarck, Bocklet, Bombard, Bonaccini, Bonino, Bournias, Brok, Buttafuoco, Calvez, Cardia, Carossino, Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Cecovini, Chanterie, Clinton, Colleselli, Collins, Cosentino, Costanzo, de Courcy Ling, Cousté, Cronin, Croux, Dalsass, Damseaux, d'Angelosante, de Gucht, Delatte, Del Duca, Deleau, Delorozoy, De Pasquale, Deschamps, Diana, Di Bartolomei, Donnez, Douro, Ercini, Estgen, Ewing, Eyraud, Fanti, Ferri, Filippi, Franz, Friedrich Ingo, Fuchs Karl, Gaiotti de Biase, Galluzzi, Gatto, Gauthier Roger, Gawronski, Gerokostopoulus, Geronimi, Geurtsen, Ghergo, Giavazzi, Giummarra, Goerens, Goppel, Gouthier, Habsburg, Hahn, von Hassel, Helms, Herman, Hoffmann Karl-Heinz, Hooper, Hord, Hutton, Ippolito, Irmer, Jakobsen, Janssen van Raay, Jonker, Jürgens, Kallias, Kaloyannis, Kaspereit, Kazazis, Kellett-Bowman Edward, Klepsch, Lalor, Langes, Lecanuet, Lega, Lentz-Cornette, Lenz, Lezzi, Ligios, Lima, Lizin, Louwes, Lücker, Luster, Macario, McCartin, Macciocchi, Maher, Maij-Weggen, Majonica, Malangré, de la Malène, Marck, Martin Simone, Modiano, Mommersteeg, Moreau Louise, Müller-Hermann, Narducci, Nebout, Newton-Dunn, Nord, Nordmann, Normanton, Notenboom, Nyborg, Orlandi, d'Ormesson, Pannella, Papaefstratiou, Papapietro, Pauwelyn, Pedini, Pelikan, Penders, Pesmazoglou, Petronio, Pflimlin, Phlix, Piccoli, Pininfarina, Pintat, Plumb, Pöttering, Poniatowski, Prag, Protopapadakis, Provan, Pruvot, Purvis, Rabbethge, Remilly, Rhys Williams, Ripa di Meana, Rivierez, Rogalla, Rogers, Rolland, Romualdi, Rossi, Rumor, Ryan, Sablé, Schall, Schleicher, Schön Konrad, Scott-Hopkins, Scrivener, Seeler, Segre, Seitlinger, Seligman, Sherlock, Simonnet, Simpson, Spaak, Spinelli, Squarcialupi, Stella, Tolman, Travaglini, Tuckman, Turner, Vandewiele, Vankerkhoven, van Rompuy, Veil, Vergeer, Veronesi, Verroken, Vié, Vitale, Walz, Warner, Wawrzik, Wedekind, von Wogau, Zagari, Zarges, Zecchino.

Mercoledì 23 maggio 1984

Allegato II

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Sì

(–) = No

(O) = Astensioni

Obiezione sull'iscrizione della proposta di risoluzione di cui al doc. 1-305/84

(+)

ABENS, ADAMOU, ALBERS, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BONACCINI, BOSERUP, BUCHAN, CASTLE, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, CLWYD, COLLINS, DAMETTE, DE MARCH, DENIS, DUPORT, ENRIGHT, EPHREMIDIS, EWING, FANTI, FERNANDEZ, FRIEDRICH B., FRISCHMANN, GAUTIER, HERKLOTZ, HEUVEL VAN DEN, HOFF, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LE ROUX, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MOREAU J., MUNTINGH, NIKOLAOU C., OUZOUNIDIS, PAPANTONIOU, PELIKAN, PLASKOVITIS, PRANCHERE, RIEGER, ROLLAND, RYAN, SABY, SCHMID, SCHÖN KARL, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SPAAK, SPINELLI, SUTRA, THEOBALD, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VERNIMMEN, VIEHOFF, VRING VON DER, WAGNER, WALTER, WETTIG, ZIAGAS.

(—)

AIGNER, ALBER, ALEMANN VON, BARBI, BARTOLOMEI, BATTERSBY, BEAZLEY, BETHELL, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BOOT, BORD, CALVEZ, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, COSENTINO, COURCY LING DE, CROUX, DALSASS, DELATTE, DOURO, ELLES, FERGUSSON, FORTH, FRIEDRICH I., FUCHS K., GALLAND, GAUTHIER, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSEN, GOERENS, GONTIKAS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HARMAR-NICHOLLS, HARRIS, HELMS, HERMAN, HOOPER, HORD, HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JOHNSON, KALLIAS, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., LALOR, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LOUWES, LUSTER, MARSHALL, MART, MERTENS, MØLLER, MOREAU L., NEWTON DUNN, NIELSEN J., NORDMANN, NOTENBOOM, PAPAEFSTRATIOU, PATTERSON, PEARCE, PFENNIG, PFLIMLIN, PINTAT, PONIATOWSKI, PRICE, PROVAN, PRUVOT, PURVIS, RABBETHGE, RHYS WILLIAMS, ROBERTS, ROSSI, SABLE, SCAMARONI, SCHALL, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SHERLOCK, SIMMONDS, SPICER, STELLA, STEWART-CLARK, TAYLOR J. D., TOLMAN, VANKERKHOVEN, VANNECK, WALZ, WELSH, ZARGES.

(O)

LANGE, SPENCER.

(+)

ABENS, AIGNER, ALBER, ALBERS, ALEMANN VON, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BARBI, BARTOLOMEI, BEUMER, BISMARCK VON, BLUMENFELD, BOCKLET, BONACCINI, BOOT, BORD, CALVEZ, CASTLE, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CINCIARI RODANO, CLWYD, COLLINS, COSENTINO, CROUX, DALSASS, DE MARCH, DELATTE, DENIS, DUPORT, ENRIGHT, EWING, FANTI, FERNANDEZ, FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FUCHS K., GABERT, GALLAND, GAUTHIER, GAUTIER, GEROKOSTOPOULOS, GEURTSEN, GOERENS, GONTIKAS, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HERKLOTZ, HERMAN, HEUVEL VAN DEN, HOFF, KALLIAS, KEY, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LALOR, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOUWES, LUSTER, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MART, MERTENS, MOREAU J., MOREAU L., MUNTINGH, NIELSEN J., NIKOLAOU C., NORDMANN, NOTENBOOM, OUZOUNIDIS, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PELIKAN, PFENNIG, PFLIMLIN, PINTAT, PLASKOVITIS, PONIATOWSKI, PRANCHERE, PRUVOT, POURVIS, RABBETHGE, RIEGER, RIVIEREZ, ROLLAND, ROSSI, RYAN, SABLE, SABY, SCAMARONI, SCHALL, SCHIELER, SCHÖN KARL, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SPAAK, SPENCER, SPINELLI, STELLA, SUTRA, TOLMAN, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANKERKHOVEN, VERNIMMEN, VGENOPOULOS, VIEHOFF, WAGNER, WALTER, WALZ, WAWRZIK, WETTIG, ZARGES, ZIAGAS.

Mercoledì 23 maggio 1984

(—)

BETHELL, DOURO, FORTH, HUTTON, JOHNSON, PATTERSON, PEARCE, PRICE, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SPICER, STEWART-CLARK, VANNECK, WARNER, WELSH.

(O)

MØLLER, RHYS WILLIAMS, SCOTT-HOPKINS.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1984

(84/C 172/04)

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo interventi degli on. Pearce, che chiede che l'ufficio di presidenza sia investito del problema delle riprese televisive in aula, problema sollevato ieri *(processo verbale della seduta di mercoledì 23 maggio, punto 3)*, Gautier, sull'elenco delle proposte di risoluzione su problemi di attualità e urgenti, e Papaefstratiou.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento:

— proposta di risoluzione degli on. Romualdi, Almirante, Buttafuoco e Petronio sul ripetersi dei fenomeni tellurici nelle regioni di Chieti, Frosinone, Isernia, L'Aquila, Pescara e Caserta (doc. 1-271/84)

deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e per parere, alla commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione dell'on. Price, sulla sentenza 108/83 della Corte di giustizia concernente i luoghi di lavoro del segretariato generale del Parlamento europeo (doc. 1-272/84)

deferita alla commissione giuridica, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Hord sul settore vinicolo CEE (doc. 1-275/84)

deferita alla commissione per l'agricoltura, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione per il controllo di bilancio e alla commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione dell'on. Squarcialupi sul ritardo nel pagamento da parte del governo italiano delle pensioni in Belgio (doc. 1-291/84).

deferita alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Kyrkos sulla Grecia come sede permanente alle Olimpiadi (doc. 1-323/84)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

— proposta di risoluzione dell'on. Balfe sui procedimenti avviati dalla Renania-Palatinato per escludere talune persone dalla funzione pubblica (Berufsverbot) (doc. 1-324/84)

deferita alla commissione giuridica;

b) dal Consiglio:

— una proposta di storno di stanziamenti (n. 14/84) da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 (doc. 1-325/84)

deferita alla commissione per i bilanci.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ E URGENTI

3. Guerra del Golfo

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due proposte di risoluzione sulla guerra del Golfo.

L'on. Albers illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-300/84.

L'on. Hutton illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-314/84.

Intervengono gli on. Croux, a nome del gruppo del PPE, Pintat, a nome del gruppo liberale e democratico, Rivierez, a nome del gruppo DEP, e il sig. Davignon, *vicepresidente della Commissione.*

Giovedì 24 maggio 1984

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— n. 1 degli on. Glinne e Charzat, a nome del gruppo socialista, Barbi, Habsburg e Croux, a nome del gruppo del PPE, Segre, Galluzzi e Adamu, a nome del gruppo comunista e apparentati, Haagerup, a nome del gruppo liberale e democratico, de la Malène, a nome del gruppo DEP, volto a sostituire le due proposte di risoluzione con un nuovo testo.

L'emendamento è approvato.

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla guerra nel Golfo Persico

Il Parlamento europeo,

A. consapevole del pericolo crescente di un inasprirsi della guerra tra Iran e Iraq,

B. preoccupato per il costo umano ed economico della guerra per i belligeranti e per i danni potenziali agli scambi tra gli Stati del Golfo, altri Stati e la Comunità europea,

1. invita i ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a formulare una posizione comune in merito alla richiesta dei ministri degli esteri arabi al Consiglio di sicurezza dell'ONU;

2. invita i governi degli Stati membri a prestare ascolto al pressante invito dei sette paesi arabi a sospendere immediatamente le forniture di armi ai due paesi;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

---

4. Eventi concernenti l'ufficio del popolo libico a Londra

Lady Elles illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-286/84.

Intervengono gli on. Clwyd, a nome del gruppo socialista, Lady Elles, sull'intervento precedente, Pannella, gruppo CDI, e il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

su quanto recentemente accaduto nell'ufficio del popolo libico a Londra

Il Parlamento europeo,

A. convinto che lo scambio pacifico di diplomatici è essenziale per la stabilità delle relazioni tra Stati,

B. affermando che questo pacifico scambio di diplomatici è messo in pericolo da un uso scorretto degli edifici diplomatici e di altri servizi diplomatici,

1. esprime il proprio orrore e condanna gli episodi del 17 aprile 1984 verificatisi all'interno e nelle vicinanze dell'ambasciata libica di Londra a St. James's Square;

2. invita gli Stati membri a tener conto degli inaccettabili avvenimenti del 17 aprile nell'ambito dei loro contatti di natura diplomatica e di altro tipo con il governo libico;

3. nota con soddisfazione che il 14 e 15 maggio 1984 il Consiglio ha esaminato il problema dell'uso a fini terroristici delle strutture diplomatiche;

4. invita la Commissione, il Consiglio e i ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a esaminare quale azione coordinata la Comunità in quanto tale possa prendere per impedire l'uso scorretto delle strutture diplomatiche e per adottare misure che offrano una base più sicura, nella nostra epoca testimone di un terrorismo di ispirazione statale, alle relazioni diplomatiche tra Stati radicalmente diversi da un punto di vista ideologico;

5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e al governo della Libia.

---

5. **Olimpiadi**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro proposte di risoluzione sulle Olimpiadi di Los Angeles (docc. 1-284/84, 1-285/84, 1-288/84, 1-294/84).

L'on. Penders illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-284/84.

L'on. Langes illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-285/84.

L'on. Bord illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-288/84.

Intervengono gli on. Rogers, a nome del gruppo socialista, Kallias, a nome del gruppo del PPE, Lady Elles, a nome del gruppo DE, Segre, gruppo comunista e apparentati, Plaskovitis, Bournias, Fernandez, Ephremidis e il sig Narjes, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— n. 1 degli on. Glinne e Charzat, a nome del gruppo socialista, Penders, Langes, Barbi, Kallias e Croux, a nome del gruppo del PPE, Bord, a nome del gruppo DEP, Haagerup, a nome del gruppo liberale e democratico, Segre, volto a sostituire le quattro proposte di risoluzione con un nuovo testo.

L'emendamento è approvato. Gli altri emendamenti decadono.

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle Olimpiadi

Il Parlamento europeo,

A. deplorando la decisione sovietica di boicottare le Olimpiadi del 1984,

B. appellandosi a tutti i governi, ai comitati olimpici nazionali e al comitato olimpico internazionale affinché facciano il possibile per garantire che, ora e in futuro, si abbia la partecipazione più vasta possibile alle Olimpiadi,

Giovedì 24 maggio 1984

C. deplorando lo sfruttamento delle Olimpiadi per scopi nazionalistici ed eccessivamente commerciali,

1. propone di scegliere al più presto, e comunque stiano le cose, in Grecia, una località extraterritoriale destinata in permanenza allo svolgimento delle Olimpiadi, e questo non più tardi del 1996, anno in cui tale competizione sportiva si terrà nel suddetto paese, accettando così l'offerta già fatta dal presidente Karamanlis;

2. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al presidente del comitato olimpico internazionale.

---

6. **Problemi agricoli**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due proposte di risoluzione concernenti problemi agricoli.

L'on. Bocklet illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-264/84.

L'on. de Courcy Ling illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-259/84.

Intervengono l'on. Gautier, gruppo socialista, e il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-264/84*

Considerando A

— n. 1 dell'on. Bocklet: approvato

Considerando da B a D: approvati

Paragrafo 1

— n. 2 dell'on. Bocklet: approvato

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato con votazione elettronica.

Il gruppo DE chiede una votazione distinta sul paragrafo 2.

Paragrafo 2: approvato con votazione elettronica

Paragrafo 3: approvato con votazione elettronica

Il Parlamento europeo approva, con votazione elettronica, la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle conseguenze della decisione del Consiglio sui prezzi agricoli e sulle misure connesse per la campagna 1984—1985

Il Parlamento europeo,

A. viste le decisioni del Consiglio e della Commissione sui prezzi agricoli e sulle misure connesse per la campagna 1984—1985,

B. visto il paragrafo 35 della sua risoluzione [1] del 15 marzo 1984 sui prezzi agricoli, che recita: «ritiene che le misure connesse apporteranno soltanto risparmi di bilancio relativamente modesti, mentre provocheranno, invece, perdite massicce di reddito per gli agricoltori interessati, a causa dell'incertezza del mercato; respinge pertanto le misure supplementari connesse alle proposte della Commissione relative ai prezzi agricoli»,

---

[1] GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 108.

C. considerando che molti agricoltori degli Stati membri della Comunità dovranno già subire notevoli perdite di reddito a seguito dell'introduzione di quote per il latte e al congelamento dei prezzi,

D. considerando il paragrafo 5 della sua risoluzione [1] del 15 marzo 1984 sulla soppressione degli importi monetari compensativi che recita: «sottolinea nuovamente che, in caso di smantellamento degli IMC positivi, gli agricoltori dei paesi interessati non devono essere penalizzati dal sistema adottato;»,

1. chiede il ritiro delle misure connesse, che comportano scarse economie di bilancio e introducono invece una grande incertezza di mercato e aumentano i costi economici; ciò vale in particolare per l'instaurazione di un nuovo rapporto tra il tenore di grassi e quello di proteine nel latte, di norme di qualità più severe per il latte scremato in polvere e per la proroga delle scadenze di pagamento all'intervento;

2. invita la Commissione a presentare in tempo tutte le misure giuridiche e tecniche affinché con l'abolizione degli IMC positivi possa entrare in vigore entro il 1° settembre 1984 il previsto aiuto compensativo in base alla cifra di affari;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 104.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-259/84*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sullo smaltimento di eccedenze di prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

A. preoccupato per le crescenti eccedenze di prodotti lattiero-caseari nell'ambito della Comunità e gli alti costi relativi alla lavorazione, all'intervento, all'immagazzinamento e allo smaltimento,

B. incoraggiato dall'impatto esercitato dal programma comunitario relativo alla distribuzione di latte a buon mercato agli scolari,

C. conscio del fatto che il potere di acquisto dei pensionati in tutta la Comunità tende a essere considerevolmente inferiore a quello delle persone attive,

D. rilevando che il latte fresco è ricco di calcio e di altre sostanze che rivestono particolare importanza per il regime alimentare delle persone anziane,

1. invita la Commissione a presentare un programma, d'intesa con l'industria lattiero-casearia, per la sovvenzione del latte a un livello adeguato e a un prezzo tale da incoraggiare i pensionati a consumare mezzo litro, o una quantità equivalente, di latte al giorno;

2. suggerisce che la Commissione esamini l'opportunità di coprire il costo di tale programma con fondi provenienti dal prelievo di corresponsabilità o da altre fonti adeguate;

Giovedì 24 maggio 1984

3. invita la Commissione a elaborare tale programma in modo che i costi netti che la Comunità deve sostenere (sempre che ve ne siano) siano minimi, non destinando il latte né all'intervento né alla lavorazione;

4. sollecita la Commissione ad agire rapidamente nell'elaborare e nell'attuare tale programma, in modo che sia possibile beneficiare dei vantaggi prima della fine del prossimo inverno;

5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio dei ministri.

PRESIDENZA DELL'ON DANIELLE DE MARCH

Vicepresidente

7. Inquinamento atmosferico

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre proposte di risoluzione sull'inquinamento atmosferico.

L'on. Schleicher illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-257/84.

L'on. Collins illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-296/84.

L'on. Albers illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-316/84.

Intervengono gli on. Linkohr, a nome del gruppo socialista, Johnson, a nome del gruppo DE, Cousté, a nome del gruppo DEP, Bonino, gruppo CDI, e il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-257/84*

Titolo

— n. 1 dell'on. Collins: approvato

Il titolo, così modificato, è approvato.

Considerando A

— n. 2 idem: approvato

Il considerando A, così modificato, è approvato.

Considerando B: approvato

Considerando C

— n. 3 idem: approvato

Il considerando C, così modificato, è approvato.

Paragrafo 1

— n. 4 idem: approvato

Paragrafo 2: approvato

Paragrafo 3

— n. 5 idem: approvato

Il paragrafo 3, così modificato, è approvato.

Paragrafo 4: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla riduzione delle immissioni di sostanze pericolose nell'atmosfera da parte degli impianti di combustione di grandi dimensioni e su norme di qualità per l'ossido d'azoto presente nell'atmosfera

Il Parlamento europeo,

A. tenuto conto dell'assoluta necessità, per l'attuazione della politica ecologica della Comunità, di emanare quanto prima possibile dei regolamenti comuni per quanto riguarda gli impianti di combustione di grandi dimensioni e le norme di qualità per l'ossido d'azoto presente nell'atmosfera,

B. vista la propria risoluzione del 20 gennaio 1984 sulla lotta contro le piogge acide (1),

C. deplorando che l'esame delle proposte della Commissione non abbia potuto aver luogo prima della fine di questa legislatura,

1. chiede al Consiglio di avviare senza indugio le consultazioni sulle due proposte della Commissione;

2. chiede che, non appena sarà costituito, il nuovo Parlamento eletto venga informato sullo stato delle trattative svoltesi al riguardo in seno al Consiglio nonché sulle modifiche già apportate, o che si prevede di apportare, al testo della Commissione;

3. si impegna a emettere dei pareri su queste due materie prima del novembre 1984, per dare al Consiglio la possibilità di adottare la direttiva in materia ancora prima della fine di quest'anno;

4. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU n. C 46 del 20. 2. 1984, pag. 117.

Intervengono l'on. van den Heuvel che chiede, a nome del gruppo socialista, che, in considerazione dell'ora, le rimanenti proposte di risoluzione siano esaminate senza discussione, e Lady Elles che, a nome del gruppo DE, si oppone a tale richiesta.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. 1-296/84 e 1-316/84*

— n. 1 degli on. Albers, Collins e Gautier, volto a sostituire le due proposte di risoluzione con un nuovo testo: approvato

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla benzina priva di piombo

Il Parlamento europeo,

A. considerando che è stata preparata in tempo la relazione degli esperti ERGA II sulla benzina priva di piombo e sulla depurazione catalitica dei gas di scarico,

B. considerando che la Commissione delle Comunità europee doveva presentare entro il 15 aprile 1984 proposte miranti a modificare le direttive comunitarie sul piombo nella benzina e sui valori limite dei gas di scarico,

C. considerando che in diversi Stati membri è in discussione un intervento a livello nazionale per introdurre norme più rigide in materia di gas di scarico,

D. considerando l'incertezza da parte dell'industria e degli acquirenti sulla futura legislazione in materia di gas di scarico,

E. considerando gli elevati danni provocati dall'inquinamento atmosferico che, secondo una ricerca dell'OCSE, rappresentano dal 3 al 5 % del prodotto nazionale lordo della Comunità europea,

F. considerando l'inosservanza della decisione univoca del Parlamento europeo liberamente eletto, del 6 giugno 1983, di introdurre al più presto possibile la benzina priva di piombo (1),

---

(1) GU n. C 184 dell'11. 7. 1983, pag. 11.

G. considerando la dichiarazione del commissario Narjes, del 22 maggio 1984, dinanzi al Parlamento europeo,

1. critica l'incapacità della Commissione di ottemperare agli obblighi da lei stessa fissati;

2. critica l'intenzione della Commissione di rendere vincolante l'utilizzazione della benzina priva di piombo solo a partire dal 1989 e di inserire la riduzione dei gas di scarico degli autoveicoli in un progetto a due tappe che permetterà l'adeguamento alle norme americane e giapponesi solo dal 1995;

3. invita la Commissione a rivedere lo scadenzario da essa previsto per l'introduzione della benzina priva di piombo e dei valori limite dei gas di scarico;

4. invita il Consiglio dei ministri dell'ambiente a esaminare la proposta della Commissione nella sua sessione di giugno 1984 e a rispettare il calendario delle discussioni inizialmente previsto;

5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

8. Aiuto comunitario d'urgenza a favore dell'Afghanistan

L'on. Croux illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-265/84.

Intervengono gli on. Fergusson, a nome del gruppo DE, Israel, gruppo DEP, e il sig. Narjes, *membro della Commissione*

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

su un progetto di aiuto comunitario d'urgenza a favore della regione Shamali-Paghman in Afghanistan

Il Parlamento europeo,

A. ricordando la sua risoluzione del 16 giugno 1982 sulla situazione in Afghanistan [1] e segnatamente il suo paragrafo 2, lettera d), in cui si chiede la concessione di un aiuto umanitario a favore della resistenza afghana,

B. considerando che l'occupazione delle truppe sovietiche prosegue nonostante la condanna internazionale e che la popolazione civile continua a subire bombardamenti e massacri,

1. chiede al Consiglio e alla Commissione di accordare un aiuto d'urgenza alla popolazione dell'altopiano dei Shamali, situato a nord di Kabul, in particolare alla città di Istalef, sottoposta dal 12 al 19 ottobre 1983 a un bombardamento che ha causato parecchie centinaia di vittime;

2. chiede che questo aiuto sia idoneo a consentire l'attuazione di progetti già iniziati da organizzazioni umanitarie, che offrano ogni garanzia di indipendenza e di efficacia;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU n C 182 del 19 7 1982, pag 43

---

9. **Terremoto in Italia**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro proposte di risoluzione (doc. 1-260/84, 1-261/84, 1-263/84, 1-302/84).

Intervengono gli on. Pannella, gruppo CDI, dapprima sull'assenza degli autori delle proposte di risoluzione e in seguito nella discussione, Forth, sull'assenza degli autori delle proposte di risoluzione, e il sig. Ortoli, *vicepresidente della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-260/84*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui danni provocati dalle recenti frane e smottamenti al patrimonio storico, artistico, paesistico e culturale della città di Orvieto, Umbria

Il Parlamento europeo,

A. considerando la gravità del processo di dissesto che continua ad aggredire la rupe di Orvieto, nonostante l'intervento posto in essere dallo Stato attraverso gli stanziamenti ad hoc della legge n. 230 del 25 maggio 1978,

B. considerando che l'entità di tali stanziamenti non consente un intervento globale e rapido, capace di evitare che un centro storico di così grande prestigio continui a subire danni gravi che possono mettere in pericolo la stessa cattedrale, l'insieme del suo patrimonio culturale e la stessa sicurezza delle persone in questa città,

1. invita la Commissione ad accordare un aiuto d'urgenza alla città sinistrata;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-261/84*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sui danni causati dal terremoto del 30 aprile 1984 in Umbria

Il Parlamento europeo,

A. profondamente colpito dall'ulteriore sisma che ha sconvolto la popolazione umbra,

B. preoccupato delle conseguenze sul piano economico, sociale, architettonico e turistico di questa ricorrente calamità,

C. considerato che circa 6 000 persone sono praticamente senza tetto e che urgenti misure si impongono,

Giovedì 24 maggio 1984

1. impegna la Commissione a intervenire, di intesa con il governo italiano e la regione interessata, a favore delle zone colpite con adeguate, tempestive misure di aiuto per riattivare i settori colpiti, ivi comprese le opere di restauro del patrimonio architettonico gravemente danneggiato;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al governo italiano e al governo regionale dell'Umbria.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-263/84*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul terremoto che ha colpito le regioni italiane dell'Appennino centromeridionale

Il Parlamento europeo,

A. considerata la vasta area interessata e la particolare intensità del terremoto che ha colpito nel maggio 1984 le regioni italiane dell'Appennino centromeridionale,

B. rilevata l'opportunità che possano essere programmati interventi non solo per far fronte alla fase di emergenza del sisma, ma anche per prevedere una fase destinata alla ricostruzione delle zone colpite, in gran parte caratterizzate da un'economia prevalentemente agricola,

C. constatato che, in altri casi analoghi, la ripresa delle attività produttive è stata piuttosto lenta e difficile,

D. vista l'opportunità che la Comunità europea adotti misure adeguate alla portata dell'evento calamitoso, prevedendo un ampliamento degli interventi previsti dai fondi strutturali a favore delle zone colpite,

1. sollecita la Commissione

a) a predisporre con assoluta urgenza una proposta di regolamento per un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale nei territori dell'Appennino centromeridionale colpiti dal terremoto del maggio 1984;

b) a prevedere, con la predetta «azione comunitaria specifica» un adeguato intervento finanziario della Comunità da combinarsi con i finanziamenti nazionali delle stesse zone, secondo finalità della politica comunitaria di riequilibrio regionale, per assicurare più alti livelli di occupazione e migliori condizioni di redditi e di vita alle popolazioni locali, puntando alla ripresa e all'equilibrato sviluppo di tutti i settori produttivi, attraverso interventi strutturali e infrastrutturali che interessino l'agricoltura, l'industria, l'artigianato e il turismo;

c) ad avviare subito un progetto pilota che, partendo dalle cause di elevato rischio sismico presenti in alcune regioni, indichi i necessari interventi di medio e di lungo periodo per mettere tutti i territori in condizione di affrontare, con il minimo rischio e con costi accessibili, sia i problemi legati all'emergenza che quelli della rinascita in termini strutturali e produttivi;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-302/84*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul terremoto del 7 maggio 1984 che ha colpito l'Italia centrale e alcune regioni meridionali

Il Parlamento europeo,

A. profondamente preoccupato per il sisma che il 7 maggio 1984 ha colpito una vasta zona dell'Italia centrale,

B. considerando che tale sisma con epicentro in Abruzzo ha provocato danni considerevoli in 70 comuni circa delle province di Frosinone, Pescara, Isernia, Chieti, Caserta e L'Aquila,

C. considerando che il sisma nonché un successivo fenomeno di bradisismo nella zona di Pozzuoli hanno seminato il panico e la distruzione nella città di Napoli, già duramente colpita da altri terremoti,

D. preoccupato dalla frequenza con cui si ripete il fenomeno,

1. esprime la sua solidarietà alle popolazioni colpite;

2. chiede che la Comunità attui misure eccezionali di aiuto a favore delle persone e dei beni colpiti;

3. chiede alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi con ogni mezzo a loro disposizione per rendere il più rapidamente possibili gli interventi tecnici e finanziari in grado di risolvere i problemi registrati nei centri colpiti;

4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

10. **Diritti dell'uomo**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su sette proposte di risoluzione (doc. 1-289/84, 1-303/84, 1-304/84, 1-307/84, 1-311/84, 1-313/84, 1-319/84).

L'on. Habsburg illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-289/84.

L'on. Lomas illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-307/84.

L'on. Pearce illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. 1-313/84.

Il presidente propone che il tempo di parola per le proposte di risoluzione sia limitato a 2 minuti per gruppo. Il Parlamento accoglie quanto proposto dal presidente.

Intervengono gli on. M. Martin, gruppo comunista e apparentati, Pannella, gruppo CDI, Cecovini, a nome del gruppo liberale e democratico, Lady Elles, a nome del gruppo DE, e von Hassel, a nome del gruppo del PPE.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al* doc. 1-289/84

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

Giovedì 24 maggio 1984

RISOLUZIONE

sulla situazione dei coniugi Sacharov

Il Parlamento europeo,

A. viste le proprie risoluzioni del 10 febbraio 1983 (1) e del dicembre 1983 (2) sulla situazione di Andrei Sacharov,

B. preoccupato per l'assenza di notizie riguardanti la salute di Andrei Sacharov, che ha dato inizio a uno sciopero della fame, per ragioni umanitarie, e di sua moglie Helena Bonner,

C. esprimendo l'emozione dell'opinione pubblica occidentale di fronte ai pericoli che minacciano la vita del Premio Nobel per la pace, che simbolizza il combattimento per la difesa dei diritti dell'uomo e l'applicazione degli impegni internazionali assunti dall'URSS,

1. chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica di rivolgersi al governo dell'Unione Sovietica per ottenere subito informazioni riguardanti lo stato di salute di Andrei Sacharov e di sua moglie;

2. ribadisce la propria domanda rivolta alle autorità sovietiche di autorizzare i coniugi Sacharov a lasciare l'URSS;

3. chiede al presidente in carica del Consiglio europeo di valutare il significato e i rischi politici del viaggio ufficiale che egli potrebbe intraprendere in URSS senza aver ottenuto preventivamente ogni assicurazione soddisfacente riguardante la sorte dei coniugi Sacharov;

4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio europeo, al presidente dei ministri degli affari esteri della Comunità riuniti nell'ambito della cooperazione politica e alle autorità sovietiche.

---

(1) GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 61.
(2) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 79.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-303/84:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla situazione delle persone scomparse in Argentina

Il Parlamento europeo,

A. constatando il ritorno della democrazia in Argentina,

B. rallegrandosi dell'evoluzione verificatasi nel paese dopo le elezioni del 30 ottobre 1983,

C. constatando tuttavia che ancora molti mesi dopo il ripristino della democrazia in Argentina la legittima richiesta delle madri e delle nonne «della piazza di maggio», che chiedono verità e giustizia per le persone scomparse, è senza risposta,

1. invita le autorità argentine a far piena luce sui crimini della dittatura e a rendere giustizia alle vittime di questo triste periodo della storia dell'Argentina;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle autorità argentine, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, nonché al presidente del Parlamento latinoamericano.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-304/84:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla situazione di Juan Pablo Cardenas

Il Parlamento europeo,

A. considerando l'arresto del 3 aprile scorso del redattore capo di «Analisis», Juan Pablo Cardenas,

B. considerando che Juan Pablo Cardenas è stato portato in una località segreta e che, in seguito a pressioni internazionali, le autorità cilene sono state costrette a rendere pubblico il luogo di detenzione,

C. considerando pertanto che delle pressioni internazionali possono migliorare la situazione dei prigionieri politici in America latina e altrove,

1. invita la Commissione e i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a intervenire presso le autorità cilene a favore di Juan Pablo Cardenas;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle autorità cilene, alla Commissione e ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-307/84*

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 1.

Considerando: approvati con votazione elettronica

Paragrafo 1: approvato con votazione elettronica

Paragrafi da 2 a 5: respinti. Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 151 (1)

Favorevoli: 72

Contrari: 72

Astensioni: 7

La proposta di risoluzione è così respinta.

---

(1) Vedi allegato.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-311/84*

Proposta di risoluzione nel suo complesso:

— n. 2 dell'on. van den Heuvel, a nome del gruppo socialista: il gruppo socialista ha chiesto una votazione per appello nominale

Votanti: 146 (1)

Favorevoli: 72

Contrari: 72

Astensioni: 2

L'emendamento è così respinto.

— n. 5 dell'on. von Hassel, a nome del gruppo del PPE: approvato

— nn. 1, 3 e 4: decadono

Il Parlamento approva così la seguente risoluzione:

Giovedì 24 maggio 1984

RISOLUZIONE

sul rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia

Il Parlamento europeo,

A. rinviando alle dichiarazioni comuni sui diritti fondamentali, sottoscritti il 24 aprile 1977 dal Parlamento stesso, dal Consiglio e dalla Commissione,

B. considerando il preambolo dell'accordo di associazione CEE-Turchia del 23 dicembre 1963, che tra l'altro sottolinea la volontà di « rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il trattato che istituisce la Comunità economica europea »;

C. rinviando all'audizione pubblica della sua commissione politica, tenutasi il 26 aprile 1984 a Bruxelles, sul rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia,

D. viste le proposte di risoluzione dell'on. Charzat e altri sulle condizioni di detenzione e sullo sciopero della fame nelle prigioni turche (doc. 1-125/84) e dell'on. Kyrkos sulla morte di 12 detenuti politici in Turchia (doc. 1—11/84),

1. constata che con le elezioni della grande assemblea nazionale turca e con le recenti elezioni comunali la Turchia ha fatto un passo importante verso il ripristino della democrazia pluralistica anche se di importanza ancora limitata in considerazione del diritto di guerra attualmente ancora dominante in Turchia;

2. ricorda che la Turchia, sottoscrivendo la convenzione europea sui diritti dell'uomo, si è impegnata al rispetto di tali diritti;

3. protesta — anche sulla base dei risultati della suddetta audizione pubblica della propria commissione politica — contro:

— l'impiego della tortura e dell'intimidazione e contro il rinvio di processi penali a tribunali militari, il che provoca anche notevoli ritardi,

— la condanna a morte in numerosi casi e contro la richiesta della pena di morte da parte dei tribunali militari,

— le azioni volte a ostacolare e intimidire la difesa degli accusati presso i tribunali militari,

— la limitazione della libertà di stampa;

4. rivolge un pressante appello al governo e al parlamento della Turchia (nonché alle autorità militari delle province sottoposte al diritto di guerra), affinché pongano fine a tale stato di cose e garantiscano il pieno rispetto dei diritti dell'uomo;

5. si compiace del fatto che le autorità turche abbiano istituito commissioni d'inchiesta sulle accuse di torture e maltrattamenti nelle prigioni;

6. si attende che i responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo vengano chiamati in causa e che le vittime innocenti di misure arbitrarie vengano, qualora sia ancora possibile, risarcite;

7. fa appello alla grande assemblea nazionale turca, sulla base delle relazioni tradizionalmente amichevoli tra i popoli della Comunità europea e la Turchia delle relazioni instaurate con l'accordo tra la Turchia e la Comunità europea, affinché si adoperi per una rapida abolizione del diritto di guerra in tutto il paese e per la concessione dell'amnistia ai prigionieri politici;

8. è convinto che misure volte al ripristino della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo potranno condurre a una normalizzazione delle relazioni tra la Turchia e la Comunità europea e assicurare una rapida ripresa dei lavori degli organismi dell'associazione CEE-Turchia;

9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, ai governi degli Stati membri della CEE nonché alla grande assemblea nazionale turca e al governo turco.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1—319/84:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul perdurare delle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 13 ottobre 1983 sulla Turchia (1),

A. ricordando l'udienza conoscitiva, tenuta il 26 aprile 1984 dalla commissione politica, sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Turchia,

B. preso atto delle informazioni fornite in tale occasione dai rappresentanti di Amnesty International, della Confederazione internazionale dei sindacati liberi, della Confederazione mondiale del lavoro, della Commissione internazionale dei giuristi, dell'Istituto internazionale della stampa, del Gruppo dei diritti delle minoranze e del Movimento della pace della Turchia,

C. considerando che le informazioni fornite da tali organizzazioni dimostrano che, nel periodo successivo alle elezioni, sono continuate, data l'esistenza della legge marziale, le torture, le detenzioni per motivi politici, le violazioni della libertà di stampa e della libertà di associazione,

D. considerando altresì che tale opinione è confermata dagli scioperi della fame attuati nelle prigioni (soprattutto Dyarbakir) dal settembre 1983, dal «Movimento delle madri di Dyarbakir» e dalla pubblicazione, il 9 maggio 1984, di un documento speciale di Amnesty International sulle torture perpetrate in Turchia «negli ultimi tre anni e senza alcun cambiamento degno di rilievo nel 1984»,

1. ribadisce il suo sostegno incondizionato al rispetto delle libertà e dei diritti dell'uomo sanciti dalla convenzione europea e dalla carta delle Nazioni Unite;

2. è preoccupato per il perdurare delle violazioni delle libertà in Turchia, in particolare dopo le elezioni;

3. ribadisce il suo vivo desiderio che in questo paese sia posto fine alle torture, siano restaurati i diritti della giustizia e siano liberati i detenuti politici in carcere per le loro opinioni o per la loro appartenenza nazionale;

---

(1) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 79.

4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, alle Nazioni Unite, al dipartimento di Stato americano e al governo turco.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1—313/84:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla tossicodipendenza dei bambini

Il Parlamento europeo,

A. profondamente preoccupato per la recente rapida diffusione di stupefacenti, in particolare di eroina tra i bambini della Comunità,

1. chiede alla Commissione e al Consiglio di rafforzare energicamente i contatti diplomatici con i paesi produttori di oppio per indurli a cessarne la produzione e l'esportazione, riccorrendo, se necessario, a tutto il potere economico e politico della Comunità;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Il presidente dichiara chiusa la discussione su problemi di attualità e urgenti.

(La seduta è sospesa alle 11.00 e ripresa alle 11.10).

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Presidente

11. Dichiarazioni del presidente in carica del Consiglio europeo e del presidente della Commissione

Il sig. Mitterand, *presidente in carica del Consiglio europeo,* e il sig. Thorn, *presidente della Commissione,* fanno delle dichiarazioni a seguito dell'ultima riunione del Consiglio europeo.

Intervengono gli on. Glinne, a nome del gruppo socialista, Barbi, a nome del gruppo del PPE, Sir Henry Plumb, a nome del gruppo DE, De March, a nome del gruppo comunista e apparentati, Bangemann, a nome del gruppo liberale e democratico, Lalor, a nome del gruppo DEP, Pannella, che chiede che il suo tempo di parola sia messo a disposizione dell'on. Spinelli, Spinelli, Eisma, non iscritto, e Bøgh, gruppo CDI.

(La seduta è sospesa alle 12.55 e ripresa alle 15.00)

Intervengono il sig. Cheysson, *presidente in carica del Consiglio,* e l'on. Bangemann, che rivolge una domanda al Consiglio cui il sig. Cheysson risponde prima di proseguire il suo intervento.

12. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che l'on. Cronin gli ha trasmesso per iscritto le proprie dimissioni da membro del Parla-

mento, con decorrenza 23 maggio 1984. Conformemente all'articolo 12 dell'Atto del 20 settembre 1976, l'assemblea constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

(La seduta è sospesa alle 15.25 e ripresa alle 15.30)

13. Dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro reciproche relazioni

L'ordine del giorno reca la votazione sulla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e della Commissione delle Comunità europee sulle loro reciproche relazioni (doc. 1—328/84 riv.).

Intervengono gli on. Fanti, che chiede il rinvio di tale dichiarazione, Pannella che pone la questione pregiudiziale (articolo 84 del regolamento).

Sulla mozione dell'on. Pannella intervengono Lady Elles e l'on. Spinelli.

Il Parlamento respinge la mozione con votazione elettronica.

Il gruppo CDI ha ha chiesto una votazione per appello nominale sul progetto di dichiarazione.

L'on. Fanti chiede, con l'appoggio di più di 9 altri deputati, la constatazione del numero legale (articolo 71, paragrafo 3, del regolamento).

Viene constatata la mancanza del numero legale; la votazione è quindi rinviata alla prossima seduta *(processo verbale della seduta del 25 maggio, punto 5)*.

14. Creazione di una commissione speciale temporanea «problemi di bilancio»

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di decisione dell'ufficio di presidenza ampliato sulla creazione di una commissione temporanea «problemi di bilancio» (doc. 1—327/84).

Dopo un controllo con votazione elettronica, chiesto dall'on. Forth, il Parlamento approva la seguente decisione:

DECISIONE

sulla creazione di una commissione speciale temporanea «problemi di bilancio»

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 91 e 103 del proprio regolamento,

— viste le particolari difficoltà di mantenere la capacità di decisione delle commissioni alla fine della legislatura,

— visti poteri specifici conferiti alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio,

— vista la propria decisione del 19 maggio 1983 con cui sono state definite le competenze delle commissioni [1],

— su proposta del presidente della commissione per i bilanci,

decide

1. che, per il periodo dal 28 maggio 1984 al 23 luglio 1984, i poteri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo di bilancio vengano assunti da una commissione speciale composta:

— dal presidente del Parlamento europeo,

— dall'ufficio di presidenza della commissione per i bilanci,

— dall'ufficio di presidenza della commissione per il controllo di bilancio, nonché

— dai due relatori sul bilancio generale delle Comunità europee per il 1984, cui vanno aggiunti, per ragioni di equilibrio politico, um membro DEP, un membro DE e un membro CDI appartenenti a una di tali due commissioni;

---

[1] GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 129.

2. che i membri di tale commissione speciale possano, in caso di impedimento, farsi sostituire, nel qual caso occorrerà garantire una rappresentanza politica e geografica adeguata;

3. che le questioni politicamente importanti verranno tuttavia discusse da tali commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, riunite nella loro composizione normale e secondo le procedure previste nel regolamento.

---

15. **Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 1985** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Pfennig (doc. 1-280/84) (1)

— *Stato di previsione delle entrate e delle spese*

Voce 1004

— n. 5 del gruppo DE: respinto

Voce 1255 (nuova)

— n. 1 degli on. Glinne, a nome del gruppo socialista, Barbi, a nome del gruppo del partito popolare europeo, Sir Henry Plumb, a nome del gruppo dei democratici europei, Fanti, a nome del gruppo comunista e apparentati, Bangemann, a nome del gruppo liberale e democratico, de la Malène, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso.

Intervengono Lord Duoro, sul problema delle firme figuranti sull'emendamento, e l'on. Louwes.

L'emendamento è dichiarato respinto.

L'on. de la Malène chiede un controllo con votazione elettronica: l'emendamento è approvato.

Voce 1301

— n. 6 del gruppo DE: respinto

Voce 1402

— n. 7 idem: respinto

Articolo 200

— n. 8 idem: respinto

Articolo 270

— n. 9 idem: respinto

Lo stato di previsione nel suo complesso è approvato dopo un controllo con votazione elettronica chiesto dall'on. Forth.

Proposta di risoluzione

Primo trattino del preambolo: approvato

Dopo il primo trattino

— n. 2 degli on. Bonde, Boserup, Bøgh, Hammerich e Skovmand: respinto

Secondo trattino del preambolo: approvato

Paragrafo 1: approvato

Paragrafo 2

— n. 3 degli on. Glinne, Barbi, Plumb, Fanti, Bangemann e de la Malène, a nome dell'ufficio di presidenza ampliato: respinto

Il presidente fa rilevare che questa votazione non può modificare il regolamento del Parlamento e che i paragrafi 2 e 3 della risoluzione sono da considerarsi come degli orientamenti anziché delle decisioni.

Intervengono gli on. Forth, Lange, *presidente della commissione per i bilanci,* Konrad Schön, Roberts e Langes.

Il paragrafo 2 è approvato.

Paragrafo 3

— n. 4 idem: respinto

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafi da 4 a 9: approvati

(n. 10: ritirato)

Paragrafo 10

— n. 11 del gruppo DE: respinto

Il paragrafo 10 è approvato.

Paragrafi da 11 a 18: approvati

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Harris e Forth.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Giovedì 24 maggio 1984

RISOLUZIONE

sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1985

Il Parlamento europeo,

— viste le decisioni dell'ufficio di presidenza e dell'ufficio di presidenza ampliato e visto il progetto di stato di previsione presentatogli dalla sua commissione per i bilanci,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. 1-280/84),

I. In merito all'organigramma del segretariato generale

1. ritiene che per la creazione di nuovi posti si dovrebbe proseguire anche per il 1985 l'azione di contenimento portata avanti negli ultimi anni;

2. respinge le proposte per la creazione di posti o per la rivalutazione di posti avanzate dall'ufficio di presidenza per il 1985, riducendo di conseguenza gli stanziamenti alle voci 1100, 1101, 1102, 1130, 1131, 1141, 1221 e agli articoli 119 e 120;

3. decide che degli esistenti 158 posti vacanti soltanto 64 posti possano essere assegnati subito e che altri 64 posti, per i quali sono stati iscritti al capitolo 100 stanziamenti per un importo di circa 2,66 milioni di ECU, vengano tenuti come riserva per essere assegnati a spagnoli e portoghesi in caso di adesione alle Comunità della Spagna e del Potogallo; prevede che almeno 30 posti restino vacanti a seguito di fluttuazioni;

4. ribadisce che

— i principi decisi dall'ufficio di presidenza per una maggiore mobilità del personale e dei posti devono portare a una struttura più flessibile dell'organigramma e agevolare gli spostamenti di personale da servizi con organico esuberante a servizi con organico scarso, in modo da rendere superflue nuove assunzioni,

— la crescente utilizzazione di attrezzature informatiche e burotiche, unita alla riorganizzazione, per esempio, della cassa e della contabilità, devono sfociare in economie di posti necessari altrove,

— il Parlamento, con lo stato di previsione 1984, aveva già deciso che occorre adeguare i metodi di calcolo degli stanziamenti per le retribuzioni del personale a quelli delle altre istituzioni;

II. In merito all'organigramma dei gruppi

5. esorta i gruppi a compiere sforzi analoghi per tentare di mantenere una rigida disciplina in materia di organigramma;

III. In merito al proprio stato di previsione

per quanto riguarda le entrate

6. fissa lo stato di previsione delle proprie entrate per il 1985 a 22 826 130 ECU;

7. fa presente che, grazie all'aumento delle entrate, le spese delle Comunità europee per il bilancio 1985 del Parlamento supererà solo dello 0,3 % la spesa dell'esercizio 1983;

8. fa inoltre notare, in questo contesto, che le entrate del cosiddetto prelievo di crisi sulle retribuzioni degli agenti europei sono più che raddoppiate dal 1983 e ammontano ormai a circa 3 milioni di UCE;

Giovedì 24 maggio 1984

per quanto riguarda le spese

9. fissa lo stato di previsione delle spese per il 1985 a 235 999 231 ECU, dovendosi considerare come accantonamento speciale la cifra di 4 000 000 di ECU per i necessari lavori di ampliamento a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri nonché per una riserva generale del Parlamento dopo la seconda elezione diretta;

per quanto riguarda il proseguimento di singole misure di miglioramento richiesto o introdotte l'anno scorso

10. ricorda la sua risoluzione sullo stato di previsione 1984 del 18 maggio 1983 [1] — paragrafi 15 e 16 — e chiede all'ufficio di presidenza di proseguire i suoi sforzi miranti a pagamenti unitari dei deputati;

11. si dichiara ancora una volta favorevole all'introduzione nei suoi servizi amministrativi delle più moderne tecniche e dei più razionali metodi di lavoro, ma mette in guardia contro acquisti eccessivi di materiale che, per il continuo progresso tecnologico, rischia di diventare obsolero in pochi anni;

chiede al comitato direttivo informatica di presentare quanto prima all'esame della commissione per i bilanci e dell'ufficio di presidenza il programma quinquennale aggiornato, perché in prima lettura sia possible fissare stanziamenti definitivi di bilancio per l'attrezzatura informatica del Parlamento europeo;

12. insiste sulla relazione del segretario generale chiesta nel maggio dell'anno scorso sulle misure prese in materia di ristrutturazione, riorganizzazione e formazione (paragrafo 19), chiedendo nel contempo un inventario delle attrezzature del Parlamento comprendente le nuove apparecchiature informatiche e burotiche;

13. deplora la mancata informazione, parimenti richiesta, del suo ufficio di presidenza e della sua commissione per i bilanci sulle misure prese dal segretario generale e sui miglioramenti apportati alla struttura organizzativa;

14. chiede all'ufficio di presidenza di esprimersi sulle proposte del relatore circa la ristrutturazione dell'amministrazione del Parlamento;

per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio

15. conviene col il suo relatore sulla necessità di un miglior coordinamento — in grande e in piccolo — in materia di programmazione da parte dei responsabili e dei servizi esecutivi nonché sull'opportunità di affidare ai singoli servizi una maggiore corresponsabilità finanziaria;

16. è consapevole che l'alto ammontare degli stanziamenti non utilizzati negli ultimi esercizi potrebbe anche essere indizio di una oculata gestione di bilancio, ma pensa che in gran parte ciò sia dovuto a una programmazione e previsione carenti;

17. ribadisce la sua volontà di proseguire gli sforzi per un bilancio realistico e adeguato alle effettive esigenze; riconosce i tentativi compiuti dal suo segretario di adeguare nell'esercizio 1984 la gestione di bilancio agli stanziamenti di volta in volta disponibili;

18. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione lo stato di previsione allegato affinché rediga il progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

---

[1] GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 86.

Giovedì 24 maggio 1984

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

		ECU
TITOLO 4	— TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI	18 749 208
Capitolo 40	— Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale ..	18 749 208
Articolo 400	— Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti ...	9 801 752
Articolo 401	— Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni	5 930 115
Articolo 402	— Prelievi sulle retribuzioni	3 017 341
TITOLO 5	— ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE	1 842 500
Capitolo 50	— Vendita di beni mobili e immobili	342 500
Articolo 500	— Vendita di beni mobili	35 000
Articolo 502	— Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche	266 000
Articolo 503	— Proventi dalla vendita di mezzi di trasporto	41 500
Capitolo 52	— Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione	1 500 000
Articolo 520	— Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri	1 500 000
Capitolo 53	— Utili di cambio	—
Articolo 530	— Utili di cambio	p.m.
Capitolo 55	— Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale	—
Articolo 550	— Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale	p.m.
TITOLO 6	— CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO	528 922
Capitolo 61	— Rimborsi di spese varie	528 922
Articolo 610	— Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione	528 922
Voce 6101	— Rimborso di spese sostenute per conto di un'altra istituzione	387 300
Voce 6102	— Rimborso di spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione	(743 127) 141 622
TITOLO 9	— ENTRATE VARIE	1 705 500
Capitolo 90	— Entrate varie	1 340 000
Articolo 900	— Rimborso IVA	800 000
Articolo 902	— Contributi forfettari dei gruppi per le spese telefoniche e postali	200 000

Giovedì 24 maggio 1984

		ECU
Articolo 904	— Retribuzioni	200 000
Articolo 905	— Eccedenze mense, bar, ristoranti e centrali d'acquisto	90 000
Articolo 906	— Varie	50 000
Capitolo 91	— Contribuzione (volontaria) dei membri a un regime di pensioni di vecchiaia	365 500
	Totale	22 826 130
	Contribuzioni da riscuotere	213 173 101
	Totale generale	235 999 231

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

TITOLO 1	— SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL' ISTITUZIONE	170 595 678
Capitolo 10	— Membri dell'istituzione	44 751 000
Articolo 100	— Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi	27 642 000
Voce 1000	— Stipendi base	p.m.
Voce 1001	— Indennità di residenza	p.m.
Voce 1002	— Assegni familiari	p.m.
Voce 1003	— Indennità di rappresentanza	p.m.
Voce 1004	— Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie	17 500 000
Voce 1005	— Spese di viaggio speciali nell'esercizio del mandato	200 000
Voce 1006	— Indennità destinata a coprire le spese derivanti dalle attività dei membri in quanto membri del Parlamento europeo diverse da quelle iscritte alla voce 1005	9 942 000
Articolo 101	— Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali	507 000
Articolo 102	— Indennità transitorie	—
Articolo 103	— Pensioni	840 000
Voce 1030	— Pensioni di anzianità	410 000
Voce 1031	— Pensioni d'invalidità	p.m.
Voce 1032	— Pensioni di reversibilità	430 000
Articolo 105	— Corsi di lingua per i membri dell'istituzione	310 000
Articolo 106	— Indennità di segretariato dei membri dell'istituzione	14 952 000
Articolo 109	— Stanziamenti accantonati destinati agli adeguamenti delle indennità e degli assegni dei membri dell'istituzione	500 000
Capitolo 11	— Personale	114 196 618
Articolo 110	— Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti alla tabella dell'organico	96 953 304
Voce 1100	— Stipendi base	79 130 864

		ECU
Voce 1101	— Assegni familiari	6 704 647
Voce 1102	— Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)	10 254 225
Voce 1103	— Indennità di segretariato	863 568
Articolo 111	— Altri agenti	2 500 000
Voce 1110	— Agenti ausiliari	2 500 000
Voce 1111	— Interpreti ausiliari	p.m.
Voce 1112	— Agenti locali	p.m.
Voce 1113	— Consiglieri speciali	p.m.
Articolo 112	— Pensioni e assegni di cessazione dal servizio	—
Voce 1123	— Assegni di cessazione dal servizio	p.m.
Articolo 113	— Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali	2 793 905
Voce 1130	— Copertura dei rischi di malattia	2 129 847
Voce 1131	— Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	664 058
Articolo 114	— Assegni e indennità varie	1 229 200
Voce 1140	— Assegni di nascita e di decesso	28 500
Voce 1141	— Spese di viaggio per ferie annuali	1 038 500
Voce 1142	— Indennità di alloggio e di trasporto	—
Voce 1143	— Indennità forfettarie di servizio	76 000
Voce 1144	— Indennità forfettarie di trasferta	37 000
Voce 1145	— Indennità speciali per i contabili e gli amministratori di anticipi	30 000
Voce 1146	— Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei	19 200
Voce 1149	— Altre indennità e rimborsi	p.m.
Articolo 115	— Lavoro straordinario	525 000
Articolo 116	— Coefficienti correttori	p.m.
Articolo 117	— Prestazioni di complemento	6 550 000
Voce 1170	— Interpreti e operatori di conferenza	5 800 000
Voce 1171	— Correttori indipendenti	—
Voce 1172	— Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno	750 000
Articolo 119	— Stanziamenti accantonati	3 645 209
Voce 1190	— Stanziamenti accantonati per eventuali adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti	3 645 209
Capitolo 12	— Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti	1 605 956
Articolo 120	— Spese varie per l'assunzione di personale	135 000
Articolo 121	— Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)	33 000
Voce 1211	— Personale	33 000

		ECU
Articolo 122	— Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	750 000
Voce 1221	— Personale	750 000
Articolo 123	— Spese di trasloco	100 000
Voce 1231	— Personale	100 000
Articolo 124	— Indennità giornaliera temporanea	250 000
Articolo 125	— Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento	291 000
Voce 1250	— Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio in applicazione degli articoli 41 e 50 dello statuto	p.m.
Voce 1252	— Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2530/72]	155 000
Voce 1254	— Indennità per cessazione definitiva dal servizio [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82]	136 000
Voce 1255	— Indennità per cessazione definitiva dal servizio	p.m.
Articolo 129	— Stanziamenti accantonati per eventuali adeguamenti delle retribuzioni e indennità varie dei funzionari e altri agenti	46 956
Capitolo 13	— Spese per missioni e trasferte	8 600 000
Articolo 130	— Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie	8 600 000
Voce 1301	— Personale	8 600 000
Voce 1302	— Attrezzature speciali per missioni	—
Capitolo 14	— Infrastrutture di carattere medico-sociale	549 500
Articolo 140	— Ristoranti, mense e bar	474 500
Voce 1401	— Spese di funzionamento corrente dei ristoranti, mense	274 500
Voce 1402	— Associazione parlamentare	200 000
Articolo 141	— Servizio medico	75 000
Capitolo 15	— Organizzazione di tirocini e perfezionamento professionale del personale	629 110
Articolo 150	— Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione	150 000
Articolo 151	— Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale, informazione del personale	479 110
Voce 1510	— Formazione professionale in generale	221 110
Voce 1511	— Corsi di lingua	250 000
Voce 1512	— Perfezionamento professionale nel contesto della mobilità	p.m.
Voce 1513	— Materiale educativo e tecnico per la formazione professione	8 000
Capitolo 16	— Spese per il servizio sociale	263 494
Articolo 160	— Sussidi straordinari	10 000
Articolo 161	— Relazioni sociali tra i membri del personale	47 742

		ECU
Articolo 162	— Altri interventi di carattere sociale	205 752
Voce 1620	— Altre provvidenze	205 752
Voce 1621	— Allestimento di un complesso sportivo interistituzionale	p.m.
Articolo 163	— Asilo nido	p.m.
Voce 1630	— Affitti e spese varie	(p.m.)
Voce 1631	— Spese di funzionamento	p.m.
Voce 1632	— Spese per il personale	(p.m.)
TITOLO 2	— IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	49 916 575
Capitolo 20	— Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie	24 500 000
Articolo 200	— Affitti	16 559 025
Voce 2000	— Affitti	16 559 025
Voce 2001	— Garanzia	p.m.
Articolo 201	— Assicurazioni	61 900
Articolo 202	— Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	2 002 725
Articolo 203	— Pulizie e manutenzione	3 176 650
Articolo 204	— Sistemazione dei locali	1 108 650
Articolo 205	— Sicurezza e sorveglianza degli immobili	1 412 050
Articolo 206	— Acquisto di immobili	p.m.
Articolo 207	— Costruzione d'immobili	p.m.
Articolo 208	— Altre spese preliminari all'acquisto e alla costruzione di immobili	p.m.
Articolo 209	— Altre spese	179 000
Capitolo 22	— Beni mobili e spese accessorie	7 461 075
Articolo 220	— Macchine per ufficio	150 000
Voce 2200	— Attrezzatura iniziale	p.m.
Voce 2201	— Rinnovo	p.m.
Voce 2202	— Noleggio	p.m.
Voce 2203	— Manutenzione, uso e riparazioni	150 000
Articolo 221	— Mobilio	260 000
Voce 2210	— Attrezzatura iniziale	200 000
Voce 2211	— Rinnovo	50 000
Voce 2212	— Noleggio	p.m.
Voce 2213	— Manutenzione, uso e riparazioni	10 000
Articolo 222	— Materiale e impianti tecnici	2 106 525
Voce 2220	— Attrezzatura iniziale	477 500
Voce 2221	— Rinnovo	206 400
Voce 2222	— Noleggio	823 125
Voce 2223	— Manutenzione, uso e riparazioni	599 500

Giovedì 24 maggio 1984

		ECU
Articolo 223	— Mezzi di trasporto	881 000
Voce 2230	— Attrezzatura iniziale	p.m.
Voce 2231	— Rinnovo	130 000
Voce 2232	— Noleggio	367 000
Voce 2233	— Manutenzione, uso e riparazioni	384 000
Articolo 224	— Materiale, spese di gestione e prestazioni attinenti all'informatica	3 428 000
Voce 2240	— Attrezzatura iniziale	1 539 000
Voce 2241	— Rinnovo	150 000
Voce 2242	— Noleggio e manutenzione del materiale	1 252 000
Voce 2243	— Realizzazione e manutenzione di applicazioni	452 000
Voce 2244	— Interrogazione di basi di dati	35 000
Articolo 225	— Spese di documentazione e di biblioteca	635 550
Voce 2250	— Dotazioni di biblioteca, acquisti di libri	161 300
Voce 2251	— Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione	12 000
Voce 2252	— Abbonamenti a giornali e periodici	179 250
Voce 2253	— Abbonamenti alle agenzie di stampa	270 000
Voce 2254	— Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca	13 000
Capitolo 23	— Spese di funzionamento amministrativo corrente	5 835 000
Articolo 230	— Cancelleria e materiale per ufficio	1 460 000
Articolo 231	— Spese postali o telecomunicazioni	2 985 000
Voce 2310	— Spese postali e di porto	685 000
Voce 2311	— Telefono, telegrafo, telex, televisione	2 300 000
Articolo 232	— Oneri finanziari	1 010 000
Voce 2320	— Spese bancarie	10 000
Voce 2321	— Differenze di cambio	1 000 000
Voce 2329	— Altri oneri finanziari	p.m.
Articolo 233	— Spese di contenzioso	69 000
Articolo 234	— Risarcimento danni	p.m.
Articolo 235	— Altre spese di funzionamento	311 000
Voce 2350	— Assicurazioni varie	50 000
Voce 2351	— Tenute di servizio e abiti da lavoro	80 000
Voce 2352	— Spese varie per riunioni interne	p.m.
Voce 2353	— Trasloco di servizi	115 000
Voce 2354	— Spese minute	50 000
Voce 2359	— Altre spese di funzionamento	16 000
Articolo 239	— Prestazioni tra istituzioni	p.m.
Voce 2390	— Prestazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni	(1)
Voce 2391	— Servizio comune d'interpretazione	p.m.
Voce 2393	— Servizio informatico giuridico	p.m.

(1) Stanziamenti 1985: (2 500 000).

		ECU
Capitolo 24	— Spese per ricevimenti e di rappresentanza	182 000
Articolo 240	— Spese per ricevimenti e di rappresentanza	182 000
Voce 2400	— Membri dell'istituzione	150 000
Voce 2401	— Personale	12 000
Voce 2402	— Fondo per spese conformemente all'articolo 18 del regolamento interno del Parlamento europeo	20 000
Capitolo 25	— Spese per riunioni e convocazioni	400 000
Articolo 250	— Riunioni e convocazioni in generale	50 000
Articolo 251	— Comitati	—
Articolo 255	— Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni organizzati in sedi diverse dalle sedi di lavoro dell'istituzione	350 000
Capitolo 26	— Spese per studi, inchieste e consulenze	150 000
Articolo 260	— Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato	150 000
Capitolo 27	— Spese per pubblicazioni e per l'informazione	7 960 000
Articolo 270	— Gazzetta ufficiale	4 300 000
Articolo 271	— Pubblicazioni	2 900 000
Voce 2710	— Pubblicazioni di carattere generale	2 500 000
Voce 2719	— Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni	400 000
Articolo 272	— Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche	760 000
Voce 2720	— Spese per l'informazione, la divulgazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche	420 000
Voce 2721	— Spese per l'informazione « audiovisiva »	340 000
Voce 2722	— Partecipazione della Comunità alle esposizioni internazionali	p.m.
Capitolo 29	— Sovvenzioni e partecipazioni	3 428 500
Articolo 290	— Sovvenzioni a istituti di istruzione superiore	p.m.
Articolo 294	— Borse di studio	328 500
Voce 2940	— Borse di studio e ricerca	128 500
Voce 2941	— Borse di studio per il perfezionamento di interpreti di conferenza	50 000
Voce 2942	— Altre borse di studio	150 000
Articolo 299	— Altre sovvenzioni	3 100 000
Voce 2990	— Sovvenzioni e partecipazione alle spese di gruppi di visitatori	2 600 000
Voce 2991	— Sovvenzioni per le spese connesse alla visita di « moltiplicatori di opinioni » provenienti dagli Stati membri	500 000

Giovedì 24 maggio 1984

		ECU
TITOLO 3 —	SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI	7 449 000
Capitolo 37	— Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi	7 449 000
Articolo 370	— Spese particolari del Parlamento europeo	7 449 000
Voce 3700	— Spese per le istituzioni interparlamentari previste nel quadro della convenzione ACP—CEE di Lomé	50 000
Voce 3701	— Spese per i contatti tra parlamentari nel quadro di accordi con i paesi terzi	150 000
Voce 3702	— Spese per la commissione interparlamentare paritetica prevista nell'ambito dell'associazione con la Turchia	p.m.
Voce 3703	— Spese per i contatti tra parlamentari previsti nell'ambito dell'associazione con Malta	p.m.
Voce 3705	— Partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici e alle spese dei membri non iscritti	4 859 000
Voce 3706	— Attività politiche supplementari	2 390 000
Voce 3708	— Contributo destinato alla preparazione delle prossime elezioni europee	—
TITOLO 10 —	ALTRE SPESE	8 037 978
Capitolo 100	— Stanziamenti accantonati	6 037 978
Articolo 1000 —		6 037 978
Articolo 1001 —		—
Capitolo 101	— Riserva per imprevisti	2 000 000
Articolo 1010 —		2 000 000
Articolo 1011 —		—
	Totale generale	235 999 231

EMENDAMENTO N. 1

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL PARLAMENTO EUROPEO PER L'ESERCIZIO 1985

SPESE

Titolo 1	Spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione
Capitolo 12	Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti
Articolo 125	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento
Voce 1255 (nuova):	Indennità per cessazione definitiva dal servizio:
	Iscrivere un p.m.

Giovedì 24 maggio 1984

ENTRATE

Nulla

COMPENSAZIONE

Nulla

COMMENTO

Inserire il seguente commento:

Questo stanziamento deve permettere di assicurare una protezione sociale minima normalmente dovuta per qualsiasi funzione esercitata a titolo permanente da agenti temporanei con contratto a durata indeterminata.

L'on. Langes chiede una verifica delle firme figuranti sugli emendamenti nn. 3 e 4.

16. **Regolamento concernente la copertura dei fabbisogni per l'esercizio 1984** (votazione)

Lord Douro chiede, con l'appoggio di più di 9 deputati, la constatazione del numero legale (articolo 71, paragrafo 3, del regolamento).

Il numero legale non è presente e la votazione è quindi rinviata alla prossima seduta *(processo verbale della seduta del 25 maggio, punto 6).*

Intervengono l'on. Lange, *presidente della commissione per i bilanci,* Lord Douro, il sig. Davignon, *vicepresidente della Commissione* e l'on. Enright.

17. **Proposte oggetto della procedura senza relazione (articolo 99 del regolamento)** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti consultazioni, oggetto della procedura senza relazione: zione:

— proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-129/84 — COM(84) 128 def.) concernente un regolamento che porta adeguamento di alcune modalità che figurano nell'atto di adesione della Grecia a seguito di una modifica della regolamentazione comunitaria nel settore degli ortofrutticoli che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura.

Il Parlamento approva la proposta.

— proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-273/84 — COM(84) 239 def.) concernente un regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1983 che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura.

L'on. Enright chiede la constatazione del numero legale, ma non trova l'appoggio di altri nove membri, secondo quanto proposto dal regolamento.

Il Parlamento approva la proposta.

— proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-149/84 — COM (84) 127 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 754/76 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità che era stata deferita alla commissione per le relazione economiche esterne.

Il Parlamento approva la proposta.

— proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-131/84 — COM (84) 115 def.) concernenti

I. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

II. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

che erano state deferite alla commissione per le relazioni economiche esterne.

Il Parlamento approva le proposte.

— proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 168/84 — COM(84) 170 def.) relativa a un progetto di risoluzione concernente l'attuazione di un programma comunitario in

Giovedì 24 maggio 1984

materia di sicurezza stradale che era stata deferita alla commissione per i trasporti.

L'on. Enright chiede la constatazione del numero legale ma non trova l'appoggio di nove altri membri.

Il Parlamento approva la proposta.

18. Regolamento concernente l'accordo CEE-Seicelle sulla pesca

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione dell'on. Battersby, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-132/84 — COM(84) 122 def.) concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della repubblica delle Seicelle, sulla pesca al largo delle Seicelle (doc. 1-222/84).

Votazione

— *Proposta di regolamento (doc. 1-132/84 — COM(84) 122 def.)*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo e paragrafo 1: approvati

Dopo il paragrafo 1

— n. 1 dell'on. Pearce: respinto

PRESIDENZA DELL'ON. GÉRARD JAQUET

Vicepresidente

Paragrafi da 2 a 5: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardante un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio [1],

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 1-132/84),

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per i bilanci (doc. 1-222/84),

— visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,

1. approva l'accordo di pesca concluso tra la Comunità e le Seicelle;

2. invita la Commissione a fornire informazioni più complete sulla campagna sperimentale di pesca condotta da navi della Comunità nell'Oceano Indiano, nonché sui quantitativi pescati da navi di paesi terzi nella zona economica esclusiva delle Seicelle;

3. sottolinea l'importanza degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i PVS come elemento di una politica di aiuto allo sviluppo mirante a permettere a tali paesi di rendersi autonomi grazie ad appositi trasferimenti di tecnologia;

4. incarica la Commissione di concludere un accordo di pesca con l'isola Maurizio in modo da offrire nuove zone di pesca alle navi della Comunità nell'interesse reciproco delle parti interessate;

---

[1] GU n. C 81 del 22. 3. 1984, pag. 8.

5. invita la Commissione ad esaminare se sia possibile concludere altri accordi di pesca nell'Oceano Indiano o anche nell'Oceano Pacifico, che costituisce già una zona economica di importanza fondamentale;

6. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento, nonché la risoluzione a essa attinente.

---

19. **Regolamento relativo alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità**

L'ordine del giorno reca la seconda relazione senza discussione dell'on. Notenboom, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla seconda modifica della proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1039/83 — COM(83) 621 def.) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (doc. 1-226/84).

— *Proposta di regolamento*

Su proposta del presidente, il Parlamento decide di votare sul complesso degli emendamenti in una sola volta.

— n. da 1 a 8 della commissione per i bilanci: approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE [1]	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Seconda modifica della proposta di regolamento (CEE, CEEA, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità	
Aggiungere, dopo il terzo considerando, *il nuovo considerando seguente:*	Aggiungere, dopo il terzo considerando, **i due nuovi considerando seguenti:**
considerando che il concetto di accertamento deve essere precisato per garantirne un'applicazione sufficientemente armonizzata; che il diritto doganale comunitario ha introdotto la nozione comune di «contabilizzazione» che viene definita come l'atto amministrativo con il quale è debitamente stabilito l'importo dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione che le autorità competenti devono riscuotere; che quando non sia possibile procedere alla contabilizzazione definita come sopra si deve tuttavia *prevedere* l'accertamento dei diritti;	**considerando che, in attesa di misure di armonizzazione che permettano di garantire l'attuazione uniforme del sistema delle risorse proprie, è necessario procedere per il momento a una definizione armonizzata del concetto di accertamento delle risorse proprie;** **considerando che** il diritto doganale comunitario ha introdotto la nozione comune di «contabilizzazione» che viene definita come l'atto amministrativo con il quale è debitamente stabilito l'importo dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione che le autorità competenti devono riscuotere; che quando non sia possibile procedere alla contabilizzazione definita come sopra si deve tuttavia **permettere** l'accertamento dei diritti;

[1] Per il testo completo vedi COM(83) 621 def.

Giovedì 24 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Aggiungere, dopo il quinto considerando, il nuovo considerando seguente:	Aggiungere, dopo il quinto considerando, il nuovo considerando seguente:
considerando che *l'accertamento dei diritti deve essere seguito dalla messa a disposizione dell'importo delle risorse proprie corrispondenti;* che tuttavia, quando la riscossione sia ritardata o si riveli impossibile, si deve prevedere o la possibilità di soprassedere alla messa a disposizione *ovvero la dispensa definitiva della messa a disposizione* di questi diritti; che questa possibilità deve essere rigorosamente limitata onde salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità; che è opportuno definire delle procedure a tal fine.	considerando che **la messa a disposizione dei diritti accertati deve seguire l'accertamento di questi ultimi;** che tuttavia, quando la riscossione sia ritardata o si riveli impossibile, si deve prevedere la possibilità o di soprassedere alla messa a disposizione **o di rimettere** questi diritti; che questa possibilità deve essere rigorosamente limitata onde salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità; che è opportuno definire delle procedure a tal fine.
	1. Modificare l'articolo 1 nel modo seguente:
	«Articolo 1
	Le risorse proprie delle Comunità previste dalla decisione del 21 aprile 1970, in appresso denominate "risorse proprie", spettano alle Comunità dal momento in cui ha luogo il fatto generatore.
	Queste risorse proprie sono accertate dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e tenendo conto di tutte le disposizioni in materia del diritto comunitario. Esse sono messe a disposizione della Commissione e controllate nelle condizioni previste dal presente regolamento, senza pregiudizio del regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità.
1. *All'articolo 2 il primo comma diventa paragrafo 1 ed è modificato nel modo seguente:*	**1. L'articolo 2 è così modificato:**
	Articolo 2
a) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nei casi in cui le disposizioni comunitarie prevedano l'obbligo di contabilizzare un diritto, tale diritto è accertato a partire dal momento della sua contabilizzazione.	1. a) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nei casi in cui le disposizioni comunitarie prevedano l'obbligo di contabilizzare un diritto, tale diritto è **considerato** accertato a partire dal momento della sua contabilizzazione.
b) Ciò nondimeno, nei casi non coperti dalle disposizioni suddette, un diritto è accertato non appena il suo importo è stato stabilito dal servizio o dall'organismo amministrativo competente dello Stato membro.	b) Ciò nondimeno, nei casi non **ancora** coperti dalle disposizioni suddette, un diritto è **considerato** accertato non appena il suo importo è stato stabilito **per la prima volta o può essere valutato** dal servizio o dall'organo amministrativo competente dello Stato membro.
	2. Quando occorra rettificare un accertamento effettuato in conformità del paragrafo 1, il servizio o l'organismo competente dello Stato membro procede a un nuovo accertamento.

Giovedì 24 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
2. *All'articolo 2, il secondo comma diventa paragrafo 2.*	2. **Soppresso.**
punto 3 immutato	
4. *All'articolo 10, paragrafo 1, aggiungere all'inizio:* «Con riserva delle disposizioni di cui agli articoli 10 bis e 10 ter», l'iscrizione	4. Modificare l'articolo 10, paragrafo 1, nel modo seguente: 1. Con riserva delle disposizioni di cui agli articoli 10 bis e 10 ter, l'iscrizione a credito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è effettuata al più tardi **il primo giorno lavorativo dopo** il 19 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato **alle condizioni di cui all'articolo 2.**
5. Aggiungere, dopo l'articolo 10, l'articolo 10 bis seguente:	5. Aggiungere, dopo l'articolo 10, l'articolo 10 bis seguente:
— Paragrafo 1: l'articolo 17, paragrafo 1 diviene l'articolo 10 bis, paragrafo 1.	*Articolo 10 bis* paragrafo 1: l'articolo 17, paragrafo 1, diviene l'articolo 10 bis, paragrafo 1.
— Paragrafo 2: a) *tuttavia lo Stato membro può, alle condizioni precisate in appresso,* soprassedere alla messa a disposizione di un diritto accertato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, comma b), quando la riscossione di tale diritto non possa intervenire nei tempi normali;	paragrafo 2: a) **La Commissione può autorizzare gli Stati membri a** soprassedere alla messa a disposizione di un diritto accertato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, comma b), quando la riscossione di tale diritto non possa intervenire nei tempi normali.
b) *gli Stati membri trasmettono alla Commissione la descrizione delle situazioni in cui intendono avvalersi di tale disposizione.* Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, la Commissione definisce l'elenco dei casi in cui si può applicare tale disposizione.	b) Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, la Commissione definisce l'elenco dei casi in cui tale disposizione si può applicare **senza autorizzazione preliminare.**
lettere c) e d) immutate	
	d bis. Salvo diversa decisione della Commissione conformemente alle disposizioni dei commi a) e b), il rinvio della messa a disposizione non può superare i tre mesi. L'autorizzazione del rinvio è rinnovabile.
punto 6 immutato	
	6 bis. Aggiungere dopo l'articolo 10 ter un nuovo articolo 10 quater del seguente tenore: *Articolo 10 quater* **La richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 10 bis e 10 ter incide sull'applicazione**

Giovedì 24 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
	dell'articolo 11 solo nel caso in cui detta autorizzazione sia effettivamente concessa. Tuttavia, qualora l'autorizzazione venga rifiutata, la Commissione può rinunciare, per motivi di equità, agli interessi di mora.
punto 7 immutato	
	7 bis. Aggiungere, dopo l'articolo 24, un nuovo articolo 24 bis del seguente tenore:
	Articolo 24 bis
	L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1677/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 (1) è abrogato.

(1) **GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.**

Il relatore chiede, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Il vicepresidente Davignon comunica che la Commissione è in grado di fare proprie le modifiche decise dal Parlamento.

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla seconda modifica della proposta della Commissione della Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(83) 621 def.),

— consultato dal Consiglio (doc. 1-1039/83),

— visto il parere da esso espresso sulla proposta iniziale della Commissione concernente la revisione del regolamento (CEE) n. 2891/77 (1),

— vista la prima modifica del summenzionato regolamento in virtù dell'articolo 149 del trattato CEE e dell'articolo 119 del trattato CEEA (COM (83) 254 def.),

— visti la relazione iniziale della commissione per i bilanci e il parere della commissione economica e monetaria (doc. 1-78/84),

— vista la seconda relazione della commissione per i bilanci (doc. 1-226/84),

— viste le votazioni sulla proposta della Commissione,

(1) GU n. C 13 del 17. 1. 1983.

A. considerando che con la proposta in esame la Commissione si prefigge di migliorare il funzionamento del sistema di riscossione [2] delle risorse proprie e le possibilità di cui dispone di controllare e di seguire il versamento di quei diritti il cui accertamento a livello nazionale presenta difficoltà,

B. considerando che queste modifiche non devono implicare in nessun caso un indebolimento dell'autonomia finanziaria della Comunità; che anzi, anche alla luce del numero crescente di infrazioni al sistema delle risorse proprie, è urgentemente necessario realizzare progressi significativi in questo settore,

1. constata che 14 anni dopo la decisione relativa all'introduzione del sistema delle risorse proprie sussistono ancora notevoli differenze nel modo in cui gli Stati membri accertano, riscuotono e mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie;

2. deplora che il Consiglio e la Commissione non abbiano compiuto, dal 1970, molti progressi nell'elaborazione di norme comunitarie per l'accertamento uniforme delle risorse proprie e abbiano addirittura accettato che il sistema delle risorse proprie fosse svuotato del suo significato;

3. riconosce che le proposte in esame della Commissione mirano a migliorare concretamente le modalità di messa a disposizione delle risorse proprie; ritiene tuttavia che dette proposte comportino un indebolimento dei diritti della Comunità su queste risorse proprie;

4. auspica quindi che la Commissione modifichi la sua proposta, in particolare al fine di:

— indicare chiaramente che le risorse proprie spettano alla Comunità dal momento in cui ha luogo il fatto che dà diritto alla loro riscossione;

— progredire nell'armonizzazione delle disposizioni nazionali allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme del sistema delle risorse proprie;

— definire con maggior precisione le eccezioni all'obbligo della messa a disposizione;

5. giudica le proposte in esame come misure urgenti destinate a colmare talune lacune rilevate nella riscossione delle risorse proprie; prende atto dell'impegno della Commissione di provvedere al rilancio del processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in vista di un'applicazione uniforme del sistema delle risorse proprie e l'invita a presentare, entro la fine di giugno 1985, una relazione in cui siano analizzati i progressi realizzati e i provvedimenti ancora da adottare nel settore in questione;

6. deplora il ritardo che il Consiglio fa accumulare alla Comunità nella revisione dei regolamenti (CEE) n. 2891/77 e (CEE) n. 2892/77; chiede insistentemente che si avvii quanto prima la procedura di concertazione per quanto riguarda detta revisione, ivi comprese le proposte in esame;

7. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

---

[1] Vedi articolo 6, paragrafo 1 della decisione del 21 aprile 1970 (GU n. L 84 del 28. 4. 1970, pag. 193).

Giovedì 24 maggio 1984

20. **Sviluppo delle filiere di reattori avanzati**

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione che l'on. Pedini ha presentato a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sullo sviluppo delle filiere di reattori avanzati (doc. 1-224/84).

Votazione (1)

Preambolo e considerando da A a D: approvati

Considerando E

— n. 4 dell'on. Viehoff: respinto con votazione elettronica

Il considerando E è approvato.

Considerando F: approvato

Paragrafo 1

— n. 1 degli on. Linkohr e Viehoff: respinto

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafi da 2 a 4: approvati

Paragrafo 5

— n. 2 idem: respinto

L'on. Arndt, con l'appoggio di più di nove altri deputati, chiede, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento, la constatazione del numero legale. Viene constatata la mancanza del numero legale; il resto della votazione è rinviato alla prossima seduta *(processo verbale della seduta del 25 maggio, punto 6)*.

(1) L'on. Herman, che sostituiva il relatore, è intervenuto sul primo emendamento; il relatore sugli altri due.

21. **Istituzione del consiglio di amministrazione del CCR**

L'ordine del giorno reca la seconda relazione senza discussione dell'on. Pedini sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-594/83 — COM(83) 377 def.) concernente l'istituzione del consiglio di amministrazione del CCR (doc. 1-229/84).

Votazione

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1

— n. 1 degli on. Seligman e Moreland: approvato con votazione elettronica dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafi 2 e 3: approvati

Dopo il paragrafo 3

— n. 2 degli on. Linkohr e Gautier: approvato dopo un intervento del relatore

Paragrafi da 4 a 6: approvati

Intervengono gli on. Seligman, che rivolge una domanda alla Commissione a cui risponde il sig. Davignon, *vicepresidente della Commissione,* Lange, *presidente della commissione per i bilanci,* e il sig. Davignon.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente l'istituzione del consiglio d'amministrazione del CCR

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio (1)

— consultato dal Consiglio (doc. 1-594/83),

— vista la seconda relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia nonché il secondo parere della commissione per i bilanci (doc. 1-229/84),

— visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione (2),

(1) GU n. C 225 del 23. 8. 1983, pag. 7.
(2) Vedi processo verbale 9 del 30. 3. 1984, pag. 69-73.

A. considerando che il programma del Centro comune di ricerca, che abbraccia parecchi anni, deve essere dotato di meccanismi di decisione e di gestione semplici ed efficaci,

B. considerando che, tenuto conto dei rapidi sviluppi della scienza, la fissazione preliminare e particolareggiata di tutte le attività di ricerca pluriennali impedirebbe il continuo adeguamento dei mezzi del CCR alle sfide tecnologiche del nostro tempo,

C. considerando che è opportuno, di conseguenza, stabilire una procedura che consenta alla Commissione, con la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri, di prendere le decisioni necessarie per adattare in maniera particolareggiata il programma deciso nelle sue grandi linee dal Consiglio, con parere conforme del Parlamento europeo,

D. considerando che la Commissione intende creare un consiglio d'amministrazione del CCR e che, in tali condizioni, è opportuno affidare a quest'organo il compito di partecipare alle decisioni concernenti la gestione dei programmi pluriennali di ricerca, decisi dal Consiglio con parere conforme del Parlamento,

E. vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1983 [1], e, in particolare, i punti 18 e 25 concernenti la creazione di un consiglio di amministrazione e la sua consultazione regolare con i rappresentanti del personale del CCR,

1. approva, nella versione originale, il progetto di decisione del Consiglio sull'instaurazione di un consiglio di amministrazione presso il CCR che partecipi alla gestione dei programmi pluriennali di ricerca del CCR proposti dalla Commissione e stabiliti dal Consiglio di comune accordo con il Parlamento europeo;

2. raccomanda che la missione del consiglio di amministrazione non si limiti all'evoluzione scientifica dei programmi, ma si estenda anche agli aspetti di bilancio della gestione del CCR, nel rispetto dei limiti contenuti nel parere della commissione per i bilanci;

3. chiede che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che di rappresentanti degli Stati membri, anche di un pari numero di scienziati;

4. chiede che il consiglio di amministrazione sia composto anche di due rappresentanti del personale scientifico del CCR e invita la Commissione ad accogliere il corrispettivo emendamento presentato dal Parlamento alla decisione della Commissione (modifica della decisione 71/57/CEEA);

5. propone che il consiglio di amministrazione del CCR riferisca annualmente al Parlamento sui progressi che sono stati compiuti;

6. si riserva, qualora il Consiglio si discosti dal parere del Parlamento, di avviare la procedura di concertazione;

7. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

---

[1] GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 116.

Giovedì 24 maggio 1984

22. **Decisione relativa al capitolo VI del trattato CECA**

L'ordine del giorno reca la relazione interlocutoria senza discussione dell'on. Ippolito sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1164/82 — COM(82) 732 def.) concernente una decisione che stabilisce nuove disposizioni relative al capitolo VI «Approvvigionamento» del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (doc. 1-228/84).

Votazione (1)

L'on. Walz, *presidente della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia,* chiede, trattandosi di una relazione interlocutoria, che il Parlamento non si pronunci sulla proposta della Commissione.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

(1) L'on. Veronesi, che sostituiva il relatore, è intervenuto su tutti gli emendamenti.

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo e considerando A: approvati

Considerando B

— n. 2 degli on. Pintat, Pflimlin, Seligman, Linkohr, Gautier, Radoux e Calvez: approvato

Considerando C

— n. 1 degli on. Viehoff e Linkohr: respinto con votazione elettronica

Il considerando C è approvato.

Considerando D e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3

— n. 3/riv. dell'on. Pintat e altri: approvato

Paragrafo 4: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che stabilisce nuove disposizioni relative al capitolo VI «Approvvigionamento» del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 76, secondo comma del trattato CEEA (doc. 1-1164/82),

— vista la relazione interlocutoria della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 1-228/84),

A. considerando che il capitolo VI del trattato CEEA pone al tempo stesso un problema giuridico derivante dalla non conformità del comportamento di larga parte degli operatori alle norme comunitarie e un problema politico ed economico derivante dall'assenza di corrispondenza tra dette norme e le realtà odierne dell'industria nucleare,

B. considerando che la proposta della Commissione fornisce un contributo notevole alla chiarificazione di detti problemi,

C. consapevole peraltro della complessità del problema dell'approvvigionamento nucleare comunitario, della molteplicità e della rilevanza degli interessi sovente contrastanti in gioco, della necessità di meglio approfondire le connessioni esistenti tra la revisione del capitolo VI e l'auspicabile entrata in vigore del trattato dell'unione europea (2),

D. considerando il tempo limitato a sua disposizione prima della chiusura della presente legislatura,

1. ritiene politicamente più opportuno astenersi dal prendere definitivamente posizione in merito alla proposta della Commissione;

(1) GU n. C 330 del 16. 12. 1982, pag. 4.
(2) Risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 1984 (GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 33).

2. sottolinea la necessità che un'importanza prioritaria venga accordata, nel corso della prossima legislatura, al problema dell'eventuale revisione del capitolo VI del trattato CEEA sulla base di lavori preparatori fin qui svolti, i cui risultati sono illustrati nella motivazione e nel documento di lavoro del relatore (allegato al doc. 1-228/84);

3. auspica che la Commissione apporti le appropriate modifiche alla proposta originaria, tenuto conto delle opinioni manifestatesi in seno alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, al comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento, al Comitato economico e sociale nonché dei pareri destinati al Parlamento europeo ed espressi dinanzi alla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia dagli esperti che rappresentano le industrie interessate;

4. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la presente risoluzione.

---

23. **Situazione degli zingari nella Comunità**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Vayssade ha presentato, a nome della commissione giuridica, sulla situazione degli zingari nella Comunità (doc. 1-1544/83).

Votazione:

(Gli emendamenti 4, 5 e 6 sono stati ritirati)

Preambolo e paragrafi da 1 a 7: approvati

Paragrafo 8

— n. 2 del gruppo DE: respinto dopo un intervento della relatrice

— n. 3 degli on. Patterson e Roberts: respinto con VE

Il paragrafo 8 è approvato.

Dopo il paragrafo 8

— n. 1 dell'on. Pearce: respinto dopo intervento della relatrice

Paragrafo 9: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla situazione degli zingari nella Comunità

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Boot e altri, a nome del gruppo del PPE (doc. 1-902/80), e la proposta di risoluzione dell'on. van Minnen e altri (doc. 1-229/81),

— visto il preambolo e gli articoli 2, 7, 48-66 e 117-128 del trattato CEE,

— visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. 1-1544/83),

1. constata che gli zingari sono ancora vittime di discriminazioni, di diritto e di fatto, a causa del loro modo di vita che esula dalle classificazioni tradizionali;

2. fa notare che gli zingari non costituiscono una popolazione del tutto omogenea per la loro appartenenza a varie classi sociali;

3. fa notare che gli articoli 2, 7, 48—66 e 117—128 del trattato CEE possono fornire le basi giuridiche per azioni comunitarie, pur rilevando che gli zingari possono essere cittadini comunitari, non comunitari o apolidi;

4. invita i governi degli Stati membri a eliminare le disposizioni discriminatorie che eventualmente esistessero nei loro ordinamenti nazionali;

5. raccomanda ai governi degli Stati membri di coordinare il loro atteggiamento per quanto riguarda l'accoglienza degli zingari e a elaborare disposizioni il più possibile uniformi;

6. auspica che gli Stati membri facilitino l'inserimento dei nomadi apolidi alla popolazione di uno Stato, conformemente alla raccomandazione n. R (83) n. 1 del 22 febbraio 1983 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

7. chiede alla Commissione delle Comunità europee di elaborare soluzioni comunitarie che prevedano in particolare la creazione, come ultima possibilità, di un'eventuale autorizzazione di nomadismo, quando mancano i requisiti per la concessione della cittadinanza da parte di uno Stato membro;

8. chiede alla Commissione di elaborare, dopo aver consultato rappresentanti degli zingari, dei programmi, sovvenzionati con fondi comunitari, per migliorare la situazione degli zingari senza tuttavia recar pregiudizio ai loro valori specifici, in particolare prevedendo un adeguato intervento del Fondo sociale europeo per la sistemazione di terreni da destinare alle popolazioni non sedentarie;

9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

---

24. **Prevenzione di futuri ostacoli agli scambi**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Turner ha presentato, a nome della commissione giuridica, sul controllo giuridico preventivo della Comunità per evitare futuri ostacoli agli scambi (doc. 1-227/84).

Preambolo, considerando e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2

— n. 1 dell'on. von Wogau: approvato dopo intervento del relatore

Paragrafo 3

— n. 2 idem: approvato

Paragrafo 4

— n. 3 idem: approvato

Paragrafo 5: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul controllo giuridico preventivo della Comunità per evitare futuri ostacoli agli scambi

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. von Wogau e altri sul controllo giuridico preventivo della Comunità per evitare futuri ostacoli agli scambi (doc. 1-1159/82),

— vista la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, che stabilisce una procedura relativa al rilascio di informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1),

— vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione economica e monetaria (doc. 1-227/84),

A. considerando che, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di uno strumento giuridico diverso da quello su cui si era espresso il Parlamento europeo, si potrebbe ipotizzare che quest'ultimo desideri essere consultato su tale cambiamento qualora l'effetto pratico, giuridico o istituzionale dello strumento prescelto risulti diverso da quello dello strumento originariamente proposto,

B. considerando che in questo caso non vengono sollevate obiezioni,

1. ritiene auspicabile che in avvenire l'avvenuta sostituzione dello strumento giuridico venga enunciata chiaramente e notificata al Parlamento europeo;

2. esprime la propria preoccupazione a causa degli ostacoli che si frappongono agli scambi intracomunitari e della frantumazione del mercato comune in tanti mercati nazionali, quale conseguenza automatica dell'applicazione di norme nazionali; rileva che l'unico modo per sopprimere tali ostacoli agli scambi consiste nel sostituire l'emanazione di norme a livello nazionale con una normalizzazione a livello europeo;

3. considera la direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983, che stabilisce una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come un primo passo in questa direzione;

4. rileva tuttavia che la suddetta direttiva non può assolutamente rappresentare l'ultimo atto e che è necessario che la Commissione, in base alle esperienze acquisite con tale sistema di informazione, abbia facoltà di bloccare l'introduzione di norme che costituirebbero un ostacolo agli scambi e sarebbero quindi incompatibili con il diritto comunitario; chiede alla Commissione di elaborare quanto prima possibile una proposta in tal senso;

5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

---

25. Legislazione del Regno Unito relativa alla tutela del disegno industriale

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Janssen van Raay ha presentato, a nome della commissione giuridica, sulla legislazione del Regno Unito relativa alla tutela del disegno industriale (doc. 1-216/84).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla legislazione del Regno Unito relativa alla tutela del disegno industriale

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Rogalla sulla legislazione del Regno Unito in materia di diritti d'autore sul «Design» (doc. 1-746/83),

— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di tutela della proprietà industriale e commerciale alla luce della legislazione comunitaria,

in particolare la sua sentenza del 14 settembre 1982 nella causa 144/81 (Keurkoop B.V. contro Nancy Kean Gifts B.V.),

— viste le pubblicazioni del governo del Regno Unito sull'argomento della tutela della proprietà intellettuale,

— vista la posizione della Commissione delle Comunità europee quale risulta dalle sue risposte alle interrogazioni scritte presentate dai membri del Parlamento europeo [1],

— vista la relazione della commissione giuridica (doc. 1-216/84),

A. considerando che è stato da lungo tempo accertato che l'esercizio, sul piano nazionale, di diritti relativi alla proprietà intellettuale possono, in alcuni casi, costituire una violazione del diritto comunitario,

B. considerando che le importazioni nel Regno Unito di alcuni tipi di prodotti sono ostacolate dall'esercizio o dalla minaccia dell'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni di tale Stato membro relative alla tutela dei diritti d'autore sul disegno industriale,

C. considerando che l'applicazione del diritto comunitario a questa situazione di fatto non è stata ancora decisa in via autoritativa,

D. considerando che le autorità del Regno Unito e la Commissione stanno attualmente esaminando i problemi attualmente sollevati dalle attuali norme legislative del Regno Unito,

1. invita gli Stati membri ad adoperarsi affinché le disposizioni legislative comunitarie, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e alla salvaguardia della concorrenza, siano pienamente rispettate nelle loro leggi relative alla tutela dei modelli industriali;

2. invita la Commissione ad adempiere pienamente ai doveri che le incombono quale custode dei trattati, assicurando il massimo rispetto delle disposizioni legislative comunitarie, provvedendo all'istruttoria di ogni ricorso presentato in ordine a violazioni del diritto comunitario e prendendo congrui provvedimenti entro un ragionevole lasso di tempo;

3. rileva che la legislazione del Regno Unito in materia di protezione dei disegni industriali ha sollevato alcuni problemi in ordine all'applicazione delle norme legislative comunitarie e all'esercizio dei diritti della proprietà intellettuale;

4. invita la Commissione a esaminare con priorità la situazione dei modelli di utilità nel suo prossimo libro verde sulla protezione dei diritti d'autore e del disegno industriale e, se necessario, a preparare norme legislative a livello comunitario;

5. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Vedi, per esempio, interrogazione scritta n. 2017/82 dell'on. Seal (GU n. C 189 del 14. 7. 1983, pag. 7), interrogazione scritta n. 855/83 dell'on. von Wogau (GU n. C 335 del 12. 12. 1983, pag. 17), interrogazione scritta n. 856/83 dell'on. von Wogau (GU n. C 236 del 30. 11. 1983, pag. 6).

Giovedì 24 maggio 1984

26. **Direttiva relativa ai livelli sonori ammissibili ai dispositivi di scappamento dei veicoli a motore**

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione, che l'on. Sherlock ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-616/83 — COM (83) 392 def.) concernente una direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (doc. 1-203/84).

— *Proposta di direttiva* (doc. 1-616/83 — COM(83) 392 def.)

Articolo 1

— n. 1 dell'on. Ghergo: respinto

Interviene il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Dopo l'articolo 1

— n. 2 idem: respinto

Articolo 2

— n. 3 idem: respinto

Articolo 3

— n. 4 idem: respinto

Articolo 4

— n. 5 idem: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio [1],

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (doc. 1-616/83),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Alber e altri (doc. 1-126/84),

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione economica e monetaria (doc. 1-203/84),

— visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,

A. considerando che questa proposta deve essere ritenuta un primo passo, al quale seguiranno altre misure volte alla revisione dell'intera normativa comunitaria nel settore dei veicoli a motore,

B. considerando che per queste misure occorrono ulteriori ricerche scientifiche, tecniche ed economiche, in particolare per quanto riguarda una maggiore limitazione della rumorosità dei veicoli commerciali nonché un procedimento di prova più rappresentativo del funzionamento dei veicoli a motore nel traffico urbano,

1. approva la proposta della Commissione in quanto primo passo per l'applicazione di una strategia globale al settore delle disposizioni comunitarie in materia di livello sonoro dei veicoli a motore;

2. rileva che i livelli sonori consentiti dei veicoli a motore sono stati armonizzati a partire dal 1970 e sono stati sostanzialmente già ridotti a partire dal 1977;

---

[1] GU n. C 200 del 27. 7. 1983, pag. 5.

Giovedì 24 maggio 1984

3. riafferma che gli sforzi in questa direzione debbano continuare come parte di un programma a lungo termine, basato comunque sulla ricerca scientifica, tecnica ed economica;

4. è d'accordo con l'idea che i valori limite per i livelli sonori consentiti debbano variare a seconda delle nuove categorie specificate di veicoli;

5. invita la Commissione a presentare quanto prima proposte relative alla riduzione e al controllo del livello sonoro delle motociclette e dei ciclomotori;

6. indica che la riduzione dei livelli sonori che risulterà dalla proposta della Commissione giustifica i prevedibili aumenti dei costi;

7. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio quale parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione.

---

27. **Acque di balneazione**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Squarcialupi ha presentato a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-194/84).

Votazione

Preambolo: approvato

Paragrafo 1

— n. 3 degli on. Harris e Simmonds: approvato

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 2

— n. 5 dell'on. Simmonds: interviene l'on. Schleicher, in sostituzione della relatrice.

Il gruppo comunista ha chiesto una votazione per parti separate:

Prima parte (fino a « condizioni eccezionali, climatiche o marine »): approvata

Seconda parte: approvata

Dopo il paragrafo 2

— n. 7 degli on. Squarcialupi e Spencer.

Trattandosi di un emendamento di compromesso, il presidente chiede il consenso del Parlamento per porlo in votazione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

L'emendamento n. 7 è respinto.

— n. 4 degli on. Spencer e Simmonds: approvato con votazione elettronica

Paragrafo 3

— n. 6 dell'on. Dury: approvato con votazione elettronica

— n. 1 dell'on. Eisma: respinto con votazione elettronica

Il paragrafo 3, così modificato, è approvato.

Paragrafo 4: approvato

Dopo il paragrafo 4

— n. 2 dell'on. Spencer: approvato

Paragrafi 5 e 6: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle acque di balneazione

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Simmonds sulle spiagge della Comunità europea (doc. 1-787/83),

— richiamandosi alla prima e seconda relazione della Commissione sulla direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1975 sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità europea [1],

---

[1] GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

— convinto che nel caso delle acque di balneazione, come in tutte le altre componenti dell'ambiente, si debba prestare maggior attenzione alla provenienza e alla lotta contro l'inquinamento per tutelare la pubblica sanità e l'ambiente, ma anche per salvaguardare le attività economiche connesse con il turismo che si sviluppa nelle zone costiere del mare e dei laghi,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-194/84),

1. chiede agli Stati membri di:

a) adottare entro il termine fissato di 10 anni che scade alla fine del 1985 tutte le misure perché le acque di balneazione raggiungano gli standard richiesti dalla direttiva;

b) verificare quanto prima se, nell'adeguamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri hanno tenuto conto dei 19 parametri stabiliti dalla succitata direttiva CEE, facendo un'equa distinzione tra parametri imperativi (tutti da rispettare) e parametri guida (da rispettare in fasi successive);

c) comunicare senza indugio alla Commissione i dati riguardanti le acque sottoposte ad analisi e dare con sollecitudine il loro consenso per la pubblicazione dei rapporti, in modo da consentire un quadro aggiornato della situazione delle acque di balneazione;

d) estendere altresì la fornitura di dati — che invece alcuni paesi hanno trascurato — sulle acque dolci di balneazione che hanno per il turismo una rilevante importanza;

e) procedere a controlli supplementari qualora i valori si avvicinino ai parametri fissati dalla direttiva, in particolare nei luoghi di più intenso turismo e durante la stagione turistica;

f) provvedere tempestivamente alle opportune segnalazioni e informazioni attraverso cartelli e comunicati qualora si giunga al divieto di balneazione;

g) mettere a disposizione i fondi necessari con l'aiuto, ove opportuno, del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, in modo da portare a standard adeguati le reti fognarie nelle località balneari incluse nella direttiva;

2. sa che in taluni Stati membri già esiste un sistema locale per segnalare situazioni di inquinamento che possono risultare di breve durata in quanto dovute a condizioni eccezionali, climatiche o marine e invita gli Stati membri e le autorità locali a esaminare la possibilità di instaurare un sistema comune di segnalazione;

3. chiede alla Commissione di incoraggiare le autorità locali le cui spiagge sono risultate conformi agli standard comunitari a esibire e pubblicizzarre un simbolo comunitario ufficiale che ne garantisca la pulizia;

4. sollecita invece gli Stati membri e le autorità locali competenti a:

a) informare i turisti tramite volantini da distribuire possibilmente ai passi di frontiera e/o negli uffici turistici quando si verificano casi di inquinamenti marini o lacustri gravi e diffusi;

b) provvedere a che i cartelli di divieto di balneazione siano scritti in almeno quattro delle principali lingue della Comunità europea, siano ben evidenti e ben conservati, e siano illustrati con un pittogramma comune a tutti gli Stati membri della CE;

c) sollecitare la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione di massa di «bollettini della salute ambientale» che comprendano anche lo stato delle acque di balneazione e nei quali siano contenute notizie sullo stato permanente o temporaneo dei divieti di balneazione e dei pericoli di inquinamento incombenti, da trasmettere anche nei programmi per turisti stranieri;

5. chiede inoltre alla Commissione di fornire quanto prima uno studio sulla situazione delle coste del mare e dei laghi per quanto riguarda il diritto di proprietà e il diritto di accesso dei cittadini;

6. ricordando che decine di milioni di cittadini della Comunità passano le loro vacanze in Spagna e in Portogallo, invita la Commissione a sollecitare i governi della Spagna e del Portogallo ad allinearsi agli standard comunitari al più presto possibile dal momento della loro adesione alla Comunità;

7. auspica infine una rapida revisione della convenzione CLC (Civil Liability Compensation) e della convenzione istituente un Fondo internazionale per quanto riguarda i criteri di risarcimento in caso di scarichi di idrocarburi e di sostanze chimiche e per un aumento dei risarcimenti adeguato all'attuale valore delle monete;

8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

---

28. Protezione dell'habitat naturale dei laghi di Ganzirri e Faro e degli stagni di Vendicari

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Mertens ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla protezione dell'habitat naturale dei laghi Ganzirri e Faro (Messina) e sulla protezione dell'habitat naturale degli stagni di Vendicari (Siracusa) (doc. 1-189/84).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla protezione dell'habitat naturale dei laghi di Ganzirri e Faro (Messina) e sulla protezione dell'habitat naturale degli stagni di Vendicari (Siracusa)

Il Parlamento europeo,

visti

— la proposta di risoluzione dell'on. De Pasquale sulla salvaguardia dell'habitat dei laghi di Ganzirri e Faro (Messina) (doc. 1-428/82),

— la proposta di risoluzione degli on. De Pasquale e Ceravolo sulla protezione dell'habitat naturale degli stagni di Vendicari (Siracusa) (doc. 1-1339/82),

— il parere del World Wildlife Fund-Italia (sezione Messina) del 23 febbraio 1976,

— la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-189/84),

1. invita il Consiglio ad adottare, con la massima tempestività, la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale di talune opere pubbliche e private;

2. invita la Commissione

a) a provvedere affinché siano rispettate in tutti gli Stati della Comunità europea le disposizioni della direttiva 79/409/CEE dell'aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici, adendo, se del caso, la Corte di giustizia;

b) a esaminare se sia opportuno, nell'ambito della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, far figurare gli stagni di Vendicari nel novero delle zone umide di rilevanza internazionale avendo cura, se del caso, di insistere presso le autorità italiane;

c) a appurare in qual misura figurino, siano valutate e classificate le regioni lacustri di Vendicari, Faro e Ganzirri nel prospetto cartografico ecologico curato dalla Commissione, avendo cura, se del caso, di rivolgere apposite raccomandazioni all'Italia;

3. incarica il suo presidente di inoltrare al Consiglio e alla Commissione il testo della presente risoluzione.

---

29. **Area internazionale del Waddenzee**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Muntingh ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'area internazionale del Waddenzee (doc. 1-237/84).

Votazione

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1

— n. 1 dell'on. Maij-Weggen: respinto dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafi da 2 a 13: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'area internazionale del Waddenzee

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione sulla protezione a livello internazionale della foca del Waddenzee (mare dei Wadden) nei Paesi Bassi, in Danimarca e nella Repubblica federale di Germania (doc. 1-572/81),

— vista la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, del 7 febbraio 1983, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982—1986) [1],

— vista la sua risoluzione del 20 novembre 1981 sullo stato d'avanzamento dei lavori in materia di protezione ambientale nella Comunità [2],

— vista la sua risoluzione del 20 maggio 1980 sulla strategia mondiale della conservazione [3],

— vista l'intera legislazione della Comunità europea nel settore della protezione delle acque superficiali, dell'acqua potabile, delle acque destinate alla balneazione e delle acque per la coltura dei molluschi e nel settore dell'inquinamento dell'acqua marina, nonché le numerose risoluzioni del Parlamento europeo in merito,

---

[1] GU n. C 46 del 17. 2. 1983.
[2] GU n. C 327 del 14. 12. 1981.
[3] GU n. C 147 del 16. 6. 1980.

— viste in particolare le decisioni del Consiglio e le risoluzioni del Parlamento europeo per quanto concerne l'accordo sulla protezione del Reno dall'inquinamento chimico,

— vista la decisione n. 82/72 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, e il parere del Parlamento europeo concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa [1],

— vista la direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici [2],

— vista la prima raccomandazione sulla conservazione del Waddenzee, dell'«International Conference of Wetlands and Waterfowl» svoltasi a Ramsar, Iran, nel febbraio 1971,

— viste le petizioni n. 2/83, n. 3/83 e n. 43/83 sulla protezione delle coste e sulla politica relativa al Waddenzee,

— vista la «Dichiarazione congiunta sulla protezione del Waddenzee» del 9 dicembre 1981 concordata fra la Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-237/84),

A. considerando l'importanza, che è impossibile sopravvalutare, dell'area internazionale del Waddenzee come anello di una catena di ecosistemi naturali posti lungo la linea di migrazione paleartica occidentale, di vitale importanza per la sopravvivenza di numerose specie di uccelli,

B. conscio del fatto che questa catena si estende lungo numerosi Stati membri della CE (Danimarca, Germania, Olanda, Belgio, Regno Unito, Francia), due futuri Stati membri (Spagna e Portogallo), nonché alcuni paesi africani associati alla CE,

C. considerando l'importanza vitale dell'area internazionale del Waddenzee come riserva naturale: per il Mare del Nord in quanto vivaio di numerose specie ittiche, gamberetti e animali viventi sul fondo marino, che rivestono un'importanza economica; per altri bassifondi e altre aree naturali in paesi all'interno e all'esterno della CE in quanto zona insostituibile di rifornimento alimentare lungo le linee di migrazione paleartiche occidentali,

D. considerando che in particolare la qualità dell'acqua del Reno e degli altri fiumi sfocianti nel Waddenzee, quali l'Ems, l'Elba e il Weser, esercitano un'influenza fondamentale sulla qualità dell'acqua del Mare e del Waddenzee,

E. considerando che, a seguito delle predominanti correnti marine e del movimento delle maree, le masse d'acqua del Waddenzee e quelle del Mare del Nord devono essere considerate come un tutt'uno,

F. vista la responsabilità della CE nei confronti dello sviluppo economico delle regioni e della lotta contro la disoccupazione nelle regioni e considerato il fatto che molte aree naturali d'importanza internazionale e/o site a cavallo dei confini si trovano proprio nelle regioni economicamente deboli,

G. considerando che la CE ha l'intenzione e la competenza di provvedere a che le aree naturali e gli sviluppi economici non entrino in conflitto reciproco,

---

[1] GU n. L 38 del 10. 2. 1982; GU n. C 175 del 14. 7. 1980.
[2] GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

H. seriamente preoccupato per le crescenti minacce poste dalle attività umane nei confronti dell'area internazionale del Waddenzee, minacce che possono essere riassunte con le parole: inquinamento delle acque, industrializzazione, attività ricreative, costruzione di argini, attività militari, deturpamento del paesaggio ed estrazione di minerali,

I. considerando che queste minacce hanno avuto, e hanno, come conseguenza

a) la perdita di aree naturali idonee alla vita delle piante e degli animali,

b) la diminuzione della ricchezza delle specie,

c) il degrado della qualità della vita,

J. considerando, sulla base di quanto precede, che la CE ha una specifica responsabilità e una specifica competenza nei confronti dell'area internazionale del Waddenzee,

1. esprime la sua preoccupazione e indignazione in relazione alle misure recentemente varate dal governo olandese per quanto attiene al settore olandese dell'area del Waddenzee, misure in base alle quali una parte di tale settore (circa 1 000 ettari) verrà prosciugata e saranno consentite l'estrazione di gas, l'impianto di oleodotti, l'espletamento di attività militari;

2. invita la Commissione ad aderire alla dichiarazione congiunta come quarta parte unitamente alla Danimarca, Germania e Olanda, onde poter fornire un contributo essenziale affinché siano applicati integralmente e coordinati gli accordi e le norme CE importanti per le aree naturali ai fini della realizzazione ottimale della politica comunitaria in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad assumersi un compito di coordinamento dal punto di vista direttamente organizzativo per quanto concerne l'applicazione della dichiarazione congiunta;

3. invita la Commissione a organizzare a breve scadenza una conferenza dei rappresentanti della Commissione e dei tre Stati membri adiacenti al Waddenzee (Danimarca, Germania e Olanda) onde porre le basi dell'adesione della CE come quarta parte (nonché parte coordinante) alla dichiarazione congiunta;

4. invita la Commissione a indurre le quattro parti ad attenersi — già nella fase di preparazione e di esecuzione relativa all'adesione e all'attuazione della dichiarazione congiunta — a una stretta esecuzione della direttiva sugli uccelli, della convenzione di Berna e dell'altra legislazione CE menzionata nella presente risoluzione;

5. invita la Commissione a promuovere delle iniziative affinché il Waddenzee sia proclamato — in base all'effettiva e coordinata applicazione degli accordi e della legislazione CE importanti per la conservazione della natura — o «riserva naturale europea o comunitaria» oppure «riserva naturale internazionale»;

6. invita la Commissione a dare al titolo «riserva naturale europea o comunitaria» un contenuto tale, e porre condizioni tali, che questo titolo possa essere usato anche per altre importanti, vaste aree naturali internazionali della CE;

7. invita la Commissione a prendere l'iniziativa per la realizzazione di un accordo nazionale in base alla convenzione di Bonn cui partecipino, per quanto possibile, gli Stati interessati dall'itinerario migratorio paleartico occidentale, ma in ogni caso tutti gli Stati membri della CE interessati e se possibile tutti gli Stati interessati associati alla CE;

8. invita la Commissione a fare tutto il possibile affinché quanto prima tutti gli anelli vitali dell'itinerario migratorio paleartico occidentale siti all'interno della Comunità siano dichiarati zone protette speciali in base alla direttiva sugli uccelli e alla convenzione di Berna e che a favore di queste aree siano prese efficaci misure di protezione;

9. invita la Commissione a prendere a breve termine l'iniziativa di una discussione internazionale relativa alle misure da adottare per proteggere le foche del Waddenzee;

10. invita la Commissione a esaminare fino a che punto essa possa utilizzare, nel quadro della sua partecipazione alla dichiarazione congiunta, l'attuale complesso comunitario di strumenti onde adattare i progetti agricoli e di pesca all'auspicata gestione dell'area del Waddenzee;

11. invita la Commissione a esaminare come la CE possa contribuire, nel quadro della sua partecipazione alla dichiarazione congiunta, a progetti nel settore dell'informazione e dell'istruzione nonché nel settore della ricerca scientifica volta alla conservazione internazionale della natura;

12. rivolge un appello agli Stati membri affinché appoggino con entusiasmo la politica delineata nella presente risoluzione;

13. invita il suo presidente a trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

---

30. **Protezione degli animali da laboratorio**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Schleicher ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla limitazione degli esperimenti su animali e la protezione degli animali da laboratorio (doc. 1-213/84).

L'on. Johnson rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Narjes, *membro della Commissione*, risponde.

Votazione

Preambolo e considerando da A a G: approvati

Dopo il considerando G

— n. 1 dell'on. Seibel-Emmerling: respinto con VE dopo un intervento della relatice, che interviene sul complesso degli emendamenti

Paragrafo 1: approvato

Paragrafo 2

— n. 2 idem: approvato

Il paragrafo 2, così modificato, è approvato.

Paragrafo 3

— nn. 3, 4 e 5 idem: respinti con successive distinte votazioni; i primi due con votazione elettronica

Il paragrafo 3 è approvato.

Paragrafi da 4 a 7: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla limitazione degli esperimenti su animali e la protezione degli animali da laboratorio

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione degli on. Dury e Glinne, a nome del gruppo socialista, sulla regolamentazione dei test di Dose Letale 50 % (doc. 1-1096/83),

— vista la proposta di risoluzione delle on. Herklotz e Seibel-Emmerling sulla limitazione degli esperimenti sugli animali e la protezione degli animali da laboratorio (doc. 1-1254/83),

— viste le numerose interrogazioni di deputati del Parlamento europeo alla Commissione e al Consiglio,

— visto il progetto del Consiglio d'Europa relativo a una convenzione europea sulla protezione dei vertebrati utilizzati per esperimenti e altri scopi scientifici,

— visti gli orientamenti OCSE in materia di «corretta prassi di laboratorio»,

— visti gli orientamenti OCSE in materia di studi di tossicità,

— visto il programma di ricerca biotecnologico della Comunità europea,

— visto il progetto preliminare della Commissione per un programma d'azione in materia di tossicologia nel quadro della protezione sanitaria,

— viste le numerosi leggi e i numerosi regolamenti, sul piano nazionale ed europeo, aventi come conseguenza diretta o indiretta gli esperimenti su animali,

— visto l'articolo 59 del progetto di trattato che istituisce l'unione europea: «L'unione adotta delle misure miranti alla protezione degli animali»,

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-213/84),

A. consapevole dei differenti punti di vista di coloro che rifiutano totalmente gli esperimenti sugli animali, di coloro che sostengono l'utilità di tali esperimenti e che non ritengono necessario cambiare la situazione attuale, nonché di coloro che si trovano su posizioni intermedie e che riconoscono la necessità degli esperimenti su animali in determinati casi, pur sforzandosi di ridurne il numero e di migliorare le condizioni di vita degli animali da laboratorio,

B. adoperandosi, quale istituzione politica, al fine di creare le premesse per una limitazione delle sofferenze inflitte agli animali e per una mediazione tra le diverse esigenze,

C. riconoscendo che non è sufficiente un'adesione della Comunità europea alla convenzione progettata dal Consiglio d'Europa, ma che è anche necessario rivedere le legislazioni comunitarie esistenti e creare delle basi giuridiche a livello europeo in materia di esperimenti su animali,

D. riconoscendo che, a causa dell'attuale legislazione e delle esigenze della popolazione in materia di sicurezza, una rinuncia di principio agli esperimenti su animali è irrealistica,

E. consapevole del fatto che alcuni deputati del Parlamento europeo chiedono che siano vietati in linea di principio gli esperimenti su animali e che siano ammesse solo determinate eccezioni riconosciute come necessarie e vincolate a precise condizioni,

F. convinto che sia possibile ridurre sostanzialmente il numero attuale di esperimenti su animali e limitarlo al minimo assolutamente indispensabile,

G. convinto che, tuttavia, una sostanziale riduzione degli esperimenti su animali può essere ottenuta soltanto se cambierà l'atteggiamento di coloro che manifestano esigenze sempre più alte in ordine alla sicurezza dei prodotti,

I. chiede:

1. che gli esperimenti su animali siano vietati nei seguenti casi:

a) non devono essere eseguiti esperimenti su animali quando gli stessi risultati possono essere ottenuti in altro modo, per esempio utilizzando della materia non sensibile,

b) divieto di eseguire esperimenti su animali ogniqualvolta i loro risultati siano già noti e ogniqualvolta si possa prevedere che essi non porteranno a nuove conoscenze,

c) divieto degli esperimenti su animali per motivi di risparmio di lavoro, di tempo o di denaro,

d) divieto di tutti gli esperimenti su animali minacciati di estinzione,

e) divieto di esperimenti che provochino ferite gravi ad animali non anestetizzati,

2. la limitazione e la riduzione degli esperimenti su animali, quale ultima ratio, al minimo assolutamente necessario (soprattutto ai livelli primario e secondario dell'insegnamento) mediante misure la cui realizzazione è possibile soprattutto in ambito comunitario:

a) evitando la duplicazione e l'inutile ripetizione di esperimenti su animali mediante
   — l'istituzione di una banca centrale di dati a livello comunitario per gli esperimenti su animali che raccolga retroattivamente tutti i dati documentabili relativi a ogni esperimento su animali finora eseguito in uno Stato membro della Comunità;
   — il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione di prodotti,
   — il reciproco riconoscimento dei risultati di esperimenti su animali,
   — l'introduzione e l'unificazione di procedure di denuncia e di autorizzazione per l'esecuzione di esperimenti su animali;

b) riducendo il numero degli esperimenti su animali mediante
   — la revisione delle condizioni prescritte dalla legge, che hanno come conseguenza esperimenti su animali,
   — la revisione di alcuni test, come quello sulla tossicità acuta, con lo scopo di porre maggiormente l'accento sulle gabbie, e di altre osservazioni tossicologiche, accettando come sufficiente il valore approssimato LD 50 risultante da tali test; tali risultati dei test sulla tossicità acuta costituirebbero una base adeguata per procedere alla classificazione delle sostanze nocive,
   — l'applicazione di metodi sostitutivi e integrativi, come, per esempio, i metodi «in vitro», in particolare le colture tissulari e cellulari, gli esperimenti su singoli organi, gli esperimenti su singoli organismi inferiori, come per esempio batteri, amebe, microfunghi, gli esperimenti su uova di gallina o di echinoidi e metodi teorici, come per esempio l'elaborazione elettronica dei dati, l'indagine epidemiologica e i modelli meccanici;

c) rilevamento statistico degli esperimenti su animali;

3. l'introduzione di un obbligo di denuncia e di autorizzazione per l'esecuzione di esperimenti su animali, al fine di limitare il più possibile gli abusi e di migliorare le condizioni di sopravvivenza degli animali da laboratorio; a tale proposito chiede in particolare:

a) l'introduzione di un obbligo di denuncia per tutti gli esperimenti su animali invertebrati e per tutti gli esperimenti prescritti dalla legge,

b) l'introduzione di un obbligo di autorizzazione per tutti gli altri esperimenti su animali,

c) sia per l'obbligo di denuncia, sia per l'obbligo di autorizzazione dovrebbero essere soddisfatte le seguenti premesse:
   — prova della necessità dell'esperimento,
   — prova della qualifica di coloro che eseguono l'esperimento,
   — impiego esclusivo di animali provenienti da allevamenti forniti di speciale autorizzazione e soggetti a sorveglianza,
   — adeguato trattamento degli animali da laboratorio,
   — esecuzione degli esperimenti, nel limite del possibile, sotto anestesia e con conseguente morte indolore,
   — cura e guarigione degli animali, qualora ciò sia ancora possibile,
   — istituzione di una commissione etica o di un incaricato indipendente della protezione degli animali presso tutti i centri che eseguono esperimenti su animali;

4. la promozione finanziaria e scientifica della ricerca volta a individuare metodi sostitutivi e integrativi di sperimentazione sugli animali;

5. che la Commissione presenti al Consiglio una proposta di dichiarazione di ampia portata sulla protezione degli animali utilizzati per esperimenti;

6. di considerare, se del caso, una modifica della responsabilità del produttore per nuovi prodotti che siano stati ottenuti senza ricorrere precedentemente a esperimenti su animali, sempre che ciò sia espressamente indicato sui prodotti stessi;

II. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

31. Inquinamento in locali chiusi

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Hooper ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'inquinamento in locali chiusi (doc. 1-241/84).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'inquinamento in locali chiusi

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Clwyd sull'inquinamento in locali chiusi e sui suoi effetti sulla salute (doc. 1-907/81),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. van Hemeldonck e altri sull'impiego di schiuma di urea formaldeide come materiale isolante per abitazioni (doc. 1-1043/82),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Dury sull'impiego della formaldeide (doc. 1-1369/83),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Key sull'impiego delle fibre minerali sintetiche (doc. 1-1455/83),

— vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-241/84),

A. constatando che un numero crescente di persone si assenta dal lavoro a causa di infezioni alle vie respiratorie e di allergie attribuibili ai sistemi di ventilazione meccanica,

B. considerando che i medici riscontrano in misura crescente la malattia cosiddetta «febbre da umidità»,

C. considerando che bisognerebbe adottare provvedimenti anche per combattere l'inquinamento in ambienti chiusi derivante da altre fonti, quali i materiali isolanti,

D. considerando che il Canadà e gli Stati Uniti hanno già proibito l'impiego di schiuma di urea formaldeide, ampiamente utilizzata in tutta la Comunità come materiale isolante,

E. considerando che anche altri materiali isolanti, come le fibre minerali sintetiche, possono rappresentare un rischio per la salute,

1. ritiene che la crescente utilizzazione di sistemi di condizionamento dell'aria in molti edifici moderni abbia creato problemi di salute che possono essere direttamente attribuiti a detti sistemi, e che bisognerebbe prendere provvedimenti in merito;

2. ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare il problema nel contesto dei programmi di ricerca esistenti, quali, per esempio, il programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) — azioni indirette e concertate — 1981-1985;

3. prende atto che la Commissione sta già esaminando gli effetti prodotti sulla qualità dell'aria in ambienti chiusi da sostanze inquinanti quali la formaldeide;

4. chiede alla Commissione, in considerazione dell'inquietudine diffusa fra la popolazione per i possibili effetti cancerogeni della formaldeide, di accordare priorità alla ricerca su questo inquinante e, in particolare, di presentare proposte concernenti l'impiego della schiuma di urea formaldeide per l'isolamento delle abitazioni;

5. invita la Commissione a includere nei suoi studi sulla qualità dell'aria in ambienti chiusi un'indagine sui rischi che possono derivare per la salute dall'impiego di fibre minerali sintetiche a scopo di isolamento;

6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

32. Decisione relativa a un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità

L'ordine del giorno reca la relazione interlocutoria, senza discussione, dell'on. Collins, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-1001/83 — COM (83) 528 def.) concernente una decisione relativa all'adozione del programma di lavoro per la prima fase di applicazione di un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità (1984—1987) (doc. 1-215/84).

Il presidente propone, trattandosi di una relazione interlocutoria, che il Parlamento non si pronunci sulla proposta della Commissione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa all'adozione del programma di lavoro per la prima fase di applicazione di un sistema d'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità (1984—1987)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio [1],

— consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CEE (doc. 1-1001/83),

---

[1] GU n. C 291 del 27. 10. 1983.

— visto il terzo programma d'azione (1982—1986) delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente,

— vista la sua risoluzione del 17 giugno 1982 in materia [1],

— vista la relazione interlocutoria della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-215/84),

A. auspicando di ricevere dati statistici precisi e comparabili sullo stato dell'ambiente e dalle risorse naturali nella Comunità, nella versione approvata dal Parlamento quale motivazione relativa alla linea di bilancio 6614 per il 1982 e il 1983,

B. considerando d'estrema urgenza l'attuazione concreta a livello comunitario di una politica preventiva in materia ambientale e in particolare l'integrazione della dimensione ambientale nelle varie politiche comunitarie, quali le politiche agricola, regionale ed energetica,

C. considerando la necessità di disporre di informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità al fine di mettere in atto una politica preventiva e di integrare la dimensione ambientale nelle varie politiche comunitarie,

D. considerando che, ai fini di un'utilizzazione efficace delle risorse finanziarie e umane disponibili, sarebbe opportuno riunire i vari sforzi effettuati per raccogliere informazioni a livello regionale, nazionale o internazionale e coordinarli razionalmente onde assicurare un certo grado di compatibilità e di complementarità dei risultati,

E. considerando la necessità di informare regolarmente l'opinione pubblica europea sullo stato e sull'evoluzione dell'ambiente nella Comunità nonché sui risultati della politica comunitaria in materia ambientale,

1. riconosce l'urgente necessità di istituire un siffatto sistema d'informazione;

2. si dichiara in linea di principio d'accordo con la proposta della Commissione;

3. insiste sulla necessità di attuare questo programma ai fini della concreta realizzazione del principale obiettivo della proposta, consistente nel coordinamento e nella razionalizzazione della raccolta di informazioni sull'ambiente, intrapresa o progettata a vari livelli nonché in seno alla stessa Commissione;

4. chiede nondimeno alla Commissione di estendere il sistema di informazione includendovi i mari interni alla Comunità e all'interno di essa, in modo da stabilire una politica comune per la lotta contro l'inquinamento marino;

5. si riserva, data l'importanza del contenuto del programma di lavoro e considerati i suoi tempi di realizzazione,

a) di approfondire ancora l'argomento, in un secondo tempo, in un'ampia relazione,

b) di approvare nuovamente, di volta in volta, gli stanziamenti richiesti per la linea di bilancio 6614 nel quadro delle discussioni annuali sul bilancio e chiede quindi alla Commissione di presentare per tempo, prima che abbiano inizio le discussioni sul bilancio una relazione supplementare sulla situazione del settore in oggetto;

6. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la presente risoluzione.

---

[1] GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 89.

Giovedì 24 maggio 1984

33. Decisione concernente la convenzione CEE-UNRWA per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Dury ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 1-133/84 — COM(84) 113 def.) relativa a una decisione concernente la conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi dei paesi del Vicino Oriente (doc. 1-218/84).

— *Proposta di decisione* (COM(84) 113 def. — doc. 1-133/84)

Articolo 2

— n. 1 della commissione per lo sviluppo: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità economica europea e l'ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNWRA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente	
Preambolo e considerando immutati	
Articolo 1 immutato	
Articolo 2	*Articolo 2*
1. Le questioni relative al programma di aiuto della CEE a favore dell'UNRWA sono esaminate conformemente *alla procedura definita dagli articoli 5 e 6c del regolamento del Consiglio 3331/82* (1).	1. Le questioni relative al programma di aiuto della CEE a favore dell'UNRWA sono esaminate conformemente **alle procedure che regolano la gestione dell'aiuto alimentare.**
Paragrafo 2 immutato	
Articolo 3 immutato	

(*) GU n. L 352 del 14. 12. 1982 pag. 1—4.
(1) Per il testo completo vedi (COM(84) 113 def.)

— *Proposta di risoluzione*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea e l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e la occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), per l'assistenza ai profughi dei paesi del Vicino Oriente

Il Parlamento europeo,

A. vista la proposta della Commissione (COM(84) 113 def.),

B. consultato dal Consiglio (doc. 1-133/84),

C. visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. 1-218/84),

D. viste le votazioni sulla proposta della Commissione,

E. vista la sua approvazione (1) di precedenti convenzioni tra la CEE e l'UNRWA,

1. è profondamente preoccupato per la difficile situazione in cui versa la popolazione palestinese ed è pienamente consapevole delle enormi difficoltà cui l'UNRWA si trova di fronte;

2. è convinto che la Comunità europea abbia un ruolo importante da svolgere nel Vicino Oriente;

3. riafferma la propria convinzione che la Comunità debba continuare a fornire il proprio sostegno all'UNRWA;

4. rammenta di aver già approvato (2) l'impiego di fondi comunitari per il finanziamento del programma di istruzione, riducendo in misura corrispondente il contributo destinato all'aiuto alimentare, e accoglie con favore il fatto che nella nuova convenzione proposta tale principio trovi più ampia applicazione;

5. riconosce che la situazione finanziaria dell'UNRWA, basata su contributi volontari, è precaria ed esprime quindi il suo profondo rammarico che gli attuali limiti di bilancio non consentano di aumentare il contributo comunitario;

6. sottolinea l'importanza di mantenere sotto continuo controllo l'impiego di tutti gli aiuti comunitari e rileva che tale controllo è previsto nella convenzione proposta;

7. approva la proposta della Commissione così come modificata dal Parlamento europeo;

8. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione e al Consiglio il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

---

34. Crisi della legna da ardere nell'Africa del Sahel

L'ordine del giorno reca la relazione senza discussione che l'on. Carettoni Romagnoli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla crisi della legna da ardere nell'Africa del Sahel e le sue gravi conseguenze per il terzo mondo (doc. 1-211/84).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione.

RISOLUZIONE

sulla crisi della legna da ardere nell'Africa del Sahel e le sue gravi conseguenze per il terzo mondo

Il Parlamento europeo,

A. vista la proposta di risoluzione presentata dagli on. Gauthier e Israël, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, sulla crisi della legna da ardere nell'Africa del Sahel e le sue gravi conseguenze per il terzo mondo (doc. 1-360/83),

---

(1) GU n. C 159 del 12. 7. 1976, pag. 60.
GU n. C 59 del 10. 3. 1980, pag. 70.
GU n. C 11 del 18. 1. 1982, pag. 191.

(2) Approvato con la procedura senza relazione, a norma dell'articolo 99 del regolamento, il 17 dicembre 1982 (GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 209).

Giovedì 24 maggio 1984

B. vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 1-211/83),

C. vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1983 sulla politica di sviluppo della Comunità europea (Memorandum della Commissione) (1),

D. vista la sua risoluzione del 16 settembre 1983 sul contesto della convenzione successiva a Lomé II (2),

E. vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1983 sull'organizzazione di una ricerca scientifica e tecnologica propria nei paesi in via di sviluppo (1984—1987) (3),

F. vista la sua risoluzione del 7 luglio 1983 sulla dodicesima conferenza mondiale dell'energia a Nuova Delhi dal 18 al 23 settembre 1983 (4),

G. vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Lezzi sulla conservazione delle foreste tropicali e sull'ecologia e sviluppo (doc. 1-14/83) nonché la proposta di risoluzione presentata dall'on. Muntingh, a nome del gruppo socialista, sulle foreste tropicali pluviali (doc. 1-50/83),

H. visti i seguenti documenti pubblicati dalla Commissione:
- piano per la lotta contro la fame nel mondo (COM(81) 560/f.),
- Memorandum sulla politica di sviluppo della Comunità europea (COM(82) 640),
- programma speciale per la lotta contro la fame nel mondo (COM(82) 320 def.),

I. tenuto conto dei seguenti documenti e risoluzioni approvati dalla assemblea consultiva ACP-CEE o dal comitato paritetico:
- risoluzione del 5 novembre 1982 dell'assemblea ACP-CEE sulla cooperazione ACP-CEE nel settore energetico (5),
- risoluzione del 4 novembre 1982 dell'assemblea ACP-CEE sulla sesta relazione annuale del Consiglio dei ministri ACP-CEE (6),
- risoluzione sui problemi «ecologia e sviluppo» (CA/CP/360 def.), approvato dal comitato paritetico a Kingston il 24 febbraio 1983,
- risoluzione del 23 settembre 1983 dell'assemblea ACP-CEE sulla cooperazione culturale tra gli Stati ACP e la CEE (7),

1. sottolinea l'importanza della lotta contro la desertificazione e l'erosione nel Sahel, indispensabile per dare un futuro alle popolazioni locali, soprattutto in collegamento con la lotta contro la fame;

2. ribadisce la sua richiesta che nell'accordo che seguirà Lomè II si tenga maggiormente conto dei problemi legati all'ambiente e che vengano prese in particolare misure volte a combattere la desertificazione e la deforestazione;

3. appoggia il perseguimento di politiche tendenti alla riforestazione, come strumento insostituibile nella battaglia contro il deserto;

---

(1) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 104.
(2) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 146.
(3) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 303.
(4) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 62.
(5) GU n. C 39 del 10. 2. 1983, pag. 28.
(6) GU n. C 39 del 10. 2. 1983, pag. 28.
(7) GU n. C 300 del 7. 11. 1983, pag. 25.

4. chiede una revisione dei programmi di aiuto allo sviluppo delle capacità endogene di ricerca scientifica e tecnica propria ai paesi in via di sviluppo per contribuire allo sviluppo delle foreste e alla loro protezione; ricorda che il proseguimento della distruzione delle foreste ha conseguenze negative sull'agricoltura e sui pascoli;

5. ritiene necessario, partendo da analisi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle diverse zone della regione, che si sviluppino sia la forestazione industriale che rurale e, laddove sia possibile, si difenda la foresta naturale;

6. fa appello alla Commissione affinché operi per stimolare i paesi del Sahel a presentare ulteriori progetti in materia di economia di legna da ardere;

7. apprezza gli esperimenti condotti finora al fine di economizzare legna, in particolar modo con i cosiddetti focolari perfezionati;

8. constata che tali esperienze non hanno dato risultati del tutto soddisfacenti, ma è purtuttavia convinto che allo stato attuale delle cose sia necessario perseguire su tale strada, poiché le difficoltà incontrate sembrano avere una radice di carattere culturale piuttosto che tecnica;

9. chiede, anche in riferimento ai temi della cooperazione culturale, che i futuri progetti siano corredati da studi approfonditi che tengano conto delle realtà tradizionali e di costume, segnatamente per quanto riguarda la popolazione femminile;

10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio e alla Commissione.

---

35. **Mercato di videocassette**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Simmonds ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sul mercato di videocassette che rappresentano atti di violenza e raccapriccianti (doc. 1-230/84).

Preambolo e considerando A e B: approvati

Considerando C

— n. 1 dell'on. Viehoff: respinto dopo intervento del relatore su tutti gli emendamenti

Il considerando C è approvato.

Considerando D

— n. 2 idem: respinto

Il considerando D è approvato.

Considerando E

— n. 3 idem: respinto

Il considerando E è approvato.

Considerando da F a I: approvati

Considerando J

— n. 4 idem: respinto

Il considerando J è approvato.

Considerando K: approvato

Considerando L

— n. 5 idem: respinto

Il considerando L è approvato.

Considerando da M a O e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4

— n. 6 idem: respinto

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafi da 5 a 6: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

Giovedì 24 maggio 1984

RISOLUZIONE

sul mercato di videocassette che rappresentano atti di violenza e raccappriccianti

Il Parlamento europeo,

A. vista la convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'adesione della Comunità europea alla quale è stata raccomandata dal Parlamento europeo nel 1982 [1] e, in particolare, il suo articolo 10 che garantisce al cittadino di esprimersi liberamente,

B. vista la proposta di risoluzione sul mercato delle videocassette presentata dall'on. Hahn e altri (doc. 1-55/83),

C. riconoscendo come principi elementari e irrinunciabili:

— il rispetto della dignità umana e il diritto all'inviolabilità della persona umana, anche per quanto concerne il suo corpo e la sua salute,

— il dovere di salvaguardare e proteggere in questo contesto i valori umani della cultura europea, che costituiscono la premessa del funzionamento della nostra società democratica,

— la libertà di opinione e il diritto alla libera informazione nella democrazia,

— il rispetto della libertà individuale, con l'unica limitazione di non nuocere agli altri,

D. preoccupato della crescente diffusione della violenza, in particolare fra i giovani, e dell'aumento della criminalità,

E. preoccupato per il comportamento sociale e per la convivenza degli esseri umani nella nostra società,

F. essendo a conoscenza della rapida espansione, dovuta al progresso tecnologico, del mercato delle videocassette, e del traffico internazionale, legale e illegale, delle videocassette che rappresentano atti di violenza,

G. tenuto conto delle legislazioni che variano da uno Stato membro all'altro e del fatto che esse sono state in gran parte introdotte prima che i videoregistratori e le cassette fossero ampiamente disponibili,

H. di fronte all'impossibilità di impedire ai giovani l'accesso, tramite videocassette, a film per loro potenzialmente nocivi,

I. allarmato per l'invasione del mercato da parte di film in videocassetta che contengono scene di una crudeltà inaudita, persino scene di uomini fatti a pezzi e di cannibalismo, e per il fatto che tali film costituiscono una parte sostanziale del mercato delle vendite e dei noleggi,

J. in considerazione del pericolo incombente:

— per cui atti di violenza quali l'omicidio, il sequestro di persona, la violenza carnale appaiono innocui,

— di un'imitazione di questi atti di violenza da parte di persone squilibrate mentalmente oppure che già inclinano alla violenza contro altri uomini,

— del disorientamento sessuale,

— della perdita della fiducia dell'uomo nei suoi simili e nel suo ambiente,

— delle preoccupanti ripercussioni non solo sui bambini e sui giovani, ma anche sugli adulti,

K. in considerazione della richiesta avanzata in molti Stati membri di ovviare a questi rischi mediante misure adeguate a livello rispettivamente nazionale e comunitario,

---

[1] GU C 304 del 22. 11. 1982, pag. 253.

L. essendo a conoscenza del fatto che circa il 20 % della popolazione europea è composto di giovani che hanno il diritto di essere tutelati,

M. facendo presente che non si devono demonizzare determinati «mass media» o nuove tecnologie, bensì impedire gli eccessi,

N. in considerazione dei progressi della nuova legislazione proposta in alcuni Stati membri,

O. visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e i pareri della commissione economica e monetaria e della commissione giuridica (doc. 1-230/84),

1. invita la Commissione a esaminare quali possibilità giuridiche siano offerte dai trattati di Roma per contrastare tali pericoli mediante misure comunitarie;

2. rileva tuttavia la necessità che siano definiti in sede comunitaria i criteri sulla base dei quali una cassetta può e deve essere considerata violenta;

3. chiede alla Commissione di condurre immediatamente un'inchiesta per stabilire se e in che misura i pericoli succitati siano presenti negli Stati membri e, come primo passo, di finanziare e convocare una conferenza aperta ai vari organismi nazionali responsabili e agli esperti del settore.

Tale conferenza avrà per scopo di esaminare

(i) i settori di convergenza comuni per quanto riguarda ciò che può essere realizzato concretamente a livello comunitario;

(ii) lo stato di avanzamento delle recenti nuove legislazioni nazionali al riguardo e gli attuali sistemi nazionali di classificazione, volontari od obbligatori;

4. raccomanda che la conferenza, tenendo conto delle libertà civili e del diritto alla libertà di espressione, esamini il problema soffermandosi in particolare su:

a) atti di violenza: mezzi di divulgazione che contribuiscono a diffondere un clima di brutalità, che incitano o invitano a compiere atti di violenza o delitti,

b) consumo di droga: mezzi di divulgazione che esaltano o dichiarano innocuo il consumo di droga,

c) odio razziale: mezzi di divulgazione che aizzano all'odio razziale o violano l'imperativo della tolleranza,

d) dittatura: mezzi di divulgazione che esaltano dittature passate o presenti o ne minimizzano la portata o invitano a imitarle,

e) esaltazione della guerra: mezzi di divulgazione che esaltano la guerra o ne minimizzano la gravità,

f) dignità dell'Uomo: mezzi di divulgazione nei quali, a puro scopo di divertimento, la dignità dell'Uomo viene violata gravemente,

g) pornografia: videocassette miranti a esaltare la sofferenza e la violenza nella vita sessuale,

h) discriminazione delle donne: mezzi di divulgazione che degradano la donna a mero oggetto di consumo sessuale;

5. chiede alla Commissione di riferire al Parlamento circa l'esito della conferenza e delle sue raccomandazioni;

6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Giovedì 24 maggio 1984

36. **Pubblicità della gestione comunitaria**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Marck ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulla pubblicità della gestione comunitaria (doc. 1-223/84).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla pubblicità della gestione comunitaria

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Beumer e altri sulla pubblicità dei processi decisionali (doc. 1-589/83),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Collins sull'accesso all'informazione (doc. 1-714/83),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Donnez e altri sull'obbligo di pubblicità e di informazione in materia di contributi comunitari erogati agli Stati membri (doc. 1-432/83),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Phlix e altri sulla necessità di dare notorietà alle attività delle Comunità europee (doc. 1-1068/82),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Boserup sulla pubblicità dei lavori (doc. 1-1116/83),

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Hänsch per una migliore politica comunitaria dell'informazione (doc. 1-1103/83),

— visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica (doc. 1-223/84),

A. considerando che la gestione pubblica deve essere caratterizzata dalla massima pubblicità possibile al fine di garantire ai cittadini una sufficiente tutela giuridica,

B. considerando che ciò deve avvenire nell'ambito di procedure ben definite onde consentire anche un regolare funzionamento amministrativo,

C. considerando la normativa già esistente in taluni Stati membri,

D. considerando l'opportunità che i cittadini siano informati nel modo più ampio possibile circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie,

1. ritiene che la Comunità europea debba disporre di una propria normativa in materia di pubblicità della gestione delle materie comunitarie;

2. incarica il suo presidente di trasmettere al nuovo Parlamento eletto l'auspicio che venga elaborato un progetto in materia;

3. esprime il proprio apprezzamento per le attività dei servizi d'informazione delle varie istituzioni comunitarie e ritiene necessario un potenziamento di dette attività, onde soddisfare in misura ancora maggiore le esigenze dei cittadini nel settore dell'informazione;

4. è del parere che le dichiarazioni rilasciate dai vari Stati membri, dalla Commissione o dal Consiglio e inserite nei processi verbali del Consiglio debbano essere pubblicate, unitamente alla direttiva o al regolamento in questione, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;*

5. ritiene che le note trasmesse alla Commissione da uno Stato membro per rendere noto l'avvenuto adeguamento della legislazione o regolamentazione nazionale a quella europea non abbiano carattere confidenziale e debbano pertanto essere accessibili agli altri Stati membri, alle istituzioni comunitarie e ai cittadini interessati;

6. reputa che gli studi, le ricerche, le statistiche, ecc. che sono alla base di una direttiva o di un regolamento debbano essere accessibili a ogni cittadino;

7. ritiene che si debba far obbligo agli Stati membri di indicare l'apporto della Comunità europea nel caso di misure, opere e sovvenzioni rese possibili grazie a un contributo finanziario della Comunità;

8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle altre istituzioni della Comunità.

---

37. **Procedimento penale per un omicidio commesso in Grecia**

L'ordine del giorno reca la relazione, senza discussione, che l'on. Cottrell ha presentato, a nome della commissione per il regolamento e le petizioni, sulla petizione n. 13/83 del sig. E. Chapman riguardante il procedimento penale per un omicidio commesso in Grecia (doc. 1-206/84).

Primo, secondo e terzo trattino del preambolo: approvati

Quarto trattino

— n. 1 dell'on. Ouzunidis: respinto dopo un intervento dell'on. Nyborg, che sostituisce il relatore, sui due emendamenti

Il quarto trattino è approvato.

Ultimo trattino del preambolo: approvato

Paragrafo 1: approvato

Paragrafo 2

— n. 3 idem: respinto

Il paragrafo 2 è approvato.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla petizione n. 13/83 del sig. Edward Chapman riguardante il procedimento penale per un omicidio commesso in Grecia

Il Parlamento europeo,

— vista la petizione n. 13/83 del sig. Edward Chapman sul «Processo penale a seguito di un omicidio in Grecia», riguardante l'assassinio di sua figlia avvenuto in Grecia durante la dittatura militare,

— vista la decisione della commissione per il regolamento e le petizioni del 22 e 23 giugno 1983 di nominare relatore l'on. Cottrell,

— visti i risultati delle indagini effettuate dal relatore, che gettano seri dubbi sul modo in cui è stata condotta finora l'istruttoria,

— vista la disponibilità alla cooperazione dimostrata al relatore dal governo ellenico e in particolare dal prof. Manghakis, ministro della giustizia,

— vista la relazione della commissione per il regolamento e le petizioni (doc. 1-206/84),

1. ritiene, sulla base degli accertamenti compiuti dalla commissione, che l'uomo condannato per l'assassinio di Ann Chapman non sia il vero autore di tale reato, e che siano

Giovedì 24 maggio 1984

infondati i dubbi espressi in merito alla serietà di Ann Chapman per dar consistenza al movente addotto per la sua uccisione; si augura pertanto che un giorno sarà fatta piena luce sull'identità del vero autore del reato;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente ai ministri ellenici per la giustizia e per l'ordine pubblico, affinché la esaminino.

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

Vicepresidente

38. **Regolamento concernente l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE ai trasporti marittimi** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione interlocutoria dell'on. Nyborg (doc. 1-249/84).

Interviene il relatore.

Trattandosi di una relazione interlocutoria, il Parlamento non vota sulla proposta della Commissione.

— *Proposta di risoluzione* (1)

Preambolo e considerando A: approvati

Considerando B

— nn. 3 e 4 dell'on. Papantoniou: respinti con successive distinte votazioni

Il considerando B è approvato.

Considerando C e D e paragrafi 1 e 2: approvati

Dopo il paragrafo 2

— n. 8 dell'on. Turner, a nome della commissione giuridica: approvato

Paragrafo 3: approvato

Paragrafo 4

— n. 9 idem: approvato

Il paragrafo 4, così modificato, è approvato.

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6

— n. 5 dell'on. Papantoniou: approvato

Paragrafo 7: approvato

Dopo il paragrafo 7

— n. 6 idem: respinto

— n. 7 idem: approvato

Paragrafo 8: approvato

Dopo il paragrafo 8

— n. 1 degli onn. Hooper e Pearce: approvato con VE

— n. 2 idem: respinto

Paragrafo 9 e 10: approvati

Interviene l'on. Moreland per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

RISOLUZIONE

sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE ai trasporti marittimi

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 87 del trattato CEE (doc. 1-722/81),

(1) GU n. C 282 del 5. 11. 1981.

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Marshall sull'introduzione di una «Legge europea sulla navigazione» (doc. 1-516/82),

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Alexiadis sull'approvazione di un progetto ancora pendente di regolamento riguardante le norme di concorrenza per la marina mercantile (doc. 1-1303/83),

— visti la relazione interlocutoria della commissione economica e monetaria e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i trasporti (doc. 1-249/84),

A. viste le sue precedenti decisioni sulle relazioni annuali della Commissione sulla politica della concorrenza,

B. visti

a) la necessità che la Comunità assicuri la piena rispondenza tra le norme di concorrenza fissate nel trattato CEE e i negoziati con i paesi terzi,

b) la necessità che la Comunità sviluppi una politica di concorrenza coordinata e coerente, che tenga anche conto dell'attuazione di una politica nel settore dei trasporti,

c) la necessità di una maggiore trasparenza del mercato, anche per evitare che il coordinamento danneggi le piccole e medie imprese,

d) la grande importanza economica dei trasporti marittimi per l'economia europea e il ruolo stabilizzatore delle conferenze marittime in tale contesto,

C. vista la richiesta della Commissione contenuta nella lettera ricevuta il 26 ottobre 1983, cioè che il Parlamento esprima al più presto un parere sulla proposta in questione, e vista la risposta del Consiglio all'interrogazione parlamentare n. 11 del 14 febbraio 1984,

D. conscio delle differenze sostanziali esistenti tra la proposta della Commissione e i testi attualmente in esame in seno al gruppo di lavoro del Consiglio dei ministri per i trasporti,

1. invita la Commissione e il Consiglio a tener conto, nel quadro dei loro futuri esami del regolamento proposto, degli orientamenti generali illustrati dalla presente risoluzione; sottolinea inoltre che non ha presentato modifiche concrete in svariati settori per il fatto che i negoziati relativi alla proposta si trovano in una fase piena di incertezze;

2. si compiace della proposta di regolamento concernente l'applicazione ai trasporti marittimi delle disposizioni del trattato relative alla politica della concorrenza e sottolinea che gli obiettivi principali del regolamento sono compatibili con gli obiettivi contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 6 aprile 1979 relativa a un codice di comportamento per le conferenze marittime, alla quale hanno aderito anche gli Stati membri mediante il regolamento (CEE) n. 954/79 del 15 maggio 1979 [1];

3. approva la base giuridica scelta per la misura proposta e invita il Consiglio, soprattutto il suo presidente in carica, ad assicurare che a questa particolare disposizione sia riconosciuto il suo pieno e adeguato significato giuridico, approvando la proposta a maggioranza qualificata qualora non si sia raggiunta l'unanimità dopo un congruo lasso di tempo;

4. è favorevole, in linea di principio, alla massima rispondenza tra il codice delle Nazioni Unite e il regolamento in oggetto, sempre nel rispetto delle norme di concorrenza fissate nel trattato, e sottolinea che occorre che il regolamento tenga conto dell'esperienza pratica acquisita con l'entrata in vigore del codice;

5. ritiene che, ovunque ciò sia compatibile con il contenuto del regolamento proposto, le disposizioni dettagliate degli articoli 4 e 5 debbano essere formulate in modo da corrispondere rigorosamente alle disposizioni del codice:

— non discriminazione fra caricatori,

---

[1] GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1

— consultazione formale tra caricatori e conferenze su questioni di interesse comune,

— convenzioni di lealtà, la cui forma e il contenuto formano l'oggetto di negoziati fra la conferenza e i caricatori,

— accesso a tariffe chiaramente specificate e a condizioni similari di trasporto ecc., su richiesta di una delle parti interessate,

— servizi non coperti dalle tariffe di trasporto;

— proibizione di tariffe di trasporto diverse ogniqualvolta tali differenze non siano giustificabili in base a fattori economici;

6. invita pertanto la Commissione a dar prova della necessaria flessibilità in sede di applicazione del regolamento e, nella misura compatibile con i principi della politica della concorrenza, ad accettare il principio dell'autogestione delle attività del settore;

7. riconosce le difficoltà di pervenire a una definizione da tutti comunemente accettabile per quanto concerne le merci alla rinfusa e propone che esse vengano escluse dal regolamento e che l'applicazione di quest'ultimo sia limitata di conseguenza ai trasporti marittimi su linee regolari;

8. concorda con la Commissione sul fatto che le questioni concernenti l'accesso delle compagnie di navigazione alle conferenze marittime e la situazione interna delle conferenze stesse rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni generali del trattato, e che in tale settore non vi è pertanto necessità di un regolamento di applicazione; tali questioni possono essere decise soltanto di volta in volta;

9. reputa necessario che i vettori indipendenti siano protetti dalle azioni dei paesi terzi o dalle stesse conferenze marittime, che falsano la concorrenza nel commercio e ostacolano le attività dei vettori indipendenti o il loro accesso ai commerci;

10. si rende conto degli aspetti internazionali delle conferenze marittime e del fatto che una regolamentazione degli stessi si scontrerà necessariamente con la posizione giuridica dei membri della conferenza che non sono Stati membri CEE; è pertanto conscio del rischio dei problemi di giurisdizione che potranno sorgere nel confronto di paesi terzi, ed esprime l'auspicio di evitare conflitti in tale settore;

11. è gravemente preoccupato per il fatto che gli armatori della Comunità continuano a preferire bandiere di comodo e per le circostanze che danno origine a questa situazione, e invita insistentemente la Commissione a dedicare tutta la sua attenzione a questo problema.

12. chiede al Consiglio di venire nuovamente consultato quando si disporrà del testo definitivo della proposta di regolamento;

13. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la presente risoluzione e la relazione a essa attinente.

---

39. **Accordi di distribuzione e assistenza relativi agli autoveicoli** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Welsh (doc. 1-192/84) (1).

Preambolo: approvato

Paragrafo 1

— n. 1 dell'on. Delorozoy: respinto

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafi 2 e 3: approvati

Paragrafo 4

— n. 3 dell'on. C. Jackson: respinto

(1) Sir Brandon Rhys Williams, che sostituiva il relatore, è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6

— n. 4 dell'on. Forth: respinto

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8

— n. 5 idem: respinto

Il paragrafo 8 è approvato.

Paragrafi da 9 a 11: approvati

Dopo il paragrafo 11

— n. 2 dell'on. Gautier: respinto

Paragrafi 12 e 13: approvati

Intervengono l'on. Herman e il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Moreland e De Courcy Ling.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sugli accordi di distribuzione e di assistenza relativi agli autoveicoli

Il Parlamento europeo,

— visto il trattato CEE, in particolare l'articolo 85,

— visti i regolamenti 17/62 e 19/65,

— viste le sue risoluzioni del 13 gennaio 1983 (1),

— rilevando che la Commissione ha pubblicato un progetto di regolamento relativo all'applicazione di un'esenzione a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e servizi di assistenza (2),

— consapevole del fatto che la Commissione prevede di adottare questo regolamento nel corso del 1984,

— considerando che ha il dovere di stabilire il consenso politico essenziale sul quale può fondarsi un regolamento siffatto,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Welsh e altri (doc. 1-905/83),

— visti la relazione della commissione economica e monetaria e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. 1-192/84),

1. ribadisce che obiettivo del mercato comune sia la più libera circolazione delle merci prodotte nella Comunità e la libera determinazione dei prezzi da parte delle imprese; riafferma pertanto l'esigenza di aumentare la competitività dell'industria automobilistica europea tramite il miglioramento del mercato interno, una maggiore collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e l'adozione di altre raccomandazioni nella sua risoluzione del 29 marzo 1984, sulla situazione dell'industria automobilistica europea (relazione dell'on. Bonaccini (doc. 1-1505/83));

2. concorda con la conclusione che la particolare natura degli autoveicoli giustifica l'esistenza di sistemi selettivi ed esclusivi di distribuzione, e ciò nell'interesse dei consumatori, dei produttori e dei distributori;

---

(1) GU n. C 42 del 14. 2. 1983, pag. 59 e pag. 60.
(2) GU n. C 165 del 24. 6. 1983.

3. ritiene che la Commissione abbia il dovere, ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE, di assicurare che i consumatori traggano un giusto vantaggio dall'esenzione e che quest'ultima non venga applicata in maniera abusiva;

4. ritiene che, considerate le caratteristiche essenziali dei sistemi selettivi ed esclusivi di distribuzione e le giustificazioni addotte per la loro esistenza, debbano essere esclusi dalla distribuzione di autoveicoli contrattuali i rivenditori che non godono dell'esenzione al di fuori delle reti di distribuzione. Raccomdanda pertanto alla Commissione di sopprimere l'articolo 3, paragrafo 9 b), del progetto di regolamento;

5. ritiene che, come conseguenza, le condizioni debbano essere tali da assicurare che i consumatori non siano limitati nella loro scelta dei rivenditori e degli autoveicoli. Rammenta la sua risoluzione del 13 gennaio 1983 (doc. 1-1145/82), nella quale si sosteneva inequivocabilmente il diritto del consumatore di acquistare automobili in qualsiasi paese della Comunita;

6. approva pertanto l'articolo 5, paragrafo 6, del progetto di regolamento che contempla l'obbligo per i produttori di fornire, su richiesta dei rivenditori cui sono stati ordinati, autoveicoli che siano conformi alle specificazioni richieste e che siano adatti all'uso in un paese della CEE diverso da quello in cui risiede il rivenditore. Rileva con soddisfazione che l'articolo 10, paragrafo 2, quinto comma contempla che le differenze di prezzo e di condizioni di consegna possono essere ammesse soltanto in base a ragioni obiettivamente valide. Tali disposizioni non devono condurre a controlli di prezzo da parte della Commissione o a una effettiva estensione ad altri paesi della CEE dei controlli nazionali sui prezzi. Il diritto dei produttori di stabilire i loro prezzi deve essere rispettato;

7. ritiene che la garanzia dei produttori debba essere applicabile nei confronti dei rivenditori autorizzati ovunque nella Comunita per quanto riguarda automobili acquistate all'interno del territorio della Comunita come contemplato dall'articolo 5, paragrafo 3;

8. ritiene che l'interesse del consumatore sia adeguatamente tutelato dalle disposizioni degli articoli 5 e 10 e riconosce il diritto dei produttori di stabilire i loro prezzi per i vari mercati. In base a tali motivi e a quanto affermato al paragrafo 3, raccomanda alla Commissione di sopprimere l'articolo 7 del progetto di regolamento;

9. ritiene che i sistemi di tassazione differenti e i controlli artificiali dei prezzi in alcuni Stati membri generino gravi distorsioni del mercato comune nel settore degli autoveicoli, e sollecita la Commissione a presentare proposte volte ad armonizzare le strutture e aliquote dell'IVA e delle altre imposte per consentire al mercato di operare in maniera efficace. Rammenta a questo proposito la sua risoluzione del 13 gennaio 1983 (doc. 1-1146/82);

10. riconosce l'importanza di mantenere un equilibrio tra i fornitori e i rivenditori e, di conseguenza, approva le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2; ritiene tuttavia che gli interessi potrebbero essere ulteriormente equilibrati se i distributori esprimessero, come alternativa alla clausola di stabilire ragioni obiettivamente valide, il proprio assenso alla designazione da parte dei fornitori di nuove imprese di distribuzione e di assistenza all'interno del territorio contrattuale (articolo 5, paragrafo 2, a);

11. ritiene, al fine di promuovere la concorrenza tra reti di distribuzione, che i distributori debbano avere libertà di scelta per i pezzi di ricambio usati nella riparazione di prodotti contrattuali, a condizione che tali pezzi siano conformi alle norme di qualita previste dal fabbricante (articolo 3,4);

12. ritiene che le disposizioni dell'articolo 10 forniscano alla Commissione i mezzi adeguati per controllare l'applicazione dell'esenzione e assicurare che i diritti dei consumatori siano tutelati. Tali facoltà devono essere discrezionali e pertanto dovrebbe essere modificata la formulazione della prima frase dell'articolo 10, paragrafo 2 per rispecchiare tale aspetto;

13. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

40. **Regolamento concernente le fragole originarie dei paesi ACP e dei PTOM** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. De Courcy Ling (doc. 1-217/84).

— *Proposta di regolamento* (doc. 1-171/84 — COM(83) 719 def.)

Primo considerando

— n. 1 della commissione per lo sviluppo e la cooperazione: approvato

Secondo considerando

— n. 2 idem: approvato

Articolo 1

— n. 3 idem: approvato

Interviene il relatore.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda l'estensione alle fragole di cui alla sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

Preambolo immutato

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3019/81 (2), prevede per detti prodotti l'esenzione parziale o totale dai dazi doganali; che, data l'importanza delle fragole per l'economia di tali Stati, paesi e territori, è opportuno accordare a questo prodotto, per un determinato periodo dell'anno, una riduzione *parziale* dei dazi doganali;

considerando che è opportuno ridurre del 60 % il dazio doganale applicabile alle fragole di cui alla sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, *nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 750 t e* per un periodo compreso tra il 1° ottobre e la fine del mese di febbraio; che il regolamento (CEE) n. 435/80 non deve essere pertanto modificato in tal senso,

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3019/81 (2), prevede per detti prodotti l'esenzione parziale o totale dai dazi doganali; che, data l'importanza delle fragole per l'economia di tali Stati, paesi e territori, è opportuno accordare a questo prodotto, per un determinato periodo dell'anno, una riduzione **totale** dei dazi doganali;

considerando che le fragole che rientrano nella sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, **dovrebbero essere esentate da dazio doganale** per un periodo compreso tra il 1° ottobre e la fine del mese di febbraio; che il regolamento (CEE) n. 435/80 non deve essere pertanto modificato in tal senso,

---

(*) Testo completo cfr. COM(83) 719 def.
(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(2) GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.

(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(2) GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.

Giovedì 24 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 1	*Articolo 1*
Al titolo VII del regolamento (CEE) n. 435/80 è inserito il seguente articolo 14 bis:	Al titolo VII del regolamento (CEE) n. 435/80 è inserito il seguente articolo 14 bis:
Articolo 14 bis	*Articolo 14 bis*
1. *Per il prodotto sottoindicato il dazio della tariffa doganale comune è ridotto del 60 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 750 t.*	1. **Il prodotto sottoindicato è importato in esenzione da dazio doganale**

Numéro della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.08	Bacche fresche: A. Fragole ex II. dal 1° agosto al 30 aprile: — dal 1° ottobre a fine febbraio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.08	Bacche fresche: A. Fragole: ex II. dal 1° agosto al 30 aprile: — dal 1° ottobre a fine febbraio

2. *Qualora il paragrafo 1 non sia applicabile per un intero periodo del calendario di cui al paragrafo 1, il contingente in questione è aperto prorata temporis.*	2. **Soppresso**

Articolo 2 immutato

Interviene il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Il relatore chiede il rinvio in Commissione della questione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento.

Il Parlamento respinge la richiesta del relatore.

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda l'estensione alle fragole di cui alla sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

Il Parlamento europeo,

A. vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(83) 719 def.),

B. consultato dal Consiglio (doc. 1-171/84),

C. visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. 1-217/84) e il parere della commissione per i bilanci,

D. visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. sottolinea la necessità di incoraggiare le esportazioni dei paesi ACP verso la Comunità;

2. osserva che, normalmente, nei mesi da ottobre a febbraio non c'è produzione di fragole nella Comunità europea;

3. insiste perché le fragole originarie dei paesi ACP o dei paesi e territori d'oltremare, di cui alla sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, vengano importate in franchigia di dazio doganale, a prescindere da restrizioni quantitative, durante il periodo che intercorre fra il 1° ottobre e la fine di febbraio;

4. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, come parere del Parlamento stesso.

---

41. **Direttiva concernente l'afta epizootica e la malattia vescicolosa dei suini** (discussione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione (COM(84) 217 def. — doc. 1-232/84).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

42. **Regolamento concernenti gli ovini, i caprini e i bovini, la qualità dei prodotti agricoli e il trasporto di mezzi di produzione in Grecia** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione su tre proposte della Commissione (COM(84) 192 def. — doc. 1-281/84).

Il Parlamento approva con successive distinte votazioni le proposte di regolamento I, II e III.

43. **Regolamento concernente il latte e i prodotti lattiero-caseari** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione (COM(84) 285 def. — doc. 1-282/84).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione.

44. **Decisione concernente l'impiego della telematica per le importazioni e le esportazioni e la gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. J. Moreau (doc. 1-207/84).

— *Proposta di decisione* (COM(84) 119 def. — doc. 1-151/84)

Dopo l'articolo 2

— n. 1 della commissione economica e monetaria: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE [1]	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Decisione del Consiglio relativa al coordinamento delle azioni degli Stati membri e della Commissione per la realizzazione di un programma a lungo termine di impiego della telematica nei sistemi di informazione comunitari sulle importazioni/esportazioni e sulla gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo	
Preambolo e considerando immutati	
Articoli 1 e 2 immutati	

[1] Per il testo completo vedi COM(84) 119 def.

Articolo 2 bis

La Commissione informa una volta all'anno il Parlamento in merito all'attuazione dei sistemi telematici CADDIA e alla realizzazione del programma di sviluppo a lungo termine.

Articolo 3 immutato

Allegato immutato

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa al coordinamento delle azioni degli Stati membri e della Commissione per la realizzazione di un programma a lungo termine d'impiego della telematica nei sistemi d'informazione comunitari sulle importazioni/esportazioni e sulla gestione e il controllo finanziario delle organizzazioni del mercato agricolo

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(84) 119 def.),

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (doc. 1-151/84),

— vista la sua risoluzione del 23 aprile 1982 concernente INSIS e CADDIA [1],

— vista la sua risoluzione del 9 aprile 1984 sulla necessità di realizzare il mercato interno europeo,

— visti la relazione della commissione economica e monetaria e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'agricoltura e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 1-207/84),

— viste le votazioni sulla proposta della Commissione,

1. sottolinea l'importanza dell'azione condotta dal Parlamento secondo le linee abbozzate nella sua risoluzione del 9 aprile 1984, mirante a una semplificazione delle formalità doganali, soprattutto della raccolta di dati;

2. accoglie favorevolmente in tale ottica il progetto CADDIA, che è in gardo di semplificare e accelerare la gestione dell'unione doganale nonché della politica agricola e della politica commerciale; sottolinea tuttavia che il beneficio di tale miglioramento non può essere limitato ai servizi della Commissione e degli Stati membri, ma va altresì esteso agli utenti, in particolare agli importatori ed esportatori, e deve comportare una semplificazione e una riduzione delle formalità doganali;

3. è del parere che il coordinamento delle azioni degli Stati membri nel settore dell'utilizzazione della telematica nei sistemi d'informazione succitati può contribuire alla

---

[1] GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 170.

compatibilità dei sistemi telematici dei vari Stati membri e, di conseguenza, alla competitività dell'industria europea in tale settore;

4. sottolinea che in tale prospettiva è essenziale che si pervenga rapidamente a un accordo per quanto riguarda le norme, soprattutto quelle dell'informazione e dei messaggi; ritiene che si debbano utilizzare preferibilmente le norme internazionali qualora esse corrispondano alle esigenze europee o che altrimenti debbano essere definite senza indugio norme europee adeguate;

5. rileva che le proposte della Commissione relative a un programma di sviluppo a lungo termine non comprendono programmi decennali per ciascuno Stato membro, ma sono piuttosto basate sull'impiego comune degli standard più recenti e avanzati nel settore della tecnologia dell'informazione in modo che i sistemi messi a punto da produttori diversi possano comunicare tra loro; insiste tuttavia perché gli Stati membri definiscano quanto prima i rispettivi programmi di sviluppo onde permettere alla Commissione di verificare la compatibilità dei programmi nazionali e, in caso contrario, formulare le proposte necessarie a tal fine;

6. ritiene pertanto che, al fine di limitare il rischio di disparità e incompatibilità tra i sistemi di elaborazione dei dati in uso nei singoli Stati membri, debba essere portato avanti senza indugio il programma di lavoro CADDIA, in particolare per quanto riguarda la fissazione di standard e funzioni dei servizi comuni che dovranno essere introdotti dagli Stati membri per soddisfare le esigenze CADDIA, unitamente alle procedure coordinate proposte a tal fine;

7. ricorda che il Consiglio ha raggiunto un accordo il 25 novembre 1983 sull'elenco di dati che gli Stati membri possono esigere nel traffico commerciale intracomunitario; ritiene che per realizzare l'obiettivo perseguito della semplificazione della raccolta dei dati, tutti i dati dell'elenco menzionato debbano essere contemplati dal progetto CADDIA; insiste affinche si proceda rapidamente all'informatizzazione di tali e delle procedure amministrative di cui si deve tener conto nella concezione del documento unico;

8. sottolinea che il progetto CADDIA deve essere concepito in maniera tale che i dati concernenti la gestione della politica agricola comune nonché il commercio intracomunitario non debbano essere raccolti alle frontiere, ma possano essere rilevati all'interno degli Stati membri, conformemente all'obiettivo perseguito a lungo termine dal Parlamento;

9. approva, con riserva delle osservazioni suelencate, le proposte della Commissione;

10. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

---

45. **Direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. J. Moreau (doc. 1-231/84).

— *Proposta di direttiva* (doc. 1-165/84 — COM(84) 73 def.)

Dopo il nono considerando

— n. 1 della commissione economica e monetaria: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Giovedì 24 maggio 1984

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 81/363/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale

Preambolo e considerando dal primo al nono immutati

Ritenendo tuttavia che le riduzioni di capacità siano state drastiche e che sia indispensabile attuare una politica globale di conservazione e di difesa dell'industria navale comunitaria che comporti in particolare il rispetto degli impegni di limitazione e la rimessa in ordine dei trasporti marittimi, mediante l'abolizione delle bandiere di comodo e il rispetto delle norme internazionali.

resto dei considerando immutati

Articoli 1 e 2 immutati

(1) Per il testo completo vedi COM(84) 73 def.

— *Proposta di risoluzione*

Preambolo e paragrafi da 1 a 3: approvati

Paragrafo 4

— n. 2 dell'on. Quin: respinto dopo intervento del relatore

Il paragrafo 4 è approvato,

Paragrafo 5

— n. 3 idem: respinto dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 5 è approvato.

Paragrafi 6 e 7: approvati

Interviene l'on. Quin per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 81/363/CEE del 28 aprile 1981 concernente gli aiuti alla costruzione navale

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(84) 73 def.),

— consultato a titolo facoltativo dal Consiglio (doc. 1-165/84),

— vista la relazione della commissione economica e monetaria (doc. 1-231/84),

— visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. richiama l'attenzione sulle risoluzioni, che il Parlamento europeo ha approvato come pareri [1] sulla quinta direttiva (81/363/CEE) del 28 aprile 1981 [2] e sulla sua modifica (82/880/CEE) [3] e sulle richieste in esse formulate, che per una certa parte sono ancora attuali; rinvia parimenti alla risoluzione del 29 marzo 1984 sull'industria cantieristica nella Comunità; in questo contesto va nominato quanto segue:

— la necessità di rendere più trasparenti i regimi di aiuti erogati dagli Stati membri e di ottenere una maggiore uniformità nel loro volume,

— proposte concrete in vista dell'attuazione del «programma per la demolizione e nuova costruzione», elaborato dalla Commissione nel 1979 (COM(79) 446),

— instaurazione di una politica comunitaria destinata a incitare gli armatori della Comunità a passare un maggior numero di ordini presso i cantieri degli Stati membri,

— abolizione delle bandiere di comodo e rispetto delle norme internazionali;

2. sottolinea che le riduzioni della produzione e le conseguenze della politica di ristrutturazione dell'industria sono state notevoli, dato che nel periodo 1976—1982 la produzione è diminuita del 51 %;

3. è preoccupato per le conseguenze sociali delle riduzioni (nel periodo 1976—1982 il numero di posti di lavoro è stato ridotto del 43 %, pari a 87 000 posti) e concorda pertanto con la Commissione sul fatto che gli Stati membri, per motivi occupazionali, dovrebbero dare una maggiore priorità alla necessità di creare a livello regionale industrie alternative;

4. ritiene che l'attuale aggravamento della crisi possa essere superato solo introducendo una politica a lungo termine, il cui obiettivo sia sempre quello di pervenire a un'industria cantieristica in grado di competere con i concorrenti più efficienti della Comunità; ricorda che le spese per gli aiuti statali vanno ridotte a un livello ragionevole e accettabile da un punto di vista di bilancio, ma soprattutto da un punto di vista di rispetto delle norme comunitarie di concorrenza; gli aiuti erogati dagli Stati membri debbono essere pertanto sottoposti al controllo della Commissione;

5. sottolinea in conclusione che la nozione di una moratoria di due anni al principio di degressività degli aiuti deve assolutamente ricevere come contropartita misure di ristrutturazione che implichino nuove considerevoli riduzioni della capacità;

6. approva, con le suddette osservazioni, la proposta di direttiva in oggetto;

7. incarica il suo presidente di trasmettere al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, quale parere del Parlamento.

---

[1] GU n. C 28 del 9. 2. 1981, pag. 35; GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 243.
[2] GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 39.
[3] GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 46.

Giovedì 24 maggio 1984

46. **Politica comunitaria a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Deleau (doc. 1-69/84) (1),

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1

— n. 6 dell'on. Moreland: approvato

Il paragrafo 1, così modificato, è approvato.

Paragrafo 2: approvato

Paragrafo 3

— n. 7 dell'on. Moreland: respinto

— n. 1/riv. dell'on. Ansquer: approvato

Il paragrafo 3, così modificato, è approvato.

Dopo il paragrafo 3

— n. 2 dell'on. Welsh: respinto con votazione elettronica

— n. 3 e 4 idem: approvati con successive distinte votazioni elettroniche

Paragrafo 4

— n. 8 dell'on. Moreland: respinto con votazione elettronica

Il paragrafo 4 è approvato.

Paragrafi da 5 a 9: approvati

(n. 9, 10 e 11: ritirati)

Dopo il paragrafo 9

— n. 5 dell'on. Welsh: approvato con votazione elettronica

Paragrafi 10 e 11: approvati

Paragrafo 12

— n. 12 dell'on. Moreland: approvato

(n. 13: ritirato)

Interviene l'on. J. Friedrich che chiede una votazione distinta sul quarto trattino del paragrafo 12.

Primo, secondo e terzo trattino (modificato): approvati

Quarto trattino: respinto

Quinto trattino: approvato

Paragrafi da 13 a 16: approvati

(nn. 14 e 15: ritirati)

Paragrafi 17

— n. 16 idem: respinto con votazione elettronica

Il paragrafo 17 è approvato.

Dopo il paragrafo 17

— n. 18 dell'on. Newton Dunn: respinto

Paragrafi da 18 a 21: approvati

Paragrafo 22

— n. 17 dell'on. Moreland: approvato con votazione elettronica

Il paragrafo 22, così modificato, è approvato.

Interviene l'on. J. Friedrich per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

RISOLUZIONE

sulla politica comunitaria a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato

Il Parlamento europeo,

A. vista la sua risoluzione del 19 febbraio 1982 sulla situazione delle piccole e medie imprese nella Comunità (1),

B. visto il programma di azione per una politica comunitaria delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, terziarie e artigianali, adottato all'unanimità dalla conferenza di chiusura dell'anno europeo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato il 9 dicembre 1983 a Strasburgo,

(1) GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 97.

C. visti la relazione della commissione economica e monetaria e i pareri della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione lo sport e della commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa (doc. 1-69/84),

1. sottolinea ancora una volta, come è stato posto in rilievo dall'anno europeo delle PMI, il posto essenziale di queste categorie di imprese nella vita economica, sociale e culturale delle Comunità e il ruolo che esse sono chiamate a svolgere nella sua ripresa economica, a condizione che lo sviluppo delle politiche comunitarie consenta loro di realizzare interamente il loro potenziale;

2. ribadisce la necessità di attuare una politica comunitaria delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, terziarie e artigianali e il suo impegno a contribuire alla rapida attuazione di un programma di azione per una politica comunitaria a favore di tali categorie di imprese;

3. ritiene che le PMI e l'artigianato valuteranno la credibilità della Comunità dalla sua capacità:

— di fornire i mezzi concreti per la loro creazione e il loro sviluppo,

— di aprire alle loro attività una vera Comunità unificata;

— di favorire la loro espansione e la loro cooperazione nei paesi dell'EFTA e nei paesi in via di sviluppo;

4. rileva che recentemente sia negli Stati Uniti che in Giappone è stata introdotta una serie di nuove politiche innovative a favore delle piccole e medie imprese; ritiene che, come in questi paesi, si dovrebbe cercare di sottrarre le imprese agli interventi governativi piuttosto di oberarle ulteriormente con una congerie di regolamenti speciali, disposizioni per la loro costituzione e agenzie intermedie che colleghino le imprese e lo Stato; respinge tutte le soluzioni di tipo burocratico al problema consistente nel consentire la piena realizzazione del contributo vitale che potenzialmente gli imprenditori di piccola scala possono apportare alla ripresa economica della Comunità nel mondo occidentale;

5. ritiene che il maggiore ostacolo alla creazione e all'espansione di nuove imprese sia rappresentato dai modesti utili dei capitali investiti nelle imprese piuttosto che da una mancanza di capitali in quanto tale; ritiene che la possibilità di ottenere più elevati profitti dal capitale investito nel settore privato sia collegato all'avvio di una serie di iniziative volte a diminuire le tasse, ridurre la spesa pubblica e controllare i disavanzi di bilancio secondo gli orientamenti indicati nella risoluzione del Parlamento del 27 marzo 1984 sulla ripresa economica europea [1]; tali modifiche possono essere accompagnate vantaggiosamente da riforme del settore dei servizi finanziari in modo che le possibilità di profitto risultino più omogenee rispetto alle fonti finanziarie; ritiene tuttavia che in questo contesto sia particolarmente ironico il fatto che l'attuale struttura dei mercati di capitale e del sistema bancario impedisca talvolta alle piccole e medie imprese l'accesso a un'offerta di capitale già adeguata e disponibile per investimenti proficui, anche se talune di queste piccole e medie imprese potenzialmente offrono agli investitori i profitti più elevati nel settore dell'industria privata sia in Europa che a livello mondiale;

Creazione e sviluppo delle PMI e dell'artigianato nella Comunità

6. sottolinea il rischio rappresentato dall'apporto di capitale personale dell'imprenditore e insiste sulla necessità di migliorare l'accesso delle PMI e dell'artigianato al finanziamento;

chiede che le PMI e le imprese artigianali possano beneficiare adeguatamente delle possibilità di finanziamento a livello comunitario, come i prestiti della Banca europea per gli

---

[1] GU n. C 117 del 30. 4. 1984.

investimenti, della CECA, del NSC e del FESR, e ricorda al riguardo i problemi amministrativi che debbono affrontare proprio queste categorie di imprese nei loro rapporti con le autorità europee;

7. ritiene altresì indispensabile migliorare la procedura di finanziamento tra l'altro mediante:

— la semplificazione a livello comunitario e nazionale delle procedure di concessione dei finanziamenti comunitari,

— la creazione, negli Stati membri in cui ancora non esistano, di istituti finanziari che raggruppino organismi bancari riconosciuti e società specializzate nel finanziamento delle PMI e dell'artigianato, quali società di reciproca garanzia o di garanzia sui prestiti, allo scopo di garantire una rapida ridistribuzione dei fondi comunitari,

— l'assunzione a carico complementare della responsabilità di garanzia da parte della Comunità e la necessità di trovare soluzioni per la copertura dei rischi di cambio per i prestiti concessi dalla Comunità alle PMI;

— la creazione, negli Stati membri in cui ancora non esistano, di istituti di credito e/o di intermediari finanziari incaricati di fornire alle PMI e all'artigianato capitali di rischio o capitali di partecipazione,

— lo sviluppo di borse valori regionali e di mercati fuori quotazione per facilitare il collocamento delle azioni delle PMI,

— l'aggiornamento; per i beneficiari e i loro assistenti, di una raccolta di testi finanziari, legislativi e regolamentari, comunitari e nazionali, in questo settore;

8. ricorda inoltre l'importanza dell'innovazione per la competitività del nostro apparato produttivo e il potenziale delle PMI in questo campo; sottolinea pertanto, dati i rischi e la redditività ritardata di qualsiasi ricerca innovatrice, la necessità:

— che il Consiglio adotti senza indugio la proposta di decisione della Commissione che crea prestiti europei all'innovazione, prima tappa in vsta di un accresciuto finanziamento comunitario dell'innovazione a vantaggio delle PMI e dell'artigianato,

— che stanziamenti sostanziali per la ricerca e lo sviluppo siano destinati ai settori delle tecnologie di punta nei quali le PMI sono particolarmente attive;

— che si tenga conto sul piano fiscale del carattere di rischio per chi investe capitali nelle PMI;

9. sottolinea l'importanza determinante della formazione professionale dei dirigenti di imprese e del loro personale, fattore essenziale per il loro adattamento alle condizioni mutevoli della vita economica e della concorrenza sotto tutti i suoi aspetti; sottolinea in questo contesto la grande importanza di una formazione aziendale, basata sull'esperienza diretta, come è stato positivamente dimostrato con il sistema duale di una formazione parallela nella scuola e nell'azienda, praticato in alcuni paesi, e chiede alla Commissione di elaborare proposte concernenti:

— un aumento degli stanziamenti del Fondo sociale europeo affinché tale Fondo diventi uno strumento più importante al servizio della formazione professionale nelle PMI e della creazione di posti di lavoro per i giovani,

— una linea di bilancio specifica destinata alla formazione professionale, al riciclaggio e alla formazione complementare delle donne che lavorano o desiderano lavorare nelle PMI,

— campagne di informazione adeguate affinche la donna si renda conto del valore della sua partecipazione all'impresa e della necessità di una formazione professionale, nonché la concessione di borse di studio,

— un bilancio, con l'aiuto del CEDEFOP, delle possibilità di formazione e di tirocini esistenti unitamente a proposte riguardanti tanto il livello nazionale che il livello comunitario;

10. afferma la necessità di migliorare l'informazione, la consulenza e l'assistenza alle PMI e all'artigianato, condizione della loro presenza sui mercati europei e mondiali e del loro sviluppo; a tal fine chiede alla Commissione:

— di sostenere i servizi di consulenza esistenti e di promuoverne la creazione là dove non esistono,

— promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni tra tali servizi sul piano europeo,

— facilitare l'accesso delle PMI e dell'artigianato all'informazione sia attraverso le banche di dati e le nuove tecnologie dell'informazione che attraverso i mezzi di informazione tradizionali,

— favorire il diffondersi di esperienze di «sportelli unici» dove vengono fornite, in taluni Stati membri, tutte le informazioni possibili e dove possono essere espletate tutte le formalità richieste per la creazione di imprese;

11. sottolinea che tale sforzo indispensabile di ricerca e di informazione richiede, tenuto conto del ritardo della Comunità, per esempio, sugli Stati Uniti («Small Business Administration Office» e il Giappone, un sensibile rafforzamento degli effettivi e dei mezzi dei servzi della Commissione responsabili delle PMI e dell'artigianato;

12. si compiace delle iniziative prese all'interno del settore delle piccole e medie imprese volte a migliorare la qualità e l'incisività delle proprie osservazioni alla Commissione sulla politica seguita; ritiene che per favorire ulteriormente questo processo la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire una qualche forma di comitato interno consultivo per facilitare l'interscambio di conoscenze, di idee e di consulenze nel settore della politica delle PMI;

Apertura della Comunità alle PMI e all'artigianato

13. sottolinea che lo sviluppo delle PMI e dell'artigianato implica l'esistenza di un grande mercato unificato; a tal fine, ritiene indispensabile garantire a queste categorie di imprese un migliore inserimento giuridico, fiscale, economico, sociale e regionale;

14. ricorda che le PMI e l'artigianato risentono in modo particolare, più delle grandi imprese, del mancato completamento del mercato interno nella Comunità; raccomanda pertanto alla Commissione e al Consiglio di prendere tutte le misure che si impongono in questo settore per giungere segnatamente all'eliminazione degli ostacoli tecnici e amministrativi agli scambi, alla semplificazione delle formalità frontaliere e a un migliore inquadramento delle sovvenzioni e aiuti nazionali, diretti e indiretti, generatori di distorsioni della concorrrenza pregiudizievoli alle PMI e all'artigianato;

15. afferma la necessità di un contesto giuridico adatto ai bisogni delle PMI e dell'artigianato; a tal fine chiede al Consiglio di adottare senza indugi la proposta di regolamento relativa alla creazione di un ufficio europeo di cooperazione, e chiede alla Commissione:

— di presentare una proposta di regolamento sulla creazione di uno statuto giuridico europeo delle società a responsabilità limitata;

— di migliorare il funzionamento e aumentare la flessibilità della politica di concorrenza della Comunità a favore delle PMI, in particolare la procedura per la concessione di

attestazioni negative o per decisioni individuali di esenzione in base all'articolo 85, paragrafo 3, nonché in materia di accordi di distribuzione selettiva e di esenzione per categoria di accordi di licenze di brevetti;

— di far si che nei bandi pubblici di gara vi sia una partecipazione adeguata delle PMI per quanto riguarda l'aggiudicazione di pubblici appalti e di facilitare questa partecipazione fissando per i lotti di appalto un ordine di grandezza tale da renderli adatti alle possibilità di esecuzione delle PMI,

16. ritiene indispensabile applicare nella Comunità una politica fiscale atta a incitare la creazione e lo sviluppo delle PMI e dell'artigianato; a tal fine, chiede agli Stati membri e alla Commissione di favorire:

— un alleggerimento sensibile degli oneri fiscali sugli utili reinvestiti nelle PMI e nell'artigianato, nonché un adeguamento delle varie imposte che colpiscono il capitale investito in tali imprese e i relativi utili,

— misure di sgravio fiscale per tener conto dei rischi e della situazione finanziaria particolari delle imprese artigiane nascenti e misure di incentivazione alla loro creazione,

— la possibilità di effettuare ammortamenti ragionevoli, tali da migliorare le possibilità di ammodernamento degli impianti,

— l'introduzione o l'estensione, a seconda della necessità, in tutti gli Stati membri dei regimi fiscali di scaglionamento delle perdite,

— la presa in considerazione, specie da parte delle autorità fiscali, degli oneri amministrativi sostenuti dalle PMI e dall'artigianato per conformarsi ai regolamenti fiscali e di altro genere, oneri che per le PMI sono proporzionalmente più elevati che per le grandi imprese,

— sgravi fiscali sistematici e trasparenti a favore della ricerca e dell'innovazione, per quanto riguarda sia il personale occupato a tale scopo, sia l'ammortamento degli investimenti di ricerca e sviluppo,

— un regime fiscale appropriato in caso di trasferimento di proprieta delle PMI e di imprese artigianali agli eredi o ad altre persone giuridiche o fisiche che assicurino la continuita dell'impresa;

17. chiede alla Commissione e al Consiglio di integrare la comprensione della problematica delle PMI e dell'artigianato nella politica economica globale della Comunità, affinché si tenga conto della loro diversita e specificita; chiede in particolare alla Commissione e agli Stati membri di garantire:

— l'estensione del sistema dei «programmi comuni di ricerca e di investimento industriale» alle PMI e all'artigianato, al fine di promuovere tra di loro, ma anche con le grandi societa, con le universita e con i poteri pubblici, la cooperazione e i trasferimenti di tecnologie,

— l'accesso al mercato del subappalto e delle licenze di brevetto di tutti gli Stati membri della Comunità, tra l'altro con la creazione e lo sviluppo di reti di banche di dati che adottino una terminologia armonizzata,

— la possibilità, per le PMI e l'artigianato, di un'adeguata e sufficiente presentazione dei risultati conseguiti in tutti i campi (per esempio: incoraggiamento alla partecipazione delle PMI e dell'artigianato comunitario alle fiere ed esposizioni internazionali e a quelle organizzate nei paesi terzi),

— la protezione delle PMI e dell'artigianato comunitari in materia di proprietà industriale; la convenzione che istituisce il brevetto comunitario dovrebbe essere ratificata quanto prima da tutti gli Stati membri e il conseguimento e la convalida del brevetto europeo dovrebbero essere resi più accessibili mediante una riduzione dei costi,

— le misure necessarie per condurre una lotta efficace contro «l'economia parallela» pregiudizievole non soltanto alle collettività ma soprattutto alle PMI e all'artigiato, agendo anche sugli aspetti del contesto generale che possono provocare la manifestazione di fenomeni di questo tipo;

18. sottolinea il ruolo essenziale che le PMI e l'artigianato sono in grado di svolgere a favore della creazione di posti di lavoro nella Comunità e del dialogo sociale nell'impresa; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a elaborare una strategia che riconosca, senza mettere in discussione le norme sociali in vigore negli Stati membri, la specificità delle PMI e assicuri loro di avvalersi del loro potenziale creatore di posti di lavoro; a tal fine, chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricercare:

— la possibilità di garantire una ripartizione più equilibrata degli oneri dei contributi di sicurezza sociale tra le imprese, che non penalizzi le imprese ad alta intensità di manodopera,

— l'introduzione o il miglioramento di una serie di misure di protezione sociale di base che assicurino la copertura dei rischi di malattia, vecchiaia e invalidità degli imprenditori delle PMI e dell'artigianato,

— il miglioramento dello statuto giuridico professionale e sociale del congiunto che collabora alla gestione delle PMI e dell'artigianato, in particolare il riconoscimento dei diritti propri in materia di sicurezza sociale, di borse di formazione professionale di base e di facilitazioni di formazione continua;

19. sottolinea la funzione importante che le PMI e l'artigianato possono svolgere nelle regioni sfavorite, dove il costo di investimento per posto di lavoro appare peraltro inferiore, chiede per conseguenza:

— che una parte più grande dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale sia attribuita alle PMI dei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi,

— che si presti un'attenzione particolare in tutte le politiche comunitarie affinché siano compatibili con gli svantaggi delle PMI e dell'artigianato nelle regioni periferiche,

— che si compiano sforzi particolari per superare le difficoltà logistiche e geografiche che incontrano le PMI e l'artigianato nelle regioni remote mediante un migliore accesso alle infrastrutture di formazione e di informazione e mediante un'assistenza per la creazione di imprese comuni e di organizzazioni cooperative,

— che, a tal fine, le missioni e il funzionamento dell'Ufficio di cooperazione tra le imprese siano riesaminati d'urgenza;

20. sottolinea il ruolo sociale e culturale insostituibile delle PMI e dell'artigianato nonché la vastità del campo di attività, numerose e creatrici di posti di lavoro, che l'utilizzazione del «tempo libero» è sucettibile di offrire alle PMI del settore culturale; chiede pertanto:

— che sia definito, dato il carattere spesso poco redditizio delle attività culturali a livello nazionale e comunitario, un insieme di misure che favoriscano l'accesso al finanziamento, alla consulenza e alla formazione delle PMI di questo settore,

— che sia ricercata un'armonizzazione dell'IVA per i prodotti e servizi dell'artigianato e le opere d'arte,

— che siano facilitate delle esposizioni/vendita di artigianato europeo;

Giovedì 24 maggio 1984

Le PMI e l'artigianato aperti sul mondo

21. data la rilevanza del ruolo delle PMI e dell'artigianato in tutta la politica economica e dell'occupazione, ritiene che la Comunità non debba limitarsi a promuovere le PMI e l'artigianato nei soli Stati membri ma debba tendere anche a migliorare l'accesso delle sue PMI e dei suoi artigiani ai mercati esterni e incoraggiare la creazione e lo sviluppo di PMI e di imprese artigiane nel terzo mondo;

22. ritiene infatti necessario che la Comunità e il Consiglio d'Europa uniscano i loro sforzi per sviluppare le relazioni tra le PMI e gli artigiani della Comunità e dell'EFTA e per favorire gli scambi commerciali e la cooperazione economica, segnatamente mediante una semplificazione delle formalità amministrative; appoggia inoltre le raccomandazioni del Consiglio d'europa in materia di formazione professionale, di cooperazione tra imprese, di armonizzazione in materia di regimi fiscali e di sicurezza sociale nonché di protezione dei mestieri artigianali in declino, di conservazione e di rinnovo del patrimonio architettonico e artigianale;

23. ritiene che la Comunità europea, in una prospettiva di interesse reciproco, debba svolgere un ruolo preminente nello sviluppo delle PMI nei paesi del terzo mondo e negli ACP in particolare, nell'intento di fornire a questi paesi una struttura economica e professionale e un contesto sociale atti a favorire il loro sviluppo partendo dai loro bisogni, tradizioni e possibilità;

24. ritiene altresì che la Comunità debba favorire la cooperazione tra le PMI europee e imprese analoghe del terzo mondo, con gli investimenti privati a completamento e in sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo; chiede a tal fine che la Commissione disponga di mezzi più ampi, segnatamente nel quadro della convenzione di Lomé, per svolgere un ruolo di coordinamento e di stimolo in questo settore al fine di incoraggiare gli investimenti e di creare un vero clima di fiducia reciproca;

25. riafferma il suo impegno a migliorare l'efficienza e il dinamismo economici dell'industria europea; ritiene che le PMI e l'artigianato possano svolgere un ruolo particolarmente importante in questo processo;

26. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché agli Stati membri.

---

47. **Futuro dell'approvvigionamento di petrolio medio-orientale** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Pintat (doc. 1-244/84) (1).

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 6: approvati

Paragrafo 7

— n. 1 degli onn. Linkohr e Viehoff: respinto con votazione elettronica

Il paragrafo 7 è approvato.

Paragrafo 8

— n. 7 dell'on. Viehoff: respinto

Il paragrafo 8 è approvato.

Paragrafo 9

— n. 2 degli on. Linkohr e Viehoff: respinto

Il paragrafo 9 è approvato.

Paragrafo 10: approvato

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Paragrafo 11

— n. 3 idem: respinto

Il paragrafo 11 è approvato.

Paragrafi da 12 a 14: approvati

Paragrafo 15

— n. 4 dell'on. Linkohr: approvato

Paragrafo 16: approvato

Paragrafo 17

— n. 5 degli on. Linkohr e Viehoff: approvato

Paragrafo 18

— n. 8 dell'on. Viehoff: respinto

Il paragrafo 18 è approvato.

Paragrafi da 19 a 22: approvati

Paragrafo 23

— n. 6 degli on. Linkohr e Viehoff: respinto con votazione elettronica

Il paragrafo 23 è approvato.

Paragrafi da 24 a 27: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul futuro dell'approvvigionamento mondiale — area comunista esclusa — di petrolio mediorientale e sui prezzi del petrolio

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Purvis e altri sul futuro dell'approvvigionamento mondiale — area comunista esclusa — di petrolio mediorientale (doc. 1-796/82),

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Herman e altri sui prezzi del petrolio (doc. 1-1286/82),

— vista la sua risoluzione del 19 novembre 1981 [1],

— visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione politica e della commissione economica e monetaria (doc. 1-244/84),

A. considerando gli effetti perversi di qualsiasi brusca variazione dei prezzi del petrolio sull'economia,

B. considerando che non è ancora eliminato il rischio di un terzo shock petrolifero, con tutte le sue possibili conseguenze sull'economica europea,

C. considerando che il rinnovo delle riserve di petrolio non è garantito a lungo termine, per ragioni sia finanziarie che politiche e strategiche,

D. considerando che le economie dei paesi industrializzati e di quelli in via di sviluppo dipendenti dal petrolio mediorientale sono vulnerabili di fronte a interruzioni, fortuite o intenzionali, delle forniture di petrolio,

E. considerando inoltre che le capacità di produzione di petrolio greggio, oggi eccedentarie, rischiano con il tempo di non esserlo più,

F. considerando la gravissima crisi degli impianti europei di raffinazione,

G. consapevole della necessità di poter disporre in tempo utile di quantitativi sufficienti di petrolio,

H. consapevole della necessità di poter contare su operatori industriali europei competenti a livello internazionale,

---

[1] GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 47.

I. consapevole dei problemi finanziari connessi all'approvvigionamento di petrolio dei paesi in via di sviluppo,

J. consapevole dei problemi finanziari dei paesi produttori di petrolio e più in particolare dei paesi produttori in via di sviluppo o d'industrializzazione,

K. consapevole delle conseguenze nefaste di un mercato internazionale fondato su una sola moneta, il dollaro,

L. consapevole delle limitate possibilità d'intervento della Comunità europea in campo monetario a livello internazionale, in materia di sicurezza delle linee di trasporto, nelle discussioni internazionali e per quanto concerne la conclusione di accordi relativi a forniture energetiche,

M. consapevole degli attuali limiti delle riserve energetiche e delle scorte di sicurezza di prodotti petroliferi nella Comunita,

I. chiede alla Commissione e al Consiglio di fare tutto quanto è in loro potere per:

1. continuare ad attuare una politica d'approvvigionamento energetico e di forniture d'energia sicuri, abbondanti e nel contempo al minor prezzo possibile, al fine di consentire all'Europa di mantenere la sua competività a livello mondiale;

2. diversificare quanto più possibile l'origine geografica delle forniture di petrolio;

3. mantenere un'industria europea della raffinazione indipendente, competitiva, efficiente e redditizia;

4. confermare la decisione di mantenere in ciascuno Stato membro scorte di sicurezza di petrolio corrispondenti a 90 giorni di consumo ed estendere a tutti i prodotti energetici l'obbligo della presenza di riserve di sicurezza in ogni Stato membro;

5. astenersi dal prendere qualsiasi misura che possa portare a un aumento dei prezzi del petrolio e di conseguenza a un terzo shock petrolifero e domandarsi se sia necessario creare imposte sull'importazione di prodotti energetici o sul consumo d'energia;

6. proseguire la sostituzione del petrolio con altre fonti energetiche, qualora ciò sia giustificato dal punto di vista economico, limitare progressivamente l'impiego di petrolio alle sue utilizzazioni «nobili», tra cui i trasporti e la petrolchimica, e prevedere a più lungo termine la limitazione progressiva dell'uso di petrolio per il riscaldamento industriale e domestico;

7. incitare i paesi europei che non l'abbiano ancora fatto a sviluppare la produzione d'energia elettrica nucleare in sostituzione del petrolio, al fine di limitare la dipedenza dell'Europa dai paesi terzi, di conservare le riserve di petrolio e di garantire più a lungo ai paesi più poveri e meno sviluppati l'accesso a esse;

8. incoraggiare lo sviluppo di reattori europei a neutroni veloci, ai fini di un'utilizzazione ottimale del potenziale d'energia presente nell'uranio naturale, aumentando in tal modo di settanta volte il valore delle riserve d'uranio della Comunità e consentendo l'utilizzazione a fini energetici dei rifiuti d'uranio impoverito di tutti gli impianti europei d'arricchimento;

9. incoraggiare l'impiego dell'energia elettrica di origine nucleare per il riscaldamento industriale e domestico e aumentarne la penetrazione negli impieghi industriali;

10. migliorare i collegamenti all'interno della rete elettrica europea per rendere sistematici gli scambi d'energia elettrica fra gli Stati membri le cui ore di massimo consumo non coincidono, e sviluppare le linee internazionali ad alta tensione per il trasporto a grande distanza di potenze elettriche elevate;

11. contribuire al finanziamento della ricerca di giacimenti d'idrocarburi non solo in Europa, ma anche nei paesi terzi, e agevolare, mediante accordi bilaterali con i PVS, l'ottenimento di determinate garanzie per gli investitori;

12. fare le ricerche necessarie, e concedere agevolazioni finaziarie, per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi (petrolio e gas) non convenzionali, e in particolare le trivellazioni profonde a terra o sul fondo marino, anche in acque molto profonde;

13. incoraggiare le società europee del settore energetico, comprese quelle del carbone, a inserirsi nel mercato internazionale per assicurarsi una certa garanzia d'approvvigionamento e prezzi concorrenziali, necessari per lo sviluppo industriale della Comunità;

14. sorvegliare le importazioni di idrocarburi e la loro provenienza e proseguire gli studi e le ricerche per giungere a una migliore valutazione dell'offerta e della domanda d'idrocarburi;

15. dare celermente impulso ai progetti di ricerca e dimostrativi nel settore dei combustibili e dei carburanti sintetici;

16. prevedere la possibilità che i contratti di fornitura siano redatti in ECU e prendere gradualmente le misure necessarie a tal fine;

17. fare in modo che le industrie si basino nella produzione di energia sulle più moderne tecnologie che non provocano danni all'ambiente;

18. incitare gli Stati membri a migliorare le condizioni economiche e finanziarie relative ai prezzi dei prodotti petroliferi, in modo che l'industria europea della raffinazione possa essere tutelata, ma anche perché si possa prevedere lo sfruttamento di petrolio caro;

19. fare in modo da assicurare, qualora le circostanze lo giustifichino, l'attuazione delle misure adottate dalla Comunità per far fronte alle difficoltà d'approvvigionamento di petrolio, al fine di salvaguardare la solidarietà tra gli Stati membri e l'unità del mercato;

20. garantire la coerenza delle politiche degli Stati membri per il petrolio, prima tappa verso una politica comune per tale prodotto sia all'interno della Comunità nei confronti dei paesi terzi;

21. proseguire e sviluppare le relazioni e la cooperazione con l'OPAEP (Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio);

22. sollecitare l'avvio di consultazioni tra la conferenza dei ministri degli affari esteri, il «Gulf Cooperation Council» e i governi degli Stati rivieraschi dell'Oceano Indiano e del Pacifico in merito a eventuali misure da prendere individualmente e collettivamente per rafforzare la sicurezza — a vantaggio di ciascuno Stato — della produzione petrolifera, dei servizi di rifornimento e delle rotte commerciali;

23. chiedere che le misure necessarie per garantire la sicurezza delle rotte commerciali dell'Oceano Indiano e del Pacifico siano decise nelle sedi appropriate;

24. organizzare incontri di lavoro con l'OPEC al fine di meglio individuare i problemi attuali e futuri connessi all'offerta e alla domanda di petrolio;

25. rafforzare i vincoli con l'OCSE, di cui fanno parte gli Stati Uniti, il Giappone e gli altri paesi europei, al fine di limitare i rischi di gare al rialzo o al ribasso dei prezzi del petrolio;

26. lanciare l'idea di una conferenza mondiale che riunisca i rappresentanti degli industriali, dei produttori e dei consumatori, al fine di giungere a un consenso per tentar di stabilizzare i corsi del mercato del petrolio, o quanto meno di modulare le variazioni dei corsi per renderle progressive e consentire all'economia mondiale di adattarvisi senza gravi rischi;

II. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.

---

48. **Organizzazione del mercato della carne ovina** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella seconda relazione dell'on. Eyraud (doc. 1-236/84) (1).

Preambolo: approvato

Dopo l'ultimo trattino del preambolo

— n. 7 degli on. Thareau e Sutra: approvato con votazione elettronica

Considerando A

— n. 5 dell'on. Quin: respinto

Il considerando A è approvato.

Considerando da B a L: approvati

L'on. Simmonds chiede una votazione per parti separate sul paragrafo 1.

Prima parte: approvata

Seconda parte: approvata con votazione elettronica

Paragrafi da 2 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4

— n. 8 degli on. Thareau e Sutra: respinto con votazione elettronica

Paragrafi da 5 a 8: approvati

Paragrafo 9

— n. 6 dell'on. Quin: respinto

Il paragrafo 9 è approvato.

Paragrafi 10 e 11: approvati

Paragrafo 12

— n. 1 degli on. Pranchère, Maffre-Baugé, De March, M. Martin e Poirier: respinto

Il paragrafo 12 è approvato.

l'on. Simmonds chiede votazioni distinte sui paragrafi 13 e 14.

Paragrafo 13: approvato

Paragrafo 14: approvato

Paragrafo 15

— n. 2 dell'on. Pranchère e altri: approvato con votazione elettronica

Il paragrafo 15, cosi modificato, è approvato.

Paragrafi da 16 a 19: approvati

Paragrafo 20

— n. 3 dell'on. Pranchère e altri, sul quale il relatore chiede una votazione per parti separate:

Prima parte (fino a «nella Comunità»): approvata

Seconda parte (fino a «carni fresche»): approvata

Terza parte: ritirata

Il paragrafo 20, cosi modificato, è approvato.

L'on. Simmonds chiede votazioni distinte sui paragrafi 21 e 22.

Paragrafo 21: approvato

Paragrafo 22: approvato

Dopo il paragrafo 22

— n. 4 dell'on. Pranchère e altri: approvato

Paragrafi 23 e 24: approvati

Dopo il paragrafo 24

— n. 9 degli on. Thareau e Sutra: approvato

Paragrafo 25: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

---

(1) Il relatore è intervenuto su tutti gli emendamenti.

Giovedì 24 maggio 1984

RISOLUZIONE

sull'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Davern e altri (doc. 1-80/83),

— vista la relazione della Commissione del 28 ottobre 1983 sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine (COM (83) 585/ def.),

— viste le modifiche proposte dalla Commissione a tale organizzazione comune di mercato nelle sue proposte di prezzi per la campagna 1984-1985 (COM (84) 20 def./vol. III — doc. 1-1350/83),

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 1-58/84),

— vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 1-236/84),

— visto il documento della Commissione (COM (84) 184 def.),

A. considerando l'articolo 39 del trattato CEE, in particolare la necessità di garantire un equo tenore di vita alle popolazioni agricole,

B. considerando la relazione dell'on. Herbert su un regolamento relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore della carne ovina (doc. 1-249/78),

C. considerando il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni ovine e caprine, che sancisce di fatto la dualità in atto nella Comunità,

D. considerando l'esistenza di un deficit medio annuo di produzione in rapporto al consumo pari a circa un quarto di questi ultimi,

E. considerando i sempre più gravi problemi che si trovano ad affrontare le regioni più svantaggiate della Comunità nonché i sempre più gravi scompensi nello sviluppo delle varie regioni comunitarie,

F. considerando la percentuale relativamente elevata della popolazione attiva nell'agricoltura e il bassissimo livello dei suoi redditi,

G. considerando che taluni produttori di carni bovine della Comunità si trovano in una situazione difficile, dovuta sia alle due diverse possibilità di compensare la perdita di reddito previsto dai regolamenti comunitari, sia a talune importazioni da paesi terzi,

H. considerando che le difficoltà di commercializzazione attualmente incontrata da taluni Stati membri rischiano di scoraggiare gli investimenti necessari per migliorare la produttività,

I. considerando la necessità di rispettare la preferenza comunitaria,

J. considerando che egli estensori del trattato CEE hanno omesso di far rientrare il « quinto quarto » degli ovini — in particolare la lana — tra i prodotti agricoli mentre invece taluni paesi terzi considerano la carne ovina come un sottoprodotto della lana,

K. considerando che la produttività è migliorabile grazie alla ricerca zootecnica,

L. considerando che nelle zone mediterranee le greggi possono rappresentare un efficace strumento per la lotta contro gli incendi dei boschi,

1. si rammarica che la Commissione non abbia presentato il nuovo regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine il 28 ottobre 1983 e che essa abbia atteso le proposte sui prezzi per la campagna 1984-1985 mentre tale regolamento deve coprire un periodo di cinque anni; ritiene insufficienti le proposte della Commissione e invita il Consiglio a modificare rapidamente il regolamento comunitario del 1980 sia per quanto riguarda la parte interna che la parte esterna, sulla base delle modifiche proposte dalla presente risoluzione; chiede che questo regolamento sia riesaminato entro la fine del 1984;

2. nota che l'organizzazione dei mercati fissata dal regolamento (CEE) n. 1837/80 non assicura né un tenore di vita equo per i produttori — contrariamente alle affermazioni della Commissione — né l'autoapprovvigionamento comunitario;

3. constata che gli stanziamenti così destinati non hanno portato ad alcun aumento della produzione e che in un certo numero di regioni l'organizzazione comune dei mercati non è riuscita a suscitare la fiducia indispensabile per gli investimenti occorrenti per il miglioramento delle strutture produttive;

4. sottolinea l'importanza economica della produzione di carni ovine e caprine per la vita economica sociale delle regioni più svantaggiate delle Comunità;

5. ritiene che l'insufficienza della produzione comunitaria di carni ovine offra concrete e preziose possibilità di un regolare incremento di detta produzione, che per molte delle regioni particolarmente svantaggiate rappresenta uno dei rari strumenti di sviluppo;

6. constata con soddisfazione che l'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine è stata esclusa dal sistema degli importi monetari compensativi;

7. ritiene che una politica razionale, equilibrata ed equa nel settore delle carni ovine debba essere fondata su criteri agricoli;

8. si oppone all'instaurazione dei qualsiasi regime di corresponsabilità in un settore di produzione deficitario;

9. si rammarica della dualità del sistema attualmente in vigore, che è contrario allo spirito dei trattati;

10. ritiene che i meccanismi creati debbano, a termine, essere tali da produrre l'unicità di mercato e di prezzi sul mercato della carne ovina; nel frattempo occorre garantire una concorrenza leale nell'ambito comunitario;

11. ritiene che nelle regioni in cui non esistono possibilità di produzioni alternative le misure di sostegno del mercato, quali quelle previste nella proposta della Commissione, non siano effettivamente adeguate alle difficoltà dei produttori di queste regioni, in particolare di quelle colpite ogni anno dalla siccità;

12. ritiene che la concessione di ulteriori indennità compensative concesse in base a un premio uniforme supplementare per capo nelle regioni svantaggiate, indipendentemente dal numero dei capi allevati, offra un vantaggio ingiustificato e sleale alle maggiori unità produttive al di fuori delle zone di montagna o svantaggiate;

13. chiede che il numero dei capi che dà a ogni azienda il diritto di riscuotere l'aiuto

previsto dalla direttiva 75/268/CEE sia soggetto a un massimale variabile in funzione del numero di unità lavoro-uomo (ULU) e della situazione geografica dell'azienda;

14. raccomanda di usare prudenza nella fissazione di un massimale del premio variabile di macellazione, che deve favorire l'unicità del mercato;

15. ritiene che il dispositivo del «claw back» debba essere mantenuto integralmente e applicato alle esportazioni verso i paesi terzi finché sussisterà la dualità del sistema di organizzazione comune di mercato;

16. approva che venga posto fine alle esportazioni di carni ovine condite provenienti dal Regno Unito verso gli altri Stati membri in esenzione dal «claw-back»;

17. approva la decisione della Commissione di escludere la possibilità che animali che beneficiano di un premio variabile siano macellati molto più tardi in condizioni e a tassi diversi da quelli vigenti al momento della concessione del premio;

18. prende atto della volontà della Commissione di accentuare la stagionalità dei prezzi garantiti; auspica che essa consenta di garantire una più ordinata commercializzazione all'interno della Comunità e un maggiore riconoscimento della specificità delle condizioni di produzione tipiche di ogni regione;

19. chiede che venga elaborato un sistema di classificazione delle carcasse e di rilevazione comunitaria dei prezzi in modo che i livelli garantiti siano gli stessi in tutti gli Stati membri;

20. ritiene che la Commissione debba mantenere la più grande fermezza nell'ambito dei negoziati sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, per quanto riguarda la quantità, la qualità e la natura della carne importata; chiede in particolare la revisione degli accordi di autolimitazione con una riduzione dei quantitativi in relazione alle possibilità reali di importazione nella Comunità; auspica parimenti il deconsolidamento dei dazi doganali nell'ambito del GATT, con priorità per le carni fresche;

21. ritiene che sia molto importante conservare una certa stabilità dei prezzi fra gli Stati membri e che a tal fine debba essere rigidamente applicato il sistema delle «zone sensibili» finché il mercato interno non sia stato unificato;

22. insiste sul rispetto della preferenza comunitaria, in modo da mantenere l'equilibrio del mercato interno non solo per la carne ovina, ma anche per tutte le altre carni;

23. auspica l'instaurazione di restituzioni sufficienti per l'esportazione verso i paesi terzi;

24. auspica che siano incoraggiate tutte le ricerche zootecniche volte a migliorare la produttività, soprattutto nelle zone in cui gli ovini sono indispensabili per la sviluppo e ricorda in tale occasione tutto il suo interesse per la ricerca agronomica in genere; tuttavia non desidera incoraggiare una produzione intensiva, di tipo industriale, delle carni ovine e ritiene che l'aiuto finanziario della CEE debba essere limitato per quanto possibile alle zone montane o ad altre zone meno favorite;

25. ritiene opportuno estendere il tipo di esperienza fatta nel Midi dall'università agricola di Montpellier, nonché promuovere l'incremento di greggi ovine e caprine per evitare il proliferare della sterpaglia nelle regioni mediterranee e lottare così contro gli incendi dei boschi e della macchia mediterranea;

26. auspica che, in caso di revisione della PAC relativamente all'organizzazione comune di mercato delle carni ovine, la lana sia presa in considerazione anche come produzione agricola;

27. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

•

49. **Schedario viticolo comunitario** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuto nella relazione dell'on. Stella (doc. 1-61/84).

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1

— n. 1 dell'on. Provan: respinto dopo un intervento del relatore

Il paragrafo 1 è approvato.

Paragrafi 2 e 3: approvati

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sullo schedario viticolo comunitario

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Diana sulla realizzazione dello schedario viticolo in Italia (doc. 1-1189/82),

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 1-61/84),

A. considerando che fin dal 1962 [1] la Comunità ha proposto l'istituzione di uno schedario viticolo e che il Consiglio ha ribadito, nel luglio 1982, in occasione dell'adozione della nuova regolamentazione di base del settore vitivinicolo, l'assoluta necessità di un tale strumento,

B. considerando altresì che la messa in opera dello schedario viticolo si potrebbe avvantaggiare (anche in termini di costi) delle esperienze acquisite ed in particolare del materiale aereofotogrammetrico utilizzato per la realizzazione dello schedario olivicolo,

C. considerando che il nuovo regolamento del mercato vitivinicolo, per esplicare pienamente la sua efficacia, richiede l'esatta conoscenza della realtà produttiva comunitara,

D. considerando che le attuali esigenze del settore vitivinicolo richiedono non solo costanti ed aggiornate rilevazioni statistiche ma soprattutto servizi moderni di programmazione e gestione dinamica del patrimonio produttivo in funzione della rapida evoluzione del mercato,

E. considerando inoltre che lo schedario viticolo assolverebbe il compito di rendere più efficace e funzionale il sistema dei controlli resi necessari da un'organizzazione di mercato sempre più complessa,

---

[1] Regolamento CEE 143/62 del 23. 11. 1962.

F. considerando infine che tale strumento sarebbe di valido ausilio alle amministrazioni pubbliche nell'ambito della lotta contro le frodi, a tutto vantaggio della tutela del consumatore,

1. chiede alla Commissione di prendere in esame la realizzazione di uno schedario viticolo comunitario da impiantare, ove possibile, secondo metodologie analoghe a quelle utilizzate nel settore olivicolo, per il quale già si dispone di prezioso materiale di riferimento;

2. stima che lo schedario viticolo è in grado di fornire informazioni obiettive e precise sull'intero patrimonio vitato della Comunità e sulle sue caretteristiche agronomiche e varietali in funzione di un possibile miglioramento qualitativo e di un adeguamento della produzione alle esigenze del mercato;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

50. **Conseguenze della siccità nell'Africa meridionale** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Pearce (doc. 1-212/84).

Due primi trattini del preambolo: approvati

Terzo trattino del preambolo
— n. 1 degli on. Poirier, Vergès e Denis
— n. 16 del gruppo socialista

Il presidente comunica il parere del relatore, trasmessogli per iscritto, su questi emendamenti.

L'on. Arndt chiede, con l'appoggio di più di nove membri, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3 del regolamento, la constatazione del numero legale.

Il presidente constata che il numero legale non è presente.

Sempre ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, il seguito della votazione sulla proposta di risoluzione è iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani *(processo verbale della seduta del 25 maggio punto 8)*.

51. **Ordine del giorno della prossima seduta**

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 25 maggio 1984, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 11.00

— *Votazione*
  — sulla dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro reciproche relazioni (1)
  — sulla relazione Scrivener sulla copertura del fabbisogno finanziario dell'esercizio di bilancio 1984 (1)
— seguito della votazione
  — sulla relazione senza discussione dell'on. Pedini sullo sviluppo delle filiere di reattori avanzati (1)
  — sulla relazione Pearce sulla siccità nell'Africa meridionale (1)
— Discussione congiunta su
  — un'interrogazione orale alla Commissione sui lavoratori del settore culturale della Comunità europea
  — un'interrogazione orale alla Commissione sulla televisione europea
  — un'interrogazione orale alla Commissione sulle videocassette
  — un'interrogazione orale alla Commissione sulla politica europea dei mezzi di informazione
  — un'interrogazione orale alla Commissione sulla tecnologia dell'informazione.

Alle 11.00

— Allocuzione del presidente

---

(1) Queste votazioni sono state iscritte conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento.

(La seduta termina alle 18.25)

H.-J. OPITZ
Segretario generale

Pierre PFLIMLIN
Vicepresidente

Giovedì 24 maggio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 24 maggio 1984

ABENS, ADAM, ADAMOU, AIGNER, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ANSQUER; ANTONIOZZI, ARFE, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BALFOUR, BANGEMANN, BARBAGLI, BARBARELLA, BARBI, BERKHOUWER, BERNARD, BERSANI, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BØGH, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONINO, BOOT, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BROK, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CALVEZ, CAPANNA, CARDIA, CARETTONI ROMAGNOLI, CAROSSINO, CASTLE, CECOVINI, CERAVOLO, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CINCIARI RODANO, CLWYD, COHEN, COLLINS, COLLOMB, COSENTINO, COSTANZO, DE COURCY LING, COUSTE, CRONIN, CROUX, DALSASS, DAMETTE, DAMSEAUX, D'ANGELOSANTE, DE GUCHT, DELATTE, DEL DUCA, DELEAU, DELOROZOY, DE MARCH, DENIS, DE PASQUALE, DESCHAMPS, DESOUCHES, DE VALERA, DI BARTOLOMEI, DONNEZ, DOURO, DUPORT, DURY, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FAURE, FELLERMAIER, FERGUSSON, FERNANDEZ, FERRERO, FERRY, FILIPPI, FISCHBACH, FORTH, FRANZ, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FRÜH, FUCHS G., FUCHS K., FUILLET, GABERT, GAIOTTI DE BIASE, GALLAND, GAUTHIER R., GAUTIER F., GENDEBIEN, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GEURTSEN, GHERGO, GLINNE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, GOUTHIER, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HAMMERICH, HARMAR-NICHOLLS, HARRIS, VON HASSEL, HEINEMANN, HELMS, HERKLOTZ, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFFMANN K.-H., HOOPER, HOWELL, HUTTON, ISRAEL, JACKSON R., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JAQUET, JOHNSON, JONKER, KALLIAS, KALOYANNIS, KASPEREIT, KAZAZIS, KEATING, KELLETT-BOWMAN ED., KELLETT-BOWMAN EL., KEY, KIRK, KLEPSCH, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LALOR, LALUMIERE, LANGE, LANGES, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOO, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, LYNGE, MACARIO, MACCIOCCHI, MAFFRE-BAUGE, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MAJONICA, MALANGRE, DE LA MALENE, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MARSHALL, MART, MARTIN M., MARTIN S., MERTENS, MIHR, VAN MINNEN, MODIANO, MØLLER, MOMMERSTEEG, MOORHOUSE, MOREAU J., MOREAU L., MORELAND, MÜLLER-HERMANN, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NICOLSON, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NIKOLAOU K., NORDMANN, NYBORG, O'MAHONY, ORLANDI, OUZOUNIDIS, PANNELLA, PANTAZI, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PAUWELYN, PEARCE, PEDINI, PELIKAN, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PINTAT, PLASKOVITIS, PLUMB, PONIATOWSKI, PRAG, PRANCHERE, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PROUT, PROVAN, PRUVOT, QUIN, RABBETHGE, RADOUX, REMILLY, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHE, RIPA DI MEANA, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGALLA, ROGERS, ROLLAND, ROMUALDI, ROSSI, RYAN, SABLE, SABY, SÄLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHALL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDT, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMONNET, SKOVMAND, SPAAK, SPENCER, SPICER, SPINELLI, SQUARCIALUPI, STELLA, STEWART-CLARK, STREHLER, SUTRA, TAYLOR J. D., THAREAU, THEOBALD-PAOLI, TOLMAN, TRAVAGLINI, TREACY, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAYSSADE, VEIL, VERGEER, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VETTER, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, VITALE, WAGNER, WALTER, WALZ, WARNER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WETTIG, WIECZOREK-ZEUL, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, ZARGES, ZECCHINO, ZIAGAS.

Giovedì 24 maggio 1984

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Sì

(-) = No

(O) = Astensioni

Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-307/84

+

ABENS, ALBERS, ARNDT, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BERNARD, BOSERUP, CARETTONI ROMAGNOLI, CAROSSINO, CASTLE, CHAMBEIRON, CHARZAT, CLWYD, D'ANGELOSANTE, DE PASQUALE, DESOUCHES, ENRIGHT, EWING, FAJARDIE, FELLERMAIER, FERRI, FUILLET, GABERT, GAUTIER, GLINNE, HEUVEL VAN DEN, ISRAEL, JAQUET, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LALUMIERE, LINKOHR, LOMAS, LOO, MAFFRE-BAUGE, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MARTIN M., MIHR, MOREAU J., NIKOLAOU C., ORLANDI, OUZOUNIDIS, PANTAZI, PAPANTONIOU, PELIKAN, PETERS, PETERSEN, PLASKOVITIS, RIEGER, RIPA DI MEANA, ROGERS, SCHINZEL, SCHMID, SCHÖN KARL, SEGRE, SPINELLI, SUTRA, THEOBALD, VERNIMMEN, VERONESI, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, WAGNER, WALTER, WOLTJER, WURTZ, ZIAGAS.

—

AIGNER, ALEXIADIS, BARBI, BARTOLOMEI, BETTIZA, BISMARCK VON, BORD, CALVEZ, COLLOMB, COURCY LING DE, DELATTE, DELEAU, DESCHAMPS, DOURO, ELLES, FERGUSSON, FORTH, FUCHS K., GAUTHIER, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GONTIKAS, GOPPEL, HAHN, HARRIS, HASSEL VON, HERMAN, HOWELL, HUTTON, KALOYANNIS, KASPEREIT, KAZAZIS, KELLETT-BOWMAN ED., LALOR, LANGES, LECANUET, LÜCKER, MAJONICA, MALENE DE LA, MØLLER, MOREAU L., MORELAND, NEWTON DUNN, NICOLSON, NIELSEN J., PAPAEFSTRATIOU, PATTERSON, PEARCE, PEDINI, PINTAT, PLUMB, PROTOPAPADAKIS, PROVAN, REMILLY, RHYS WILLIAMS, RINSCHE, RIVIEREZ, RYAN, SABLE, SCAMARONI, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONNET, SPICER, SQUARCIALUPI, STELLA, VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERGEER, VIE, WALZ.

O

BØGH, DELOROZOY, HOOPER, KALLIAS, PONIATOWSKI, PRUVOT, STREHLER.

Risoluzione di cui al doc. 1-311/84

+

ABENS, ALBERS, ALEXIADIS, BADUEL GLORIOSO, BAILLOT, BALFE, BARBARELLA, BERNARD, BOSERUP, CARETTONI ROMAGNOLI, CAROSSINO, CASTLE, CHAMBEIRON, CHARZAT, CLWYD, D'ANGELOSANTE, DE PASQUALE, DENIS, DESOUCHES, EWING, FAJARDIE, FELLERMAIER, FERNANDEZ, FERRI, FUILLET, GABERT, GAUTIER, GLINNE, HEUVEL VAN DEN, HUNE, JAQUET, KALLIAS, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LALUMIERE, LOO, MAFFRE-BAUGE, MALENE DE LA, MARCHESIN, MARKOPOULOS, MIHR, MOREAU J., ORLANDI, OUZOUNIDIS, PANTAZI, PAPANTONIOU, PETERS, PETERSEN, PLASKOVITIS, PROTOPAPADAKIS, RIEGER, RIPA DI MEANA, ROGERS, SCHMID, SCHÖN KARL, SEEFELD, SEGRE, SPAAK, SPINELLI, SQUARCIALUPI, SUTRA, THEOBALD, VERNIMMEN, VERONESI, VETTER, VGENOPOULOS, VIEHOFF, WAGNER, WALTER, WOLTJER, ZIAGAS.

—

AIGNER, ALBER, BARBI, BARTOLOMEI, BETTIZA, BORD, CALVEZ, COLLOMB, COURCY LING DE, CRONIN, DELEAU, DELOROZOY, DESCHAMPS, DOURO, ELLES, FERGUSSON, FORTH, FUCHS K., GAUTHIER, GEROKOSTOPOULOS, GERONIMI, GONTIKAS, GOPPEL, HAHN, HARRIS, HERMAN, HOOPER, HUTTON, ISRAEL, JACKSON C., JOHNSON, KASPEREIT, KAZAZIS, KELLETT-BOWMAN ED., KIRK, LALOR, LANGES, LECANUET, LÜCKER, MAJONICA, MØLLER, MOREAU L., MORELAND, MÜLLER-HERMANN, NEWTON DUNN, NICOLSON, NIELSEN J., PATTERSON, PEARCE, PEDINI, PHLIX, PINTAT, PLUMB, PRUVOT, REMILLY, RHYS WILLIAMS, RINSCHE, RIVIEREZ, RYAN, SABLE, SCAMARONI, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMONNET, SPICER, STELLA, TAYLOR J. D., VANDEWIELE, VANKERKHOVEN, VERGEER, VIE, WALZ.

O

PAPAEFSTRATIOU, PELIKAN.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 25 MAGGIO 1984

(84/C 172/05)

PRESIDENZA DELL'ON. PIERRE PFLIMLIN

Vicepresidente

(La seduta inizia alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo interventi degli on. Patterson e Bangemann sulle firme figuranti sull'emendamento n. 1 alla relazione sullo stato di previsione del Parlamento per il 1985 (relatore: Pfennig, doc. 1-280/84) *(processo verbale della seduta precedente, punto 15).*

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 47 del regolamento:

— una proposta di risoluzione dagli on. Romualdi, Almirante, Buttafuoco e Petronio sull'industria della ceramica di Civita Castellana (doc. 1-329/84)

deferita alla commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione economica e monetaria;

— una proposta di risoluzione dagli on. Almirante, Buttafuoco, Petronio e Romualdi, sulle misure di aiuto nel settore turistico (doc. 1-330/84)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione politica, alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e alla commissione per i trasporti;

— una proposta di risoluzione dagli on. Wurtz, Maffre-Baugé, De March e Chambeiron, sulle violazioni dei diritti dell'uomo nella CEE e la richiesta di costituzione di una commissione di inchiesta (doc. 1-331/84)

deferita alla commissione giuridica, per l'esame di merito, e, per parere, alla commissione politica.

3. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto:

— dalla «Cooperativa libera stampa a r.l.» una petizione sulla legge di riforma dell'editoria e regolamentazione dei programmi radio televisivi privati (n. 21/84)

— dal gruppo di azione Eindhoven per la liberalizzazione dell'omosessualità, una petizione sui diritti delle madri lesbiche (n. 22/84)

— dall'associazione nazionale per la conservazione del Waddenzee, una petizione sulla costruzione di un porto nel Dollart (n. 23/84).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento, e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per il regolamento e le petizioni.

4. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha adottato le proposte di storno di stanziamenti nn. 6, 7 e 8/84, pur formulando riserve in merito allo storno di stanziamenti n. 7/84, per il quale la Commissione supera gli importi autorizzati in materia dall'autorità di bilancio.

Il presidente comunica, a proposito delle eventuali richieste di riporti non automatici di stanziamenti che potrebbero essere formulate prima della seduta costitutiva di luglio, quanto segue:

Nella riunione del 21 maggio 1984 la commissione per i bilanci ha ritenuto che il disposto che attribuisce al Consiglio l'ultima parola in materia di riporti di stanziamenti costituiscano una anomalia. D'altra parte, vista l'impossibilità per il Parlamento di esprimersi in aula su dette proposte nel termine di quattro settimane fissato dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ritiene di dovere collegare, per quanto attiene alla procedura interna del Parlamento, i riporti di stanziamenti con gli storni per i quali la commissione per i bilanci ha ottenuta una delega di poteri. In considerazione delle restrizioni

finanziarie cui è soggetta la Comunità nel 1984 e del fatto che i riporti di stanziamenti nuocciono alla trasparenza di bilancio, la commissione per i bilanci:

— ha preso atto che la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti non hanno presentato richieste di riporti di stanziamenti,

— ha respinto la richiesta di riporti di stanziamenti formulata dal comitato economico e sociale,

— ha ritenuto che il Parlamento dovrebbe rinunciare ai riporti di stanziamenti per quanto riguarda la sua sezione di bilancio,

— ha raccomandato al Consiglio di rinunciare anche ai riporti di stanziamenti per quanto riguarda la sua sezione di bilancio.

La commissione per i bilanci ritiene che, laddove i riporti di stanziamenti proposti riguardino spese inevitabili, gli stanziamenti necessari possano essere reperiti mediante storni di stanziamenti all'interno dell'esercizio 1984.

5. **Dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro reciproche relazioni** (seguito)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla dichiarazione congiunta del Parlamento e della Commissione sulle loro reciproche relzaioni (doc. 1-328/84/riv.), votazione rinviata nel corso della seduta precedente, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 13).*

Gli on. Fanti, a nome del gruppo comunista e apparentati, e Arndt, a nome del gruppo socialista, chiedono, conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento, l'aggiornamento della discussione.

Sulla richiesta intervengono gli on. Croux, a nome del gruppo del PPE, Glinne, a nome del gruppo socialista, e Bangemann, a nome del gruppo liberale e democratico.

Il Parlamento accoglie la richiesta di aggiornamento.

6. **Regolamento sulla copertura del fabbisogno dell'esercizio 1984** (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'on. Scrivener (doc. 1-322/84), rinviata nel corso della seduta precedente, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 16).*

L'on. Price chiede, con l'appoggio di più di 9 altri membri, la constatazione del numero legale, conformemente al disposto di detto articolo.

Viene constatata la mancanza del numero legale per la seconda volta, per cui la questione è rinviata in commissione (articolo 85, paragrafo 2, del regolamento),

7. **Sviluppo delle filiere di reattori avanziati** (seguito della votazione)

L'ordine del giorno reca il seguito della votazione sulla relazione dell'on. Pedini (doc. 1-224/84), rinviata nel corso della seduta precedente, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento *(processo verbale del 24 maggio, punto 20).*

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6

— n. 3 degli on. Linkohr e Viehoff: respinto dopo un intervento dell'on. Walz, che sostituisce il relatore

Il paragrafo 6 è approvato.

Paragrafo 7: approvato

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sullo sviluppo delle filiere di reattori avanzati

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. van Aerssen e altri (doc. 1-691/82) e dall'on. Vandemeulebroucke (doc. 1-839/82),

— vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 1-224/84),

A. rammentando le risoluzioni precedenti con le quali esso sottolineava che la Comunità dovrà far fronte al suo fabbisogno energetico anche con il ricorso all'energia nucleare,

entro un periodo di tempo determinato dall'esaurirsi delle risorse mondiali di idrocarburi liquidi e gassosi,

B. tenuto conto che lo sviluppo di filiere di reattori avanzati (reattori veloci e reattori ad alta temperatura) permetterà di accrescere l'indipendenza energetica della Comunità europea, soprattutto per l'uranio importato,

C. consapevole degli intensi sforzi e dei brillanti risultati finora conseguiti in Europa nella messa a punto delle tecnologie dei reattori avanzati,

D. sottolineando il ruolo importante che i reattori avanzati possono svolgere per quanto concerne il problema sia dei residui nucleari che delle proliferazioni di plutonio,

E. considerando l'alta probabilità che i reattori autofertilizzanti veloci siano economicamente competitivi rispetto alle centrali a combustione fossile,

F. riconoscendo la grande e qualificata esperienza fin qui accumulata dagli Stati membri della Comunità europea impegnati nella realizzazione di filiere di reattori avanzati e quindi la necessità di preservare e migliorare le conoscenze tecnologiche oggi in nostro possesso,

1. chiede che vengano proseguiti gli studi e le sperimentazioni per giungere alla realizzazione della filiera di reattori autofertilizzanti veloci;

2. si compiace del Memorandum di intesa, concluso da cinque Stati membri, per una cooperazione nel campo dei reattori veloci raffreddati a metallo liquido quale importante passo avanti nella commercializzazione di tali reattori, con l'Europa in prima linea nella realizzazione di tali progressi;

3. invita la Commissione a svolgere, con gli Stati membri interessati a questa cooperazione, un ruolo complementare in modo da permettere alla Comunità di sviluppare attività proprie di ricerca, basate su quanto è già stato acquisito nel settore della ricerca, soprattutto per quanto concerne la sicurezza e le norme nel settore nucleare;

4. sollecita un'azione piu incisiva e promozionale, rispetto al passato, da parte della Commissione per quanto riguarda le filiere di reattori ad alta temperatura, in modo da mettere a frutto a fini comunitari e per migliori risultati le esperienze che i singoli Stati membri hanno finora accumulato;

5. ritiene a tal proposito che un approccio graduale della Comunità nel settore dei reattori ad alta temperatura dovrebbe comprendere:

a) l'organizzazione di riunioni ed eventualmente il finanziamento di studi tendenti a identificare il ruolo che l'HTGR potrebbe svolgere in futuro negli Stati membri, anche nei settori della valorizzazione del carbone e degli impianti di piccole dimensioni per la produzione combinata di calore e di elettricità;

b) l'identificazione di programmi di R e S ed eventualmente la loro inserzione nel programma-quadro delle attività scientifiche e tecniche della Comunità;

c) l'incoraggiamento alle imprese e organismi che assicurano la continuità degli sforzi consacrati alle filiere HTGR e alle sue applicazioni;

6. invita la Commissione a formulare una proposta per un programma pluriennale di ricerca e di sviluppo nel settore dei reattori avanzati che comprenda i relativi costi;

7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

8. **Conseguenze della siccità nell'Africa meridionale** (seguito della votazione)

L'ordine del giorno reca il seguito della votazione sulla proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Pearce (doc. 1-212/84), rinviata nel corso della seduta precedente, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento *(processo verbale della seduta del 24 maggio, punto 50).*

L'on. Glinne chiede, con l'appoggio di più di 9 altri membri, la constatazione del numero legale, conformemente al disposto di detto articolo.

Viene constatata la mancanza del numero legale per la seconda volta, per cui la questione è rinviata in commissione (articolo 85, paragrafo 2, del regolamento).

9. **Azioni nel settore culturale — Televisione europea — Videocassette — Politica europea dei mezzi di informazione — Tecnologia dell'informazione**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su cinque interrogazioni orali alla Commisione.

L'on. Schwencke svolge l'interrogazione orale con discussione che egli ha presentato, unitamente agli on. Viehoff, Arfé e Glinne, a nome del gruppo socialista, alla Commissione, sulle azioni nel settore culturale: situazione giuridica, economica e sociale dei lavoratori nel settore culturale della Comunità europea (doc. 1-177/84).

L'on. Bangemann svolge l'interrogazione orale con discussione che egli ha presentato unitamente all'on. Pruvot, a nome del gruppo liberale e democratico, alla Commissione, sulla televisione europea (doc. 1-175/84).

L'on. von Alemann svolge l'interrogazione orale con discussione che ella ha presentato unitamente agli on. T. Nielsen, Scrivener, S. Martin e J. Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico, alla Commissione, sulle videocassette (doc. 1-174/84).

L'on. Hahn svolge l'interrogazione orale con discussione che egli ha presentato, a nome del gruppo PPE, alla Commissione, sulla politica europea dei mezzi di informazione (doc. 1-176/84).

L'on. Adam svolge l'interrogazione orale con discussione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, alla Commissione sulla procedura seguita dalla Commissione in materia di tecnologia dell'informazione ai fini dell'acquisto materiale dei servizi e dei programmi (doc. 1-179/84).

I sigg. Narjes, *membro della Commissione,* e Davignon, *vicepresidente della Commissione,* rispondono alle interrogazioni.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli on. Viehoff, a nome del gruppo socialista, Beumer, a nome del gruppo PPE, Simmonds, a nome del gruppo DE, Fanti, gruppo comunista e apparentati.

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Presidente

Intervengono gli on. T. Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico, Linkohr, Seligman, Denis, Faure, Harris e il sig. Narjes, *membro della Commissione.*

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica di aver ricevuto:

— una proposta di risoluzione dagli on. Adam, Walz, Rogers, Gallagher, Linkohr e Viehoff, per concludere la discussione sull'interrogazione orale di cui al doc. 1-179/84, sulla procedura di acquisto da parte della Commissione di attrezzature, servizi e software riguardanti la tecnologia dell'informazione (doc. 1-290/84)

— una proposta di risoluzione degli on. Schwencke, Viehoff, Buchan, Albers e Seeler, per concludere la discussione sull'interrogzaione orale di cui al doc. 1-177/84, sulla situazione degli operatori culturali nella CE (doc. 1-292/84)

— una proposta di risoluzione dall'on. Hahn, a nome del gruppo del PPE, per concludere la discussione sull'interrogazione orale di cui al doc. 1-176/84, sulla politica europea dei mezzi d'informazione (doc. 1-293/84)

— una proposta di risoluzione dagli on. Denis, Frischmann, De March, Piquet, per concludere la discussione sull'interrogazione orale, di cui al doc. 1-176/84, sulle prospettive future dell'industria dell'immagine (fotografica ed elettronica) (doc. 1-326/84).

Votazione

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-292/84*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

Venerdì 25 maggio 1984

RISOLUZIONE

sulla situazione degli operatori culturali nella CE

Il Parlamento europeo

1. invita la Commissione delle Comunità europee a presentargli entro la fine del 1985 un'ampia relazione sulla situazione degli operatori culturali (artisti, musicisti, scrittori, pubblicisti, ecc.) nella Comunità europea;

2. chiede che detta relazione

— in primo luogo contenga dati statistici relativi alla situazione del reddito, sociale e giuridica degli operatori economici

— in secondo luogo elenchi le misure già prese o proposte per migliorarne la situazione;

3. chiede inoltre che la suddetta relazione venga aggiornata dalla Commissione e ripresentata al Parlamento europeo dopo tre anni;

4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-293/84:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla politica europea dei mezzi d'informazione

Il Parlamento europeo,

A. rinviando alle sue risoluzioni del 12 marzo 1982 sui servizi di radiotelevisione nella Comunità europea [1] e del 30 marzo 1984 sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea [2] nonché alla relazione interlocutoria della Commissione sulle realtà e tendenze della televisione in Europa: prospettive e opzioni (COM(83) 229/def.),

B. considerando l'attuale necessità di decisioni in merito alla politica dei mezzi d'informazione, da adottare a livello europeo onde evitare regolamentazioni sul piano nazionale tra di esse contrastanti oppure l'affermazione di interessi puramente commerciali,

1. invita la Commissione a presentare senza indugi il cosiddetto libro verde, in cui debbono essere precisati i presupposti giuridici per la creazione di una normativa quadro europea per programmi radiofonici e televisivi via satellite;

2. invita il Consiglio a prendere al più presto posizione sulle iniziative del Parlamento europeo in merito all'avvio di una politica europea dei mezzi d'informazione;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

---

(1) GU n. C 87 del 5. 4. 1982, pag. 110.
(2) GU n. C 117 del 30. 4. 1984.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. 1-326/84:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione con votazione elettronica.

— *Proposta di risoluzione di ci al doc. 1-290/84:*

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla procedura di acquisto da parte della Commissione di attrezzature, servizi e software riguardanti la tecnologia dell'informazione

Il Parlamento europeo,

A. visti gli obiettivi del programma strategico europeo per la tecnologia dell'informazione (ESPRIT),

1. esprime la sua preoccupazione per l'andamento del mercato europeo delle attrezzature e dei servizi nel campo della tecnologia dell'informazione, compresi le attrezzature, il software, le basi di dati e altri beni e servizi connessi nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni;

2. richiama l'attenzione sulla particolare posizione in questo settore delle istituzioni della Comunità europea in quanto esse, nel contempo, operano le scelte politiche in materia e sono importanti acquirenti;

3. è consapevole che le decisioni prese dalle istituzioni della Comunità europea rappresentano un esempio per gli altri;

4. rileva che, per ragioni di scala, le osservazioni di cui sopra riguardano soprattutto la Commissione;

5. ribadisce la necessità di assicurare l'imparzialità delle procedure di acquisto da parte delle istituzioni della Comunità europea di attrrezzature e servizi riguardanti la tecnologia dell'informazione;

6. insiste energicamente affinché siano intensificati, portandoli rapidamente a una conclusione positiva, gli sforzi già in corso di effettuazione miranti a stabilire in questo settore norme accettate sul piano internazionale;

7. rileva che, in attesa che siano fissate tali norme accettate internazionalmente qualsiasi eccessiva adesione a norme particolari può comportare distorsioni sul mercato delle attrezzature e dei servizi riguardanti la tecnologia dell'informazione;

8. è del parere che non sia più il caso che i poteri decisionali in materia di acquisto di attrezzature e servizi nel campo della tecnologia dell'informazione da parte della Commissione siano ripartiti fra vari servizi, separati fra loro e a questo particolare fine autonomi;

9. invita la Commissione a istituire una struttura decisionale integrata per l'acquisto di attrezzature e servizi nel campo della tecnologia dell'informazione;

10. chiede alla Commissione, con effetto immediato, di fornirgli un'analisi dell'attuale dstribuzione dei poteri decisionali di cui al precedente paragrafo 8 fra i vari servizi della Commissione, indicando la quota di ciascuno sul totale annuo delle spese della Commissione per le attrezzature e i servizi riguardanti la tecnologia dell'informazione;

11. richiama l'attenzione sull'opportunità di rendere disponibili queste informazioni al Parlamento europeo in tempo utile affinché sia possibile tenene conto nel corso della prima lettura del bilancio delle Comunità europee per il 1985 da parte del Parlamento;

12. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

---

10. **Allocuzione del presidente**

Il sig. Davignon, *vicepresidente della Commissione,* si rivolge, a nome di quest'ultima, all'Assemblea riunita nell'ultima seduta della presente legislatura.

Il presidente fa un'allocuzione sul bilancio della legislatura.

Interviene l'on. Lange, *presidente della commissione per i bilanci.*

11. **Dichiarazioni iscritte nel registro** (articolo 49 del regolamento)

Il presidente comunica, conformemente all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento, quante firme hanno raccolto le dichiarazioni iscritte nel registro (vedi allegato).

12. **Approvazione del processo verbale della presente seduta**

Trattandosi dell'ultima seduta prevista per la presente legislatura, il Parlamento decide, su proposta del presidente, di derogare dall'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento, che prevede che il processo verbale di una seduta sia sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della seduta successiva, e di approvare fin d'ora il processo verbale della presente seduta che è stato redatto nel corso dello svolgimento delle discussioni.

Il processo verbale è approvato.

13. **Calendario delle prossime sedute**

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 24 al 27 luglio 1984.

14. **Interruzione della sessione**

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 11.25)

H. J. OPITZ
Segretario generale

Pieter DANKERT
Presidente

Venerdì 25 maggio 1984

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 25 maggio 1984

ABENS, ADAM, ADAMOU, VAN AERSSEN, ALBER, ALBERS, VON ALEMANN, ALEXIADIS, ALFONSI, ALMIRANTE, ARNDT, BAILLOT, BANGEMANN, BARBI, BATTERSBY, BERKHOUWER, BERNARD, BERSANI, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BØGH, BOOT, BORD, BOSERUP, BOURNIAS, BOYES, BROK, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CALVEZ, CAPANNA, CARETTONI ROMAGNOLI, CAROSSINO, CERAVOLO, CLWYD, COLLINS, DE COURCY LING, COUSTE, CROUX, D'ANGELOSANTE, DANKERT, DELEAU, DELOROZOY, DENIS, DE PASQUALE, DESCHAPS, DESOUCHES, DUPORT, EISMA, ELLES, ENRIGHT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EYRAUD, FAJARDIE, FANTI, FAURE, FERNANDEZ, FERRY, FORTH, FRIEDRICH B., FRIEDRICH I., FRISCHMANN, FRÜH, FUCHS G., FUCKS K., GABERT, GAUTHIER R., GAUTIER F., GEROKOSTOPOULOS, GEURTSEN, GLINNE, GOERENS, GONTIKAS, GOPPEL, HAAGERUP, HABSBURG, HAHN, HALLIGAN, HARRIS, VAN HASSEL, HELMS, HERKLOTZ, VAN DEN HEUVEL, HOFFMANN K.-H., ISRAEL, JAQUET, JOHNSON, KALLIAS, KALOYANNIS, KLINKENBORG, KROUWEL-VLAM, LAGAKOS, LALOR, LECANUET, LEGA, LEMMER, LENZ, LEONARDI, LE ROUX, LINKOHR, LOUWES, LÜCKER, LUSTER, MACCIOCCHI, MAJONICA, DE LA MALENE, MARCHESIN, MARCK, MARKOPOULOS, MART, MARTIN M., MARTIN S., MERTENS, MIHR, VAN MINNEN, MOMMERSTEEG, MOREAU J., MORELAND, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NIKOLAOU C., NOTENBOOM, NYBORG, O'MAHONY, D'ORMESSON, OUZOUNIDIS, PANTAZI, PAPAEFSTRATIOU, PAPANTONIOU, PAPAPIETRO, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PETERSEN, PETRONIO, PFENNIG, PFLIMLIN, PHLIX, PINTAT, PLASKOVITIS, PRICE, PROTOPAPADAKIS, PRUVOT, QUIN, REMILLY, RHYS WILLIAMS, RIEGER, RINSCHE, RIVIEREZ, ROBERTS, ROGALLA, ROGERS, ROMUALDI, RYAN, SABLE, SÄLZER, SALISCH, SCAMARONI, SCHALL, SCHIELER, SCHLEICHER, SCHÖN KARL, SCHÖN KONRAD, SCHWENCKE, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SEITLINGER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONNET, SPAAK, SPINELLI, STELLA TOLMAN, TREACY, VANDEWIELE, VAN HEMELDONCK, VANKERKHOVEN, VAYSSADE, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VERONESI, VERROKEN, VGENOPOULOS, VIE, VIEHOFF, WALZ, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WETTIG, VON WOGAU, WURTZ, ZARGES, ZIAGAS.

Venerdì 25 maggio 1984

ALLEGATO

Dichiarazioni scritte

(Articolo 49 del regolamento)

Il Presidente comunica, conformemente all'articolo 49 del regolamento, quante firme hanno raccolto le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 49 del regolamento:

— la proposta di risoluzione degli on. Spencer e Habsburg (doc. 1-28/84) ha ottenuto 95 firme

— la proposta di risoluzione dell'on. Ripa di Meana (doc. 1-138/84) ha ottenuto 11 firme

— la proposta di risoluzione degli on. C. Jackson, Hooper e Sir Jack Stewart-Clark (doc. 1-140/84) ha ottenuto 85 firme

— la proposta di risoluzione dell'on. Macciocchi (doc. 1-182/84) ha ottenuto 6 firme

— la proposta di risoluzione dell'on. Lomas (doc. 1-188/84) ha ottenuto 14 firme

— la proposta di risoluzione degli on. Cecovini, Bangemann, Beyer de Ryke, Calvez, Damseaux e von Alemann (doc. 1-255/84) ha ottenuto 8 firme.